




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI



Documentazione e ricerche

La riforma dell'ordinamento della Repubblica

*Il testo approvato nella XIV legislatura
e il referendum costituzionale*

n. 4

Terza edizione con CD

20 Aprile 2007



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

La riforma dell'ordinamento della Repubblica

Il testo approvato nella XIV legislatura e il
referendum costituzionale

n. 4

Terza edizione con CD-ROM

20 aprile 2007

Il presente dossier illustra il contenuto e l'iter parlamentare del testo di legge costituzionale recante Modifiche alla Parte II della Costituzione, approvato nel corso della XIV legislatura e sottoposto a referendum popolare nei giorni 25 e 26 giugno 2006, con esito non favorevole all'approvazione.

La precedente edizione del dossier è stata pubblicata ai primi di giugno 2006, quale contributo informativo in vista dello svolgimento del referendum costituzionale. L'aggiornamento effettuato in questa nuova edizione dà conto, in un'apposita scheda, dell'esito della consultazione popolare.

Il dossier reca, oltre al testo della legge costituzionale e ad una sintetica introduzione sul contenuto della riforma e sul procedimento referendario, otto schede di lettura sui diversi aspetti dell'ordinamento della Repubblica che formano oggetto dell'intervento di revisione costituzionale, una serie di tavole che rappresentano in forma grafica le principali modifiche introdotte, un'ampia cronologia dei lavori parlamentari ed un testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche ad essa apportate dal testo di legge costituzionale.

Il CD-ROM allegato al volume contiene, oltre a detto materiale, tutti i resoconti relativi ai lavori parlamentari sul disegno di legge (A.S. 2544 – A.C. 4862) e quelli concernenti l'indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione della Camera, un'ampia selezione di dottrina e tutti i dossier predisposti dal Servizio studi della Camera nelle varie fasi dell'esame del disegno di legge costituzionale. I lavori parlamentari e la restante documentazione sono agevolmente consultabili attraverso una rete di collegamenti ipertestuali.

DIPARTIMENTO ISTITUZIONI

<i>Consiglieri:</i>	Mario GENTILE (3209) Alberto TABACCHI (6795)
<i>Documentaristi:</i>	Luciano MECAROCCHI (3819) Roberto CESELLI (3800) Giuliana CATUREGLI (9211)
<i>Segreteria:</i>	Luciana PIETROPAOLI (3855) Viola MONTUORI (9475)

Hanno partecipato alla redazione del dossier Marina Lopresti, Adele Magro e la Sezione affari regionali del Servizio studi.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0086.doc

INDICE

SCHEDE INTRODUTTIVE

L'approvazione parlamentare della riforma	3
▪ Le premesse: dal nuovo Titolo V al progetto di "devoluzione"	3
▪ Il disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione	4
Il nuovo ordinamento della Repubblica in sintesi	6
▪ Premessa	6
▪ La riforma del bicameralismo	6
▪ Il procedimento legislativo	7
▪ Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento	7
▪ Il Presidente della Repubblica	9
▪ Le Regioni e le autonomie locali	9
▪ Altre disposizioni	10
Il referendum costituzionale	12
▪ Le norme costituzionali e legislative	12
▪ Il procedimento referendario sul testo di legge costituzionale recante <i>Modifiche alla Parte II della Costituzione</i>	15
▪ I risultati del referendum del 25 e 26 giugno 2006	19

SCHEDE DI LETTURA

Composizione e formazione delle Camere; il Senato federale	29
▪ Camera dei deputati e Senato federale nel nuovo assetto costituzionale	29
▪ Composizione e formazione della Camera dei deputati	30
▪ Composizione e formazione del Senato federale della Repubblica	32
Il procedimento legislativo	38
▪ La modifica del bicameralismo perfetto	38
▪ Le leggi monocamerali o "a prevalenza monocamerale"	39
▪ L'intervento del Governo presso il Senato federale	41
▪ Le leggi bicamerali	43
▪ Le questioni di competenza	46
▪ Altre disposizioni procedurali	49
▪ Il procedimento di revisione costituzionale	51

Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento	54
▪ Il Primo ministro nell'ambito del Governo. Designazione popolare e nomina	54
▪ I rapporti con il Parlamento	56
Gli strumenti di garanzia	61
▪ L'elezione dei Presidenti delle Camere	62
▪ Lo "statuto dell'opposizione"	63
▪ Le Autorità indipendenti	66
Il Presidente della Repubblica	68
▪ L'elezione del Presidente della Repubblica	68
▪ Le funzioni del Presidente della Repubblica	70
Le Regioni e le autonomie locali	75
▪ Le modifiche al sistema delle potestà legislative e amministrative delle Regioni	75
▪ Potere sostitutivo, interesse nazionale e ricorso degli enti locali alla Corte costituzionale	83
▪ Autonomie speciali	84
▪ Altre disposizioni sull'ordinamento regionale	87
La Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura	90
La disciplina transitoria	93

TAVOLE

Tav. 1. La forma di governo e il rapporto tra organi costituzionali secondo la Costituzione vigente	104
Tav. 2. La forma di governo e il rapporto tra organi costituzionali secondo il testo di legge costituzionale	105
Tav. 3. Il procedimento legislativo monocamerale. Camera dei deputati	106
Tav. 4. Il procedimento legislativo monocamerale. Senato federale	108
Tav. 5. Il procedimento legislativo bicamerale (leggi ordinarie)	110
Tav. 6. La composizione del Consiglio superiore della magistratura secondo la Costituzione vigente (art. 104)	112
Tav. 7. La composizione del Consiglio superiore della	

magistratura secondo il testo di legge costituzionale (artt. 36 e 25)	113
Tav. 8. La composizione della Corte costituzionale secondo la Costituzione vigente (art. 135)	114
Tav. 9. La composizione della Corte costituzionale secondo il testo di legge costituzionale (art. 51)	115

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

<i>Modifiche alla Parte II della Costituzione</i> (testo approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, e pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale</i> n. 269 del 18 novembre 2005)	119
--	-----

CRONOLOGIA DEI LAVORI PARLAMENTARI

▪ Nota esplicativa	143
▪ Tavola di corrispondenza tra gli articoli	145
Senato della Repubblica. Prima deliberazione	
▪ Tabella 1. L'esame degli articoli	151
▪ Esame in sede referente A.S. 2544	159
▪ Discussione in Assemblea A.S. 2544-A	177
Camera dei deputati. Prima deliberazione	
▪ Tabella 2. L'esame degli articoli	189
▪ Esame in sede referente A.C. 4862	199
▪ Discussione in Assemblea A.C. 4862-A	213
Senato della Repubblica. Prima deliberazione - Seconda lettura	
▪ Tabella 3. L'esame degli articoli	239
▪ Esame in sede referente A.S. 2544-B	243
▪ Discussione in Assemblea A.S. 2544-B	249
Camera dei deputati. Seconda deliberazione	
▪ Esame in sede referente A.C. 4862-B	255
▪ Discussione in Assemblea A.C. 4862-C	256
Senato della Repubblica. Seconda deliberazione	
▪ Esame in sede referente A.S. 2544-D	261
▪ Discussione in Assemblea A.S. 2544-E	263

TESTO A FRONTE

Raffronto tra il testo vigente della Costituzione e di altre leggi costituzionali e le modifiche apportate dal testo di legge costituzionale recante <i>Modifiche alla Parte II della Costituzione</i>	267
▪ Modifiche apportate alla Parte II della Costituzione	267
▪ Modifiche apportate ad altre leggi costituzionali	314

Schede introduttive

L'APPROVAZIONE PARLAMENTARE DELLA RIFORMA

Le premesse: dal nuovo Titolo V al progetto di “devoluzione”

Il tema delle riforme istituzionali ha attraversato e caratterizzato l'intero corso della XIV legislatura.

Sin dall'indomani dello svolgimento del *referendum* sulla legge di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (L.Cost. 3/2001¹), e dalla conseguente entrata in vigore di questa nel novembre 2001, il dibattito politico si concentrò (oltre che sulle misure da adottare per assicurarne l'attuazione) sugli interventi di rango costituzionale atti a **correggere o integrare le linee della riforma** in senso “federalista”, ovvero ad inserirla in un più ampio disegno di **revisione dell'ordinamento** istituzionale.

La prima, rilevante iniziativa al riguardo si concretizzò nella proposta di revisione costituzionale all'epoca individuata, comunemente, con il termine “**devoluzione**” (o, all'inglese, “*devolution*”).

Il disegno di legge governativo presentato al Senato il 26 febbraio 2002 (A.S. 1187) inseriva un nuovo quinto comma nell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale le Regioni “**attivano la competenza legislativa esclusiva**” nelle materie **sanitaria** (con riguardo all'assistenza e all'organizzazione), **scolastica** (quanto ai profili organizzativi, di gestione degli istituti e di definizione della parte dei programmi di interesse della Regione) e della **polizia locale**.

Nei mesi successivi il progetto di riforma formava oggetto di accesa e approfondita discussione presso i due rami del Parlamento e nel Paese, giungendo sino ad essere **approvato in prima deliberazione**, con poche modifiche, sia dal Senato (5 dicembre 2002) sia dalla Camera (14 aprile 2003, A.C. 3461).

L'*iter* del progetto di riforma, tuttavia, non proseguiva ulteriormente, poiché gli orientamenti politici sul tema, anche all'interno delle forze di maggioranza, erano nel frattempo evoluti in direzione di riforme di più ampio respiro.

Interveniva in quel periodo un'ulteriore ipotesi di revisione costituzionale, elaborata in ambito governativo e quasi interamente concentrata su una integrale **risrittura dell'art. 117 Cost.**, al dichiarato fine di correggere alcuni aspetti problematici della riforma varata alla fine della precedente legislatura.

Il nuovo art. 117 proposto ridisegnava il sistema delle competenze legislative **rivedendo la collocazione di varie materie** nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato o della Regione (tra le materie di competenza esclusiva regionale erano ad ogni modo incluse quelle elencate nel precedente progetto di

¹ L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*.

“devoluzione”) e contestualmente **sopprimendo la competenza legislativa “concorrente”**, ritenuta responsabile di avere innescato un pesante contenzioso costituzionale. La potestà esclusiva delle Regioni era comunque subordinata al principio dell’**“interesse nazionale”**, esplicitamente reintrodotta nel testo costituzionale.

Lo schema del disegno di legge costituzionale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’11 aprile 2003, non venne tuttavia mai trasmesso alle Camere, risultando ben presto superato da un terzo, ben più ampio e definitivo progetto di **revisione dell’intera Parte II della Costituzione**, concernente l’ordinamento della Repubblica.

Il disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione

Tale progetto, che ingloba la “*devolution*” e rinuncia ad alcuni degli aspetti più innovativi del secondo testo sopra indicato (come la scomparsa della competenza concorrente), va per altro verso ben al di là della ridefinizione dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali, affrontando temi quali il bicameralismo, la forma di Governo, le attribuzioni del Capo dello Stato, la composizione della Corte costituzionale etc..

Il Governo ha presentato al Senato il relativo disegno di legge costituzionale² il 17 ottobre 2003 (A.S. 2544). Sia il Senato sia, successivamente, la Camera (A.C. 4862) hanno apportato numerose modifiche, approvandolo quindi nel medesimo testo in prima deliberazione, rispettivamente, il 25 marzo e il 15 ottobre 2004, ed in seconda deliberazione, ai sensi dell’art. 138 Cost.³, il 20 ottobre 2005 (Camera, A.C. 4862-B) ed il 16 novembre 2005 (Senato, A.S. 2544-D).

Questo l’esito delle due votazioni finali in seconda deliberazione.

▪ **Camera dei deputati:**

- presenti 556;
- votanti 551;
- astenuti 5;
- maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea 307;
- hanno votato sì **317**;
- hanno votato no **234**.

▪ **Senato della Repubblica:**

- presenti 306;
- votanti 305;
- maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea 161;
- favorevoli **170**;

² Le linee generali del progetto di riforma erano state concordate nell’estate del 2003 nel corso di un incontro tra esponenti dei partiti di maggioranza (c.d. “bozza di Lorenzago”).

³ Il primo comma dell’art. 138 Cost. dispone infatti che “le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”.

- contrari **132**;
- astenuti 3.

Per un'illustrazione dettagliata dei lavori parlamentari, si rinvia alla *Cronologia* riportata nel presente *dossier*.

La legge costituzionale, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005, non è stata tuttavia promulgata e non è entrata in vigore, essendo stata richiesta la sottoposizione a **referendum popolare**, ai sensi del citato art. 138 Cost.⁴

Il *referendum* si è svolto nei giorni **25 e 26 giugno 2006**⁵ con esito **non favorevole** all'approvazione della legge costituzionale (sul punto si rinvia alla scheda *Il referendum costituzionale*).

⁴ Ai sensi del secondo comma dell'articolo, "le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" (in questo caso, la richiesta è stata avanzata da ciascuna delle categorie di soggetti indicate). "La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi". Il terzo comma precisa che "non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti" (circostanza non verificatasi nel caso di specie).

⁵ Tale data è stata individuata con l'emanazione del D.P.R. 28 aprile 2006 (pubblicato in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006).

IL NUOVO ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA IN SINTESI

Premessa

Nella formulazione finale risultante dall'esame parlamentare, la legge costituzionale risulta composta da **57 articoli** (a fronte dei 35 dell'originario progetto governativo), che sostituiscono o modificano **50 degli 80 articoli** che compongono la Parte II della Costituzione, vi inseriscono **3 nuovi articoli** e novellano altresì **4** articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali. Si tratta, in altre parole, del più ampio intervento di revisione costituzionale nella storia della Repubblica.

Nel rinviare alle *Schede di lettura* e al *Testo a fronte* riportati nel presente dossier per una analitica descrizione dell'articolato, si segnalano di seguito i principali elementi di novità da questo introdotti nell'ordinamento costituzionale.

La riforma del bicameralismo

Tra le linee direttrici del testo di riforma costituzionale figura in primo luogo la riforma del bicameralismo la quale, abbandonando il sistema del c.d. bicameralismo "perfetto", introduce significative differenze tra le due Camere con riguardo a composizione e funzioni.

Quanto alla composizione, si prevede il **ridimensionamento del numero dei parlamentari**: i senatori passano da 315 a 252 e i deputati da 630 a 500 (oltre a 18 deputati eletti all'estero e ai deputati a vita⁶, che prendono il posto degli attuali senatori a vita).

La **Camera**, eletta per cinque anni⁷, può essere sciolta anticipatamente su richiesta del Primo ministro (non così il Senato: tale differenza è correlata a quella che vede intercorrere il rapporto fiduciario solo con la Camera; v. *infra*).

Trasformazioni più profonde interessano il Senato, che muta la sua denominazione in "**Senato federale della Repubblica**": in tale organo si intende realizzare il raccordo, a livello nazionale, tra le potestà normative delle autonomie territoriali e quelle dello Stato. i senatori vengono eletti in ciascuna Regione **contestualmente al rispettivo consiglio regionale** (pertanto il Senato nel suo complesso non ha più una durata predefinita, ma è soggetto a rinnovi parziali). Se il consiglio regionale si scioglie decadono anche i senatori eletti in quella Regione. Il Senato federale, come s'è detto, non può essere sciolto.

⁶ Si tratta degli ex Presidenti della Repubblica nonché di cittadini che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti", nominati dal Capo dello Stato nel numero massimo di tre.

⁷ L'età minima per il conseguimento dell'elettorato passivo alla Camera si abbassa da 25 a 21 anni.

Partecipano ai lavori del Senato federale, ma senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e degli enti locali.

Il Senato federale è, per altro verso, **integrato dai Presidenti delle Giunte** delle Regioni e delle province autonome in occasione dell'**elezione di quattro giudici della Corte costituzionale**.

I rapporti tra Senato federale ed autonomie territoriali sono definiti anche attraverso un apposito nuovo articolo (il 127-ter), dedicato al **coordinamento interistituzionale** da parte del Senato, ed emergono in varie altre disposizioni. In particolare si ricorda che il *quorum* di validità per le **deliberazioni del Senato federale** è modificato rispetto all'attuale, in quanto occorre che siano presenti i senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni (per ulteriori differenze tra le due Camere, v. *infra* il paragrafo relativo ai rapporti Governo-Parlamento).

Il procedimento legislativo

La riforma del bicameralismo ed il superamento dell'attuale "bicameralismo perfetto" – in virtù del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento – si esprime anche in rilevanti modifiche del procedimento legislativo.

Essenzialmente, viene introdotto un criterio generale in base al quale **il procedimento legislativo è, di norma e in prevalenza, "monocamerale"**.

La Camera dei deputati esamina i progetti di legge nelle materie (espressamente elencate nella Costituzione) sulle quali lo Stato ha competenza legislativa **esclusiva**, mentre il Senato federale quelli concernenti la determinazione dei **principi fondamentali** nelle materie (anche queste indicate dalla Costituzione) di competenza legislativa **concorrente** tra Stato e Regioni. L'altro ramo del Parlamento può proporre modifiche al progetto di legge, ma la decisione definitiva spetta alla Camera competente in via principale.

Per alcune materie di particolare rilievo resta fermo il procedimento **bicamerale**, ma in caso di disaccordo l'elaborazione del testo può essere affidata dai Presidenti delle Camere a una **commissione** composta da 30 deputati e 30 senatori, ferma restando la votazione finale da parte di entrambe le Camere.

Per eventuali **questioni di competenza** che possano sorgere tra le due Camere, si prevede che la soluzione sia rimessa ai rispettivi Presidenti, i quali, d'intesa tra loro, possono deferire la questione ad un **comitato paritetico**: si precisa al riguardo che la decisione adottata "non è sindacabile in alcuna sede".

Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento

Il potere del Presidente del Consiglio dei ministri, rinominato "**Primo ministro**", si accresce fortemente nei confronti sia dei ministri, che può nominare

e revocare, sia della **Camera**, della quale può chiedere lo **scioglimento**: il relativo decreto presidenziale è adottato “**su richiesta del Primo Ministro**, che ne assume l'**esclusiva responsabilità**”⁸. Non è così invece per il Senato federale, al quale, come accennato, non è più legato dal rapporto di fiducia⁹.

Il Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica **in base ai risultati elettorali della Camera**. Il candidato *premier* è infatti collegato ai candidati alla Camera, e viene in tal modo indirettamente **designato dagli elettori** unitamente alla sua maggioranza.

Non si prevede più, come attualmente, che ciascuna Camera si esprima con un voto di fiducia su ogni nuovo Governo; in luogo di ciò, il Primo ministro illustra il **programma di legislatura e la composizione del Governo**: il **programma** è sottoposto al **voto** della sola **Camera dei deputati** (gli effetti del voto non sono precisati).

La Camera può votare la **sfiducia** al Governo, ma ciò comporta il suo **scioglimento**. Essa può sostituire il Primo ministro ricorrendo a una mozione di “**sfiducia costruttiva**”, che può essere tuttavia presentata e approvata solo dai deputati appartenenti alla **maggioranza espressa dalle elezioni**.

Il rigido collegamento tra Primo ministro e maggioranza espressa dalle elezioni emerge anche dalla disposizione che obbliga il Primo ministro alle dimissioni non solo nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, ma anche quando la sua reiezione si debba al **voto determinante di deputati non appartenenti** a tale maggioranza.

È prevista e disciplinata sia la “**questione di fiducia**” sia la possibilità per il Governo di chiedere, alla Camera dei deputati, il “**voto bloccato**” (sugli articoli e finale) su un provvedimento nel testo da esso proposto o fatto proprio (qualora sia decorso il termine fissato per il relativo esame).

Si segnala infine l'introduzione di varie disposizioni a garanzia delle minoranze che, con specifico riguardo alla Camera dei deputati (in correlazione con le modifiche sulla forma di governo), possono configurarsi come una forma di “**statuto dell'opposizione**”. Peraltro, **maggioranze qualificate** per l'elezione dei **Presidenti delle Camere** e per l'adozione dei **regolamenti parlamentari** vengono introdotte in Costituzione per entrambi i rami del Parlamento.

⁸ Cfr. il nuovo art. 88 Cost..

⁹ Va peraltro tenuto presente che nelle materie di competenza del Senato, il Governo può dichiarare che talune modifiche, proposte dalla Camera su sua iniziativa, sono **essenziali per l'attuazione del suo programma o per la tutela delle istanze unitarie** della Repubblica. La dichiarazione è sottoposta ad autorizzazione da parte del Capo dello Stato: qualora, entro 30 giorni, il Senato non accolga le modifiche proposte, il disegno di legge è trasferito alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica

In primo luogo, sono sostanzialmente modificate sia le modalità di elezione, sia le funzioni del Capo dello Stato.

All'**elezione** provvede, in luogo del Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ciascuna Regione, un nuovo organo, denominato **Assemblea della Repubblica** e composto dai membri delle due Camere e da un'ampia rappresentanza delle autonomie regionali. La **maggioranza qualificata** richiesta per l'elezione è rafforzata e l'**età minima** per essere eletti si abbassa da cinquanta a quaranta anni.

Tra i **poteri** attribuiti al Capo dello Stato, alcuni **vengono meno** formalmente (ad es., nomina dei ministri; autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi) o nella sostanza (la nomina del **Primo ministro** è espressamente condizionata al risultato elettorale, ed è sostanzialmente trasferito al Primo ministro il potere di scioglimento della Camera); altri sono previsti *ex novo* (nomina dei presidenti delle Autorità indipendenti, del presidente del CNEL e del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, etc.).

Le Regioni e le autonomie locali

I principi di "**leale collaborazione**" e di "**sussidiarietà**" sono espressamente posti alla base dell'esercizio di tutte le funzioni attribuite agli enti locali, alle Regioni e allo Stato. In quest'ottica, sono espressamente menzionati in Costituzione la **Conferenza Stato-Regioni** ed il sistema delle Conferenze Stato-autonomie, quali strumenti per realizzare i principi richiamati e per promuovere accordi e intese.

È recepita nel testo, come si è detto, la così detta "**devoluzione**", cioè l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in alcune materie (organizzazione sanitaria, polizia amministrativa locale e, per taluni aspetti, istruzione) in aggiunta a quella su tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o alla competenza concorrente Stato-Regioni. Sono altresì **ridefinite e "riallocate"**, **spesso a favore dello Stato**, alcune tra le materie (o parti delle materie) elencate dal vigente art. 117 Cost..

È reintrodotta, e attribuito al Parlamento in seduta comune, il potere di **annullare le leggi regionali contrarie all'interesse nazionale**, ed è prevista una "clausola di salvaguardia" che consente allo **Stato** di **sostituirsi**, in casi particolari, a Regioni ed enti locali nell'attività legislativa o amministrativa.

A **Roma**, capitale della Repubblica, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia anche normativa, nelle materie di competenza regionale: queste ultime sono demandate allo **statuto della Regione Lazio**.

Gli enti locali potranno ricorrere alla Corte costituzionale avverso leggi, statali o regionali, lesive delle proprie competenze (come già ora possono fare le Regioni), nei casi e modi da definire con legge costituzionale.

Altre disposizioni riguardano alcuni profili della forma di governo regionale, il procedimento per l'istituzione di Città metropolitane e il procedimento di approvazione degli **statuti** delle Regioni ad **autonomia speciale** (da adottare, con legge costituzionale, **previa intesa** con la Regione interessata). Va inoltre ricordata, tra le disposizioni transitorie, la possibilità di formare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della riforma, **nuove Regioni** con almeno un milione di abitanti, con legge costituzionale (è soppresso il parere dei Consigli regionali) e con la sola condizione di sentire le popolazioni interessate.

Viene infine introdotto nel testo costituzionale il riconoscimento, nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale, degli enti di **autonomia funzionale**, che devono essere favoriti "anche attraverso misure fiscali"; l'ordinamento generale di tali enti è rimesso a una legge dello Stato (di competenza della Camera).

Altre disposizioni

Tra le altre novità introdotte, le più rilevanti concernono la composizione della **Corte costituzionale** e le modalità di elezione del **CSM**, il riconoscimento costituzionale del ruolo delle **Autorità amministrative indipendenti** (nel nuovo, apposito art. 98-bis, e con l'attribuzione del potere di nomina dei presidenti al Capo dello Stato, sentiti i Presidenti delle Camere), nonché il procedimento di **revisione costituzionale** (risultando sempre possibile il ricorso al *referendum*, indipendentemente dall'ampiezza della maggioranza parlamentare che abbia approvato la legge in seconda deliberazione).

Con specifico riferimento alla **composizione della Corte costituzionale**, se è confermato il numero complessivo dei giudici (quindici), essi sono eletti non più dal Parlamento in seduta comune, ma separatamente dal **Senato federale** (integrato dai presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome) – cui spetta la nomina di quattro giudici – e dalla **Camera** – cui spetta la nomina di tre giudici. **Il numero della componente di nomina parlamentare è dunque portato a sette**, mentre viene ridotto il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature (**quattro** ciascuno).

Il testo della legge di revisione costituzionale reca infine un'**articolata disciplina transitoria**, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma. In particolare, solo una parte delle disposizioni introdotte sono immediatamente applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, (tra le quali pressoché tutte quelle modificative del titolo V), mentre **la maggior parte** della restante disciplina troverà applicazione con riferimento alla **prima legislatura successiva** all'entrata in vigore della riforma.

Ancora successiva è l'applicazione della parte concernente la **riduzione del numero dei deputati e dei senatori** e la "contestualità piena" tra elezioni dei senatori e dei Consigli regionali (a partire dal successivo rinnovo della Camera, nonché del Senato federale trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo).

In assenza di scioglimenti anticipati, dunque, il nuovo ordinamento costituzionale andrà interamente a regime nel **2016**.

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Le norme costituzionali e legislative

Ai sensi dell'**articolo 138, secondo comma, della Costituzione**, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda

- un quinto dei membri di una Camera, o
- 500.000 elettori, o
- cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a *referendum* **non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi**. Diversamente da quanto prevede l'art. 75 Cost. per il *referendum* abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge, **non è richiesta una soglia minima di partecipazione** al voto ai fini della validità del risultato referendario.

La procedura per lo svolgimento del *referendum* è disciplinata dal titolo I della **legge 25 maggio 1970, n. 352**¹⁰ e si articola nei passaggi che seguono.

Dopo l'approvazione, in seconda votazione, a maggioranza assoluta ma inferiore a due terzi dei componenti di Camera o Senato di una legge costituzionale¹¹, ha luogo la **pubblicazione** del testo della legge nella *Gazzetta ufficiale*, preceduta dall'avvertimento che i soggetti previsti dall'art. 138 Cost. possono chiedere, **entro tre mesi dalla pubblicazione**, che si proceda a *referendum* (detto, appunto, "costituzionale"), con apposita richiesta da far pervenire, da parte dei delegati dei richiedenti, alla cancelleria della Corte di cassazione.

Per ciascuno dei soggetti previsti dall'art. 138 Cost. la legge reca ulteriori indicazioni:

- qualora la richiesta sia presentata da almeno un quinto dei membri di una delle Camere, le sottoscrizioni devono essere autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta che essi sono parlamentari in carica;
- la deliberazione di richiedere il *referendum* da parte di cinque Consigli regionali deve essere approvata da ciascun Consiglio con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione;
- della raccolta delle firme di almeno 500.000 elettori, promossa da almeno dieci cittadini, si deve dare annuncio con pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* il giorno successivo alla presentazione dell'iniziativa alla cancelleria della Corte di cassazione.

¹⁰ Legge 25 maggio 1970, n. 352, *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*.

¹¹ Il terzo comma dell'art. 138 Cost. dispone infatti che "non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".

L'**Ufficio centrale per il referendum**, costituito presso la Corte di cassazione con il compito di verificare la conformità della richiesta di *referendum* alle disposizioni dell'art. 138 Cost., decide sulla legittimità della richiesta entro **30 giorni** dalla sua presentazione, termine ultimo per contestare ai presentatori le eventuali irregolarità.

In caso di **contestazione di irregolarità**, i presentatori possono, entro i **5 giorni** successivi, presentare deduzioni o dichiarare che intendono sanare le irregolarità contestate: le eventuali irregolarità devono essere **sanate** entro **20 giorni** dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale **si pronuncia** definitivamente entro i **2 giorni** successivi. Esso **comunica** quindi l'ordinanza sulla legittimità della richiesta di *referendum* al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Corte costituzionale, nonché ai delegati dei richiedenti.

Il **Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri**, indice il *referendum* con proprio **decreto entro 60 giorni** dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Il *referendum* si svolge in una **domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione** del decreto di indizione (ai sensi della L. 62/2002¹², le operazioni di voto si estendono alla giornata del lunedì successivo).

Nel caso in cui venga approvata, con maggioranza inferiore a due terzi nella seconda deliberazione, un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica **può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine di 60 giorni indicato**, l'indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente.

Non si applica al *referendum* costituzionale la disposizione (prevista per il *referendum* abrogativo ex art. 75 Cost.) secondo cui, qualora intervenga lo scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto viene **sospeso** all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del D.P.R. di indizione dei comizi elettorali, e i termini del procedimento per il *referendum* già indetto riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.

Dalle previsioni legislative relative ai tempi di svolgimento del procedimento per il *referendum* costituzionale si ricava che l'unico elemento di rigidità temporale, una volta che l'Ufficio centrale per il *referendum* abbia deciso per la legittimità della richiesta, è dato dall'obbligo di svolgere il *referendum* in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione. Quanto al resto, si tratta di adempimenti per i quali sono previsti i termini massimi e non i minimi (salvo il tempo "tecnico" necessario per il compimento degli stessi).

¹² Legge 16 aprile 2002, n. 62, *Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*.

Il referendum sul “Titolo V”. Anteriormente alla consultazione popolare del 25-26 giugno 2006, la storia repubblicana registra un solo caso di *referendum* ex art. 138 Cost.: quello tenutosi il 7 ottobre 2001 ed avente ad oggetto la legge costituzionale recante *Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione* (divenuta L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Il procedimento relativo a tale *referendum* fu attivato da due distinte richieste, avanzate entrambe il 13 marzo 2001 (giorno successivo alla pubblicazione notiziale nella *Gazzetta ufficiale* di tale legge), la prima da parte dei senatori La Loggia, Mantica e Castelli, la seconda dai senatori, Angius, Napoli e Pieroni, sottoscritte rispettivamente da 102 e da 77 senatori.

Il 21 marzo 2001 fu depositata presso la Corte di cassazione la dichiarazione, resa da 11 cittadini che avevano eletto il proprio domicilio presso il Gruppo della Lega Nord della Camera dei deputati, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare ai sensi dell'art. 138 Cost. sul medesimo testo di legge costituzionale, attraverso la raccolta delle firme di almeno 500.000 elettori.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, con propria ordinanza del 22 marzo 2001, dichiarò conformi alle norme dell'art. 138 Cost e della L. 352/1970 le due richieste di *referendum* depositate, ammise il *referendum* sul quesito citato e dispose l'immediata comunicazione dell'ordinanza al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

A questo punto si pose la questione se il termine di 60 giorni per l'indizione con D.P.R. del *referendum* decorresse dalla data di comunicazione al Presidente della Repubblica dell'ordinanza che dichiara la legittimità del *referendum* (come prevede testualmente l'art. 15 della L. 352/1970), o vi fosse la necessità, prima di indire il *referendum*, di attendere l'intero decorso dei tre mesi previsti dall'art. 138 Cost. per la presentazione di richieste referendarie.

La seconda interpretazione fu quella fatta propria dal Governo. Il Consiglio dei ministri, in data 24 aprile 2001, stabilì che all'indizione del *referendum* potesse procedersi entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei tre mesi stabiliti dall'art. 138 Cost. (prevista per il 12 giugno 2001), così da consentire al comitato dei cittadini di promuovere ed eventualmente completare la raccolta delle 500 mila firme¹³. La decisione del Governo è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 7 maggio 2001.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il **2 agosto 2001**, il *referendum* è stato dunque indetto con D.P.R. 3 agosto 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2001); la data di svolgimento è stata fissata per il giorno di domenica **7 ottobre 2001**.

Questi i risultati del voto¹⁴:

- elettori 49.462.222;
- elettori votanti 16.843.420 (percentuale sugli elettori: 34,1%);
- astenuti 32.618.802 (percentuale sugli elettori: 65,9%);
- voti validi 16.250.101;
- voti attribuiti alla risposta positiva (Sì) **10.433.574** (64,2%);
- voti attribuiti alla risposta negativa (NO) **5.816.527** (35,8%).

¹³ Alla scadenza del termine del 12 giugno 2001, il Comitato promotore della richiesta di *referendum* avanzata il 12 marzo 2001 non depositò presso la cancelleria della Corte di cassazione i fogli contenenti le firme previste.

¹⁴ I risultati sono tratti dalla pubblicazione del Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali, *Referendum popolari 15 giugno 2003*.

Il **16 ottobre 2001** l'Ufficio centrale per il *referendum* ha trasmesso al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al ministro della giustizia (ex. art. 22, L. 352/1970) un esemplare del verbale delle operazioni al termine delle quali l'Ufficio ha dichiarato che il risultato del *referendum* è stato favorevole all'approvazione del testo della legge costituzionale. Il **18 ottobre 2001** il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge costituzionale. Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 248 del **24 ottobre 2001**, la legge è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo.

Il procedimento referendario sul testo di legge costituzionale recante *Modifiche alla Parte II della Costituzione*

Adempimento	Termine
Pubblicazione notiziale nella <i>Gazzetta ufficiale</i> del testo di legge costituzionale approvata in seconda deliberazione con maggioranza inferiore a due terzi dei componenti di Camera o Senato	–

Il testo di legge costituzionale recante *Modifiche alla Parte II della Costituzione* è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del **18 novembre 2005**.

Adempimento	Termine
Richiesta di <i>referendum</i> costituzionale	Entro tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nella <i>Gazzetta ufficiale</i> (entro il 18 febbraio 2006)

Il 23 novembre 2005, presso la Corte di cassazione, è stata raccolta la dichiarazione, resa da 36 cittadini che hanno eletto il domicilio in Roma presso l'Associazione Astrid, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare ai sensi dell'art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale (*annuncio nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 24 novembre 2005*).

Il 30 novembre 2005 il Presidente del Senato ha comunicato in Assemblea che il sen. Maconi ha avviato la procedura – ex art.138, secondo comma, Cost., disciplinata dagli artt. 4 e 6 della L. 352/1970 – per la richiesta di *referendum* da parte di un quinto dei componenti del Senato. La richiesta – prosegue la comunicazione – sarà depositata, dai senatori Angius, Boco e Bordon a ciò delegati, alla cancelleria della Corte di cassazione entro il 18 febbraio 2006, una volta raggiunto il *quorum* di 65 firme, per le quali saranno messi a disposizione dei senatori i relativi fogli per la sottoscrizione (*Senato, Assemblea, seduta pomeridiana del 30 novembre 2005*).

Il 1° dicembre 2005 il Presidente della Camera ha comunicato in Assemblea che l'on. Innocenti, in data odierna, ha presentato una richiesta al fine di dare corso alla procedura per la richiesta di *referendum* da parte di un quinto dei componenti della Camera dei deputati – disciplinata dagli artt. 4 e 6 della L. 352/1970 – sul testo di legge costituzionale. Nella richiesta sono indicati, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. 352/1970, come delegati a cura dei quali la richiesta di *referendum* sarà depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione gli onorevoli Violante, Castagnetti e Giordano¹⁵ (*Camera, Assemblea, seduta del 1° dicembre 2005*).

Il 13 dicembre 2005 il Presidente del Senato ha comunicato in Assemblea che in data 7 dicembre 2005 i fogli recanti le firme per la richiesta di *referendum* popolare sono stati consegnati, su richiesta degli stessi, ai senatori Gavino Angius, Stefano Boco e Willer Bordon, delegati a depositare la richiesta presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. 352/1970. La Segreteria generale ha provveduto all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della citata L. 352/1970 (*Senato, Assemblea, seduta pomeridiana del 13 dicembre 2005*).

Il 1° febbraio 2006 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deliberato l'adozione di un atto di indirizzo sull'informazione in materia di raccolta delle firme per la promozione del *referendum* popolare, con cui si invitano le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti in ambito nazionale a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato allo svolgimento della raccolta delle firme per la promozione del *referendum*, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione (*Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006*).

Il **10 febbraio 2006** i delegati di quindici consigli regionali (Sardegna, Campania, Lazio, Lombardia, Valle d'Aosta, Calabria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Liguria, Abruzzo) hanno depositato presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 11 della L. 352/1970, la richiesta di *referendum* ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale. Il Consiglio regionale della Sardegna ha assunto l'iniziativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 352/1970 adottando la delibera n. 144 del 24 novembre 2005.

Il **15 febbraio 2006** sono state depositate presso la Corte di Cassazione due richieste di *referendum* ai sensi dell'art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale, la prima da parte dei senatori Angius, Boco e Bordon, la seconda da parte dei deputati Violante, Castagnetti e Giordano, sottoscritte rispettivamente da 112 senatori e da 248 deputati.

Il **16 febbraio 2006** è stata depositata presso la Corte di cassazione, da parte del consiglio regionale del Piemonte, una richiesta di *referendum* ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale.

¹⁵ Benché sia stato raggiunto il *quorum* costituzionale di un quinto dei componenti della Camera, l'on. Innocenti ha manifestato l'intenzione di far decorrere per intero il termine di tre mesi per la raccolta delle firme previsto dalla L. 352/1970.

Il **17 febbraio 2006** è stata depositata presso la Corte di cassazione, da parte del comitato promotore, una richiesta di *referendum* ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale.

Adempimento	Termine
Decisione dell'Ufficio centrale per il <i>referendum</i> che dichiara legittima la richiesta referendaria o contesta le irregolarità	Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta referendaria (rispettivamente entro il 12, il 17, il 18 e il 19 marzo 2006)

L'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza del **21 febbraio 2006**, ha dichiarato conformi alle norme dell'art. 138 Cost e della L. 352/1970 le due richieste di *referendum* presentate il 15 febbraio 2006 presso la cancelleria della Corte di cassazione dai senatori Angius ed altri e dai deputati Violante ed altri e ha disposto l'immediata comunicazione, in copia autentica, dell'ordinanza al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale e la notifica dell'ordinanza stessa ai presentatori (*Camera, annuncio in Assemblea, 22 febbraio 2006*).

L'Ufficio centrale per il *referendum*, con altra ordinanza del **21 febbraio 2006**, ha dichiarato la legittimità della richiesta di *referendum* presentata dai consigli regionali il 10 e il 16 febbraio 2006 e ha ammesso il *referendum*, disponendo l'immediata comunicazione dell'ordinanza, in copia autentica, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale e la notifica dell'ordinanza stessa ai delegati effettivi dei Consigli regionali (compreso il delegato della Regione Piemonte) (*Camera, annuncio in Assemblea, 22 febbraio 2006*).

L'Ufficio centrale per il *referendum*, con ordinanza del **16 marzo 2006**, ha dichiarato la legittimità della richiesta di *referendum* presentata nella cancelleria della Corte di cassazione in data 17 febbraio 2006, e ha ammesso il *referendum*, disponendo l'immediata comunicazione dell'ordinanza, in copia autentica, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale e la notifica dell'ordinanza stessa ai presentatori della richiesta di *referendum* (*Camera, annuncio in Assemblea, 5 aprile 2006*).

Nelle tre ordinanze citate l'Ufficio centrale per il *referendum* ha ammesso il *referendum* sul seguente quesito: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche alla Parte II della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 269 del 18 novembre 2005?"

Adempimento	Termine
Conclusione dell'eventuale	Entro 22 giorni dalla decisione

Adempimento	Termine
procedimento di contestazione, incluso il tempo per le deduzioni dei presentatori	definitiva dell'Ufficio centrale per il <i>referendum</i> sulla legittimità della richiesta

Non si sono instaurati procedimenti di contestazione.

Adempimento	Termine
Decreto del Presidente della Repubblica di indizione del <i>referendum</i>	Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il <i>referendum</i> (rispettivamente entro il 22 aprile e il 15 maggio 2006)

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 27 aprile 2006, il *referendum* è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica **28 aprile 2006** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006).

Il 24 maggio 2006 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deliberato, in base a quanto previsto dalla legge 28/2000 - le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il referendum (Deliberazione 24 maggio 2006, n. 91/06/CSP, *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2006).

La Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi non è giunta ad approvare l'analoga delibera recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, relative alla campagna per il referendum, in quanto la Commissione si è costituita nel settembre 2006.

Adempimento	Termine
Svolgimento del <i>referendum</i>	Domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di indizione (da domenica 18 giugno a domenica 2 luglio 2006)

La data di svolgimento del *referendum* popolare è stata fissata per i giorni di **domenica 25 e lunedì 26 giugno 2006**.

I risultati del referendum del 25 e 26 giugno 2006

Il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione, indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, si è svolto nei giorni del 25 e 26 giugno 2006.

Il risultato della votazione **non è stato favorevole** all'approvazione della legge costituzionale che, pertanto, non è stata promulgata.

Secondo i dati del Ministero dell'interno, i votanti sono stati il **52,5%** degli aventi diritto (26.110.925 votanti su 49.776.360 elettori), il 53,8% in Italia e il 27,9% all'estero.

I **no** all'approvazione della legge sono stati pari al **61,3%**, mentre i **sì** al **38,7%** dei voti validi.

Il 21 luglio 2006 l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione ha trasmesso alla Camera, ai sensi dell'articolo 22 della legge 352 del 1970, copia dei verbali delle operazioni espletate in relazione al *referendum* costituzionale al termine delle quali l'Ufficio ha dichiarato che il medesimo non è stato favorevole all'approvazione del testo della legge costituzionale (*Camera, annuncio in Assemblea, 31 luglio 2006*).

In particolare, l'Ufficio centrale per il *referendum* ha attestato che i voti attribuiti alla risposta affermativa (**SI**) sono stati **9.970.513**, mentre i voti attribuiti alla risposta negativa (**NO**) sono stati **15.783.269** (*Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per referendum*).

Il 25 luglio 2006 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale si dà notizia del risultato dei *referendum*.

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006

Approvazione legge di modifica alla parte II della Costituzione

ITALIA						
Elettori	Votanti	% sugli elettori	Astenuti	% sugli elettori	SI	NO
47.124.629	25.371.792	53,84	21.752.837	46,16	9.625.414	15.467.363
Totale voti validi						
						25.092.777
ESTERO						
Elettori	Votanti	% sugli elettori	Astenuti	% sugli elettori	SI	NO
2.651.731	739.133	27,87	1.912.598	72,13	345.099	315.906
Totale voti validi						
						661.005
ITALIA + ESTERO						
Elettori	Votanti	% sugli elettori	Astenuti	% sugli elettori	SI	NO
49.776.360	26.110.925	52,46	23.665.435	47,54	9.970.513	15.783.269
Totale voti validi						
						25.753.782

Fonte: Ministero dell'interno

Risultati del referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006. Riepilogo scrutini Italia. Dati percentuali per provincia

	SI	NO
ITALIA IN COMPLESSO	38,3 %	61,7 %
ITALIA SETTENTRIONALE	47,4 %	52,6 %
PIEMONTE	43,4 %	56,6 %
ALESSANDRIA	45,9 %	54,1 %
ASTI	48,4 %	51,6 %
CUNEO	52,2 %	47,8 %
NOVARA	50,1 %	49,9 %
TORINO	37,2 %	62,8 %
VERCELLI	50,5 %	49,5 %
BIELLA	50,3 %	49,7 %
VERB.-CUS.OSSOLA	51,9 %	48,1 %
VALLE D'AOSTA	35,7 %	64,3 %
AOSTA	35,7 %	64,3 %
LOMBARDIA	54,6 %	45,4 %
BERGAMO	62,7 %	37,3 %
BRESCIA	58,5 %	41,5 %
COMO	62,6 %	37,4 %
CREMONA	53,4 %	46,6 %
MANTOVA	44,6 %	55,4 %
MILANO	48,2 %	51,8 %
PAVIA	52,5 %	47,5 %
SONDRIO	65,4 %	34,6 %
VARESE	59,2 %	40,8 %

	SI	NO
LECCO	56,5 %	43,5 %
LODI	52,6 %	47,4 %
MONZA E BRIANZA	55,6 %	44,4 %
TRENTINO-ALTO ADIGE	35,3 %	64,7 %
BOLZANO	23,6 %	76,4 %
TRENTO	42,6 %	57,4 %
VENETO	55,3 %	44,7 %
BELLUNO	53,0 %	47,0 %
PADOVA	52,9 %	47,1 %
ROVIGO	46,1 %	53,9 %
TREVISO	59,6 %	40,4 %
VENEZIA	46,4 %	53,6 %
VERONA	61,5 %	38,5 %
VICENZA	59,4 %	40,6 %
FRIULI-VENEZIA GIULIA	49,2 %	50,8 %
GORIZIA	37,4 %	62,6 %
UDINE	51,9 %	48,1 %
TRIESTE	42,5 %	57,5 %
PORDENONE	55,3 %	44,7 %
LIGURIA	37,0 %	63,0 %
GENOVA	33,3 %	66,7 %
IMPERIA	50,6 %	49,4 %
LA SPEZIA	33,1 %	66,9 %
SAVONA	41,7 %	58,3 %
EMILIA ROMAGNA	33,5 %	66,5 %

	SI	NO
BOLOGNA	29,7 %	70,3 %
FERRARA	37,3 %	62,7 %
FORLI'-CESENA	33,8 %	66,2 %
MODENA	32,7 %	67,3 %
PARMA	39,4 %	60,6 %
PIACENZA	47,6 %	52,4 %
RAVENNA	29,7 %	70,3 %
REGGIO EMILIA	28,1 %	71,9 %
RIMINI	36,0 %	64,0 %
ITALIA CENTRALE	32,3 %	67,7 %
TOSCANA	29,0 %	71,0 %
AREZZO	33,1 %	66,9 %
FIRENZE	24,4 %	75,6 %
GROSSETO	34,4 %	65,6 %
LIVORNO	23,5 %	76,5 %
LUCCA	38,0 %	62,0 %
MASSA-CARRARA	34,1 %	65,9 %
PISA	27,6 %	72,4 %
PISTOIA	32,6 %	67,4 %
SIENA	24,0 %	76,0 %
PRATO	32,2 %	67,8 %
UMBRIA	31,3 %	68,7 %
PERUGIA	31,5 %	68,5 %
TERNI	30,6 %	69,4 %
MARCHE	33,9 %	66,1 %

	SI	NO
ANCONA	29,2 %	70,8 %
ASCOLI PICENO	35,4 %	64,6 %
MACERATA	38,0 %	62,0 %
PESARO E URBINO	33,2 %	66,8 %
FERMO	39,1 %	60,9 %
LAZIO	34,6 %	65,4 %
FROSINONE	38,8 %	61,2 %
LATINA	45,2 %	54,8 %
RIETI	36,8 %	63,2 %
ROMA	32,1 %	67,9 %
VITERBO	41,0 %	59,0 %
ITALIA MERIDIONALE	25,2 %	74,8 %
ABRUZZI	33,3 %	66,7 %
CHIETI	33,2 %	66,8 %
L'AQUILA	34,0 %	66,0 %
PESCARA	33,2 %	66,8 %
TERAMO	32,9 %	67,1 %
MOLISE	28,3 %	71,7 %
CAMPOBASSO	26,4 %	73,6 %
ISERNIA	33,5 %	66,5 %
CAMPANIA	24,7 %	75,3 %
AVELLINO	25,4 %	74,6 %
BENEVENTO	29,0 %	71,0 %
CASERTA	25,9 %	74,1 %
NAPOLI	21,8 %	78,2 %

	SI	NO
SALERNO	29,2 %	70,8 %
PUGLIA	26,5 %	73,5 %
BARI	27,0 %	73,0 %
BRINDISI	26,0 %	74,0 %
FOGGIA	25,6 %	74,4 %
LECCE	27,1 %	72,9 %
TARANTO	24,3 %	75,7 %
BARLETTA-A.-T.	28,8 %	71,2 %
BASILICATA	23,1 %	76,9 %
MATERA	22,9 %	77,1 %
POTENZA	23,2 %	76,8 %
CALABRIA	17,5 %	82,5 %
CATANZARO	18,6 %	81,4 %
COSENZA	17,1 %	82,9 %
REGGIO CALABRIA	18,6 %	81,4 %
CROTONE	13,8 %	86,2 %
VIBO VALENTIA	16,9 %	83,1 %
ITALIA INSULARE	29,4 %	70,6 %
SICILIA	30,1 %	69,9 %
AGRIGENTO	20,5 %	79,5 %
CALTANISSETTA	28,9 %	71,1 %
CATANIA	35,1 %	64,9 %
ENNA	25,1 %	74,9 %
MESSINA	32,3 %	67,7 %
PALERMO	31,6 %	68,4 %

	SI	NO
RAGUSA	29,7 %	70,3 %
SIRACUSA	27,3 %	72,7 %
TRAPANI	26,0 %	74,0 %
SARDEGNA	27,7 %	72,3 %
CAGLIARI	30,2 %	69,8 %
NUORO	20,2 %	79,8 %
SASSARI	25,2 %	74,8 %
ORISTANO	31,2 %	68,8 %
CARBONIA-IGLES.	27,4 %	72,6 %
MEDIO CAMPIDANO	23,5 %	76,5 %
OGLIASTRA	23,1 %	76,9 %
OLBIA-TEMPIO	33,5 %	66,5 %

Fonte: Ministero dell'interno

Risultati del referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006. Riepilogo scrutini Estero. Dati percentuali per ripartizione

	SI	NO
ESTERO IN COMPLESSO	52,1 %	47,9 %
EUROPA	45,3 %	54,7 %
AMERICA MERIDIONALE	62,9 %	37,1 %
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	52,8 %	47,2 %
ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE	53,4 %	46,6 %

Fonte: Ministero dell'interno

Schede di lettura

COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DELLE CAMERE; IL SENATO FEDERALE

Camera dei deputati e Senato federale nel nuovo assetto costituzionale

Per quanto siano profonde le modifiche che il testo di legge costituzionale introduce nella composizione, nella formazione e nelle funzioni del Parlamento, esso conserva tuttavia come fondamentale la scelta per un **sistema bicamerale**, formato da due Camere di eguale legittimazione, entrambe partecipanti al procedimento legislativo e differenziate tra loro e rispetto agli altri organi costituzionali per funzioni e competenze.

È la riaffermazione recata dall'articolo 1 del testo, nel quale la riscrittura del primo comma dell'**articolo 55 della Costituzione** ripete la scelta bicamerale ed introduce in questa soltanto il nuovo nome del Senato, "**Senato federale della Repubblica**". Questo costituisce l'organo costituzionale che connota la scelta in senso federalista del progetto di riforma e l'organo nel quale si intende realizzare il raccordo tra le potestà legislative e normative delle autonomie e dello Stato e la partecipazione del sistema politico locale alle funzioni "alte" dell'ordinamento costituzionale.

Trova conferma e prosecuzione per questa via la scelta di un "**federalismo delle competenze**" già radicata nel nostro ordinamento costituzionale dalla L.Cost. 3/2001¹⁶ di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, derivata dalla lunga evoluzione interpretativa e politica che hanno subito le disposizioni del Titolo V presenti nel testo del 1948. Anche – e non secondariamente – per le conferme e le correzioni che vi ha apportato la Corte costituzionale.

Il testo in esame limita la qualificazione di "federale" all'organo che realizza e rappresenta questa innovazione nell'ordinamento e non lo estende a qualificare l'intero ordinamento¹⁷. Il testo in commento utilizza tale aggettivo in una sola altra occasione: per qualificare un principio unificante del nuovo assetto costituzionale, l'**unità federale della Repubblica** della quale è garante il Presidente della Repubblica (nel testo novellato dell'art. 87, primo comma, Cost: v. scheda *Il Presidente della Repubblica*).

L'aggettivo "federale" **non ricorre in alcuna altra parte** del nuovo testo costituzionale¹⁸: rimane assente, in particolare, nella definizione della Repubblica di cui all'art. 1 Cost. (che resta immutato), e nella rubrica (pur riformulata) del Titolo V della Parte II, che tratta dell'articolazione territoriale della Repubblica.

Benché l'art. 55 Cost. non venga ulteriormente modificato nella sua formulazione, il testo in commento integra nell'organizzazione del Parlamento

¹⁶ L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*.

¹⁷ Scelta che, in un primo tempo, si proponeva il progetto di legge dal quale, nella XIII legislatura, ha avuto origine la L.Cost. 3/2001.

¹⁸ Tra le disposizioni transitorie del testo di riforma, la sola rubrica dell'art. 57 (sull'attuazione dell'art. 119 Cost.) usa l'espressione "federalismo fiscale".

l'**Assemblea della Repubblica**, che si presenta come un organo diverso e nuovo, per composizione e funzioni, rispetto alla riunione in seduta comune delle due Camere (che resta immutata nel secondo comma dell'art. 55 Cost.), e rappresenta un'evoluzione (in senso federalista) del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, organo che costituisce attualmente il collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica (si rinvia sul punto alla scheda *Il Presidente della Repubblica*).

Composizione e formazione della Camera dei deputati

Quanto a struttura e formazione, il testo in esame modifica la Camera dei deputati in primo luogo nel numero. Da **630** il numero dei deputati è ridotto a **518** (nuovo testo dell'art. 56 Cost.; analoga riduzione si prevede per i senatori: v. *infra*); **500** deputati sono eletti nelle circoscrizioni del territorio nazionale, **18** deputati nella Circoscrizione estero: sono in tal modo "trasferiti" alla Camera i sei senatori attualmente eletti nella Circoscrizione estero¹⁹. La composizione della Camera è integrata, inoltre, dalla nuova figura dei **deputati di diritto e a vita**, che sostituiscono gli attuali senatori di diritto e a vita²⁰.

Si tratta (art. 59 Cost. nel nuovo testo):

- degli ex Presidenti della Repubblica (deputati di diritto e a vita, salvo rinuncia);
- dei deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica in quanto "cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Il numero massimo complessivo di questi ultimi è limitato a **tre**, in luogo degli attuali cinque senatori a vita.

Non viene modificata la disciplina dell'elettorato attivo, per il quale resta il "suffragio universale e diretto"; quanto all'**elettorato passivo**, l'età minima per essere eletti si abbassa **da 25 a 21 anni**.

Il nuovo testo del quarto comma dell'art. 56 Cost. conferma anche il principio proporzionale della rappresentanza in rapporto alla distribuzione della popolazione, tramite la regola di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questa è soltanto adattata al nuovo numero dei deputati eletti nel territorio nazionale (500). La formula di ripartizione proporzionale è quella consolidata – e ripetuta per il Senato federale, con gli aggiustamenti richiesti dal numero minimo di senatori spettanti a ciascuna Regione (v. *infra*) –.

¹⁹ In virtù della riduzione del numero complessivo dei parlamentari, il peso della componente estera sale dall'1,9% al 2,3%.

²⁰ Il testo approvato dal Senato in prima lettura prevedeva che il numero dei deputati fosse ridotto a 400, oltre agli eletti nella circoscrizione Estero; il numero finale, nonché il trasferimento alla Camera di tutti i rappresentanti degli italiani residenti all'estero e dei senatori a vita, sono frutto di emendamenti approvati dalla Camera.

Sulla base dei dati del censimento 2001, i 500 seggi sarebbero così ripartiti fra le attuali circoscrizioni nazionali:

	Circoscrizioni	Popolazione (2001)	Seggi spettanti
I	Piemonte 1	2.165.619	19
II	Piemonte 2	2.049.058	18
III	Lombardia 1	3.738.685	33
IV	Lombardia 2	3.707.210	34
V	Lombardia 3	1.405.154	12
VI	Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i>	940.016	8
VII	Veneto 1	2.713.294	24
VIII	Veneto 2	1.814.400	16
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	10
X	Liguria	1.571.783	14
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	35
XII	Toscana	3.497.806	31
XIII	Umbria	825.826	7
XIV	Marche	1.470.581	13
XV	Lazio 1	3.700.424	33
XVI	Lazio 2	1.411.989	12
XVII	Abruzzo	1.262.392	11
XVIII	Molise	320.601	3
XIX	Campania 1	3.059.196	27
XX	Campania 2	2.642.735	23
XXI	Puglia	4.020.707	35
XXII	Basilicata	597.768	5
XXIII	Calabria	2.011.466	18
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	21
XXV	Sicilia 2	2.585.859	23
XXVI	Sardegna	1.631.880	14
XXVII	Valle d'Aosta/ <i>Vallée d'Aoste</i>	119.548	1
	Totale	56.995.744	500

La **riduzione** del numero dei deputati sarà comunque operativa solo **nell'ultima fase dell'attuazione della riforma** collocabile, in caso di normale durata delle legislature, nel 2016 (per una ricostruzione della disciplina transitoria recata dall'art. 53 del testo di legge costituzionale, v. scheda *La disciplina transitoria*).

La durata della Camera dei deputati resta confermata in **cinque anni** e confermato è anche il principio secondo il quale quella durata può essere **prorogata** soltanto con legge ed in caso di guerra. Il nuovo testo dell'art. 60, terzo comma, Cost., **estende** la disciplina sulla proroga **ai consigli ed assemblee regionali, e ai consigli delle due Province autonome** nonché – conseguentemente – alla composizione del Senato federale (la durata in carica dei senatori è infatti collegata, nel nuovo sistema, a quella dei consigli delle Regioni in cui sono eletti: v. *infra*).

Ugualmente confermata è la scelta di non introdurre in Costituzione la disciplina del **sistema di elezione** delle Camere. Tuttavia, per lo stretto nesso che la scelta della nuova forma di governo pone fra la candidatura alla carica di Primo ministro e le candidature all'elezione della Camera dei deputati, il nuovo art. 92 Cost., rinviando alla legge ordinaria la definizione del sistema elettorale coerente con la nuova forma di governo, stabilisce che essa "disciplina l'elezione dei deputati in modo da **favorire** la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro". Entra così in Costituzione il principio cardine che dovrà conformare la legge elettorale alla nuova forma di governo (sul punto, v. anche scheda *Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento*).

Composizione e formazione del Senato federale della Repubblica

I caratteri "federali" del Senato

Si può asserire in premessa che la connotazione in senso federalista del Senato non è esclusivamente (né forse primariamente) ricondotta alla composizione dell'organo, quanto piuttosto alla connessione operata tra la formazione di esso e la formazione (elezione) dei Consigli regionali. Le funzioni ed i poteri del Senato federale si riconnettono, invece, alla ripartizione tra Stato e Regioni delle potestà legislative presente nell'art. 117 Cost., e all'introduzione della nuova forma di governo accolta dalle disposizioni che modificano i Titoli II e III della Parte II della Costituzione (v., rispettivamente, schede *Il procedimento legislativo* e *Il Primo ministro e i rapporti Governo-Parlamento*).

Il nuovo testo dell'art. 57 Cost. stabilisce che il Senato federale è composto di **252** senatori (in luogo degli attuali **315**)²¹. Non è più prevista (in quanto non ritenuta conforme alla nuova natura dell'organo) l'elezione di senatori nella circoscrizione Estero, né l'esistenza di senatori a vita (entrambe le figure sono state "trasferite" alla Camera²²; v. *supra*).

Il Senato federale è dunque interamente composto da senatori eletti a suffragio universale e diretto, "**su base regionale**": si conferma, quanto a quest'ultimo punto, la scelta effettuata dal vigente art. 57 Cost. (la modifica formale dell'originario "**a base regionale**" acquista valore per le altre disposizioni che connotano la scelta di tale base: v. *infra*).

In ciascuna Regione, inoltre, i senatori sono eletti **contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale** (o provinciale, per le Province autonome di Trento e di Bolzano). Tale contestualità (di cui si dirà meglio tra breve), la disciplina dell'elettorato passivo e taluni principi imposti alla futura legge elettorale mirano a determinare nella elezione dei senatori una connessione tra il sistema politico delle Regioni ed il sistema politico nazionale, che il testo in esame sintetizza nel terzo comma del nuovo art. 57 Cost., ove dispone che "l'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che **garantisce la rappresentanza territoriale** da parte dei senatori".

Quanto all'elettorato passivo, in ciascuna Regione sono eleggibili a senatore gli elettori che abbiano compiuto i **25 (non più 40) anni** di età e rispondano ad **uno** dei seguenti requisiti:

- abbiano ricoperto o ricoprano **cariche pubbliche elettive** in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione,
- siano stati eletti **deputati o senatori** nella Regione,
- **risiedano** nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Partecipano inoltre ai lavori del Senato federale, ma senza diritto di voto, **rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali**, scelti all'inizio di ogni legislatura regionale in numero di due per ogni Regione o Provincia autonoma: un rappresentante eletto dal consiglio regionale o provinciale e un sindaco o presidente di provincia o di città metropolitana eletto dal Consiglio delle autonomie locali.

Il Senato federale è, per altro verso, **integrato dai Presidenti delle Giunte** delle Regioni e delle Province autonome in occasione dell'elezione di **quattro giudici della Corte costituzionale** (art. 135, primo comma, Cost.: v. scheda *La Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura*).

²¹ Anche il numero dei senatori, nell'originario testo pari a 200, è stato innalzato nel corso dell'esame alla Camera.

²² Una disposizione transitoria (l'art. 53, co. 15 della legge) assicura comunque la permanenza in carica presso il Senato federale di tutti i senatori a vita presenti alla data di costituzione di quest'ultimo.

I rapporti tra Senato federale ed autonomie territoriali connotano fortemente anche l'organizzazione e le attività del Senato federale:

- va in primo luogo ricordato che le deliberazioni del Senato federale non sono valide se non sono presenti i **senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni** (nuovo testo dell'art. 64, terzo comma, Cost.);
- un apposito nuovo articolo (il 127-*ter*), inserito nel Titolo V della Parte II della Costituzione è poi dedicato al **coordinamento interistituzionale** da parte del Senato:
 - fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze Stato-autonomie (di cui all'art. 118, terzo comma), l'articolo prevede che un'apposita **legge dello Stato**²³ promuova e disciplini il **coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e le Regioni e gli enti locali**;
 - ai sensi del medesimo articolo, il regolamento del Senato federale garantisce rapporti di **reciproca informazione e collaborazione** tra i senatori e i rappresentanti degli enti territoriali;
 - i **senatori** possono poi essere **sentiti**, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;
- ogni consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, può esprimere **parere** al Senato federale (con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di questo) **sui disegni di legge** in cui tale ramo del Parlamento ha competenza primaria ex art. 70, secondo comma, Cost. (v. scheda // *procedimento legislativo*): quelli cioè che fissano i **principi fondamentali** nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 64, sesto comma, Cost.).

Si ricorda in proposito che il settimo comma dell'art. 72 Cost. attribuisce un particolare "peso" alle proposte di legge di **iniziativa delle Regioni** e delle Province autonome, disponendo che esse sono **poste all'ordine del giorno** della Camera competente (il riferimento qui è a entrambe le Camere) nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da **più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro**;

- il Senato federale esprime **parere** sullo **scioglimento autoritativo** del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta regionale²⁴ (art. 126, primo comma e 72, sesto comma, Cost.).

²³ Adottata con procedimento bicamerale (ex art. 70, terzo comma, Cost.).

²⁴ Scompare contestualmente dalla Costituzione il riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

A fronte di questi elementi, volti a rafforzare il raccordo tra organo elettivo nazionale e rappresentanza locale, sta la riaffermazione del **divieto di mandato imperativo** operata – anche per i senatori del Senato federale – dalla riscrittura dell'art. 67 Cost..

Si è dunque ritenuto che la scelta del “federalismo delle competenze” e la legittimazione elettiva diretta dei senatori consentano di conciliare la rappresentanza “territoriale da parte dei senatori” (art. 57, terzo comma, Cost.) con la rappresentanza della Nazione e della Repubblica “senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.).

Né l'elezione di ciascun senatore dipende o è rimessa direttamente ad un organo, o a componenti di un organo legislativo o esecutivo regionale o locale, né l'attività del Senato federale, o dei suoi membri è soggetta ad una qualche condizione o preclusione che derivi da quegli organi. Il sistema scelto fa nascere infatti la rappresentanza territoriale da parte dei senatori da condizioni personali dell'eletto (la residenza o le cariche elettive ricoperte) e dalla scelta del corpo elettorale (la circoscrizione e la contestualità).

Il nuovo testo dell'articolo, oltre a riferire quel principio distintamente a ciascun deputato e senatore, reca un ulteriore sdoppiamento dal significato non evidente, precisando che ogni deputato o senatore “**rappresenta la Nazione e la Repubblica**” (non più solo “la Nazione”).

Il corpo elettorale

Come sopra accennato, il Senato è eletto **su base regionale**, il che equivale a dire che ciascuna Regione costituisce una circoscrizione elettorale, e che gli elettori di ciascuna Regione eleggono i rispettivi senatori.

Incidendo sull'elettorato attivo, il nuovo testo dell'art. 58 Cost. sopprime inoltre la differenza rispetto all'altra Camera fondata sulla soglia di **età anagrafica** del corpo elettorale (oggi fissata a 25 anni).

Ne consegue che il **corpo elettorale** che elegge i senatori del Senato federale verrà a coincidere con quello che elegge il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale (nelle Regioni che conservano o scelgono questa forma di governo); tutti gli elettori della Regione saranno dunque chiamati ad eleggere, in una contestualità temporale, i senatori federali e gli organi della Regione.

Gli attuali criteri per la **ripartizione dei 252 seggi fra le Regioni** sono sostanzialmente confermati dal novellato art. 57: a ciascuna Regione è preventivamente assegnato un **numero minimo** di senatori; i restanti sono ripartiti fra le Regioni secondo il principio ed il metodo della rappresentanza **proporzionale** della popolazione residente (art. 57, quarto e quinto comma, Cost.). Alla Regione Valle d'Aosta è assegnato un senatore; due alla Regione Molise; nessun'altra Regione può avere un numero di senatori inferiore a **sei** (la Costituzione vigente ne prevede sette).

Il testo opera dunque una scelta sostanzialmente diversa da quanto previsto in altri ordinamenti federali, ove gli organi rappresentativi delle autonomie sono caratterizzati da una rappresentanza degli enti o delle comunità territoriali tendenzialmente paritaria (in numero di seggi) a prescindere dalle dimensioni di questi ultimi.

Sulla base della popolazione residente rilevata nel censimento generale del 2001, la ripartizione dei 252 senatori tra le Regioni risulterebbe la seguente:

Regioni	Popolazione (2001)	Seggi spettanti
Piemonte	4.214.677	18
Valle d'Aosta/ <i>Vallée d'Aoste</i>	119.548	1*
Lombardia	9.032.554	38
Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i>	940.016	6*
Veneto	4.527.694	19
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	6*
Liguria	1.571.783	7
Emilia-Romagna	3.983.346	17
Toscana	3.497.806	15
Umbria	825.826	6*
Marche	1.470.581	6
Lazio	5.112.413	22
Abruzzo	1.262.392	6*
Molise	320.601	2*
Campania	5.701.931	24
Puglia	4.020.707	17
Basilicata	597.768	6*
Calabria	2.011.466	8
Sicilia	4.968.991	21
Sardegna	1.631.880	7
Totale	56.995.744	252

Sono indicate con l'asterisco le Regioni alle quali è assegnato il numero minimo di seggi.

Analogamente a quanto previsto per la Camera, anche la riduzione del numero dei senatori avrà effetto **nell'ultima fase dell'attuazione della riforma** (presumibilmente, dal 2016: v. scheda *La disciplina transitoria*).

Il sistema di elezione e la contestualità

Come si è accennato in precedenza, la natura “federale” del Senato è in gran parte affidata al requisito della **contestualità** tra l’elezione dei senatori e quella degli organi delle Regioni.

Una precedente versione dell’articolato delineava una contestualità c.d. “affievolita” tra elezione del Senato ed elezione dei consigli regionali, in base alla quale il periodico rinnovo del primo avrebbe comportato lo scioglimento e il rinnovo anche dei consigli che non avessero ancora concluso il loro mandato. In altre parole, in caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale la legge avrebbe stabilito la durata della successiva “consiliatura” così da consentire, ogni cinque anni, il contestuale rinnovo del Senato e di tutte le assemblee elettive regionali. Tale disciplina è stata sostanzialmente modificata dalla Camera nel corso dell’esame in Assemblea, in favore di una contestualità definita “forte”.

L’art. 57, secondo comma, nel testo novellato dispone che i 252 senatori sono eletti, in ciascuna Regione, contestualmente all’elezione del rispettivo consiglio regionale (o dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano). Ai sensi del successivo art. 60, secondo comma, i senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma restano in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

Consegue a quanto detto che **il Senato non ha più una durata predefinita**²⁵ ma è soggetto a rinnovi parziali, più o meno ampi, in occasione del rinnovo dei singoli consigli regionali (o delle Province autonome). Il tradizionale concetto di “legislatura” non sembra più applicabile al Senato federale, che – non essendo oltretutto suscettibile di scioglimento per volontà del Primo ministro o del Presidente della Repubblica (v. scheda *Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento*) – assume in sostanza l’aspetto di un organo permanente.

In conformità a tale innovazione sono apportate modifiche ad altre parti del testo, e in particolare al terzo comma dell’art. 60 (sulla proroga della durata della Camera e dei Consigli regionali in caso di guerra: vedi *supra*), all’art. 61 (che riferisce alla sola Camera la disciplina sul rinnovo dell’organo e sulla *prorogatio*) e all’art. 63, ove si prevede che il regolamento del Senato federale disciplini le modalità di riordino, anche periodico, dell’Ufficio di Presidenza.

Specifiche disposizioni, recate in massima parte dal comma 4 dell’art. 53 del testo di legge costituzionale, regolano le modalità di elezione delle due Camere **in sede di prima applicazione** del nuovo assetto costituzionale. Si rinvia, per esse, alla scheda *La disciplina transitoria*.

²⁵ Solo per la Camera, infatti, l’art. 60 dispone che “è eletta per cinque anni”.

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

La modifica del bicameralismo perfetto

Le modifiche apportate dal testo di legge costituzionale all'**articolo 70** della Costituzione sono dirette, unitamente a quelle riguardanti la composizione e le modalità di elezione del Senato, al **superamento del “bicameralismo perfetto”**, in virtù del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento (nel testo vigente, l'art. 70 Cost. recita: “La funzione legislativa è esercitata **collettivamente** dalle due Camere”).

La legittimazione del bicameralismo, così come voluto dal Costituente del 1947, è da rinvenire fondamentalmente, secondo la dottrina, nella possibilità di una maggiore riflessione sui testi legislativi, che consenta sia una decisione politicamente più ponderata sia una migliore elaborazione tecnica delle leggi: la seconda Camera, si è affermato, avrebbe pertanto la medesima funzione di garanzia che nel processo è assolta dal doppio grado di giurisdizione.

L'esigenza di superamento dell'attuale modello è stata espressa nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo da cui trae origine la riforma, secondo cui il bicameralismo è all'origine di reiterati fenomeni di *navette* e del conseguente prolungamento dei tempi di decisione parlamentare che, pertanto, appaiono talora “inadeguati ai tempi richiesti da una moderna democrazia alle proprie istituzioni rappresentative”. Tale disfunzione, da tempo rilevata sia dal legislatore che dalla dottrina, ha condotto all'elaborazione di soluzioni che si differenziano profondamente tra di loro e che vanno dall'abbandono del sistema bicamerale in favore di quello monocamerale²⁶, al mantenimento delle due Camere con una differenziazione, però, nella composizione o nelle funzioni (ad una Camera spetterebbe, secondo tale ultima impostazione, la funzione legislativa, all'altra quella di controllo politico sul Governo).

Vi è poi chi ha proposto una modifica di tipo “procedurale” del bicameralismo perfetto, con ruoli intercambiabili tra le due Camere nel procedimento legislativo.

Prima di procedere ad un'analisi più puntuale, si fa presente che il testo di riforma costituzionale individua **più procedimenti di legislazione ordinaria**, modificando il procedimento bicamerale già previsto dall'attuale ordinamento e affiancando ad esso nuove tipologie di procedimento legislativo. A seguito dell'entrata in vigore della riforma, si configurerebbero infatti leggi statali:

- approvate con **procedimento monocamerale**, a seguito cioè di esame da parte di uno solo dei due rami del Parlamento (quello al quale è attribuita la competenza sulla relativa materia);
- approvate con **procedimento “a prevalenza monocamerale”**, a seguito dell'esercizio, da parte dell'altro ramo del Parlamento, della facoltà di

²⁶ Il sistema unicamerale è presente, dal 1953, in Danimarca e, dal 1969, in Svezia.

richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche (ferma restando la prevalenza della Camera competente in via primaria);

- approvate con **procedimento bicamerale**, procedimento per alcuni versi **semplificato**, per altri **più articolato** rispetto a quello vigente, e comunque con ambito di applicazione limitato a determinate materie, alle quali è riconosciuta una peculiare rilevanza.

Nell'ambito di tale ripartizione sono poi individuabili alcune varianti, che arricchiscono ulteriormente il quadro (v. *infra*, gli effetti derivanti dall'intervento del Governo presso il Senato federale nonché, nel procedimento bicamerale, i diversi possibili sviluppi derivanti dal contrasto tra le due Camere sul testo).

Resta poi comunque fermo il **procedimento di revisione costituzionale** di cui all'art. 138 Cost. (la cui formulazione, quanto all'esame parlamentare, resta immutata), al quale non è del tutto chiaro se possa o meno applicarsi la procedura di cui al terzo comma del nuovo art. 70, volta a superare eventuali posizioni difformi tra le due Camere sul medesimo testo.

Le leggi monocamerali o “a prevalenza monocamerale”

A seguito della integrale riscrittura dell'art. 70 Cost., si introducono nell'ordinamento costituzionale, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale (cfr. *infra*), leggi a carattere monocamerale, approvate cioè da **uno solo** dei due rami del Parlamento, individuato di volta in volta in base all'**oggetto** del provvedimento. È prevista altresì la possibilità, per la Camera non competente *ratione materiæ*, di richiamare presso di sé il disegno di legge e di **proporvi modifiche** sulle quali, comunque, deciderà definitivamente la Camera competente in via primaria.

Al fine di individuare la Camera competente, l'art. 70 fa riferimento all'**articolo 117** della Costituzione, con il quale viene delineato il nuovo riparto di competenze legislative Stato-Regioni:

- la **Camera** dei deputati (art. 70, primo comma) esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, quelle cioè nelle quali è riservata allo Stato la **potestà legislativa esclusiva** (v. *Tavola 3*). Restano escluse alcune materie per le quali il comma terzo prevede espressamente il procedimento bicamerale (v. *infra*);
- il **Senato federale** della Repubblica (art. 70, secondo comma) approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei **principi fondamentali** nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato **concorre** con quella delle Regioni²⁷ (v. *Tavola 4*). Anche

²⁷ Tale competenza, è stato sostenuto, si ricollega al peculiare ruolo di snodo tra dimensione unitaria degli interessi ed esigenze regionali, che il testo intende attribuire al Senato federale. Una parte della dottrina, al contrario, ha ritenuto incoerente con la natura di Camera di rappresentanza regionale il compito di garantire, attraverso l'individuazione dei limiti della

in questo caso fanno eccezione alcune materie, rimesse al procedimento bicamerale.

Come si è accennato, nell'ambito del procedimento di approvazione delle leggi monocamerali è prevista la facoltà, per la Camera non competente, di **proporre modifiche** al testo. Tale facoltà è esercitabile entro **trenta giorni** dall'approvazione da parte dell'altra Camera; sulle modifiche proposte dalla seconda Camera decide, comunque, in via definitiva, il ramo del Parlamento competente in via primaria.

Per i disegni di legge di **conversione dei decreti-legge**, il cui procedimento di approvazione è caratterizzato da ritmi più serrati in ragione della prevista decadenza *ex tunc* dei decreti in caso di mancata conversione entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il termine di trenta giorni è **ridotto alla metà**.

La formulazione, propria sia del primo che del secondo comma dell'art. 70, secondo la quale la Camera che ha esercitato il richiamo può, entro trenta giorni, proporre modifiche, sulle quali l'altra Camera decide in via definitiva, non pare peraltro consentire di definire precisamente i confini dell'intervento della Camera cui spetta la competenza "primaria": non appare chiaro cioè se tale Camera debba limitarsi ad **approvare o respingere le proposte** di modifica avanzate dall'altra, ovvero se possa **incidere** su di esse, senza comunque introdurre di nuove (peraltro, il discrimine tra una modifica molto penetrante e l'introduzione di una nuova modifica può essere di non univoca interpretazione; anche questo elemento potrebbe rischiare di indurre ragioni di conflittualità tra le due Camere).

Si fa presente inoltre che alcuni aspetti procedurali, anche di un certo rilievo, non sono esplicitati nel testo di riforma costituzionale (anche in rapporto a precedenti formulazioni delle norme appena esaminate²⁸): il testo non parla della sussistenza o meno di un obbligo di trasmettere il testo all'altro ramo del Parlamento, né delle modalità con le quali può essere segnalata da parte dell'altra Camera l'intenzione di proporre modifiche. Su questi, come su altri aspetti che si vedranno in seguito, si può ipotizzare un completamento della disciplina da parte di disposizioni da introdurre nei regolamenti parlamentari sulla base di un necessario coordinamento tra le due Camere.

Il sesto comma dell'art. 64 Cost. introduce, limitatamente ai progetti di legge su cui la competenza primaria è del Senato federale (art. 70, secondo comma), un ulteriore passaggio procedurale, attribuendo ad ogni **Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome, sentito il Consiglio delle autonomie locali**, la facoltà di esprimere un **parere**, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento del Senato federale.

legislazione regionale, le ragioni dell'unità, giudicando più opportuna l'attribuzione di tale funzione alla Camera dei deputati.

²⁸ Il procedimento di "richiamo" è stato rielaborato nel corso dell'*iter* parlamentare, escludendo alcuni vincoli che risultavano in una precedente versione (iniziativa di due quinti dei componenti, avanzata entro dieci giorni dalla trasmissione del disegno di legge approvato dalla Camera competente in via primaria; obbligo per la Camera di pronunciarsi comunque entro i trenta giorni successivi); il testo finale, viceversa, non richiede (quantomeno espressamente) un atto formale di richiamo, limitandosi a fissare il termine per l'(eventuale) deliberazione di proposte modificative.

L'intervento del Governo presso il Senato federale

Prima di passare alla sintetica illustrazione del nuovo procedimento bicamerale, appare utile soffermarsi su quella che appare una variante del procedimento monocamerale "a prevalenza Senato" di cui all'art. 70, secondo comma, Cost..

Il quarto comma del nuovo art. 70 prevede la possibilità per il Primo ministro, per i soli disegni di legge sottoposti all'esame del Senato concernenti la determinazione dei principi fondamentali della legislazione concorrente nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., di **dichiarare** che le modifiche proposte dal Governo medesimo sono **essenziali** per l'attuazione del suo programma: potere speculare, ma con differenti conseguenze che tengono conto dell'assenza del rapporto fiduciario, alla posizione della questione di fiducia alla Camera (nuovo art. 94, secondo comma: v. scheda *Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento*).

Più precisamente, la valutazione del Governo deve attenersi:

- o all'**essenzialità** delle modifiche per l'**attuazione del programma** approvato dalla Camera,
- o alla tutela delle **finalità di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.**. Tale formulazione rinvia ai presupposti che, ai sensi del comma citato, giustificano l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni. Le finalità indicate possono dunque così enumerarsi:
 - rispetto di norme e trattati **internazionali** o della normativa **comunitaria**;
 - difesa dell'**incolumità** e della **sicurezza pubblica** da un pericolo grave;
 - tutela dell'**unità giuridica** o dell'**unità economica** e, in particolare,
 - tutela dei **livelli essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà).

A seguito di tale valutazione, **il Presidente della Repubblica** – verificati i presupposti costituzionali – **può autorizzare il Primo ministro** a esporre le proprie motivazioni in proposito al Senato, il quale decide entro trenta giorni.

Se il Senato non accoglie le modifiche proposte, il disegno di legge è **trasmesso alla Camera**, la quale decide in via definitiva su di esse (non, dunque, sull'intero provvedimento) **a maggioranza assoluta** dei suoi componenti (v. *Tavola 4*). Non è indicato un termine per quest'ultima deliberazione. L'intervento del Governo su progetti di legge di competenza del Senato federale comporta dunque il passaggio alla Camera dei deputati della competenza ad approvare in via definitiva tali progetti; al tempo stesso, tale intervento comporta l'innalzamento del *quorum* necessario per l'approvazione di un disegno di legge (o, più precisamente, su parti di esso).

Il quinto comma precisa ulteriormente, in parte sovrapponendosi al disposto del quarto comma, le **condizioni** alle quali il Presidente della Repubblica autorizza l'intervento del Governo poc'anzi delineato. Tale autorizzazione può

avere ad oggetto esclusivamente “le modifiche **proposte dal Governo ed approvate dalla Camera** dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma”. Dalla formulazione del testo, non propriamente lineare, sembra doversi desumere che le modifiche oggetto della dichiarazione del Primo ministro, autorizzata dal Capo dello Stato, debbano necessariamente aver formato oggetto di **previa deliberazione da parte della Camera dei deputati, su iniziativa del Governo**, in sede di formulazione delle proposte emendative sul testo approvato in prima lettura dal Senato (come appunto prevede l’art. 70, secondo comma, secondo periodo). Se così è, l’intervento del Governo al Senato potrebbe aver luogo solo nel corso dell’esame di questo in seconda lettura.

Questa potrebbe dunque essere la successione degli eventi:

- il Senato federale esamina ed approva il progetto di legge (ex art. 70, secondo comma, primo periodo);
- la Camera, in sede di esame delle proposte modificative al testo approvato dal Senato federale (ex art. 70, secondo comma, secondo periodo), approva, facendola propria, una proposta emendativa avanzata dal Governo (sulla quale – per inciso – il Governo potrebbe aver posto la questione di fiducia);
- il Senato federale esamina le modifiche proposte dalla Camera; **in questa sede**, previa autorizzazione del Capo dello Stato, il Primo ministro dichiara che la proposta approvata dalla Camera su sua iniziativa è essenziale ai sensi dell’art. 70, quarto comma e ne espone i motivi;
- entro trenta giorni il Senato decide, accogliendo o meno la modifica;
- In caso di non accoglimento, il progetto di legge è trasmesso alla Camera che decide sulla modifica (solo su quella oggetto della dichiarazione) a maggioranza assoluta dei componenti (nulla sembra ostare a una nuova posizione della questione di fiducia in questa sede).

La *ratio* della disposizione dovrebbe comportare che l’intero procedimento sia destinato a proseguire e concludersi, con il voto finale, presso questo ramo del Parlamento, per quanto il testo non sia esplicito al riguardo.

Si osserva che il Presidente della Repubblica è nell’occasione chiamato a dare un’autorizzazione che potrebbe implicare valutazioni di carattere **politico**, posto che la verifica dei presupposti costituzionali può esigere un giudizio sull’effettiva essenzialità della modifica proposta dal *premier* per l’attuazione del programma di Governo approvato dalla Camera.

Più in generale, la collocazione del potere in questione nel quadro sistematico dei poteri e del ruolo attribuiti al Presidente della Repubblica nella legge di riforma costituzionale (su cui v. scheda *Il Presidente della Repubblica*) appare per certi versi difficoltosa, considerato che da un complesso di modifiche – relative al procedimento di formazione del Governo, al potere di scioglimento delle Camere, nonché alla autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo (che il testo di riforma in esame elimina *tout court*) – sembra evincersi la tendenza a ridimensionare il ruolo del Presidente della Repubblica, sia pure con l’intento, più o meno esplicito, di collocarlo più nettamente in una posizione di terzietà, limitando l’attribuzione di decisioni che possono assumere una eminente portata politica.

Le leggi bicamerali

Accanto alle leggi monocamerali o a “prevalenza monocamerale” l’art. 70 Cost. prevede, nel nuovo comma terzo, **leggi bicamerali**: esse, data la rilevanza delle materie su cui intervengono, necessitano della approvazione sia della Camera dei deputati sia del Senato federale della Repubblica²⁹ (v. *Tavola 5*). Tuttavia, sempre in virtù dell’esigenza di accelerazione dei tempi di decisione parlamentare, il procedimento legislativo viene sensibilmente modificato: al fine di evitare il fenomeno della *navette* che sovente si verifica quando un ramo del Parlamento apporta modifiche al testo approvato dall’altro, si prevede che, se un disegno di legge non è approvato, dopo una lettura, dalle due Camere nel medesimo testo, i **Presidenti** delle rispettive Assemblee **possono** convocare una **Commissione mista** composta da trenta deputati e trenta senatori, scelti secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo (definito “unificato”) da sottoporre al voto finale dei due rami del Parlamento entro i termini fissati dai Presidenti.

Null’altro si dice in relazione alla disciplina della Commissione, la quale risulta quindi rimessa ai regolamenti parlamentari (da adottare, ovviamente, previa intesa tra le due Camere). In particolar modo non si fa riferimento né alla natura della Commissione (permanente o temporanea), né alle modalità di nomina dei componenti (che potrebbe essere effettuata, ad esempio, dai Presidenti di Camera e Senato su indicazione dei gruppi parlamentari), né ai *quorum* strutturale e funzionale, né infine, ai limiti delle sue competenze (non sembra, ad esempio, che la Commissione possa modificare il progetto di legge anche nelle parti approvate dalle due Camere nel medesimo testo).

È da sottolineare al riguardo che – sulla base della formulazione adottata – il testo elaborato dalla Commissione mista paritetica non è sottoposto all’esame articolo per articolo delle due Assemblee (il che riaprirebbe la possibilità di presentare, discutere e approvare emendamenti, o quanto meno di respingere parti del testo), ma solo al loro voto finale.

Inoltre, dalle disposizioni in esame non si evince con chiarezza quale possa essere l’esito del procedimento legislativo, nel caso in cui i Presidenti delle Camere non esercitino la facoltà di convocare la Commissione indicata (anche per mancato raggiungimento dell’intesa), ovvero nel caso in cui in seno alla Commissione non si trovi l’accordo su un testo entro il termine fissato: in particolare, non è precisato se il procedimento sia destinato a interrompersi, ovvero se possa proseguire riprendendo la via del procedimento bicamerale ordinario.

²⁹ Riprendendo la formulazione presente nel vigente art. 70 Cost., il terzo comma in esame dunque prevede che “La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge [...]”.

È infine dubbio se il procedimento così descritto debba applicarsi anche alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, disciplinate dall'art. 138 Cost.³⁰.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 70, il procedimento bicamerale si applica all'esame dei disegni di legge concernenti le materie che seguono:

- determinazione dei **livelli essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.);
- legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di **comuni, province e città metropolitane** (art. 117, secondo comma lett. *p*));
- le materie di cui all'art. art. 119 Cost., dunque l'**autonomia finanziaria** di Regioni ed enti locali; l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale; gli interventi speciali a favore di determinati enti territoriali ex art. 119, quinto comma; i principi generali sul patrimonio di Regioni ed enti locali;
- l'esercizio del **potere sostitutivo** dello Stato nei confronti di Regioni ed enti locali (art. 120, secondo comma);
- il **sistema elettorale** per la Camera e per il Senato (fattispecie contemplata tra quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *f*); v. anche art. 57, terzo comma);
- una serie di casi in cui la Costituzione fa **esplicito rinvio** alla legge dello Stato o della Repubblica, dei quali la norma fornisce l'elenco al fine, presumibilmente, di evitare che ad essa si possa dare un'interpretazione diversa rispetto a quella letterale.

Si tratta dei seguenti articoli:

- 117, commi quinto e nono (norme di procedura per la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del processo normativo comunitario e potere sostitutivo; casi e forme nei quali la Regione può concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato);
- 118, commi secondo e quinto (funzioni amministrative conferite agli enti locali; coordinamento Stato-Regioni con riferimento a specifiche materie);
- 122, primo comma (principi fondamentali in materia di sistema di elezione, ineleggibilità e incompatibilità degli organi rappresentativi della Regione);
- 125 (ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado);
- 132, secondo comma (passaggio di province o comuni da una Regione all'altra);
- 133, secondo comma (istituzione di nuove province e mutamento di circoscrizioni provinciali);

³⁰ La questione si pone, *rebus sic stantibus*, in relazione alla sola prima deliberazione, giacché per la seconda i regolamenti parlamentari vigenti escludono la possibilità che siano presentati emendamenti (art. 99, co. 3, reg. Camera; art. 123, co. 3, reg. Senato), risultando impossibile che una Camera apporti modifiche al testo approvato dall'altra.

- **altre materie** previste in vari punti del nuovo testo costituzionale, nei quali si fa espresso rinvio alla procedura di cui all'art. 70, terzo comma.

Si tratta delle seguenti:

- determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare (art. 65, primo comma);
- indennità spettante ai membri delle Camere (art. 69); si segnala che il secondo comma dell'articolo reca una riserva di legge concernente la **non cumulabilità dell'indennità** parlamentare con indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche elettive pubbliche;
- istituzione di Commissioni di inchiesta bicamerali (art. 82, secondo comma);
- disciplina delle Autorità indipendenti (art. 98-*bis*);
- istituzione della Conferenza Stato-Regioni, nonché sostegno alle forme associative tra Comuni piccoli o montani (art. 118, terzo ed ultimo comma);
- promozione del coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni (fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze: art. 127-*ter*, primo comma);
- istituzione di città metropolitane (art. 133, primo comma);

Per altre materie menzionate dal testo costituzionale la competenza, nel silenzio della norma, sembra doversi desumere in via interpretativa.

Ad es., parrebbe dover essere adottata con procedura bicamerale la legge che, ai sensi dell'art. 60, terzo comma, prorogasse la durata della Camera dei deputati e dei Consigli regionali in caso di guerra, argomentando *a fortiori* in raffronto all'art. 122, primo comma (sulla durata degli organi elettivi delle Regioni); al contrario, sembra dover essere adottata con procedura monocamerale (a prevalenza Camera) la legge ordinaria (ex art. 137, secondo comma) che stabilisce le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale³¹.

Resta altresì fuori dall'elenco la materia della **concessione di amnistia e indulto**, disposta "con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale" Così dispone l'art. 79, primo comma, Cost. la cui formulazione – rimasta immutata – configura un procedimento bicamerale che tuttavia mal si concilia col modello delineato dall'art. 70, terzo comma.

Una considerazione a parte merita l'approvazione dei disegni di legge che configurano la manovra di bilancio: ci si riferisce principalmente alla **legge finanziaria** e alla **legge di bilancio**. Che debba trattarsi in entrambi i casi di **legge monocamerale "a prevalenza Camera"** si argomenterebbe dal rinvio, contenuto nel primo comma dell'art. 70, alle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma (che include le materie di cui alla relativa lett. e), in specie "sistema tributario e contabile dello

³¹ Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera (seduta del 26 luglio) è stato soppeso, relativamente al procedimento bicamerale, il riferimento alle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione: esse, pertanto, dovrebbero essere esaminate ed approvate – con procedimento monocamerale – dal ramo del Parlamento competente *ratione materiæ*.

Stato” e “perequazione delle risorse finanziarie”), ma soprattutto dal nuovo testo dell’art. 81, primo comma, ove si prevede esplicitamente che i bilanci e il rendiconto consuntivo sono approvati ai sensi dell’art. 70, primo comma.

Va tuttavia rilevato che ad altre materie, anch’esse sovente interessate da interventi nell’ambito della legge finanziaria, l’art. 70 riserva un procedimento legislativo diverso: si pensi ad es. alla fissazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (procedimento monocamerale a prevalenza Senato), ovvero alle materie di cui all’art. 119 e tra queste, in particolare, agli interventi speciali di cui al quinto comma (procedimento bicamerale).

Le questioni di competenza

In dipendenza della pluralità di procedimenti legislativi e dei criteri di ripartizione delle competenze tra Camera e Senato federale – fondati come si è visto sull’individuazione della materia oggetto del progetto di legge in relazione all’art. 117 Cost. – la cui applicazione può comportare diverse opzioni interpretative, possono ben sorgere incertezze e conflitti tra le due Camere in ordine alla corretta attribuzione a un progetto di legge del procedimento legislativo che gli è proprio *ratione materiae* (monocamerale a prevalenza Camera o a prevalenza Senato federale, ovvero bicamerale).

Potenziati incertezze e conflitti che non riguardano la sola iniziativa legislativa, ma che sono invero destinati a riproporsi anche nella fase emendativa; per non dire (se ne dirà più avanti) della possibilità che un progetto di legge o un emendamento tocchi nelle sue disposizioni più materie per le quali si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

Il sesto comma del nuovo art. 70 Cost. intende affrontare tali eventualità.

Esso dispone che le **questioni di competenza** che possono sorgere tra le due Camere sono **decise, d’intesa fra di loro, dai Presidenti delle due Assemblee**. Ad essi spetta pertanto, in virtù del ruolo di garanzia che ricoprono, potenziato, tra l’altro, dalla costituzionalizzazione delle modalità di elezione e dall’innalzamento del relativo *quorum*, il compito di stabilire in quale ambito, tra quelli individuati dall’art 117 Cost., collocare, sulla base dell’oggetto e del contenuto, un disegno o una proposta di legge di cui sia controversa la assegnazione.

È previsto altresì che i Presidenti possano deferire la decisione circa la competenza ad un **comitato paritetico**, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai Presidenti stessi sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere.

Non sono chiaramente precisati i presupposti in base ai quali i Presidenti possono deferire la decisione al comitato paritetico, per quanto si possa ritenere che ciò avvenga di norma a seguito del mancato raggiungimento dell’intesa. Non

è poi precisato se debba trattarsi di un organo permanente o costituito *ad hoc*; e nulla si prevede in relazione al *quorum* richiesto per le deliberazioni.

A seguito di svariati ritocchi del testo, è stato precisato che la decisione adottata in tale sede, analogamente a quella assunta d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, **non è sindacabile in alcuna sede**³². Sembra così emergere l'intendimento di escludere non solo la sindacabilità di tale decisione da parte di altri organi che partecipano al procedimento legislativo, ma anche da parte di organi giurisdizionali, in specie dell'**organo di giustizia costituzionale**.

Al riguardo, va infatti ricordato che l'approvazione di una legge da parte della Camera astrattamente non competente potrebbe comportare la sua incostituzionalità per *error in procedendo*: una consolidata giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. 9/1959, ha infatti affermato la competenza della Corte a verificare l'osservanza delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo.

La formulazione dell'ultimo periodo del comma sesto dell'art. 70 sembra peraltro escludere la possibilità per la Corte costituzionale di far valere questo particolare *error in procedendo*, nell'ipotesi in cui vi sia stata una pronuncia sulla competenza dei Presidenti o del Comitato paritetico (e solo in questa ipotesi: la limitazione **non opera** sulle leggi nel corso del cui *iter* di approvazione non siano state sollevate questioni di competenza); la norma ha l'evidente scopo di evitare contrasti di "giudicati" tra decisioni sulla competenza adottate in sede parlamentare (dai Presidenti delle Camere ovvero dall'apposito Comitato) e decisioni adottate in sede giurisdizionale (dalla Consulta).

Si ricorda peraltro che la Corte, nel decidere – in sede di giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi – sull'appartenenza di concrete materie all'ambito della competenza legislativa esclusiva statale o regionale, ovvero a quello della competenza concorrente, manifesterà comunque un orientamento *a posteriori*, seppur implicito, anche in ordine alla competenza di uno dei rami del Parlamento (o di entrambi) sul relativo disegno di legge³³: l'eventualità di contrasto di "giudicati" parrebbe dunque, di fatto, inevitabile.

Una riflessione ulteriore riguarda l'applicabilità dell'art. 74 Cost., che disciplina il **rinvio alle Camere** da parte del Presidente della Repubblica. Appare infatti dubbio se l'approvazione da parte di una Camera di una legge, in ipotesi, di competenza dell'altra possa o meno costituire motivo di rinvio³⁴, ove vi sia stata

³² Si ricorda in proposito che la I Commissione della Camera ha modificato il testo approvato dall'Aula del Senato in prima lettura, ampliando l'espressione: "in alcuna sede legislativa", divenuta appunto "in alcuna sede".

³³ Infatti, come già illustrato, la ripartizione delle competenze tra Camera e Senato ricalca, con alcune eccezioni, la suddivisione di cui all'art. 117 Cost. tra materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e materie rimesse alla potestà legislativa concorrente.

³⁴ Un ulteriore dubbio sorge in relazione alla Camera destinataria del rinvio: infatti essa potrebbe essere tanto la Camera che ha già approvato la legge (ciò apparirebbe conforme al dettato dell'art. 74, in cui si prevede la possibilità che la legge sia sottoposta ad una nuova deliberazione per essere successivamente promulgata), quanto quella che il Presidente ritiene

una decisione dei Presidenti delle Camere o del Comitato paritetico sulla questione di competenza.

Al fine di ridurre incertezze e contenzioso, il testo precisa – nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 70 – che “un disegno di legge **non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi**”. I **criteri** per l'applicazione di tale principio sono rimessi ad **un'intesa tra i Presidenti delle Camere**, su proposta del Comitato e sulla base dei rispettivi regolamenti.

Appare in effetti un dato di comune esperienza la compresenza, all'interno di non pochi provvedimenti legislativi statali³⁵, di norme afferenti sia a materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, sia a materie di competenza concorrente Stato-Regioni³⁶.

La clausola secondo cui “un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi” avrebbe effetti sull'**esercizio dell'iniziativa legislativa**, rendendo necessaria la presentazione di progetti di legge il più possibile omogenei per materia.

Ne potrebbe altresì derivare l'attribuzione **alle Presidenze delle due Camere di incisivi poteri** in ordine alla valutazione di ammissibilità (su testo ed emendamenti), ivi compresa l'applicazione della tecnica dello **stralcio** al fine di separare sin dall'inizio le materie in base al principio di competenza, per consentirne l'esame presso la Camera di pertinenza.

competente. In caso invece di progetto di legge ritenuto originariamente bicamerale, ma ad avviso del Capo dello Stato di competenza di una sola Camera, il rinvio potrebbe essere effettuato sia alla Camera che ha approvato il testo per prima, sia alla Camera ritenuta, dal Presidente della Repubblica, competente.

³⁵ Nell'ambito della sua attività di documentazione sul provvedimento in esame, il Servizio studi della Camera ha effettuato nel luglio 2004 un'analisi sperimentale delle leggi approvate nel 2003, alla luce della procedura di formazione delle leggi prevista dall'art. 70 Cost. come riformulato dall'art. 13 dell'A.C. 4862 nel testo approvato dal Senato in prima lettura e, all'epoca, in corso d'esame presso la I Commissione della Camera (i risultati dell'analisi, curata dall'Osservatorio sulla legislazione, sono pubblicati nel *dossier Progetti di legge* n. 580/5 – XIV legislatura – 14 luglio 2004, pagg. 10 ss.).

Nell'ottobre dello stesso anno è stato effettuato un aggiornamento di tale analisi, tenendo conto della nuova formulazione degli artt. 70 e 117 Cost. risultante dall'esame in sede referente (A.C. 4862-A) e dagli emendamenti allora in corso di approvazione da parte dell'Assemblea.

Gli esiti delle due verifiche differiscono di poco. **Depurando** dal numero complessivo delle leggi approvate nel 2003 (pari a **171**) **le 75 leggi di ratifica** di trattati e accordi internazionali, dalla verifica più aggiornata è risultato che per **37** leggi su un totale di **96** – pari al **38,5 per cento** – l'assegnazione all'uno o all'altro procedimento legislativo sarebbe stata controversa per la **compresenza di materie diverse**. Rientrano in tale numero provvedimenti significativi, come le due leggi comunitarie per il 2002 e il 2003, il D.L. 269/2003 in materia finanziaria, la legge finanziaria 2004, la L.131/2003 (c.d. legge “La Loggia”), la legge di semplificazione 2001 e due decreti-legge sul sistema elettrico.

³⁶ Anche la recente giurisprudenza costituzionale ha evidenziato (sul versante della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni) il possibile verificarsi, in determinati ambiti di disciplina legislativa, di una inscindibile “concorrenza di competenze” (cosa diversa dalla “competenza concorrente”) tra Stato e Regioni, spesso non risolvibile neppure ricorrendo a criteri di prevalenza (cfr. C.Cost., sentt. 50/2005 e 151/2005).

In ogni modo, appare presumibile che le iniziative legislative di più ampia portata (si pensi alle grandi riforme di settore, ma anche alle manovre finanziarie, alle leggi comunitarie ed alle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo) debbano giocoforza essere ripensate nella loro struttura, dovendosi **articolare in più disegni di legge**³⁷, da approvare “in parallelo” con procedure differenziate e secondo differenti scadenze temporali.

Tale prassi consentirebbe di rispettare il dettato costituzionale ma potrebbe, nel caso di interventi legislativi complessi e organici, “spezzarne” o indebolirne le interne correlazioni (e rendere meno probabile la contestuale entrata in vigore delle diverse discipline).

Nell’ambito della **disciplina transitoria** di cui all’art. 53 della legge costituzionale, l’ultimo periodo del comma 8 precisa che, fino alla determinazione dei criteri generali sopra indicati, compete al **Presidente di ciascuna Camera** verificare che un disegno di legge **non** contenga **disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi**.

Altre disposizioni procedurali

In conseguenza delle modifiche che investono il procedimento legislativo, e in particolar modo della divisione di competenze tra Camera e Senato, modellata, come si è visto, sulla ripartizione effettuata dall’art. 117 e ss., vengono apportate innovazioni anche agli artt. 71, 72, 80 e 81.

In particolare, per quanto riguarda l’art. 71, si specifica che l’**iniziativa legislativa parlamentare** deve esercitarsi **nell’ambito delle competenze della Camera di appartenenza**: ciascun deputato o senatore, pertanto, potrà presentare proposte (o emendamenti) che attengono soltanto alle materie su cui la Camera di appartenenza può legiferare³⁸.

Può ritenersi che la proposta vertente su materia di competenza dell’altro ramo del Parlamento, così come accade ora per le proposte relative ad ambiti riservati all’iniziativa governativa, debba considerarsi **irricevibile** dai Presidenti di Camera e Senato; il vaglio

³⁷ A mero titolo d’esempio, un ipotetico intervento organico di riforma nel settore delle reti di trasporto dovrebbe, presumibilmente, articolarsi in:

- un primo disegno di legge recante norme di competenza statale sulle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale (art. 117, secondo comma, lett. s-bis), Cost.), da esaminare con procedimento monocamerale a prevalenza Camera ex art. 70, primo comma, Cost.;
- un secondo disegno di legge recante principi fondamentali per l’esercizio della competenza legislativa regionale in materia di reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma, Cost.), da esaminare con procedimento monocamerale a prevalenza Senato ex art. 70, secondo comma, Cost.;
- un terzo disegno di legge recante norme di coordinamento fra Stato e Regioni con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale (art. 118, quinto comma, Cost.), da esaminare con procedimento bicamerale ex art. 70, terzo comma, Cost..

³⁸ Di conseguenza anche l’art. 72, al primo comma, è stato così modificato: “Ogni disegno di legge, presentato **alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70** [...]”.

sulla ricevibilità è oggi effettuato in via di prassi alla Camera ed è disciplinato dall'art. 8 del regolamento del Senato³⁹. Lo stesso dicasi relativamente alle proposte emendative.

Le modifiche apportate all'art. 72, terzo comma, **limitano** tra l'altro l'applicabilità del **procedimento** di approvazione da parte delle Commissioni in **sede legislativa**, le cui modalità rimangono invariate, ai **soli disegni di legge** per i quali è richiesto il **procedimento bicamerale** (art. 70, terzo comma).

Sempre all'art. 72 sono state apportate alcune modifiche di coordinamento, nel senso di eliminare tra le materie per le quali è comunque esclusa l'approvazione da parte della Commissione di merito, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e l'approvazione di bilanci e consuntivi: per queste, essendo di competenza della sola Camera dei deputati, è necessaria comunque la fase di approvazione da parte dell'Assemblea.

Va inoltre ricordata l'integrazione al comma secondo dell'art. 72, secondo il quale i regolamenti delle due Camere disciplinano modalità e termini entro cui **deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare**.

Modifiche di coordinamento sono apportate anche agli articoli 80 (autorizzazione con legge della ratifica di trattati) e 81 (bilanci e rendiconto consuntivo) del nuovo testo della Costituzione: in entrambi i casi è stato espunto il riferimento ad entrambe le Camere poiché le materie sono di competenza della sola Camera dei deputati. Altre disposizioni di coordinamento, che richiamano la ripartizione delle competenze legislative tra Camera e Senato, riguardano gli articoli 73 (promulgazione delle leggi), 74 (rinvio di una legge alle Camere, da parte del Presidente della Repubblica) e 77 (delegazione legislativa e decretazione d'urgenza) della Costituzione.

Ulteriori disposizioni aggiunte all'art. 72 hanno una ricaduta "sostanziale", in quanto disciplinano aspetti relativi all'**organizzazione dei lavori** delle Camere, e in particolare a modi e tempi di esame di provvedimenti del Governo, ovvero di proposte o iniziative delle opposizioni. Tale disciplina appare correlata alla scelta di fondo di individuare una "copertura" di livello costituzionale – che emerge anche in altre parti del testo (v. anche art. 64 Cost.) – per i ruoli rispettivi di maggioranza e opposizione, in specie nell'ambito dei lavori parlamentari, nonché per le Regioni e le Province autonome, titolari dell'iniziativa legislativa.

Più precisamente, il quinto comma dell'art. 72 prevede l'iscrizione all'ordine del giorno delle Camere – su richiesta del Governo – dei **disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo** stesso, che devono essere votati **entro tempi certi**, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Governo può inoltre chiedere che, **decorso** il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale **sul testo proposto o fatto proprio dal Governo** (c.d. "voto bloccato").

³⁹ Il quale recita: "il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo [...] giudica della ricevibilità dei testi [...]".

Parallelamente, si prevede che i regolamenti parlamentari debbano stabilire altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di **proposte e iniziative indicate dalle opposizioni** alla Camera e **dalle minoranze** al Senato, determinandone i tempi di esame.

Per quanto concerne il **Senato federale**, il sesto comma specifica che è organizzato in **commissioni**, secondo le norme del proprio regolamento, e che è chiamato ad esprimere **parere** (sempre secondo le norme del proprio regolamento), ai fini dell'adozione del decreto di **scioglimento** di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale (ai sensi dell'articolo 126, primo comma).

Per quanto concerne invece le proposte di legge di **iniziativa delle Regioni** e delle Province autonome, il settimo comma stabilisce che esse debbano essere **poste all'ordine del giorno** della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da **più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro**. Quest'ultimo inciso sembra delineare una peculiare tipologia di iniziativa legislativa, il cui maggior "peso" politico-istituzionale trova riscontro in una particolare disciplina procedurale.

Va nell'occasione ricordata la **disposizione transitoria** di cui all'art. 53, co. 8, primo e secondo periodo, secondo cui le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della riforma continuano ad applicarsi fin quando non siano adeguate alla medesima, ad eccezione di quelle con essa incompatibili.

Il procedimento di revisione costituzionale

Il testo in esame modifica infine l'art. 138 Cost., limitatamente alla disciplina concernente l'istituto del *referendum* popolare nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. La modifica, sopprimendo il terzo comma dell'art. 138, **rende sempre possibile il ricorso al referendum**, anche nell'ipotesi in cui la legge costituzionale sia approvata in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti.

Restano invariati il primo ed il secondo comma, che riguardano rispettivamente le modalità per l'approvazione, da parte di entrambe le Camere, della legge di revisione costituzionale, e le condizioni per sottoporre a

referendum la legge approvata⁴⁰, nonché per la promulgazione della legge sottoposta a *referendum*⁴¹.

Ai fini di una più chiara comprensione della portata della modifica, occorre ricordare che in dottrina, e nello stesso dibattito parlamentare, si confrontano da tempo diverse visioni del significato – nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale – delle maggioranze qualificate richieste e del ruolo del *referendum* popolare: in estrema sintesi, da un lato si sostiene che dall’esclusione del *referendum* nel caso del raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei componenti le Camere deriverebbe, in termini sistematici, un’incentivazione al raggiungimento delle più ampie convergenze possibili tra maggioranza e opposizioni in primo luogo in Parlamento (ovvero, nella sede istituzionale del confronto e della sintesi delle diverse posizioni politiche), ed il ricorso al *referendum* – possibile solo ove non si raggiunga la più ampia convergenza – assumerebbe una valenza essenzialmente “oppositiva”, da parte del corpo elettorale, nei confronti di scelte compiute dalla propria rappresentanza politica, ma non ampiamente condivise in Parlamento. Secondo una diversa visione, il coinvolgimento diretto del corpo elettorale (anche se eventuale, in quanto sottoposto ad alcune condizioni) farebbe fisiologicamente parte del processo di revisione costituzionale – con valenza essenzialmente “confermativa” – anche in quanto ritenuto di per sé auspicabile (costituendo in un certo senso un valore).

La modifica apportata dalla riforma costituzionale in esame appare sostanzialmente volta a favorire, rispetto al testo vigente, il ricorso al *referendum*, a prescindere dalla consistenza della maggioranza parlamentare che ha approvato la legge di revisione costituzionale; essa sembra pertanto più vicina alla seconda delle due visioni sinteticamente esposte.

Quanto al tema (cui si è in precedenza accennato) del **procedimento di approvazione** da adottare per le leggi di revisione costituzionale, si può osservare che la permanenza nel testo originario del primo comma dell’art. 138 Cost. consentirebbe di configurare un ulteriore procedimento legislativo (bicamerale “tradizionale”, aggravato dalla seconda deliberazione), che si aggiunge ai tre principali procedimenti delineati dall’art. 70 Cost.. Non si può tuttavia radicalmente escludere un’interpretazione integrata tra la disciplina dell’art. 138, primo comma e quella dettata dall’art. 70, terzo comma, che

⁴⁰ Il testo approvato in prima lettura dal Senato introduceva anche, quale condizione per la validità del *referendum*, la **partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto** (analogamente a quanto avviene per i *referendum* abrogativi), nel solo caso in cui, in seconda deliberazione, la legge costituzionale fosse stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti. Quest’ultima disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso dell’esame alla Camera.

⁴¹ Testualmente, ai sensi del primo comma, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Ai sensi del secondo comma, le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

definisce il nuovo procedimento bicamerale⁴² (v. *supra*), benché l'art. 138, e comunque la categoria delle leggi di revisione costituzionale, **non siano menzionati** tra i casi annoverati dall'art. 70 tra quelli per cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

⁴² La questione si pone, come si è già ricordato, in relazione alla sola prima deliberazione (l'unica nella quale il testo è emendabile), salvo sostanziali modifiche regolamentari.

IL PRIMO MINISTRO E IL RAPPORTO GOVERNO-PARLAMENTO

Il Primo ministro nell'ambito del Governo. Designazione popolare e nomina

Vari aspetti qualificanti del testo di legge costituzionale appaiono rispondere all'intento di un sostanziale **rafforzamento del potere esecutivo** o, più specificamente, **del Presidente del Consiglio dei ministri**, figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di **"Primo ministro"** (cfr. *Tavola 1 e Tavola 2*).

Il Primo ministro **"determina"** (non più "dirige", come nel testo vigente dell'art. 95 Cost.) la politica generale del Governo e **"garantisce"** (non più "mantiene") l'unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l'attività dei ministri è dal Primo ministro **diretta**, e non soltanto promossa e coordinata. Ancor più rilevante in tal senso è il **potere di nomina e di revoca dei ministri**, che lo stesso articolo 95, nel nuovo testo, attribuisce al solo Primo ministro.

Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell'esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo art. 92 Cost., si traduce infatti, nella sostanza, in una **designazione del premier da parte dell'elettorato**. Non si tratta però di una vera e propria elezione diretta in quanto la candidatura alla carica ha luogo mediante **collegamento** con i candidati (o con una o più liste di candidati) all'elezione della Camera dei deputati.

In altre parole, il voto per l'elezione della Camera si tradurrà in una dichiarazione di preferenza per il candidato *premier* formalmente e previamente collegato al candidato o alla lista prescelta. Non è espressamente richiesta (ma neppure è esclusa) la pubblicazione sulla scheda elettorale del nome del candidato Primo ministro. La legge elettorale dovrà comunque disciplinare l'elezione dei deputati "in modo da **favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro**".

L'atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non pare presentare significativi margini di discrezionalità: essa ha luogo infatti **"sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati"** (precisazione che si salda con la precedente, relativa all'obiettivo cui deve tendere il sistema elettorale).

Appare dunque plausibile affermare che, pur non risultando il legislatore ordinario vincolato alla scelta di un particolare sistema elettorale⁴³, la logica

⁴³ Il riferimento testuale ai (singoli) candidati ovvero a (una o più) liste evidenzia l'intento di non evidenziare preferenze verso un particolare sistema elettorale (maggioritario uninominale o proporzionale sulla base di liste o coalizioni di liste).

sottesa alla revisione della forma di governo richiede il perseguimento dei due obiettivi che seguono:

- riconduzione della competizione elettorale ad un **confronto tra coalizioni** di forze politiche, previamente individuate ed unificate dal collegamento allo stesso candidato alla carica di Primo ministro;
- necessità che la coalizione prevalente **disponga di una maggioranza alla Camera** in grado di assicurare la stabilità dell'esecutivo.

La recente L. 270/2005⁴⁴ ha introdotto un nuovo sistema per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, orientato in senso proporzionale e caratterizzato dalla previsione di un premio di maggioranza e di articolate soglie di sbarramento riferite sia alle liste, sia alle coalizioni.

In particolare, ai fini dell'elezione della **Camera**, la legge ha previsto un sistema elettorale di tipo interamente **proporzionale**, con l'eventuale attribuzione di un **premio di maggioranza in ambito nazionale**. Per quanto appare di più immediato rilievo in questa sede, in relazione agli obiettivi poc'anzi segnalati, si ricordano i seguenti elementi:

- i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni; i partiti che si candidano a governare presentano inoltre il loro programma e indicano il nome del loro *leader*. I partiti collegati in coalizione depositano lo stesso programma e indicano il nome dello stesso *leader*;
- l'elettore esprime un solo voto per la lista di candidati prescelta; non è prevista l'espressione di preferenze;
- i seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale⁴⁵, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge⁴⁶;
- alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere tale numero di seggi.

La disciplina proposta per l'elezione del Senato è analoga a quella già descritta con riguardo alla Camera, ma presenta alcune differenze legate alla natura dell'organo, che è eletto "su base regionale":

- i seggi sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, e le soglie di sbarramento (di entità differente⁴⁷) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione;
- è assegnato Regione per Regione anche il premio alla coalizione o lista singola più votata, con l'attribuzione del 55% dei seggi spettanti alla Regione, qualora essa non abbia già conseguito tale risultato.

Ferma restando l'esigenza, nell'ipotesi di entrata in vigore della riforma costituzionale, di una sostanziale revisione di entrambi i sistemi elettorali, e in principal modo di quello per l'elezione del Senato, nel sistema per l'elezione della Camera introdotto dalla L.

⁴⁴ L. 21 dicembre 2005, n. 270, *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*.

⁴⁵ Con il metodo "del quoziente intero e dei più alti resti".

⁴⁶ Sono previste soglie di sbarramento per le coalizioni nel loro complesso (10% del totale dei voti validi), per le liste che non facciano parte di una coalizione ammessa alla ripartizione (4%), e per le liste che ne facciano parte, ai fini della ripartizione dei seggi già assegnati alla coalizione (2%). È inoltre ammessa alla ripartizione la lista che ha ottenuto il risultato migliore tra quelle che non hanno raggiunto la soglia del 2%. Particolari disposizioni regolano l'accesso al riparto delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

⁴⁷ 20% per le coalizioni; 8% per le liste per le liste che non facciano parte di una coalizione ammessa; 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione.

270/2005 sembrano trovare qualche riscontro le due indicazioni fornite dal nuovo testo dell'art. 92 Cost., secondo cui:

- l'elezione dei deputati deve favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo ministro;
- il Primo ministro, a sua volta, si candida a quella carica in collegamento con (raggruppamenti di) candidati, o con liste di candidati.

Risponde alla prima indicazione il premio di maggioranza attribuito alla coalizione (o lista) che supera le altre anche di un solo voto; risponde alla seconda (entro i limiti posti dalla Costituzione vigente) la previa indicazione, da parte delle forze politiche, del "capo" delle rispettive liste o coalizioni, in virtù della quale il Presidente della Repubblica, nell'esercitare il suo potere di incarico – che pure, a Costituzione invariata, resta incondizionato – trova un candidato già indicato dalle forze politiche e sostenuto dall'esito del voto.

I rapporti con il Parlamento

Quanto ai rapporti con il Parlamento, che appaiono dal complesso delle modifiche sensibilmente trasformati, il **rapporto di fiducia**, proprio della forma di Governo parlamentare, non viene meno ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, **la sola Camera dei deputati**. Il peculiare ruolo attribuito al Senato federale lo lascia fuori, infatti, dal circuito fiduciario (cfr. *Tavola 1 e Tavola 2*).

Più specificamente, per quanto riguarda la Camera il rapporto di fiducia permane ma, nella sua fase costitutiva, risulta per dir così **"presunto"**: il nuovo testo dell'**art. 94 Cost.**, interamente riscritto, non prevede più che il Governo debba avere la fiducia delle due Camere, né dispone che, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia. In luogo di ciò, ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 94 Cost. si prevede che il **Primo ministro**, entro dieci giorni dalla nomina, **illustri il programma di legislatura e la composizione del Governo** alle Camere. Lo stesso articolo prevede che **la Camera dei deputati si esprima sul programma** (non sulla composizione del Governo) **con un voto**, ma non precisa gli effetti di tale votazione, né il termine entro cui deve intervenire.

In particolare, non appare chiaro quale sia l'esito del procedimento nel caso in cui la Camera non approvi il programma presentato dal Primo ministro. Sia dal confronto con l'attuale art. 94 Cost., sia dal confronto con le successive norme del testo in esame che disciplinano le fattispecie della questione di fiducia e della mozione di sfiducia (v. *infra*), emerge l'assenza, nel voto sul programma, sia della definizione delle modalità (tradizionalmente, per le votazioni che attengono al rapporto fiduciario, l'appello nominale), sia il richiamo a una particolare maggioranza (quella espressa dal risultato elettorale). Tali elementi appaiono differenziare il voto sul programma dalle votazioni che incidono sul rapporto fiduciario.

Ferma restando l'ovvia valenza politica di un voto contrario sul programma, a tale eventualità parrebbe dunque doversi applicare il principio generale di cui al vigente art.

94, quarto comma, Cost., ai sensi del quale “il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni”; pur se tale comma **non compare più** nella riformulazione dell’art. 94 operata dal testo in commento (forse perché ritenuto superfluo nel nuovo assetto dei rapporti Governo-Parlamento e in presenza di un’esplicita disciplina della questione di fiducia).

Il Primo ministro presenta ogni anno un **rapporto** sull’attuazione del programma e sullo stato del Paese.

Una sostanziale innovazione rispetto all’attuale forma di governo consiste nell’attribuzione al Primo ministro del **potere di scioglimento della Camera** (art. 88, primo comma). Pur se il Presidente della Repubblica mantiene la formale titolarità dell’atto di scioglimento, questo è infatti adottato “su richiesta del Primo ministro, che **ne assume la esclusiva responsabilità**”.

Il significato dell’ultimo inciso sta nella parola “esclusiva”: escludendo il Capo dello Stato da ogni responsabilità per l’atto di scioglimento, il relativo potere è posto esclusivamente in capo al Primo ministro. Quanto alla natura della responsabilità, non può di norma trattarsi se non della responsabilità politica che il Primo ministro assume non più (ovviamente) nei confronti della Camera, ma direttamente dinanzi ai cittadini, destinata ad un’immediata verifica elettorale.

Si procede analogamente allo scioglimento della Camera in caso di morte o impedimento permanente del Primo ministro, ovvero in caso di sue dimissioni.

Il Capo dello Stato non emana, tuttavia, il decreto di scioglimento se, entro venti giorni dalla richiesta, sopravviene alla Camera una mozione che dichiari la volontà di continuare nell’attuazione del programma e indichi il nome di **un nuovo Primo ministro**. La mozione dev’essere sottoscritta e approvata, per appello nominale, **da deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni**, e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera (art. 88, secondo comma).

Qualora tuttavia le dimissioni del Primo ministro conseguano all’approvazione di una **mozione di sfiducia**, ad esse consegue necessariamente lo **scioglimento della Camera dei deputati**.

La mozione di sfiducia (art. 94, terzo comma) deve essere firmata da almeno **un quinto** dei componenti della Camera⁴⁸, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla **maggioranza assoluta dei componenti**⁴⁹.

Il rigido collegamento tra Primo ministro e **maggioranza espressa dalle elezioni** emerge anche dalla disposizione che obbliga il Primo ministro alle dimissioni non solo nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, ma

⁴⁸ Cioè (a regime) da 104 o 105 deputati (a seconda del numero di deputati a vita). Il vigente art. 94 Cost. fissa la soglia di un decimo dei componenti (pari a 63 deputati).

⁴⁹ L’art. 94 Cost. nel testo vigente non richiede una maggioranza qualificata.

anche quando la sua reiezione si debba al **voto determinante di deputati non appartenenti** a tale maggioranza (art. 94, quarto comma).

Alla medesima *ratio* risponde la disciplina della “**sfiducia costruttiva**” (art. 94, quinto comma): la Camera ha infatti la possibilità di sostituire il Primo ministro ricorrendo a una apposita mozione, che può essere tuttavia presentata e approvata solo “da parte dei deputati appartenenti alla **maggioranza espressa dalle elezioni** in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera”.

Come si vede, il concetto di “maggioranza espressa dalle elezioni” assume nel sistema illustrato un rilievo determinante. Pur se il testo non reca una definizione di tale concetto, sembra evidente – principalmente alla luce dell’art. 92, comma 2, nel nuovo testo – che l’espressione fa diretto rinvio al meccanismo elettorale. Appartengono a tale maggioranza i deputati che, al momento del voto, risultavano (*uti singuli* o in quanto inclusi in una lista) formalmente collegati al candidato alla carica di Primo ministro, poi nominato tale in esito alla vittoria elettorale.

Per il sistema rileva, dunque, l’appartenenza ad una maggioranza che deve necessariamente formarsi al momento del voto e per effetto di questo; non in un momento (anche se di poco) successivo e in ambito parlamentare, come avviene per la maggioranza che, nell’attuale forma di governo parlamentare, emerge dalla votazione iniziale sulla fiducia (votazione che, non a caso, il testo in esame non contempla).

Il rapporto fiduciario⁵⁰ ha quale primo interlocutore questa maggioranza. Con il che si vuol dire che il formarsi di maggioranze diverse o alternative in corso di legislatura non può condurre se non allo scioglimento della Camera e al ricorso a nuove elezioni.

Riassumendo quanto sin qui esposto al riguardo, il Primo ministro:

- può in ogni momento disporre lo scioglimento della Camera;
- può essere sfiduciato dalla Camera, ma ciò comporta lo scioglimento di quest’ultima;
- non può formalmente sostituire (con la reiezione di una mozione di sfiducia) la maggioranza espressa dalle elezioni con un’altra maggioranza (pena l’obbligo di dimissioni);
- non può essere sostituito se non dalla maggioranza espressa dalle elezioni.

Alla luce di quanto detto, andrebbe infine valutato l’impatto della riforma sul principio del **divieto di mandato imperativo** sancito dall’art. 67 Cost..

Anche se formalmente conferma il divieto del mandato imperativo, il testo di riforma in commento pone infatti in tale rilievo l’appartenenza dei deputati alla coalizione vincente – al punto da vincolare la sostituzione del *premier* a una mozione promossa dalla maggioranza di essi – che più di un autore, in dottrina ha segnalato l’esigenza di un

⁵⁰ Che dunque assume caratteristiche sue proprie: non ha origine in Parlamento e (si potrebbe forse affermare) intercorre a rigor di termini, prima che tra il Governo e la Camera, tra il Primo ministro e la sua maggioranza, entrambi predeterminati dall’esito elettorale.

coordinamento tra tale disposizione e il principio di libertà dal mandato⁵¹. Basti pensare che l'eventuale passaggio di un deputato, nel corso della legislatura, da un gruppo parlamentare di maggioranza ad uno di opposizione o viceversa risulterebbe **irrilevante** ai fini dell'appartenenza o meno del deputato a tale maggioranza.

Quanto alla posizione del **Governo in Parlamento**, si aggiunga che:

- il Primo ministro può porre la **questione di fiducia** alla Camera nei casi previsti dal suo regolamento (sono comunque escluse le leggi costituzionali), chiedendole di esprimersi, con priorità su ogni altra proposta, conformemente alla proposta del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette;
- il Governo può inoltre chiedere ad entrambe le Camere l'**esame, entro tempi certi**, dei disegni di legge da esso presentati o fatti propri; decorso il termine può chiedere, limitatamente alla Camera dei deputati, il "**voto bloccato**" (sugli articoli e finale) nel testo da esso proposto o fatto proprio (art. 72, quinto comma, Cost.).

Quanto al **Senato federale**, benché questo – come si è detto – rimanga estraneo al rapporto di fiducia, il permanere di costanti e incisivi rapporti con il Governo, dei quali si ha espressa menzione in più parti del nuovo testo, appare un dato fisiologico, tenuto conto delle funzioni attribuite a tale ramo del Parlamento e, in primo luogo, dell'ampio spazio ad esso assegnato nell'esercizio della funzione legislativa.

Pare volta ad assecondare tale dinamica l'introduzione, nel procedimento legislativo "monocamerale" nelle materie di competenza del Senato, della previsione secondo la quale il Governo può dichiarare che talune modifiche sono **essenziali per l'attuazione del suo programma** (approvato dalla Camera dei deputati) **o per la tutela delle istanze unitarie** della Repubblica. Tale dichiarazione è sottoposta ad **autorizzazione da parte del Capo dello Stato**: qualora, entro 30 giorni, il Senato non accolga le modifiche proposte, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta (v. più ampiamente la scheda *Il procedimento legislativo*).

L'art. 53, co. 3, del testo della legge costituzionale reca una **disciplina transitoria del rapporto di fiducia**, in attesa del necessario adeguamento della legislazione elettorale alle nuove disposizioni costituzionali sulla forma di governo.

⁵¹ Per una disamina degli aspetti del progetto di riforma che riguardano l'art. 67 Cost. si veda ad es. S. CURRERI, *Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo nel progetto di riforma costituzionale*, in "Forum di quaderni costituzionali", 24 febbraio 2004. Dubbi sulla compatibilità con l'art. 67 Cost. sono stati espressi da Leopoldo Elia nella audizione presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) della Camera il 21 maggio 2004.

In questa fase:

- il Governo, dopo la formazione, dovrà ottenere la fiducia della sola Camera dei deputati (e non di entrambe le Camere, come attualmente previsto e diversamente da quanto avverrà a regime, quando non sarà più richiesta la fiducia esplicita della Camera dei deputati);
- non trova applicazione la disposizione che prevede il trasferimento dal Senato federale alla Camera di un disegno di legge, qualora il primo non accolga le modifiche proposte dal Governo e da esso ritenute essenziali per l'attuazione del programma;
- non trova applicazione la nuova disciplina dello scioglimento della Camera dei deputati, ma quella prevista dal testo attualmente vigente dell'art. 88 Cost..

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Il testo di legge costituzionale in commento reca alcune disposizioni che intervengono, sotto diversi profili, sugli strumenti di garanzia istituzionale, con particolare riguardo alla **tutela delle opposizioni** in Parlamento.

In particolare, le modifiche apportate rispettivamente agli articoli 63 e 64 della Costituzione sono nel senso di:

- introdurre nel testo costituzionale una **maggioranza qualificata per l'elezione dei Presidenti** di Camera e Senato federale;
- introdurre nel testo costituzionale una **maggioranza qualificata** dei tre quinti dei componenti per l'adozione del **regolamento della Camera dei deputati** (per quello del Senato federale permane la maggioranza assoluta, già prevista dal testo vigente dell'art. 64);
- prevedere uno **“statuto dell'opposizione”**;
- introdurre un **quorum strutturale specifico** per le deliberazioni del **Senato federale**.

Queste disposizioni rispondono a due ordini di esigenze: una, per così dire, di logica interna alla legge costituzionale in esame, l'altra di carattere più generale.

In primo luogo, è stata avvertita la necessità di bilanciare il notevole aumento dei poteri del capo del Governo con un parallelo rafforzamento del sistema di garanzie.

In secondo luogo, sull'inserimento nel testo di strumenti di tutela dell'opposizione ha influito l'esigenza, particolarmente sentita dopo la riforma che, nel 1993, ha mutato il sistema elettorale in senso prevalentemente maggioritario, di temperare gli effetti di tale sistema che rendono possibile la formazione di maggioranze parlamentari più consistenti che nel passato. La questione non appare invero superata anche dopo la recente riforma che ha reintrodotto un sistema elettorale di tipo proporzionale, considerato che il sistema contempla comunque meccanismi – in primo luogo il premio di maggioranza – orientati a far funzionare il sistema in senso maggioritario.

Va inoltre ricordata la modifica operata all'art. 66 Cost., in materia di **“verifica dei poteri”**: il giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità – pur continuando a rimanenere riservato alla Camera di appartenenza⁵² – deve essere svolto entro **termini definiti**, stabiliti dal rispettivo regolamento. La deliberazione sull'**insussistenza** di tali titoli⁵³ dev'essere assunta a **maggioranza dei componenti** l'Assemblea.

⁵² Si ricorda che da tempo si discute – in dottrina e nel dibattito politico – sull'opportunità di trasferire tale competenza all'esterno delle Camere, individuando una sede più chiaramente giurisdizionale (soluzione nell'ambito della quale si prospettano diverse opzioni).

⁵³ O sulla sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari proclamati.

L'elezione dei Presidenti delle Camere

Il nuovo art. 63 Cost. costituzionalizza le modalità di elezione dei Presidenti delle Camere, attualmente disciplinate dai regolamenti parlamentari, prevedendo un sistema basato sul principio della **maggioranza qualificata**: due terzi dei componenti l'Assemblea per i primi tre scrutini; maggioranza assoluta dei componenti dopo il terzo turno.

Attualmente i regolamenti di Camera e Senato prevedono entrambi il principio della maggioranza qualificata per l'elezione del Presidente, con alcune differenze.

Alla **Camera**, per il primo scrutinio, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre per i successivi due turni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, contando tra questi anche le schede bianche; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti (Reg. Camera, art. 4, comma 2).

Il Regolamento del **Senato** richiede la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando anche le schede bianche. Se anche al terzo turno nessuno raggiunge la maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati al turno precedente (Reg. Senato, art. 4).

	I scrutinio	II scrutinio	III scrutinio	Dal IV scrutinio
Riforma costituzionale	due terzi dei componenti			maggioranza assoluta
Reg. Camera vigente	due terzi dei componenti	due terzi dei voti		maggioranza assoluta dei voti
Reg. Senato vigente	maggioranza assoluta dei componenti		maggioranza assoluta dei voti	ballottaggio

Se si confronta il sistema di elezione proposto dalla legge di riforma costituzionale con quelli vigenti (si veda la tabella), si può constatare complessivamente l'**innalzamento** della maggioranza necessaria nei primi scrutini: infatti, la maggioranza dei due terzi, ora prescritta solamente per il primo scrutinio della Camera, è estesa ai primi tre turni di votazioni; dal quarto in poi è necessario la maggioranza assoluta che attualmente costituisce la prima opzione per l'elezione del Presidente del Senato.

Limitatamente al **Senato federale** – che non ha una durata predeterminata ma è destinato a rinnovi parziali – il citato art. 63 dispone che il regolamento disciplini le modalità di **rinnovo anche periodico** dell'Ufficio di presidenza.

Lo “statuto dell’opposizione”

Come si è detto, la legge di riforma costituzionale introduce all’articolo 64 della Costituzione varie misure volte a garantire i diritti delle opposizioni.

Oltre all’accennato innalzamento (solo alla **Camera**) della **maggioranza** richiesta per l’adozione del **regolamento** (dalla maggioranza assoluta ai **tre quinti** dei componenti), nel nuovo art. 64 Cost. è innanzitutto sancito (quarto comma) il principio per cui nel suo complesso il **regolamento della Camera** deve **garantire** sia le prerogative ed i **poteri del Governo e della maggioranza**, sia i **diritti delle opposizioni** (per quanto attiene al Senato, si prevede che il regolamento garantisca i diritti delle **minoranze**⁵⁴). A tale principio generale si riconnettono disposizioni più specifiche, contenute anche in articoli diversi⁵⁵.

L’art. 64 dispone, in particolare:

- la riserva, alla Camera, a favore dei gruppi di opposizione, della **presidenza delle Commissioni**, giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti **compiti ispettivi, di controllo o di garanzia** (v. *infra* per ulteriori dettagli); si ricorda inoltre che l’art. 82, secondo comma, riserva alle opposizioni la presidenza delle **Commissioni d’inchiesta monocamerale** (della sola Camera), e che sono riservati alle sole Commissioni d’inchiesta istituite con legge bicamerale ed a quelle costituite dalla Camera dei deputati i poteri e le limitazioni dell’autorità giudiziaria nello svolgimento delle indagini;
- la previsione di casi (la cui individuazione è rimessa ai regolamenti parlamentari) nei quali il Governo deve essere **necessariamente rappresentato dal Primo ministro** o dal ministro competente nelle sedute delle Camere.

Tra le disposizioni innovative contenute in altri articoli del testo costituzionale, si ricordano:

- l’inserimento nei regolamenti parlamentari (ai sensi dell’art. 72, quinto comma) delle modalità di **iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni** (o dalle minoranze), con determinazione dei tempi d’esame; tale previsione fa da contraltare a quella – più stringente – della garanzia di esame, entro tempi certi e con previsione del voto finale stabilita dalla medesima disposizione a favore del Governo (v. sul punto la scheda // *procedimento legislativo*);

⁵⁴ Le misure prospettate riguardano prevalentemente la Camera dei deputati, ossia l’organo al quale la riforma assegna il ruolo di rappresentanza politica nazionale. Solo alla Camera, in quanto sede del rapporto fiduciario, sarà possibile individuare con chiarezza una o più opposizioni che si contrappongono alla maggioranza che sostiene il Governo; per quanto riguarda il Senato, organo di rappresentanza degli interessi territoriali, tale confine sarà più sfumato (sempre che sia ancora possibile individuarlo): il testo adotta dunque, in luogo di “opposizioni”, il termine “minoranze”.

⁵⁵ Una precedente versione del testo introduceva anche la figura del “**capo dell’opposizione**”, le cui prerogative e la cui modalità di elezione venivano rimesse al regolamento della Camera.

- la definizione, nei regolamenti parlamentari, delle modalità e dei termini per l'avvio dell'esame delle **proposte di legge di iniziativa popolare** (art. 72, secondo comma);
- la sottoposizione di **tutti gli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni** parlamentari competenti, secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera (art. 76, secondo comma).

Una volta delineato il quadro generale delle disposizioni che individuano una forma di "statuto dell'opposizione", ci si può soffermare ulteriormente su alcuni aspetti della disciplina recata dall'art. 64 Cost..

Per quanto riguarda le modalità di votazione delle Camere, il nuovo art. 64, terzo comma, lascia inalterata la previsione secondo la quale le deliberazioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti (principio del numero legale) e devono essere approvate a maggioranza dei presenti (maggioranze diverse possono essere prescritte dalla Costituzione stessa).

Viene, tuttavia, introdotta una **ulteriore condizione per il Senato federale**: per la **validità delle votazioni** è richiesta la presenza dei **senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni**.

Con riguardo al Senato federale, si ricorda inoltre l'obbligo (art. 64, sesto comma, Cost.) di disciplinare nel proprio regolamento modalità e termini per l'espressione del **parere** che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'art. 70, secondo comma.

Per quanto concerne poi la **riserva**, a favore dei deputati appartenenti ai gruppi di **opposizione**, della **presidenza di Commissioni**, Giunte e organismi interni, ai quali sono attribuiti **compiti ispettivi, di controllo e di garanzia**, sono escluse esplicitamente le Commissioni di cui all'art. 72, primo comma, Cost., ossia le Commissioni permanenti che esaminano i progetti di legge, quella di cui all'art. 70, terzo comma (la Commissione mista paritetica cui, nell'ambito del procedimento bicamerale, è affidato il compito di predisporre un testo inemendabile da sottoporre al voto delle due Assemblee), il Comitato misto paritetico di cui all'art. 70, sesto comma, chiamato a decidere sulle questioni di competenza tra i due rami del Parlamento.

Con riguardo alle **Commissioni d'inchiesta**, è stata introdotta un'apposita disposizione nell'ambito del nuovo art. 82, secondo comma, Cost., secondo la quale il presidente, se la Commissione è **istituita alla Camera**, deve essere scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

Per quanto riguarda le Commissioni cui sono attribuiti i compiti ispettivi, di controllo e di garanzia, rientrerebbero nella categoria, con riferimento alla legislatura appena conclusa, tutte le **Commissioni bicamerali** (vedi tabella).

Commissione	Presidenza (nella XIV legislatura)
Commissione per le questioni regionali	Maggioranza (Senato)
Comitato per i procedimenti di accusa	Opposizione (Senato)
Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Opposizione (Senato) ⁵⁶
Comitato per i servizi di sicurezza	Opposizione (Camera)
Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria	Maggioranza (Camera)
Commissione di controllo enti di previdenza e assistenza	Maggioranza (Camera)
Comitato Schengen, Europol e immigrazione	Maggioranza (Camera)
Commissione per l'infanzia	Maggioranza (Camera)

Due di queste, cui sono attribuite funzioni di coordinamento e di garanzia costituzionale, sono previste dalla Costituzione e da leggi costituzionali (Commissione per le questioni regionali⁵⁷ e Comitato per i procedimenti di accusa); le altre sono state istituite con legge ordinaria ed hanno compiti ispettivi, di indirizzo e di controllo.

Le modalità di nomina dei componenti delle Commissioni bicamerali sono disciplinate dalle disposizioni istitutive di ciascuna di esse. Generalmente spetta ai Presidenti di Camera e Senato la nomina dei membri, i quali a loro volta scelgono al loro interno il proprio Presidente. Per prassi prevalente vengono nominati alla presidenza un deputato ed un senatore alternativamente ad ogni legislatura⁵⁸.

In epoca antecedente l'adozione del sistema maggioritario era diffusa la prassi, seguita in parte anche successivamente, di designare alla presidenza delle Commissioni di controllo rappresentanti dei gruppi di opposizione.

Si fa tuttavia presente che l'obbligo di riservare alle opposizioni parlamentari la presidenza delle Commissioni con compiti ispettivi, di controllo e di garanzia appare testualmente riferito alla sola Camera dei deputati. Nel caso dell'applicazione della disciplina alle Commissioni bicamerali, tale vincolo sembrerebbe comportare un'incidenza anche sulle prerogative del Senato.

La riserva di presidenza all'opposizione riguarda anche le Giunte con compiti di controllo, ispettivi e di garanzia. Rientrano tra queste sicuramente la **Giunta per le elezioni** (art. 17, Reg. Camera) e la **Giunta per le autorizzazioni** (art. 18, Reg. Camera), le quali per prassi già sono presiedute da membri dell'opposizione; appare più problematica l'inclusione tra di esse della terza giunta della Camera, la **Giunta per il regolamento**. Infatti essa, ai sensi dell'art.

⁵⁶ Camera nell'ultima parte della legislatura.

⁵⁷ Tuttavia, l'art. 126 Cost. nel testo risultante dalla riforma in commento, non prevede più l'esistenza di tale organo.

⁵⁸ Nel caso del Comitato per i procedimenti di accusa tale procedura è istituzionalizzata dalla legge (L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12, comma 2) che prevede che alla presidenza del Comitato si alternino per ciascuna legislatura il Presidente della Giunta per le autorizzazioni del Senato e il suo omologo della Camera.

16, Reg. Camera, è presieduta dal Presidente stesso della Camera, che viene ad assumere pertanto un ruolo di garante del regolamento sia nei confronti della maggioranza, sia dell'opposizione.

Oltre alle Commissioni e alle Giunte, la disposizione in esame estende l'obbligo anche agli "organismi interni" con compiti ispettivi, di controllo e di garanzia, la cui individuazione appare più problematica. Appare dubbia l'inclusione tra questi del **Comitato per la legislazione** (disciplinato dall'art. 16-*bis*, Reg. Camera) in quanto organo non di controllo bensì consultivo, chiamato ad esprimere un parere tecnico sulla qualità dei testi normativi⁵⁹.

Risultano privi di tali compiti anche altri organismi istituiti da fonti subregolamentari, quali i comitati istituiti in seno all'Ufficio di presidenza (Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna, Comitato per gli affari del personale, etc.). In definitiva, la disposizione in esame sembra configurarsi quale norma di principio, nel senso che qualora dovessero essere istituiti altri organismi con compiti di controllo, diversi dalle Commissioni e dalle Giunte, si applicherebbe ad essi la riserva di presidenza in favore dell'opposizione.

Le Autorità indipendenti

Nel quadro degli elementi che concorrono a definire un sistema di "controlli e contrappesi", in specie in rapporto ai poteri del Governo, si segnala l'introduzione in Costituzione, ad opera del nuovo articolo 98-*bis*, della figura delle **Autorità indipendenti**, la cui istituzione è rimessa a leggi approvate con procedimento bicamerale.

Nel costituzionalizzare il modello amministrativo delle Autorità, il nuovo articolo ne **delimita** le finalità e l'ambito di intervento: possono essere istituite Autorità per lo svolgimento di attività di **garanzia o di vigilanza su diritti di libertà** garantiti dalla Costituzione e su **materie riservate alla potestà legislativa esclusiva** dello Stato (ex art. 117, secondo comma).

Si osserva che gli effetti della disposizione potrebbero essere notevolmente diversi – anche quanto all'"impatto" sul sistema delle autonomie territoriali – a seconda che si ritenga di dover considerare congiuntamente o alternativamente necessaria la presenza dei due caratteri indicati (attività di garanzia o di vigilanza su diritti di libertà; incidenza su materie riservate alla sola potestà legislativa esclusiva dello Stato).

La disposizione costituzionale non individua direttamente una disciplina generale delle Autorità indipendenti, rimettendo la definizione della durata del mandato, dei requisiti di eleggibilità e delle condizioni di indipendenza alla legge bicamerale che ne potrà prevedere l'istituzione. Da essa non sembra quindi

⁵⁹ Si segnala che per prassi alla presidenza del Comitato si alternano ogni dieci mesi un rappresentante dell'opposizione e uno della maggioranza. La durata della Presidenza, fissata in sei mesi dal regolamento della Camera, è stata prolungata a dieci mesi in via sperimentale.

derivare un vincolo o un indirizzo alla previsione di una disciplina legislativa omogenea per tutte le Autorità.

Tuttavia, per quanto concerne il profilo della nomina dei **presidenti delle Autorità**, una disposizione di carattere generale – introdotta nell'art. 87 Cost. – stabilisce che tale nomina **spetta al Capo dello Stato**, sentiti i Presidenti delle Camere (v. scheda *Il Presidente della Repubblica*).

L'art. 98-*bis* introduce poi in Costituzione, con l'ultimo comma, un obbligo di portata generale per tutte le Autorità istituite, le quali sono tenute a **referire alla Camere sui risultati delle attività svolte**.

L'obbligo di riferire alle Camere è ampiamente diffuso nella legislazione ordinaria relativa a ciascuna delle Autorità indipendenti presenti nell'ordinamento, e comporta la presentazione alle Camere di una relazione con periodicità il più delle volte annuale (della quale viene precisata la scadenza, per lo più collocata entro il mese di giugno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'elezione del Presidente della Repubblica

Il testo di legge costituzionale mantiene la scelta che prevede l'elezione **indiretta** del Presidente della Repubblica da parte di un collegio *ad hoc*, apportandovi modifiche che incidono sia sulla **composizione del collegio elettorale** del Capo dello Stato, sia sul **quorum** richiesto sia, infine, sui requisiti soggettivi (**età**) per la sua elezione (nuova formulazione degli artt. 83 e 84, primo comma, Cost.). In particolare:

- in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ciascuna Regione, è istituito un nuovo organo, denominato “**Assemblea della Repubblica**”, presieduto dal Presidente della Camera e composto da
 - i membri delle due Camere;
 - i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - due delegati eletti dai consigli regionali (per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ciascun consiglio provinciale elegge un delegato; la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* ha un solo delegato);
 - un numero ulteriore di delegati eletti dai consigli regionali in ragione di uno per ogni milione di abitanti (nell'elezione di tutti i delegati dev'essere assicurata la rappresentanza delle minoranze);
- il **quorum** per l'elezione è modificato, prevedendosi
 - nei primi tre scrutini, la maggioranza dei **due terzi** dei componenti l'Assemblea della Repubblica;
 - nel quarto e nel quinto scrutinio, la maggioranza dei **tre quinti** dei componenti;
 - dopo il quinto scrutinio, la **maggioranza assoluta** dei componenti (oggi si prevede la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini e, dal quarto, la maggioranza assoluta)⁶⁰;
- infine, l'età minima per essere eletti si abbassa **da cinquanta a quaranta anni**.

Viene dunque inclusa nell'assemblea elettiva un'ulteriore significativa rappresentanza delle autonomie territoriali, rispetto ai tre delegati regionali già previsti dalla Costituzione vigente⁶¹.

L'incidenza dei membri del collegio elettorale non appartenenti ad una delle due Camere è destinata a crescere come segue⁶²:

⁶⁰ Permane la previsione dello scrutinio segreto.

⁶¹ Ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne esprime uno.

⁶² La tabella non tiene conto dei senatori o deputati a vita.

	Deputati	Senatori	Delegati regionali	Totale
Disciplina vigente	630 63%	315 31%	58 6%	1.003 100%
Nel periodo transitorio⁶³	630 60%	315 30%	108 10%	1.053 100%
A regime	518 59%	252 29%	108 12%	878 100%

La tabella che segue evidenzia la differenza tra l'attuale *quorum* per l'elezione del Capo dello Stato e quello proposto dal testo in commento.

	I scrutinio	II scrutinio	III scrutinio	Dal IV scrutinio	
Quorum attuale	maggioranza dei due terzi del Parlamento in seduta comune, integrato dai 58 delegati regionali			maggioranza assoluta	
	I scrutinio	II scrutinio	III scrutinio	IV e V scrutinio	Dal VI scrutinio
Quorum proposto	maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica			maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea	maggioranza assoluta ⁶⁴

Un'ulteriore modifica interessa la convocazione dell'Assemblea della Repubblica: all'art. 85 della Costituzione, ferma restando la durata settennale del mandato presidenziale, viene innalzato da trenta a **sessanta giorni** dalla scadenza del mandato il termine per la convocazione, da parte del Presidente della Camera dei deputati, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

La scelta è stata giustificata con l'esigenza di limitare l'eventuale periodo di *prorogatio* del Presidente uscente e di garantire al collegio elettorale un maggiore periodo di ponderazione e riflessione per giungere ad una scelta largamente condivisa. Essendo

⁶³ Dall'inizio della legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della riforma alla successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del medesimo. In tale periodo troveranno applicazione le nuove disposizioni sull'elezione del Capo dello Stato, ma non ancora quelle sulla riduzione del numero dei parlamentari (cfr. art. 53, comma 2, del testo di legge costituzionale).

⁶⁴ La nuova versione, a differenza del testo attuale, esplicita che si tratta sempre della maggioranza assoluta **dei componenti**.

stato ampliato il collegio elettorale, si è inteso altresì lasciare maggior tempo alle procedure di designazione dei delegati regionali⁶⁵.

Una disposizione transitoria (art. 53, co. 6, del testo di legge costituzionale), limitata alle prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della riforma, eleva da quindici a quarantacinque giorni dalla riunione della Camera nuova il termine entro cui (ex art. 85, terzo comma, Cost.) deve aver luogo l'elezione qualora la scadenza del settennato coincida con la vacanza o con l'imminente scioglimento della Camera dei deputati.

Le funzioni del Presidente della Repubblica

Il nuovo art. 87 Cost. definisce il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema istituzionale e individua i poteri e le funzioni del Capo dello Stato, consentendo di delineare complessivamente la sua posizione nel nuovo sistema proposto.

Il primo comma del nuovo art. 87 enuncia le seguenti prerogative del Presidente:

- è il Capo dello Stato (così recita anche il testo vigente dell'art. 87);
- rappresenta **la Nazione** (nel testo vigente, l'“unità nazionale”);
- è **garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica** (si tratta di una formulazione non presente nell'attuale primo comma dell'art. 87).

Con riguardo all'ultimo punto, si ricorda che secondo la dottrina la funzione di garanzia costituzionale, pur non esplicitamente prevista in Costituzione, sarebbe comunque propria del Capo dello Stato e verrebbe in rilievo non soltanto nella dinamica ordinaria del sistema ma in modo particolare nei momenti di crisi dell'ordinamento.

Quanto all'introduzione dell'aggettivo “federale”, essa trova riscontro nella nuova denominazione del Senato (“Senato federale della Repubblica”), ma **non in altre parti** del nuovo testo costituzionale, come ad es. nella definizione della Repubblica di cui all'art. 1 Cost. (che resta immutato), o nella rubrica del Titolo V della Parte II (che tratta dell'articolazione territoriale della Repubblica).

Per quanto concerne l'enunciazione dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica dall'art. 87 Cost., nei commi successivi al primo, si osserva che alcuni **nuovi poteri** gli sono attribuiti, in relazione al suo ruolo di garanzia, quale “contrappeso istituzionale” al rafforzamento del vertice dell'Esecutivo – che riduce l'ambito di incidenza del Capo dello Stato nel rapporto Parlamento-Governo (vedi *infra*) ed ai maggiori poteri assegnati alle autonomie territoriali.

In particolare, viene attribuito al Presidente della Repubblica il potere di:

- nominare i **presidenti delle Autorità amministrative indipendenti, sentiti i Presidenti delle due Camere;**

⁶⁵ Cfr. la relazione al progetto di legge governativo e l'intervento del relatore al Senato, sen. D'Onofrio.

- nominare il **Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura**, nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere (attualmente, secondo quanto prescrive l'art. 104, quinto comma, Cost., il Vicepresidente del CSM è eletto dal Consiglio stesso, tra i membri di nomina parlamentare);
- nominare, **sentiti i Presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro** (il presidente del CNEL è attualmente nominato, al di fuori dei componenti l'organo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri⁶⁶. La novella costituzionale sembra intesa a fare della nomina un atto non solo formalmente, ma anche sostanzialmente presidenziale);
- **autorizzare** (verificati i presupposti costituzionali) la dichiarazione con la quale il Primo ministro può in sostanza causare la **rimessione alla Camera** dei procedimenti legislativi di competenza del Senato federale della Repubblica ex art. 70, commi quarto e quinto (v. scheda *Il procedimento legislativo*).

Al contempo, viene **soppresso** il potere di **autorizzare** la presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi⁶⁷.

Per il resto, il testo di riforma costituzionale mantiene le altre funzioni presidenziali previste dal vigente art. 87. Si tratta delle seguenti funzioni, prevalentemente connesse al funzionamento dell'ordinamento costituzionale o rientranti nell'ambito delle competenze amministrative del Presidente della Repubblica:

- la possibilità di inviare messaggi alle Camere;
- la competenza a indire le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori, e di fissare la prima riunione della Camera dei deputati (il testo è stato riformulato tenendo conto della caratteristica del Senato federale di non avere una durata predeterminata, essendo soggetto a rinnovi parziali);
- la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti aventi valore di legge (decreti legislativi e decreti-legge) e dei regolamenti;
- l'indizione dei *referendum* abrogativi, dei *referendum* di approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, dei *referendum* per la modifica territoriale di Regioni e di enti locali;
- la nomina dei funzionari dello Stato, nei casi previsti dalla legge;
- l'accreditamento e il ricevimento dei rappresentanti diplomatici e la ratifica dei trattati internazionali, previa, nei casi in cui sia richiesta, autorizzazione delle Camere;
- il comando delle Forze armate;
- la presidenza del Consiglio supremo di difesa;
- la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere;
- la presidenza del Consiglio superiore della magistratura;
- il potere di concedere la grazia e di commutare le pene⁶⁸;

⁶⁶ L. 30 dicembre 1986, n. 936, *Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*, art. 5.

⁶⁷ Prevista dal vigente comma quarto dell'articolo 87 Cost. Il disposto costituzionale è ripreso dall'art. 5, comma 1, lett. c), della L. 400/1988, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere.

⁶⁸ Un'ulteriore innovazione, prevista dal testo originario del disegno di legge di riforma ma scomparsa nel corso dell'esame alla Camera, prevedeva la soppressione della controfirma

- il conferimento delle onorificenze della Repubblica.

Con riferimento alle norme concernenti le funzioni del Presidente della Repubblica contenute in altre parti del testo di riforma costituzionale, si ricordano le disposizioni che seguono.

- Dal punto di vista dei poteri presidenziali che incidono direttamente sul **circuito dell'indirizzo politico**, sono introdotte significative innovazioni, che contribuiscono a mutare la collocazione del Capo dello Stato nel sistema istituzionale (v. anche scheda *Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento*):
 - il potere di **scioglimento anticipato della Camera** viene ad essere prerogativa esclusiva del Primo ministro, per cui lo scioglimento si configura come un atto presidenziale sostanzialmente ascrivibile alla **responsabilità piena del premier**; conseguentemente, il testo di riforma costituzionale modifica la disciplina dello scioglimento delle Camere anche con riguardo al cd. "**semestre bianco**", espungendo il divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale qualora non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura;
 - anche negli **altri casi** di scioglimento della Camera previsti dal testo in esame (impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo Primo ministro in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni di questi; approvazione di una mozione di sfiducia), il ruolo del Capo dello Stato è caratterizzato da un ambito di discrezionalità estremamente ridotto;
 - manca del tutto il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere il **Senato federale**⁶⁹;
 - per quanto riguarda il potere di **nomina del Primo ministro**, il terzo comma dell'art. 92 Cost. fissa un vincolo costituzionale per lo svolgimento della funzione presidenziale di nomina, che dovrà essere esercitata "sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati";
 - il potere di nomina (e revoca) dei **ministri** è interamente posto in capo al Primo ministro, sottraendo al Capo dello Stato ogni competenza in materia.
- Modificando l'art. 59 Cost., si prevede che possano essere nominati dal Presidente della Repubblica **deputati** (anziché senatori) **a vita**, il numero massimo dei quali si riduce da cinque a **tre**⁷⁰.

ministeriale per una serie di atti ritenuti "strettamente" presidenziali (tra i quali era compresa la concessione della grazia). L'art. 24 del disegno di legge, come emendato dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea, manteneva l'obbligo della controfirma ma escludeva che tali atti (oltre alla grazia: i messaggi alle Camere; il rinvio di leggi ex art. 74 Cost.; lo scioglimento della Camera, salvo il caso di richiesta del Primo ministro; la nomina del Primo ministro, dei deputati a vita, dei giudici della Corte costituzionale, del vicepresidente del CSM, dei presidenti delle Autorità indipendenti e le altre nomine di sua esclusiva competenza) fossero adottati su proposta del ministro competente. L'articolo è stato tuttavia respinto dall'Assemblea.

⁶⁹ Tale possibilità, prevista in origine dal testo della riforma nell'ipotesi di "prolungata impossibilità di funzionamento", è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato in prima lettura.

- Con la modifica dell'art. 135 Cost., mantenendosi il numero complessivo attuale dei **giudici della Corte costituzionale**, è elevata a sette membri la componente di nomina parlamentare (tre eletti dalla Camera, quattro dal Senato federale); di conseguenza è **ridotto il numero di membri nominati dal Presidente della Repubblica** e dalle supreme magistrature (quattro ciascuno: v. scheda *La Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura*).
- Il secondo comma dell'art. 127 Cost. prevede l'emanazione di un **decreto presidenziale** per l'**annullamento delle leggi regionali in contrasto con l'interesse nazionale**. Va peraltro osservato che, nella versione del testo infine approvata dalle Camere, tale decreto risulta conclusivo di un *iter* articolato, avviato su iniziativa del Governo ed affidato primariamente alla competenza del **Parlamento in seduta comune**⁷¹, al quale spetta effettivamente deliberare, a maggioranza assoluta, sull'annullamento della legge (v. scheda *Le Regioni e le autonomie locali*).
- L'art. 126, primo comma (il quale prevede che con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo **scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta** qualora abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale) è modificato richiedendosi per l'adozione del decreto il previo **parere del Senato federale** della Repubblica (e non più quello dell'attuale Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Alcune ulteriori modifiche hanno carattere formale o di coordinamento:

- all'art. 85, terzo comma: la proroga dei poteri del Presidente della Repubblica è limitata all'ipotesi che la scadenza del settennato coincida con la vacanza o con l'imminente scioglimento della (sola) Camera dei deputati;
- analoghe modifiche di mero coordinamento sono apportate all'art. 86 che disciplina i casi di temporanea supplenza o di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Repubblica;

⁷⁰ Dalla formulazione testuale ("il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre") si evince che tale numero riguarda il totale dei deputati a vita di nomina presidenziale simultaneamente in carica. In tal modo si intendono dissipare i dubbi emersi in passato sulla corretta interpretazione dell'art. 59, dubbi che hanno dato luogo anche a prassi contrastanti. Se infatti era prevalente l'opinione che la norma non consentisse la presenza in carica, nello stesso momento, di più di cinque senatori a vita di nomina presidenziale, altri la interpretavano nel senso che ogni Presidente della Repubblica poteva nominare cinque senatori. Il comma 15 dell'art. 53 della legge di riforma costituzionale assicura comunque la permanenza in carica presso il Senato federale di tutti i senatori a vita presenti alla data di costituzione di questo.

⁷¹ Se si eccettua questa nuova competenza (e considerando un organo a parte l'Assemblea della Repubblica), i casi in cui la Costituzione prevede che il Parlamento si riunisca in seduta comune dei suoi membri si riducono, nel nuovo testo costituzionale, alla sola ipotesi di cui all'art. 90, secondo comma, Cost. (messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica), non modificato.

- all'art. 91 Cost., le parole: "Parlamento in seduta comune" sono sostituite con: "Assemblea della Repubblica": la modifica consegue alla necessità che il Presidente della Repubblica presti giuramento dinanzi allo stesso organo che lo ha eletto.

LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI

Il Titolo V della Parte II della Costituzione risulta oggetto di ampie e sostanziali modifiche ad opera del testo di legge costituzionale; modifiche riguardanti in primo luogo l'allocazione delle competenze, ma anche altri profili del rapporto Stato-Regioni-autonomie locali. Con riferimento al primo profilo si fa presente sin d'ora che, a parte l'introduzione della categoria della competenza legislativa esclusiva delle Regioni (nella quale è inclusa la competenza "residuale" già presente nella vigente Costituzione), sono riallocate e "ritagliate" alcune materie già previste dall'art. 117 attualmente in vigore (con il trasferimento di alcuni rilevanti ambiti materiali dalla potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato), e ne sono inserite di nuove.

Le modifiche al sistema delle potestà legislative e amministrative delle Regioni

La modifica di portata più generale riguarda l'art. 114, primo comma, Cost., ove l'**espresso richiamo ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà** li pone alla base dell'esercizio di tutte le funzioni attribuite alle autonomie locali, alle Regioni e allo Stato.

Se è vero che il principio di sussidiarietà è già richiamato nella Carta costituzionale con riferimento al riparto delle funzioni amministrative (art. 118) ed all'esercizio del potere sostitutivo del Governo (art. 120), la disposizione in esame appare suscettibile di un'applicazione pervasiva, che peraltro sembra riconnettersi ad un filone della giurisprudenza costituzionale relativo alla riforma del Titolo V intervenuta nel 2001: in particolare, si fa riferimento a quella giurisprudenza che, richiamandosi ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, ha giustificato interventi statali, anche penetranti, in casi in cui non si versava in ambiti di competenza legislativa esclusiva (o in casi in cui quanto meno ricorreva un concorso di competenze), subordinandoli comunque all'individuazione di sedi e procedure di cooperazione e concertazione con le Regioni, per l'assunzione di decisioni che investono le loro competenze⁷².

Ampie modifiche subisce il **sistema delle competenze legislative** di cui all'art. 117 Cost.:

- al primo comma, **gli "obblighi internazionali" sono espunti** dai limiti posti alla legislazione statale e regionale. Secondo tale riformulazione, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari.

Permane ovviamente il vincolo costituzionale, dettato dall'art. 10 Cost., del rispetto del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

⁷² Tra le tante, si ricorda innanzitutto la sent. 303/2003. Si richiama altresì la sent. 50/2005, che affronta più direttamente il tema della concorrenza di competenze, da risolvere, laddove possibile, mediante ricorso al criterio di prevalenza, ovvero al principio di leale collaborazione (e dunque a forme, di varia intensità, di raccordo Stato-Regioni).

La motivazione della soppressione è stata essenzialmente indicata nei dubbi interpretativi sulla locuzione “obblighi internazionali”, e in particolare se con essa ci si riferisca, o meno, ad ogni tipo di trattato internazionale, e dunque anche a quegli accordi per cui non è prevista alcuna forma di ratifica da parte del Parlamento⁷³.

▪ il secondo comma è modificato in più punti, **trasferendosi nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato**

- **varie competenze in precedenza non menzionate**, almeno esplicitamente (“promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale”; “politica monetaria” accanto a “moneta”; “tutela del credito”; “organizzazioni comuni di mercato”).

La voce “**tutela del credito**”, posta accanto a “tutela del risparmio”, oltre a definire un ambito materiale, sembra attribuire alla legislazione statale una finalità nuova, non espressamente contemplata nella Parte I della Costituzione. L’art. 47, primo comma, Cost. non appresta infatti un eguale livello di tutela al risparmio e all’esercizio del credito: il primo è incoraggiato e tutelato “in tutte le sue forme” dalla Repubblica; il secondo è oggetto (non di tutela ma) di disciplina, coordinamento e controllo;

- **parte della competenza su materie già comprese tra quelle di legislazione concorrente** (“norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari”; “sicurezza del lavoro”; “grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza”; “ordinamento della comunicazione”; “ordinamento delle professioni intellettuali”; “ordinamento sportivo nazionale”; “produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia”);

- correlativamente, sono (testualmente o implicitamente) **ridefinite le corrispondenti materie rimesse alla potestà legislativa concorrente** di cui al terzo comma, tra le quali in particolare figurano: “commercio con l’estero”; “istituti di credito a carattere regionale”; “alimentazione”; “tutela del lavoro”; “reti di trasporto e di navigazione”; “comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche”; “professioni”; “ordinamento sportivo regionale”; “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”;

A titolo esemplificativo: dalla materia indicata con “grandi reti di trasporto e di navigazione” nel vigente terzo comma dell’art. 117 (potestà concorrente) è estrapolata la materia “grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza”, ricollocata appunto al secondo comma (potestà esclusiva

⁷³ Si ricorda a tale proposito che l’art. 1, co. 1, della L. 131/2003, ribadisce i vincoli comuni al legislatore nazionale e regionale dettati dal primo comma dell’art. 117, così elencandoli:

- norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all’art. 10 Cost.;
- accordi di reciproca limitazione di sovranità, di cui all’art. 11 Cost.;
- ordinamento comunitario;
- trattati internazionali (senza ulteriori specificazioni).

dello Stato), mentre resta riservato alla potestà concorrente l'ambito di intervento "reti di trasporto e di navigazione". Nel caso della materia "ordinamento della comunicazione" tale dizione, identica a quella inserita nel testo vigente dell'art. 117, al terzo comma, figura nell'ambito del secondo comma (lett. *s-ter*), e dalla materia così identificata risultano "ritagliate" le competenze – collocate al terzo comma – relative a "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche".

- il quarto comma recepisce la proposta comunemente individuata con il termine di "**devoluzione**", introducendo un elenco di materie nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa **esclusiva** (nell'ambito della quale è collocata la competenza residuale, già oggi prevista per le materie non menzionate nell'art. 117⁷⁴):
 - assistenza e organizzazione **sanitaria**;
 - **organizzazione scolastica**, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - definizione della **parte dei programmi scolastici e formativi** di interesse specifico della Regione;
 - **polizia amministrativa** regionale e locale.

In relazione ai quattro ambiti materiali individuati, va tenuto presente che – secondo il testo di riforma costituzionale – sono riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie: "norme generali sulla tutela della salute"; "norme generali sull'istruzione"; "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale", ed attiene alla competenza concorrente la materia "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale";

- all'ottavo comma, si precisa che le **intese** che le Regioni (già ai sensi del testo vigente) possono stipulare tra loro per il migliore esercizio delle proprie funzioni (intese ratificate con legge dalla Regione interessata) riguardano esclusivamente **funzioni di natura amministrativa**, eventualmente individuando organi comuni (anche per essi si introduce la precisazione "amministrativi").

In correlazione con il quadro delle competenze legislative, appare utile ricordare, per quanto concerne la **potestà regolamentare**, che il testo di riforma costituzionale mantiene **inalterato** l'attuale sesto comma dell'art. 117, ai sensi del quale la **potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva** (salva delega alle Regioni), spettando alle Regioni in ogni altra materia.

⁷⁴ Dal punto di vista testuale, la potestà residuale – indicata dalla dizione "ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" viene infatti aggiunta all'elenco delle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni.

Naturalmente, gli effetti della disposizione – nel contesto del nuovo quadro delle competenze legislative – risultano diversi rispetto alla situazione attuale, considerata in particolare l'individuazione di ulteriori significative materie collocate nell'ambito del secondo comma dell'art. 117 (potestà legislativa esclusiva).

L'art. 118 Cost., immutato nei primi due commi, è ampiamente riscritto nella restante parte. In particolare:

- sono ampliate le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di (intesa⁷⁵ e) **coordinamento amministrativo** tra Stato e Regioni. In particolare, il quinto comma dell'art. 118, ribadendo che spetta alla legge statale disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie "immigrazione" e "ordine pubblico e sicurezza" (art. 117, secondo comma, lett. *b*) e *h*)), nonché con riferimento alla tutela dei beni culturali, inserisce accanto a quest'ultima la **ricerca scientifica e tecnologica** (materia di legislazione **concorrente**, anche nel nuovo testo⁷⁶). Introduce inoltre la previsione secondo cui la disciplina di forme di coordinamento riguarda le **grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale** (quest'ultima materia risulta invece rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lett. *s-bis*);
- **si costituzionalizza la Conferenza Stato-Regioni e il sistema delle Conferenze** quale strumento per "realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese" tra Stato e autonomie⁷⁷ (terzo comma). Più precisamente, l'istituzione della Conferenza Stato-Regioni (con legge bicamerale ex art. 70, terzo comma) è richiesta dalla norma; è invece facoltativa l'istituzione di altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'art. 114. Correlativamente, all'art. 123, quarto comma, il **Consiglio delle autonomie locali** è ridefinito quale "organo di consultazione, di concertazione e di raccordo" tra Regioni ed enti locali.

A tale proposito si ricorda che l'art. 127-*ter* – facendo salve proprio le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'art. 118, terzo comma – prevede che intervenga una **legge dello Stato** (approvata con procedimento bicamerale) per promuovere e disciplinare il **coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e le Regioni e gli enti locali**. Ai sensi del medesimo articolo, il regolamento del Senato federale garantisce rapporti di **reciproca informazione e collaborazione** tra i

⁷⁵ Dal nuovo testo è espunto il termine "intesa".

⁷⁶ Potrebbe dunque conseguire un ampliamento, in questa materia, della potestà legislativa statale, dalla sola fissazione dei "principi fondamentali" alla determinazione delle forme di coordinamento.

⁷⁷ La scelta di dare "copertura costituzionale" alla Conferenza Stato-Regioni pare riconnettersi anche ad una significativa evoluzione della giurisprudenza costituzionale sviluppatasi a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001), che ha in più occasioni prospettato il ricorso ad intese, in quella sede, come strumento per superare sovrapposizioni di competenze (e qualche ambiguità interpretativa) del testo costituzionale attualmente in vigore.

senatori e i rappresentanti degli enti territoriali. I **senatori** possono poi essere **sentiti**, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti;

- si garantisce espressamente **agli enti sub-regionali l'autonomo esercizio** delle funzioni amministrative (quarto comma);
- nell'ambito del principio di sussidiarietà (in specie, nell'ambito della cosiddetta sussidiarietà orizzontale), si riconoscono e favoriscono, "**anche attraverso misure fiscali**", gli enti di **autonomia funzionale**, l'ordinamento generale dei quali è rimesso a una **legge dello Stato**, approvata dalla Camera (sesto comma).

Tali enti hanno già ricevuto un riconoscimento nell'ambito dell'attuazione del decentramento amministrativo (già a partire dalla L. 59/1997) e, in seguito, con la L. 131/2003 che all'art. 7, co. 1, nel dettare i criteri e i principi del conferimento di funzioni amministrative, espressamente ne garantisce le attribuzioni.

L'attuale quarto comma dell'art. 118, com'è noto, dispone che Stato, Regioni, enti locali "favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli od associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale". La modifica in esame, che in primo luogo comporta l'inserimento in Costituzione degli enti di autonomia funzionale, comporta anche il "**riconoscimento**", oltre che di tali enti, anche delle autonome iniziative dei privati da parte di Stato, Regioni ed enti locali;

- si prevede che sia approvata una legge bicamerale per favorire le **forme associative tra piccoli Comuni e tra Comuni montani**, e ad esse è data la stessa autonomia riconosciuta ai Comuni (settimo comma).

La tabella che segue mira a fornire un quadro sinottico del riparto delle competenze legislative risultante dal testo di legge costituzionale. Essa prende in esame **le sole competenze esplicitamente attribuite a Stato o Regioni negli artt. 114, 117, 118, 122 e 123 Cost.**, come modificati dal testo di legge costituzionale. Le modifiche rispetto al testo della Costituzione vigente sono evidenziate in carattere **neretto**.

Competenza esclusiva dello Stato	Competenza concorrente Stato-Regioni	Competenza esclusiva delle Regioni
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea	rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
casi e forme in cui la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato		
norme di procedura (e modi di esercizio del potere sostitutivo) in materia di partecipazione regionale al processo normativo		

Competenza esclusiva dello Stato	Competenza concorrente Stato-Regioni	Competenza esclusiva delle Regioni
comunitario e di esecuzione di accordi internazionali ed atti UE		
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea		
immigrazione		
immigrazione (coordinamento amministrativo Stato-Regioni)		
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose		
promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale	commercio con l'estero	
tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato		
ricerca scientifica e tecnologica (coordinamento amministrativo Stato-Regioni)	ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
politica monetaria , moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; sistema valutario	istituti di credito a carattere regionale	
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie	armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario	
organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo		
criteri di composizione e durata degli organi elettivi delle Regioni	sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali	statuti delle Regioni ordinarie
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane		
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali		
ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale		
conferimento di funzioni	conferimento di funzioni	conferimento di funzioni

Competenza esclusiva dello Stato	Competenza concorrente Stato-Regioni	Competenza esclusiva delle Regioni
<p>amministrative a comuni, province, città metropolitane e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale</p> <p>disciplina della Conferenza Stato-Regioni e di altre Conferenze tra Stato ed enti territoriali</p> <p>coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale</p> <p>esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane</p> <p>ordinamento della Capitale</p> <p>difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato</p> <p>armi, munizioni ed esplosivi</p> <p>ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale</p> <p>ordine pubblico e sicurezza (coordinamento amministrativo Stato-Regioni)</p> <p>cittadinanza, stato civile e anagrafi</p> <p>ordinamento civile e penale</p> <p>giurisdizione e norme processuali</p> <p>giustizia amministrativa</p> <p>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</p> <p>norme generali sulla tutela della salute</p> <p>sicurezza e qualità</p>	<p>amministrative a comuni, province, città metropolitane e Regioni nelle materie di competenza concorrente</p> <p>amministrative a comuni, province, città metropolitane e Regioni nelle materie di competenza concorrente</p> <p>disciplina (nello statuto regionale) del Consiglio delle autonomie locali</p> <p>alimentazione</p>	<p>amministrative a comuni, province, città metropolitane e Regioni nelle materie di competenza esclusiva regionale</p> <p>ratifica delle intese tra Regioni per il miglior esercizio delle funzioni amministrative, anche con l'istituzione di organi amministrativi comuni</p> <p>disciplina (nello statuto regionale) del Consiglio delle autonomie locali</p> <p>forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, per Roma capitale della Repubblica (nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio)</p> <p>polizia amministrativa regionale e locale</p> <p>assistenza e organizzazione sanitaria</p>

Competenza esclusiva dello Stato	Competenza concorrente Stato-Regioni	Competenza esclusiva delle Regioni
alimentari dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale norme generali sull'istruzione	istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale	organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione
previdenza sociale	previdenza complementare e integrativa	
sicurezza del lavoro pesi, misure e determinazione del tempo	tutela del lavoro	
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali	valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali	
tutela dei beni culturali (coordinamento amministrativo Stato-Regioni)		
opere dell'ingegno	protezione civile governo del territorio	
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza	reti di trasporto e di navigazione porti e aeroporti civili	
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale (coordinamento amministrativo Stato-Regioni)		
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia	produzione, trasporto e distribuzione dell'energia	
ordinamento della comunicazione	comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche	
ordinamento delle professioni intellettuali	professioni	

Competenza esclusiva dello Stato	Competenza concorrente Stato-Regioni	Competenza esclusiva delle Regioni
ordinamento sportivo nazionale	ordinamento sportivo regionale	ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Potere sostitutivo, interesse nazionale e ricorso degli enti locali alla Corte costituzionale

Il **potere sostitutivo** di cui all'art. 120, secondo comma, è significativamente ridisegnato, precisandosi che, a tutela delle ivi elencate istanze unitarie, **lo Stato** (non più il Governo) **può sostituirsi a Regioni** (ed enti locali) **nell'esercizio delle funzioni legislative**, oltre che di quelle amministrative (il rinvio è, nel loro complesso, alle funzioni attribuite dagli articoli 117 e 118). Le ragioni per le quali può essere esercitato il potere sostitutivo continuano ad essere quelle già individuate dall'attuale art. 120, alle quali si aggiunge la precisazione che tale esercizio deve avvenire **nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà** (principi già individuati, come si è in precedenza accennato, dal nuovo art. 114, come principi che informano in via generale l'esercizio delle funzioni di Stato ed enti territoriali). A quest'ultimo proposito si fa presente che l'art. 120 attualmente in vigore fa riferimento alla necessità che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi appena citati, ma⁷⁸ rimette alla legge la definizione delle procedure atte a garantire tale rispetto.

Le ragioni di esercizio del potere sostitutivo (già presenti nel testo dell'art. 120 in vigore) sono:

- il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
- il pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- i casi in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

⁷⁸ In attuazione della disposizione costituzionale vigente, l'art. 8 della L. 131/2003 (cd. "La Loggia") disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo. Schematicamente:

- la sostituzione, che può essere richiesta dalla stesse Regioni o dagli enti locali, deve riguardare solo "provvedimenti dovuti o necessari";
- è prevista una procedura collaborativa: diffida dell'ente ad adempiere entro un tempo congruo, scaduto il quale il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, adotta il provvedimento;
- i provvedimenti che il Governo adotta nell'esercizio del potere sostitutivo possono avere natura "anche normativa";
- se la sostituzione è disposta nei confronti degli enti locali deve ispirarsi al principio di sussidiarietà e leale collaborazione.

Nell'art. 127 Cost., è inoltre reintrodotta il **limite di merito dell'interesse nazionale** per le leggi regionali. Con riguardo alla procedura, si prevede che sia il **Governo** a sollevare la questione relativa al mancato rispetto dell'interesse nazionale da parte di una legge regionale, invitando la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Se la Regione non accoglie l'invito, la questione è rimessa al **Parlamento in seduta comune** che delibera sull'**annullamento** (anche parziale) della legge a **maggioranza assoluta** dei componenti. Il decreto di annullamento è emanato dal Presidente della Repubblica. Per ciascun passaggio procedurale sono fissati limiti temporali (15 giorni, salvo che per l'adozione del D.P.R., che deve intervenire entro 10 giorni).

La previsione del limite dell'interesse nazionale per la legislazione regionale era già contenuta, anteriormente alla riforma del Titolo V, agli artt. 117 e 127 Cost. e di essa si trova ancora traccia sia nel regolamento della Camera (art. 102), che in quello del Senato (art. 137).

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che, anche nell'ambito delle vigenti disposizioni costituzionali non manchino i riferimenti all'interesse nazionale, di cui sarebbero espressione l'art. 117, secondo comma, lett. *m*), in cui si fa riferimento ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", nonché l'art. 120, secondo comma, in cui si disciplinano i poteri sostitutivi del Governo da esercitarsi quando "lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ed in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".

È appena il caso di ricordare che, anteriormente al 2001, non sono mai state impugnate leggi regionali per violazione dell'interesse nazionale e che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il limite di merito ha assunto la connotazione di limite di competenza (e quindi di legittimità) delle leggi regionali.

Di grande rilievo è poi il nuovo art. 127-*bis* Cost., che introduce, accanto alla **legittimazione** della Regione (già presente nel vigente art. 127)⁷⁹, quella di **Comuni, Province e Città metropolitane a ricorrere alla Corte costituzionale** avverso leggi, statali o regionali, lesive delle proprie competenze costituzionalmente attribuite. Condizioni, forme e termini di proponibilità dell'azione sono rimessi ad una futura **legge costituzionale**.

Autonomie speciali

A **Roma**, capitale della Repubblica, sono attribuite **forme e condizioni particolari di autonomia**, anche normativa, nelle materie di competenza

⁷⁹ Il terzo comma dell'art. 127 del testo di riforma, corrispondente al secondo comma del vigente art. 127, prevede che "La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge". Il termine entro il quale è possibile ricorrere è qui specificato direttamente dalla Costituzione, mentre per la nuova ipotesi introdotta dovrà essere definito da una successiva legge costituzionale.

regionale. I relativi **limiti e le modalità** sono demandati allo **statuto della Regione Lazio** (art. 114, terzo comma); l'ordinamento della Capitale è invece disciplinato con **legge dello Stato** (art. 114, terzo comma, e art. 117, secondo comma, lett. *p*)).

Si ricorda che il terzo comma dell'art. 114 Cost. è stato introdotto dalla L.Cost. 3/2001, che aveva per la prima volta costituzionalizzato il ruolo di Roma quale capitale della Repubblica. Il testo vigente di tale disposizione sancisce che Roma è la capitale della Repubblica ed ha un ordinamento disciplinato da legge dello Stato. La legge ordinaria atta a disciplinare l'ordinamento della capitale ai sensi dell'art. 114 non è stata emanata.

Dalla comparazione tra il testo vigente e quello proposto, la riforma sembra volta a una diversa configurazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla città di Roma, attraverso l'utilizzazione di una formula che per taluni aspetti richiama quella che l'art. 116, primo comma, riserva alle Regioni a Statuto speciale (con la specificazione ulteriore, nel testo proposto, che la sfera di particolare autonomia è anche normativa).

La disciplina dello *status* particolare della città di Roma verrebbe, dunque, ad essere definita da un duplice intervento normativo: da un lato lo Statuto della Regione Lazio, dall'altro la legge dello Stato.

Un'integrazione dell'art. 116, primo comma, prevede che gli **statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome** debbano essere adottati (con legge costituzionale) **previa intesa** con la Regione o Provincia autonoma interessata.

L'intesa va raggiunta sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Si introduce un'apposita procedura nel caso di **diniego alla proposta di intesa**, che può essere manifestato **entro tre mesi** dalla trasmissione del testo, con deliberazione **a maggioranza dei due terzi dei componenti** del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

Il testo recepisce una richiesta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale⁸⁰ di inserire in Costituzione la natura "pattizia" degli statuti stessi (che nella prassi sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un'intesa con la Regione).

È stata invece **soppressa** la previsione, di cui al terzo comma dello stesso articolo, che consentiva di estendere **forme e condizioni particolari di autonomia** ad altre Regioni, diverse da quelle a statuto speciale.

⁸⁰ La questione era stata posta ripetutamente, senza evidentemente pervenire ad una soluzione, nel corso dell'esame parlamentare della L.Cost. 2/2002 sull'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nonché, in via generale riguardo tutti gli statuti nel corso dell'esame della L.Cost. 3/2001 di riforma del Titolo V.

L'art. 116, terzo comma, della Costituzione ("regionalismo differenziato", introdotto dalla L.Cost. 3/2001) prevede oggi l'ipotesi di estensione delle forme e condizioni particolari di autonomia ad altre Regioni, diverse da quelle a statuto speciale:

- in tutte le materie che l'art. 117 Cost. (terzo comma) attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;
- in un ulteriore, limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
 - l'organizzazione della giustizia di pace;
 - le norme generali sull'istruzione;
 - la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali: la legge deve essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti e il relativo contenuto è definito d'intesa con la Regione interessata.

La disposizione in esame è stata ritenuta non più necessaria, stante l'attribuzione alle Regioni di competenze legislative esclusive.

Nell'ambito delle norme transitorie, l'art. 54 del testo di legge costituzionale dispone in ordine all'**applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale**.

Si prevede in particolare che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia:

- le disposizioni di cui al capo V della legge di riforma costituzionale (vale a dire, il complesso delle disposizioni che modificano il vigente Titolo V, dunque il rapporto Stato-autonomie) si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano **per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite**. (resta salvo quanto previsto dal precedente art. 38, che modifica l'art. 116 Cost. con riguardo alla procedura di approvazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale);
- le rimanenti disposizioni della legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La formulazione con la quale si delimita la nuova disciplina di cui al Titolo V da applicare alle Regioni a statuto speciale (che risulta – come detto – circoscritta alle parti in cui si prevedono "forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite") riproduce quella recata dall'art. 10 della L.Cost. 3/2001 di riforma del Titolo V.

Da essa si potrebbe desumere l'inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale di disposizioni non ampliative dell'autonomia regionale, quali quelle sul potere sostitutivo dello Stato (art. 120 Cost.) o sul procedimento volto a tutelare l'interesse nazionale (art. 127 Cost.). In senso contrario è tuttavia orientata la giurisprudenza costituzionale, che si è espressa con riguardo al rapporto tra l'analoga clausola di cui all'art. 10 della L.Cost. 3/2001 e il potere sostitutivo di cui al vigente art. 120, secondo comma, Cost..

La Corte costituzionale ha infatti riscontrato (sent. 236/2004) l'esistenza di "un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l'unità e

la coerenza dell'ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della 'clausola di favore', nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti".

Un'ulteriore disposizione (art. 55) stabilisce che, ai fini dell'adeguamento degli statuti speciali di cui all'art. 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta **parità di diritti** ai cittadini, qualunque sia il **gruppo linguistico** al quale appartengono.

Si ricorda che gli statuti speciali delle Regioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Friuli-Venezia Giulia recano già una simile disposizione⁸¹.

Altre disposizioni sull'ordinamento regionale

Ulteriori disposizioni, che in parte attengono ad alcuni profili della "forma di governo regionale":

- dispongono che la legge dello Stato fissi non solo la durata ma anche i **criteri di composizione dei Consigli regionali** (art. 122, primo comma);
- dispongono la **non immediata rieleggibilità**, dopo il secondo mandato consecutivo, **dei Presidenti di Giunta regionale** che siano eletti a suffragio universale e diretto⁸² (art. 122, quinto comma);
- disciplinano la procedura per l'**istituzione di Città metropolitane** nell'ambito di una Regione, che richiede una legge dello Stato, approvata con il procedimento bicamerale (ex articolo 70, terzo comma) su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione (art. 133, primo comma).

Sono infine modificate le ipotesi di **scioglimento dei Consigli regionali**, escludendosi lo scioglimento in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta (art. 126, terzo comma). In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. I commi 16 e 17 dell'art. 53 del testo di legge costituzionale recano consequenziali modifiche alla L.Cost. 1/1999,

⁸¹ D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, art. 2; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, *Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*, art. 3.

⁸² Lo statuto può stabilire diversamente sul sistema di elezione.

disponendo l'efficacia transitoria di tali modifiche anche alle Regioni che nel frattempo abbiano approvato i loro nuovi Statuti⁸³.

Ancora in materia di scioglimento dei Consigli regionali, si prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica debba essere adottato **previo parere del Senato federale della Repubblica** (art. 126, primo comma)⁸⁴. Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato "sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica". Viene così meno la "base costituzionale" dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Un'ulteriore modifica stabilisce che in ogni Regione lo statuto disciplina il **Consiglio delle autonomie locali**, quale organo non solo di consultazione, ma anche di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali⁸⁵.

Modifiche che appaiono di minor impatto riguardano anche il procedimento di approvazione e il contenuto dello **statuto delle Regioni ordinarie** (art. 123, commi secondo e quarto). In particolare, si provvede alla eliminazione del riferimento all'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo (ove comunque il testo vigente precisa che per la legge di approvazione dello statuto non è richiesto tale visto)⁸⁶: la modifica ha finalità di "pulizia" formale del testo costituzionale, in quanto già la riforma del Titolo V, riformulando l'art. 127, ha soppresso l'istituto del visto sulle leggi regionali.

Una modifica di ordine formale interessa l'elencazione delle Regioni di cui all'art.131 Cost..

È stata altresì riformulata la **rubrica** del Titolo V, inserendo la denominazione di: "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato", in luogo dell'attuale: "Le Regioni, le Province, i Comuni". La nuova formulazione rispecchia maggiormente il contenuto del Titolo V, radicalmente mutato a seguito della riforma del 2001 ed in particolare del nuovo art. 114 che riconosce agli enti territoriali diversi dallo Stato la condizione giuridica di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, e che li pone accanto allo Stato quali enti costitutivi della Repubblica.

⁸³ Il comma 18 dell'art. 53 del testo di legge costituzionale modifica inoltre le disposizioni transitorie della L.Cost. 2/2001, per la parte che disciplina la forma di governo della Regione siciliana: la norma prevede che la disciplina transitoria continui ad applicarsi anche ai rinnovi dell'Assemblea regionale successivi al primo, sino alla approvazione della legge statutaria e della legge elettorale da parte della Regione.

⁸⁴ Con il quale sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

⁸⁵ Ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del testo di legge costituzionale, le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da norme costituzionali sono esercitate, sino all'effettiva istituzione di tali organi, dai rispettivi consigli delle Regioni o Province autonome.

⁸⁶ Si ricorda che il procedimento di approvazione – per il resto non modificato – prevede che lo statuto sia approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto può poi essere sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Va infine ricordata, tra le **disposizioni transitorie**, la possibilità di formare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della riforma, **nuove Regioni con almeno un milione di abitanti**, con legge costituzionale (è soppresso il parere dei Consigli regionali) e **con la sola condizione di sentire le popolazioni interessate**, intendendosi per "popolazioni interessate" i cittadini residenti nei comuni o nelle province di cui si chiede il distacco (art. 53 della legge di revisione costituzionale, commi 14 e 15).

LA CORTE COSTITUZIONALE E IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Per quanto concerne la **Corte costituzionale**, le modifiche apportate dal testo di legge costituzionale in commento riguardano unicamente la **composizione** dell'organo e, in misura minore, lo **status del giudice costituzionale**; dunque l'art. 135 Cost., mentre non risultano direttamente modificati i restanti articoli del Titolo VI relativi all'organo di giustizia costituzionale (artt. 134, 136, 137, rispettivamente concernenti le attribuzioni della Corte; gli effetti delle sue pronunce; le leggi necessarie per stabilire condizioni e forme per lo svolgimento dei giudizi, le garanzie di indipendenza dei giudici, la costituzione e il funzionamento della Corte).

Con particolare riferimento al quadro delle attribuzioni della Corte, recato dall'art. 134 Cost., occorre tuttavia considerare che su di esso sono destinate a produrre effetti anche disposizioni aventi oggetto e finalità distinte, in specie quelle concernenti il procedimento legislativo.

In particolare, si segnala la disposizione recata dal nuovo art. 70, sesto comma, Cost., laddove si stabilisce che spetta ai Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidere le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti, e viene precisato che **"la decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede"**. Tale espressione appare volta ad escludere anche il sindacato di costituzionalità da parte del giudice delle leggi.

Si osserva peraltro che tale preclusione non sembrerebbe operare qualora la questione di costituzionalità relativa a profili di competenza delle due Camere fosse posta in casi diversi, in assenza di una decisione degli organi parlamentari appena indicati, e comunque al di fuori delle procedure appena citate (v. sul punto, più ampiamente, la scheda *Il procedimento legislativo*).

Per quanto riguarda la composizione, fermo restando il numero complessivo dei giudici, fissato a 15 dall'art. 135 Cost., è stabilito che spetta al **Senato federale (integrato)** dai presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome) la nomina di **quattro giudici**, ed alla **Camera** la nomina di **tre giudici** della Corte⁸⁷ (cfr. *Tavola 8 e Tavola 9*).

⁸⁷ Si ricorda che, secondo il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, il progetto di riforma faceva venire meno il concorso alla nomina da parte della Camera dei deputati, in quanto attribuiva al solo Senato federale, integrato dai presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome, la designazione dei giudici di nomina parlamentare. Successivamente è prevalsa la tesi del necessario coinvolgimento della Camera, ma si è ritenuto di mantenere una "prevalenza" del Senato federale (che nomina un numero maggiore di componenti rispetto alla Camera) in relazione ad una delle logiche sottese alla riforma, di valorizzazione del ruolo delle Regioni.

Mentre attualmente Parlamento in seduta comune, supreme magistrature e Presidente della Repubblica contribuiscono in egual misura alla composizione della Corte (spettando a ciascuno di essi la nomina di 5 giudici), con il testo in esame è elevato il numero della componente di nomina parlamentare (già spettante al Parlamento in seduta comune), che è portato a **7** (ed è ripartito tra Camera e Senato federale, che eleggono i giudici di rispettiva spettanza con distinte elezioni e **non più in seduta comune**). È in conseguenza ridotto il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature (**4 ciascuno**).

Ferma restando la disciplina costituzionale attualmente in vigore relativa ai requisiti di nomina, alla durata in carica, alle incompatibilità dei giudici costituzionali, al fine di rafforzare l'indipendenza dei giudizi costituzionali il testo prevede inoltre che, nei **tre anni** successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale **non possa ricoprire incarichi** di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Peraltro tale disposizione, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 53, comma 11 della legge di riforma costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.

È inoltre modificata la disciplina relativa alla scelta dei **16 cittadini chiamati ad integrare** il collegio nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica: l'elenco da cui trarli a sorte è compilato **dalla Camera** e non dal Senato federale, ed è necessario che i cittadini iscritti nell'elenco abbiano i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non a senatore.

Oltre a quanto già segnalato, il testo di riforma reca anche una modifica di coordinamento all'art. 3 della L.Cost. 2/1967⁸⁸ che disciplina le modalità di elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. I *quorum* richiesti rimangono inalterati (maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea per i primi due scrutini; maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea per gli scrutini successivi al terzo), ma non si applicano più con riferimento al Parlamento in seduta comune, bensì rispettivamente al Senato federale integrato dai rappresentanti delle Regioni, e alla Camera dei deputati, secondo le rispettive competenze.

Per raggiungere la composizione della Corte costituzionale come delineata dalla riforma è prevista una **disciplina transitoria** (art. 53, comma 10), secondo la quale, in sede di prima applicazione, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica (nella composizione integrata) e alla Camera dei

⁸⁸ L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2, *Modificazione dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale*.

deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza, iniziando dal Senato federale⁸⁹.

La disposizione transitoria di cui all'art. 53, comma 2, della legge di riforma costituzionale, prevede che il nuovo art. 135 Cost. trovi applicazione nella prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, mentre le disposizioni che prevedono la modifica della composizione delle Camere (e in particolare del Senato federale) sono destinate ad entrare in vigore cinque anni dopo le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Nel periodo intermedio, la sostituzione dei giudici il cui incarico sia nel frattempo venuto a scadenza dovrebbe avvenire non più ad opera del Parlamento in seduta comune, ma da parte di ciascuna delle due Camere nell'attuale composizione.

Il disegno di legge costituzionale interviene poi anche sull'art. 104 Cost., modificando le modalità di **elezione del Consiglio superiore della magistratura**. Anche in questo caso, la quota di membri di nomina parlamentare (un terzo) non è più eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì **per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale** (cfr. *Tavola 6 e Tavola 7*).

Come si è detto, il vicepresidente del CSM è nominato dal Presidente della Repubblica **tra i membri di nomina parlamentare**, e non è più eletto dal Consiglio.

⁸⁹ Si noti che la disposizione transitoria, per quanto riguarda i giudici eletti dalle supreme magistrature, menziona solo quelli eletti dalla magistratura ordinaria, lasciando fuori dal meccanismo di progressiva sostituzione quelli eletti dalla magistratura amministrativa.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli ultimi cinque articoli del testo di legge costituzionale (artt. 53-57) recano un'**articolata disciplina transitoria**, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma.

Di alcune tra le disposizioni transitorie si è detto nell'ambito della scheda che illustra la disciplina generale alla quale esse si riferiscono. Questa scheda mira ad esporre in sintesi il processo attraverso il quale si prevede che la riforma acquisti gradualmente efficacia.

Tale processo si articola essenzialmente in **tre fasi** successive.

Una parte delle disposizioni introdotte dal testo di legge costituzionale, tra le quali pressoché tutte quelle modificative del Titolo V e, in particolare, il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (tra cui la c.d. "devoluzione"), troveranno **immediata applicazione** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale (art. 53, co. 1).

La maggior parte della restante disciplina troverà applicazione con riferimento alla **prima legislatura successiva** all'entrata in vigore della riforma (art. 53, co. 2, primo periodo).

In caso di durata normale della legislatura in corso, tale scadenza dovrebbe decorrere dal **2011**.

Tra le disposizioni destinate a acquistare efficacia in questa fase, rivestono particolare rilievo quelle relative a:

- la modifica delle competenze legislative delle due Camere, con il superamento del "bicameralismo perfetto" e la differenziazione del **procedimento legislativo** (ovvero la previsione, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale, di leggi a carattere monocamerale, con prevalenza della Camera o del Senato federale);
- le nuove modalità di nomina e la ridefinizione delle funzioni del **Presidente della Repubblica**;
- le nuove modalità di nomina del capo dell'esecutivo (**Primo ministro**) e i suoi nuovi poteri; la titolarità del potere di **scioglimento della Camera**; le modifiche al rapporto di fiducia, i meccanismi "antiribaltone" e la sfiducia "costruttiva";
- la composizione della **Corte costituzionale** e le modalità di nomina dei suoi componenti.

Tuttavia, in attesa del necessario adeguamento della legislazione elettorale alle nuove disposizioni costituzionali sulla forma di governo (art. 53, co. 3 e 7), il **rapporto di fiducia** tra Governo e Camera dei deputati resterà regolato, per un periodo intermedio (di durata non predeterminabile) da **disposizioni provvisorie**, parzialmente analoghe a quelle vigenti. In questa (ulteriore) fase transitoria:

- il Governo, dopo la formazione, dovrà **ottenere la fiducia** della sola Camera dei deputati (e non di entrambe le Camere come attualmente previsto e diversamente da quanto avverrà a regime, quando non sarà più richiesta la fiducia esplicita della Camera dei deputati, ma soltanto un voto di quest'ultima sul programma di legislatura illustrato dal Governo);
- non trova applicazione la disposizione che consente al Governo di **trasferire alla Camera** un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato federale e ricadente nelle materie di competenza di questo ramo, qualora il Senato non accolga le modifiche proposte dal Governo e da esso ritenute essenziali per l'attuazione del programma;
- non trova applicazione la nuova disciplina dello **scioglimento della Camera** dei deputati, ma quella prevista dal testo attualmente vigente dell'art. 88 Cost..

Una parte della riforma costituzionale, infine, segnatamente quella concernente la **riduzione** del numero dei deputati e dei senatori e la "**contestualità piena**" tra elezioni dei senatori e dei consigli regionali, si applicherà "per la **successiva** formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale **trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato federale medesimo** (art. 53, co. 2, secondo periodo). In assenza di scioglimenti anticipati, questa terza e ultima fase avrebbe inizio nel **2016**.

In proposito è opportuno evidenziare che, mentre la durata del primo Senato federale è fissata in cinque anni (come si dirà tra breve) e tale periodo non può essere modificato in quanto il Senato, a partire dalla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale, non è suscettibile di scioglimento anticipato, lo stesso non può dirsi per la Camera dei deputati, per la quale non si può escludere l'ipotesi di una fine anticipata della legislatura.

Da ciò sembra conseguire che la riduzione del numero dei deputati e dei senatori sarà **contestuale** soltanto nel caso in cui la prima legislatura della Camera dei deputati successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale (cioè, la XVI legislatura) avrà la sua **durata ordinaria** di cinque anni⁹⁰.

Specifiche disposizioni (art. 53, co. 4 e 5) regolano comunque lo svolgimento delle più vicine **scadenze elettorali**:

- le **prime elezioni** del Senato denominato "federale" successive all'entrata in vigore della legge costituzionale hanno luogo contestualmente al quelle della Camera dei deputati; sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto 40 anni di età; sono eletti 315 senatori, ma non viene eletto alcun senatore nella circoscrizione Estero: sono invece eletti 18 deputati nella medesima circoscrizione;

⁹⁰ In caso contrario si potrebbe verificare uno sfasamento i cui effetti (per fare un esempio, sulla composizione dell'Assemblea della Repubblica chiamata ad eleggere il capo dello Stato nel 2013) non sembrano allo stato interamente prevedibili.

- Le **secondo elezioni del Senato federale** si svolgono comunque cinque anni dopo le prime: esse danno luogo alla composizione del Senato prevista dall'art. 57 Cost. come modificato (252 senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma); sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età; le elezioni si svolgono **contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma**, la durata dei quali è in conseguenza modificata *una tantum*.

Altre disposizioni (art. 53, co. 10-12) concernono il graduale **rinnovo del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale**:

- per quest'ultima si stabilisce che alla scadenza del mandato dei giudici della Corte già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del mandato di quelli già eletti dalla suprema magistratura ordinaria o nominati dal Presidente della Repubblica, le nuove nomine competono alternativamente al Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza;
- quanto al CSM, in caso di cessazione anticipata di singoli componenti di nomina parlamentare, la sostituzione mediante elezioni suppletive spetta in prima istanza al Senato federale.

L'applicazione della riforma (più specificamente le modifiche agli art. 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 131, 133, Cost.) alle **Regioni a statuto speciale** è limitata, sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, soltanto alle parti in cui si prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

Infine gli ultimi due articoli delle disposizioni transitorie regolano la progressiva attuazione dell'**autonomia finanziaria** attribuita a Regioni ed enti locali dall'art. 119 Cost..

Le tabelle che si riportano di seguito elencano sinteticamente le principali disposizioni recate dalla riforma, raggruppandole secondo i rispettivi tempi di applicazione fissati dalla disciplina transitoria.

Applicazione immediata

Parlamento⁹¹

- art. 65 determinazione, con legge bicamerale, dei casi di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato parlamentare
- art. 69 disciplina, con legge bicamerale, dell'indennità spettante ai parlamentari e dei casi di non cumulabilità con altri emolumenti relativi a cariche pubbliche
- art. 76 costituzionalizzazione dell'obbligo del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi

Presidente della Repubblica

- art. 84 diminuzione dell'età minima per l'eleggibilità alla carica

Amministrazione

- art. 98-*bis* costituzionalizzazione delle Autorità indipendenti (disciplinate con legge bicamerale)

Regioni ed enti locali

- art. 114 introduzione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà con portata generale
- costituzionalizzazione del ruolo della città di Roma quale capitale della Repubblica
- art. 116 nuova procedura di adozione degli statuti speciali
- soppressione della possibilità di estendere a Regioni diverse da quelle a statuto speciale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
- art. 117 nuovo riparto della competenza legislativa per materia fra Stato e Regioni
- art. 118 costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze Stato-autonomie
- disciplina, con legge monocamerale approvata dalla Camera, dell'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale
- garanzia dell'autonomia di Comuni, Province e Città metropolitane nell'esercizio delle funzioni amministrative
- disciplina, con legge bicamerale, delle forme associative dei piccoli comuni e dei comuni montani
- art. 120 ridefinizione del potere sostitutivo dello Stato
-

⁹¹ L'art. 53, co. 1, del testo di legge costituzionale precisa che fino alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale (in cui troverà applicazione la nuova disciplina del procedimento legislativo di cui al novellato art. 70 Cost.), per l'adozione delle leggi menzionate nella presente tabella per le quali si richiede la procedura bicamerale trova applicazione il procedimento bicamerale di cui al previgente art. 70 Cost..

Applicazione immediata

art. 122	determinazione con legge della Repubblica dei criteri di composizione degli organi elettivi regionali divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali
art. 123	competenze del Consiglio delle autonomie locali
art. 126, co. 3°; art. 53, co. 16-18 L. cost.	modifiche alla disciplina delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del Consiglio regionale
art. 127	annullamento delle leggi regionali pregiudizievoli dell'interesse nazionale
art. 127- <i>bis</i>	ricorso alla Corte costituzionale da parte degli enti locali, secondo norme da stabilire con legge costituzionale
art. 131	denominazione bilingue delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige
art. 133	disciplina con legge bicamerale della procedura per l'istituzione di Città metropolitane
art. 53, co. 13 e 14, L. cost.	formazione di nuove Regioni in deroga all'art. 132, con il solo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della L. cost.)
art. 56 L. cost.	individuazione entro cinque anni dei beni e delle risorse da trasferire a Regioni ed enti locali per rendere effettivo l'esercizio delle loro funzioni
art. 57 L. cost.	emanazione entro tre anni delle leggi statali di attuazione del "federalismo fiscale" (art. 119 Cost.)

Applicazione riferita alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale

Parlamento

art. 55	nuova denominazione del Senato (Senato federale della Repubblica)
art. 57, co. 6°	partecipazione all'attività del Senato federale di rappresentanti delle autonomie territoriali
art. 58	nuovi requisiti per l'elezione al Senato (età minima 25 anni ⁹² ; ricoprire o aver ricoperto cariche pubbliche elettive all'interno della Regione o residenti alla data dell'elezione)
art. 59	introduzione dei deputati di diritto e a vita, in luogo dei senatori di diritto e a vita, e di un limite del numero totale di deputati di nomina presidenziale ⁹³
artt. 60, co. 1°, 61	soppressione della previsione secondo cui il Senato è eletto per cinque anni ⁹⁴
artt. 63	<i>quorum</i> per l'elezione dei Presidenti delle Camere
art. 64	nuovi <i>quorum</i> per l'approvazione dei regolamenti parlamentari nuovo <i>quorum</i> strutturale per le deliberazioni del Senato federale nuovi contenuti necessari dei regolamenti parlamentari riserva all'opposizione della presidenza degli organismi con compiti ispettivi, di controllo e di garanzia
art. 66	modifiche in tema di giudizio delle Camere sui titoli di ammissibilità dei propri componenti
art. 67	"ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica [...]"
artt. da 70 a 74, 77, 80 e 81	modifica delle competenze legislative delle due Camere e differenziazione del procedimento legislativo (leggi a carattere monocamerale; leggi bicamerali)
artt. 72 e 126, co. 1°	parere del Senato (e non più della Commissione parlamentare per le questioni regionali) sullo scioglimento coattivo del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta ex art. 126 Cost.

⁹² L'art. 53, co. 4, del testo di legge costituzionale stabilisce peraltro che alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale l'età minima per l'eleggibilità al Senato è fissata a 40 anni.

⁹³ L'art. 53, co. 15, del testo di legge costituzionale dispone che i senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale.

⁹⁴ L'art. 53, co. 4, del testo di legge costituzionale prevede tuttavia che i senatori eletti nelle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, durano in carica per cinque anni.

Applicazione riferita alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale

art. 82	limitazione alle sole Commissioni d'inchiesta istituite dalla Camera o con legge bicamerale dei poteri dell'autorità giudiziaria; riserva all'opposizione della presidenza delle Commissioni d'inchiesta istituite dalla Camera
art. 127-ter	nuove forme di coordinamento interistituzionale tra il Senato federale della Repubblica e Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
Presidente della Repubblica	
artt. 83, 85, 86 e 91	nuove modalità di elezione del Presidente della Repubblica (Assemblea della Repubblica; <i>quorum</i>)
art. 87	nuove funzioni del Presidente della Repubblica
art. 88	nuova disciplina dello scioglimento (della sola Camera dei deputati)
Governo	
artt. 92, 89, 93, 95 e 96	nuova denominazione del capo dell'Esecutivo (Primo ministro) e suoi poteri (nomina e revoca dei ministri, etc.) nuove modalità di formazione dell'Esecutivo
art. 94	costituzionalizzazione del programma e della questione di fiducia, mozione di sfiducia e suoi effetti, meccanismi "anti-ribaltone" e sfiducia costruttiva ⁹⁵
Magistratura	
art. 104	nuove modalità di nomina dei membri non togati del CSM
Corte costituzionale	
art. 135; art. 51, co. 2 e 3, L. cost.	nuova composizione della Corte costituzionale e nuove modalità di nomina dei giudici
Procedimento di revisione costituzionale	
art. 138	possibilità di promuovere il <i>referendum</i> costituzionale anche nel caso di approvazione di legge costituzionale con maggioranza di due terzi

⁹⁵ Salva la speciale disciplina prevista dall'art. 53, co. 3, in attesa dell'adeguamento della legislazione elettorale.

Applicazione riferita alla successiva formazione della Camera, nonché del Senato federale trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato federale medesimo

Parlamento


art. 56, co. 2°, 3° e 4°	riduzione a 518 del numero dei deputati
	età minima per l'eleggibilità a deputato a 21 anni
artt. 57, co. 2°, 3°, 4° e 5° e 60, co. 2°	riduzione a 252 del numero dei senatori; nuovo numero minimo di senatori per Regione
	"contestualità piena" fra elezione dei senatori ed elezione dei consigli delle Regioni e delle Province autonome
art. 60, co. 3°	nuova disciplina della proroga della Camera, dei consigli regionali e dei senatori

Tavole

Nelle tavole che seguono sono rappresentati, in forma grafica e necessariamente semplificata, alcuni aspetti dell'ordinamento della Repubblica delineato dal testo di legge costituzionale recante *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005, sul quale si è svolto il *referendum* popolare ai sensi dell'art. 138 Cost..


TAV. 1. LA FORMA DI GOVERNO E IL RAPPORTO TRA ORGANI COSTITUZIONALI

secondo la Costituzione vigente







TAV. 2. LA FORMA DI GOVERNO E IL RAPPORTO TRA ORGANI COSTITUZIONALI

secondo il testo di legge costituzionale




TAV. 3. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO MONOCAMERALE - CAMERA DEI DEPUTATI







TAV.4 - IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO MONOCAMERALE - SENATO FEDERALE

INIZIATIVA LEGISLATIVA






TAV. 5. - IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO BICAMERALE - LEGGI ORDINARIE *




*per l'esame e l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, trova applicazione l'art.




TAV. 6. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

secondo la Costituzione vigente (art. 104)




TAV. 7. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

secondo il testo di legge costituzionale (artt. 36 e 25)




TAV. 8. LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

secondo la Costituzione vigente (art. 135)



TAV. 9. LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

secondo il testo di legge costituzionale (art. 51)



Testo di legge costituzionale

MODIFICHE ALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

(testo approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005)

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita).

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati).

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

(Modalità di funzionamento delle Camere).

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64 - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori).

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo).

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.

(Indennità parlamentare).

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro

trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari).

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,».

Art. 18.

(Decreti legislativi).

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali).

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto).

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma».

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d'inchiesta).

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.

(Età minima del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 24.

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica).

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

- a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
- b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
- c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
- d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione).

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 29.

(Giuramento del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro).

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.

(Governo in Parlamento).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri».

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali).

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezioni del Consiglio superiore della magistratura).

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali).

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»;

dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

s-quinques) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;

g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».

Art. 40.

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione).

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione).

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

c) è soppresso il secondo periodo.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione).

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

Art. 43.

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione).

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali).

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica).

1. Dopo l'articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

Art. 48.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione).

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 49.

(Città metropolitane).

1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione).

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VI**MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE**

Art. 51.

(Corte costituzionale).

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali).

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse).

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

Cronologia dei lavori parlamentari

Nota esplicativa

La cronologia seguente consiste in una sintesi, seduta per seduta, dei lavori preparatori del disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione approvato il 16 novembre 2005.

Per ciascuna seduta vengono brevemente illustrati il dibattito e le votazioni effettuate, senza alcuna pretesa di completezza, ma con l'intento di fornire una guida per orientarsi nell'*iter* di un testo di legge che ha impegnato i due rami del Parlamento per oltre due anni.

La cronologia è suddivisa in cinque sezioni, corrispondenti alle cinque letture affrontate dalle Camere: la prima deliberazione del Senato (in prima lettura), la prima deliberazione della Camera, la prima deliberazione del Senato (in seconda lettura) e, infine, le deliberazioni finali di Camera e Senato.

Per agevolare la ricerca sono stati predisposti i seguenti strumenti:

- la **tavola di corrispondenza degli articoli** consente – partendo dall'articolo della Costituzione di interesse – di rintracciare l'articolo del disegno di legge (nei diversi testi approvati in sede referente e in Assemblea) che modifica quella data disposizione costituzionale. La tabella si conclude con l'A.S. 2544-B, corrispondente al testo approvato dalla Camera in prima deliberazione il 15 ottobre 2004 e, in seguito, non più modificato;
- le **tabelle 1, 2 e 3**, poste all'inizio dei primi tre passaggi del progetto di legge, descrivono schematicamente l'esame degli articoli rispettivamente durante la prima deliberazione del Senato (**tabella 1**), la prima deliberazione della Camera (**tabella 2**) e la prima deliberazione del Senato, seconda lettura (**tabella 3**). Nelle tabelle sono indicate le date delle sedute (sede referente e Assemblea) nelle quali è stato esaminato ciascun articolo del progetto, con l'indicazione degli articoli della Costituzione interessati e degli emendamenti approvati. Quest'ultima notazione è presente solamente nelle prime due tabelle, in quanto nella seconda lettura del Senato non sono stati approvati emendamenti.

Una volta rintracciata la seduta (o le sedute) in cui è stato trattato un determinato articolo, si può consultare la sintesi delle sedute in ordine cronologico, suddivise tra esame in sede referente e discussione in Assemblea. Non viene, invece, trattato l'esame in sede consultiva.

Nella cronologia sono stati utilizzati i seguenti simboli grafici:

➔ = interventi su questioni procedurali

🗣️ = audizioni

✋ = votazioni

Tavola di corrispondenza tra gli articoli

Gli articoli evidenziati dell'A.S. 2544-B non sono stati oggetto di esame da parte dell'Assemblea del Senato in quanto non modificati dalla Camera (Art. 104 Reg. Senato).

Argomento	Articoli					
	Cost.	A.S. 2544	A.S. 2544- A	A.C. 4862	A.C. 4862- A	A.S. 2544- B
Senato federale	55	1	1	1	1	1
Camera dei deputati	56	2	2	2	2	2
Elezione e struttura del Senato	57	3	3	3	3	3
Requisiti per l'eleggibilità a senatore	58	4	4	4	4	4
Senatori a vita	59	5	5	5	5	5
Durata delle Camere	60	6	6	6	6	6
Elezioni della Camera	61	--	--	--	--	7
Presidenza delle Camere	63	--	7	7	7	8
Funzionamento delle Camere	64	7	8	8	8	9
Ineleggibilità ed incompatibilità	65	8	9	9	9	10
Giudizio sui titoli di ammissione	66	--	--	10	10	11
Divieto di mandato imperativo	67	--	10	11	11	12
Indennità parlamentare	69	10	11	12	12	13
Formazione delle leggi	70	11	12	13	13	14
Assemblee di coordinamento delle autonomie	70-bis	--	13	--	--	--
Iniziativa legislativa	71	12	14	14	14	15
Procedure legislative e commissioni	72	13	15	15	15	16
Procedure legislative in casi particolare	73 – 74 77	--	--	--	16	17
Decreti legislativi	76	--	--	--	--	18
Ratifica dei trattati internazionali	80	14	16	16	17	19

Argomento	Articoli					
	Cost.	A.S. 2544	A.S. 2544- A	A.C. 4862	A.C. 4862- A	A.S. 2544- B
Bilanci e rendiconto	81	15	17	17	18	20
Commissioni d'inchiesta	82	--	18	18	--	21
Elezione Presidente della Repubblica	83	16	19	19	19	22
Eleggibilità	84	--	--	--	--	23
Convocazione dell'Assemblea della Repubblica	85	17	20	20	20	24
Supplenza	86	18	21	21	21	25
Funzioni Presidente della Repubblica	87	19	22	22	22	26
Scioglimento della Camera	88	20	23	23	23	27
Controfirma degli atti presidenziali	89	21	24	24	24	28
Giuramento	91	22	25	25	25	29
Governo e Primo ministro	92	23	26	26	26	30
Giuramento Primo ministro e ministri	93	24	27	27	27	31
Governo in Parlamento	94	25	28	28	28	32
Poteri del Primo ministro e dei ministri	95	26	29	29	29	33
Disposizioni sui reati ministeriali	96	27	30	30	30	34
Autorità amministrative indipendenti	98-bis	--	--	--	--	35
Elezione del C.S.M.	104	28	31	31	31	36
Capitale della Repubblica federale	114	29	32	32	32	37
Approvazione degli Statuti speciali	116	--	--	33	33	38
Competenze legislative delle Regioni	117	30	33	34	34	39
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà	118	--	--	35	35	40
Poteri sostitutivi dello Stato	120	--	--	36	36	41

TABELLA 1 – TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI ARTICOLI

Argomento	Articoli					
	Cost.	A.S. 2544	A.S. 2544- A	A.C. 4862	A.C. 4862- A	A.S. 2544- B
Composizione consigli regionali	122	--	--	--	--	42
Statuti regionali	--	--	--	--	37	43
Scioglimento del Consiglio regionale	126	--	--	37	38	44
Interesse nazionale	127	31	34	38	39	45
Accesso enti locali Corte cost.	127- bis	--	--	--	--	46
Coordinamento Senato-autonomie	127-ter	--	--	--	--	47
Doppia denominazione Valle d'Aosta a Alto Adige	131	--	--	--	--	48
Città metropolitane	133	--	--	--	--	49
Abrogazioni	116- 126	32	35	39	40	50
Corte costituzionale	135	33	36	40	41	51
Referendum sulle leggi costituzionali	138	34	37	41	42	52
Disposizioni transitorie	--	35	38	42	43	53
Regioni a statuto speciale	--	--	--	--	--	54
Adeguamento degli statuti speciali	--	--	--	--	--	55
Trasferimento di risorse	--	--	--	--	--	56
Federalismo fiscale	--	--	--	--	--	57

Senato della Repubblica. Prima deliberazione

Tabella 1. L'esame degli articoli

*N.B.: in **grassetto** sono indicate le date delle sedute in cui è stato trattato ciascun articolo; i numeri tra parentesi indicano gli emendamenti approvati nella seduta di riferimento.*

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA					
Senato federale (art. 55 Cost.)	Art. 1	11.12.2003	Art. 1	4.2.2004 ant. (esame em. aggiuntivi) 4.2.2004 pom. (approvato)	Art. 1
Camera dei deputati (art. 56 Cost.)	Art. 2	16.12.2003 nott. (2.1 testo 2 Pastore)	Art. 2	4.2.2004 pom. (approvato)	Art. 2
Elezione e struttura del Senato (art. 57 Cost.)	Art. 3	16.12.2003 nott. (3.36 parz. Vitali - 3.40 parz. Villone - 3.1 testo 2 Pastore - 3.5 testo 2 Bongiorno) 17.12.2003 pom. (3.100)	Art. 3	4.2.2004 pom. (accantonato) 10.2.2004 pom. (illustrazione emendamenti) 19.2.2004 ant. (illustrazione emendamenti) 25.2.2004 ant. (illustrazione e votazione emendamenti) 25.2.2004 pom. (3.503 testo 3 Nania – 3.2000/51/6 Malan – 3.2000/51/23 Calderoli – 3.2000/51 Relatore) 2.3.2004 pom. (3.2000 Relatore - 3.850 testo 2	Art. 3

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
				Scarabosio-3.11 testo 2 Eufemi - approvato)	
Requisiti per l'eleggibilità a senatore (<i>art. 58 cost.</i>)	Art. 4	17.12.2003 pom. (accantonati em. aggiuntivi) 17.12.2003 nott. (4.24 testo 2 Bassanini - accantonati em. non posti in votazione) 13.1.2004 nott. (4.14 Scarabosio - 4.200 relatore)	Art. 4	5.2.2004 ant. (approvato - accantonati em. aggiuntivi art. 4) 23.3.2004 pom. (votazione em. aggiuntivi)	Art. 4
Senatori a vita (<i>art. 59 cost.</i>)	Art. 5	17.12.2003 nott. (5.4 testo 2 Villone)	Art. 5	5.2.2004 ant. (approvato)	Art. 5
Durata delle Camere (<i>art. 60 Cost.</i>)	Art. 6	17.12.2003 nott. (6.4 testo 2 Bassanini) 13.1.2004 nott. 14.1.2004 ant.	Art. 6	5.2.2004 ant. (accantonato) 2.3.2004 pom. (vedi em. 3.2000 - approvato) 23.3.2004 pom. (votazione em. aggiuntivi)	Art. 6
Presidenza delle Camere (<i>art. 63 Cost.</i>)	--	14.1.2004 ant. (art. 7 introdotto con l'appr. dell'em. 6.0.200 relatore)	Art. 7	11.2.2004 ant. (approvato)	Art. 7
Modalità di funzionamento delle Camere (<i>art. 64 Cost.</i>)	Art. 7	17.12.2003 nott. 14.1.2004 ant. (7.23 testo 2 Malan - 7.200 relatore)	Art. 8	11.2.2004 ant. (illustrazione e votazione emendamenti) 11.2.2004 pom. (8.1000 Relatore -	Art. 8

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
				8.503 Calderoli – 8.509 Calderoli) 17.2.2004 pom. (approvato)	
Ineleggibilità ed incompatibilità (art. 65 Cost.)	Art. 8	14.1.2004 ant.	Art. 9	17.2.2004 pom. (approvato)	Art. 9
Giudizio sui titoli di ammissione (art. 66 Cost.)	--		--	17.2.2004 pom. (introdotto con l'approv. dell'em. 9.0.500 testo 2 Calderoli)	Art. 10
Divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.)	Art. 9	14.1.2004 ant. (9.200 relatore)	Art. 10	17.2.2004 pom. (approvato – accantonati emendamenti aggiuntivi) 18.2.2004 ant. (respinti em. aggiuntivi art. 10 – approvato odg G10.100)	Art. 11
Indennità parlamentare (art. 69 Cost.)	Art. 10	14.1.2004 ant.	Art. 11	17.2.2004 pom. (11.500 Calderoli - approvato)	Art. 12
Formazione delle leggi (art. 70 Cost.)	Art. 11	14.1.2004 ant. (11.1 Pastore) 14.1.2004 pom. (11.2 Pastore - 11.3 testo 3 Pastore - 11.42 testo 3 Governo - 11.4 testo 2 Pastore - 11.5 Pastore e 11.64 Turrone)	Art. 12	2.3.2004 pom. (illustrazione emendamenti) 3.3.2004 ant. (illustrazione emendamenti) 3.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 9.3.2004 pom. (votazione	Art. 13

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
		identici)		emendamenti) 10.3.2004 ant. (12.532a testo 3 Calderoli – 12.870 Bassanini – 12.527 testo 2 Malan – 12.551 Calderoli – 12.553 testo 2 Malan) 25.3.2004 (approvato)	
Assemblee di coordinamento delle autonomie (art. 70-bis Cost.)	--	14.1.2004 pom. (art. 13 introdotto con l'appr. dell'em. 11.0.200 relatore e 11.0.200/5 Kofler)	Art. 13	10.3.2004 ant. (13.1000 – soppresso)	--
Iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)	Art. 12	14.1.2004 nott.	Art. 14	10.3.2004 ant. (approvato)	Art. 14
Procedure legislative ed organizzazione per commissioni (art. 72 Cost.)	Art. 13	14.1.2004 nott.	Art. 15	10.3.2004 ant. (illustrazione emendamenti) 10.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 16.3.2004 ant. (approvato)	Art. 15
Ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.)	Art. 14	14.1.2004 nott.	Art. 16	16.3.2004 pom. (approvato)	Art. 16
Bilanci e rendiconto (art. 81 Cost.)	Art. 15	14.1.2004 nott.	Art. 17	16.3.2004 pom. (approvato)	Art. 17
Commissioni d'inchiesta (art. 82 Cost.)	--	14.1.2004 nott. (art. 18 introdotto con l'appr. dell'em. 15.0.200	Art. 18	16.3.2004 pom. (approvato)	Art. 18

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
		relatore)			
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA					
Elezione (<i>art. 83 Cost.</i>)	Art. 16	14.1.2004 nott. 15.1.2004 ant. (accantonato) 15.1.2004 pom. (16.200 relatore - 16.300 relatore)	Art. 19	16.3.2004 pom. (19.931 Vittoria Franco - approvato)	Art. 19
Convocazione del collegio elettorale (<i>art. 85 Cost.</i>)	Art. 17	15.1.2004 ant.	Art. 20	16.3.2004 pom. (approvato)	Art. 20
Supplenza (<i>art. 86 Cost.</i>)	Art. 18	15.1.2004 ant.	Art. 21	16.3.2004 pom. (approvato)	Art. 21
Funzioni (<i>art. 87 Cost.</i>)	Art. 19	15.1.2004 ant. (iniziato esame e accantonato) 15.1.2004 pom. (19.300 relatore)	Art. 22	16.3.2004 pom. (inizio esame) 17.3.2004 ant. (approvato)	Art. 22
Scioglimento della Camera (<i>art. 88 Cost.</i>)	Art. 20	15.1.2004 ant. 15.1.2004 pom. (20.200 relatore - 20.201 relatore)	Art. 23	17.3.2004 ant. 17.3.2004 pom. (approvato)	Art. 23
Controfirma degli atti presidenziali (<i>art. 89 Cost.</i>)	Art. 21	15.1.2004 pom. (21.200 relatore)	Art. 24	17.3.2004 pom. (approvato)	Art. 24
Giuramento (<i>art. 91 Cost.</i>)	Art. 22	15.1.2004 pom.	Art. 25	18.3.2004 ant. (approvato)	Art. 25
GOVERNO					
Governo e Primo ministro (<i>art. 92 Cost.</i>)	Art. 23	15.1.2004 pom. 15.1.2004 nott. (accantonati gli em. non posti)	Art. 26	18.3.2004 ant. (concluso esame) 23.3.2004 ant. (approvato)	Art. 26

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
		in votazione) 16.1.2004 ant. (23.200 relatore e 23.5 Gubert identici - 23.201 relatore testo 2)			
Giuramento del Primo ministro e dei ministri (<i>art. 93 Cost.</i>)	Art. 24	15.1.2004 nott.	Art. 27	23.3.2004 ant. (approvato)	Art. 27
Governo in Parlamento (<i>art. 94 Cost.</i>)	Art. 25	15.1.2004 nott. (25.300 relatore)	Art. 28	23.3.2004 ant. (inizio esame) 23.3.2004 pom. (approvato)	Art. 28
Poteri del Primo ministro e dei ministri (<i>art. 95 Cost.</i>)	Art. 26	15.1.2004 nott.	Art. 29	23.3.2004 pom. (approvato)	Art. 29
Disposizioni sui reati ministeriali (<i>art. 96 Cost.</i>)	Art. 27	15.1.2004 nott. 16.1.2004 ant.	Art. 30	23.3.2004 pom. (approvato)	Art. 30
MAGISTRATURA					
Elezione del C.S.M. (<i>art. 104 Cost.</i>)	Art. 28	16.1.2003 ant. (28.300 relatore - 28.3 Passigli)	Art. 31	23.3.2004 pom. (31.5 testo 2 Passigli - approvato)	Art. 31
AUTONOMIE					
Capitale della Repubblica federale (<i>art. 114 Cost.</i>)	Art. 29	16.1.2004 ant. (29.1 Pastore)	Art. 32	23.3.2004 pom. (illustrazione emendamenti) 24.3.2004 ant. (32.621 testo 2 Boschetto – approvato)	Art. 32
Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali (<i>art. 116</i>)	--		--	24.3.2004 ant. (introdotto con l'approv. dell'em.	Art. 33

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
Cost.)				32.0.1500 Governo)	
Competenze legislative esclusive delle Regioni (art. 117 Cost.)	Art. 30	16.1.2004 ant. (30.3 Pastore - 30.20 Rollandin)	Art. 33	24.3.2004 ant. (inizio esame) 24.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 25.3.2004 (33.775 Bergamo-approvato)	Art. 34
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà (art. 118 Cost.)	--		--	25.3.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 33.0.801 testo 3 Calderoli)	Art. 35
Poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 Cost.)	--		--	25.3.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 33.0.1001 relatore testo 2)	Art. 36
Scioglimento del Consiglio regionale (art. 126 Cost.)	--		--	25.3.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 33.0.1500 testo corretto)relatore	Art. 37
Interesse nazionale (art. 127 Cost.)	Art. 31	16.1.2004 pom. (31.200 relatore)	Art. 34	25.3.2004 (approvato)	Art. 38
Abrogazioni (artt. 116 e 126 Cost.)	Art. 32	16.1.2004 pom.	Art. 35	25.3.2004 (approvato)	Art. 39
GARANZIE COSTITUZIONALI					
Corte costituzionale (art. 135 Cost.)	Art. 33	16.1.2004 pom. (33.300 relatore)	Art. 36	25.3.2004 (36.2000 testo 2 relatore – 36.1500 testo corretto relatore -	Art. 40

Argomento	A.S.2544	Esame in sede referente	A.S.2544 A	Discussione in Assemblea	A.C.4862
				approvato)	
Referendum sulle leggi costituzionali (art. 138 Cost.)	Art. 34	16.1.2004 pom.	Art. 37	25.3.2004 (37.1000 relatore approvato)	Art. 41 -
DISCIPLINA TRANSITORIA					
Disposizioni transitorie	Art. 35	16.1.2004 pom. (35.4 Calderoli - 35.200 relatore)	Art. 38	25.3.2004 (38.900a Calderoli - 38.609 Calderoli - 38.1000/4 Eufemi - 38.1000 Governo - 38.2000 Schifani - approvato)	Art. 42

Esame in sede referente A.S. 2544

Relazione

23 ottobre 2003 La 1^a Commissione inizia l'esame del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione presentato dal Governo A.S. 2544.

Il sen. **D'Onofrio** (UDC) svolge la relazione generale sul provvedimento. A conclusione, dichiara l'intenzione della maggioranza di approvare definitivamente la riforma entro il 2004, in modo da potere svolgere il *referendum* confermativo entro il 2005.

Interviene, quindi, il Ministro per le riforme istituzionali on. **Bossi** rammentando che in sede di Conferenza unificata il Governo si è impegnato a presentare alcuni emendamenti, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, su quattro specifici aspetti (statuti delle Regioni a statuto speciale, contestualità elezioni regionali e del Senato, inserimento dei Presidenti delle Regioni tra i componenti del Senato, coinvolgimento del Senato nell'approvazione delle leggi di bilancio) recependo in tal modo alcune richieste formulate dai rappresentanti delle autonomie.

Discussione generale e indagine conoscitiva

28 ottobre 2003 (pom.) → Si procede all'abbinamento dei numerosi progetti di legge in materia, compresi quelli per i quali il Senato aveva già avviato l'esame.

Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi dei sen. **Bassanini** (DS) e **Mancino** (Margh.).

28 ottobre 2003 (nott.) Prosegue la discussione di carattere generale con gli interventi dei sen. **Falcier** (FI), **Rollandin** (Aut), **Scarabosio** (FI).

29 ottobre 2003 ¶ La Commissione inizia una serie di audizioni sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione. Una indagine conoscitiva

limitata al solo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, era stata già avviata nel settembre 2002. Per decisione unanime della Commissione e con il consenso del Presidente del Senato, l'oggetto dell'indagine conoscitiva si estende dunque all'intera Parte seconda della Costituzione, dando luogo a un nuovo ciclo di audizioni che ha inizio con l'intervento dei rappresentanti dell'Unione Province d'Italia.

- 30 ottobre 2003 (ant.)  Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome
- 30 ottobre 2003 (pom.)  Audizione del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Enzo Ghigo, dell'Assessore per l'Innovazione amministrativa ed istituzionale della Regione Emilia-Romagna, Luciano Vandelli e dell'Assessore all'Industria della Regione Siciliana, Marina Noè.
- 4 novembre 2003 Intervengono in sede di discussione generale la sen. **Dentamaro** (Misto-Udeur) e i sen. **Battisti** (Margh.), **Malan** (FI), **Pastore** (Presidente della Comm.), **Vizzini** (FI) e **D'Onofrio** (UDC).
-  Audizione dei rappresentanti dell'associazione bancaria italiana, delle associazioni delle imprese dell'artigianato e dell'agricoltura.
- 5 novembre 2003 (ant.) Intervengono i sen. **Petrini** (Margh.), **Magnalbò** (AN), **D'Onofrio** (UDC).
- 5 novembre 2003 (ant.)  Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e CONFSAI, delle associazioni di imprese del commercio e delle imprese cooperative.
- 5 novembre 2003 (pom.) → La Commissione stabilisce di assumere come **testo base** per la prosecuzione dell'esame il disegno di legge n. 2544 del Governo.
- Prosegue l'esame sulle linee generali del provvedimento con gli interventi del sen. **Buongiorno** (AN), del ministro **Bossi** e del sen. **Maffioli** (UDC).
- 6 novembre 2003 (ant.)  Audizione del Presidente della Confapi Danilo Broggi.

- 6 novembre 2003 (pom.) ☞ Audizione dei rappresentanti dell'ANCI e del segretario generale dell'Unioncamere Giuseppe Tripoli.
- 11 novembre 2003 → Viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti (20 novembre), ad eccezione degli emendamenti relativi all'art. 29 (Roma capitale art. 114 Cost.) per il quale il termine è fissato il 25 novembre. Intervengono i sen. **Vitali** (DS) e **Villone** (DS).
- ☞ Audizione del sindaco di Roma, Walter Veltroni che interviene sui temi dell'indagine, ed in particolare sullo statuto di Roma, capitale della Repubblica.
- 12 novembre 2003 (ant.) Interviene il sen. **Nania** (AN).
- 12 novembre 2003 (pom.) La seduta in sede referente è rinviata.
- ☞ Si svolge l'audizione del Presidente della Regione Lazio Francesco Storace.
- 13 novembre 2003 (ant.) ☞ Audizione del Presidente di Confindustria Antonio D'amato.
- 13 novembre 2003 (pom.) Intervengono nella discussione generale i sen. **Turroni** (Verdi), **Passigli** (DS), **Del Pennino** (Misto-PRI).
- ☞ Audizione del Presidente della Provincia di Roma Enrico Gasbarra.
- 18 novembre 2003 Il sen. **Villone** (DS) prosegue il suo intervento iniziato nella seduta dell'11 novembre. Intervengono poi i sen. **Vizzini** (FI, che preannuncia una memoria scritta), **Manzella** (DS), **Dato** (Margh., che sottolinea come la disciplina delle eleggibilità al Senato federale abbia un effetto discriminatorio nei confronti delle donne, sul punto interviene il ministro **Bossi**).
- Interviene quindi il Ministro dell'economia **Tremonti** che interloquisce con i sen. **Bassanini**, **Villone** e **Manzella** in tema di Senato federale, sistema delle Conferenze, federalismo fiscale.
- Infine, si svolgono le repliche del relatore, sen. **D'Onofrio** (UDC) e del rappresentante del Governo, il ministro **Bossi**, che concludono la discussione generale.

Esame del complesso degli emendamenti

25 novembre 2003 (nott.) Ha inizio l'esame degli emendamenti con una discussione vertente essenzialmente su due temi: le funzioni del Senato federale e la sua composizione. Il sen. **Morando** (DS) e il sen. **Vitali** (DS), illustrando rispettivamente gli em. 3.33 e 3.36, propongono di svolgere le elezioni dei Senatori contestualmente a quelle dei Consigli regionali. In alternativa alla contestualità il sen. **Villone** (DS), cui si associa il sen. **Bassanini**, propone una composizione mista del Senato, con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie. Anche il sen. **Bassanini** si esprime a favore della composizione mista. Una terza soluzione è prospettata dal Presidente sen. **Pastore** (Fi) che propone di istituire nell'ambito del Senato una Commissione per le autonomie a composizione mista (em. 3.4). Il sen. **Pastore** e il sen. **D'Onofrio** (UDC) sottolineano la necessità di definire il regime transitorio che si dovrebbe adottare nell'ipotesi di elezioni contestuali.

Il sen. **Villone** (DS) illustra gli em. aggiuntivi 01.2 (primarie), 01.6 (pluralismo dell'informazione), e 01.5 (conflitti di interesse). Il sen. **Falcier** (FI) illustra l'em. 2.2 che sopprime la quota di deputati eletti attraverso il meccanismo proporzionale. Il sen. **Vitali** (DS) illustra gli emendamenti relativi la composizione e le funzioni delle Camere volti a escludere la costituzionalizzazione del principio proporzionale per l'elezione del Senato, a prevedere la lettura bicamerale in caso di controversia sulla Camera competente a esaminare un disegno di legge, a introdurre una legge di stabilità annuale. Si è affrontata inoltre la questione dei senatori eletti all'estero.

26 novembre 2003 Prosegue la discussione incentrata sulla composizione del Senato: si segnala in proposito la proposta del sen. **Vizzini** (FI), apprezzata dai sen. **Bassanini** (DS) e **Villone** (DS), di escludere l'incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione e di senatore in modo da consentire la contitolarità delle cariche. Al termine interviene il relatore sen. **D'Onofrio** per fare il punto della situazione, esprimendosi a favore di una correzione del testo volta a consentire la partecipazione al Senato degli esponenti delle autonomie territoriali. Inoltre, fa propria la proposta di eliminare il riferimento al principio proporzionale per l'elezione del Senato, avanzata dai sen. **Vitali** (DS) e **Del Pennino**

(Misto-PRI). Altra questione discussa nella seduta, quella relativa all'abbassamento dell'età minima per essere eletto senatore.

27 novembre 2003 (ant.) Nel corso della seduta vengono illustrati essenzialmente gli emendamenti riferiti a due questioni: il funzionamento delle Camere e il procedimento legislativo (artt. 7-15 del d.d.l.). Relativamente alla prima questione, i sen. **Bassanini** (DS), **Mancino** (Margh.), **Manzella** (DS) e **Villone** (DS), promuovono una serie di misure volte ad rafforzare il sistema delle garanzie delle minoranze quali: elezioni del Presidenti delle Camere e adozione dei regolamenti parlamentari a maggioranza qualificata, abbassamento del *quorum* per la validità delle sedute, disciplina dei poteri del Governo, della maggioranza e dell'opposizione da parte dei regolamenti, riserva alle opposizioni della presidenza di commissioni di inchiesta e di controllo. I sen. dell'opposizione sono, invece, contrari, ad eccezione del sen. **Morando** (DS), alla istituzione del capo dell'opposizione, proposta dai sen. **Vizzini** (Fi) e **Malan** (Fi). In proposito interviene il relatore **D'Onofrio** suggerendo di rendere facoltativa tale figura.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo i senatori dell'opposizione propongono di superare la tripartizione delle procedure di approvazioni delle legge prevista dal d.d.l. (leggi bicamerali, leggi monocamerali Camera e monocamerali Senato) individuando due sole categorie: leggi bicamerali (in materia costituzionale, di diritti fondamentali, ecc) e leggi per le quali la Camera dei deputati decide definitivamente. Il presidente **Pastore** ritiene invece valida la tripartizione, alla quale propone tuttavia alcuni correttivi contenuti in una serie di emendamenti che illustra (11.1, 11.4, 11.3). Vengono, inoltre, discusse le possibili soluzioni in caso di conflitto tra le Camere, tra cui la rimessione ad una istituendo commissione paritetica (em. 11.6 Pastore). Il relatore **D'Onofrio** accoglie favorevolmente le indicazioni del presidente Pastore. Sono inoltre trattati altri argomenti, quali, la delegazione legislativa, i decreti legge, il rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, le commissioni di inchiesta, le indagini conoscitive, la previsione del *quorum* di validità delle deliberazioni.

- 27 novembre 2003 (pom.)  Audizione dei rappresentanti del Coordinamento tra i sindaci delle città metropolitane.
- 3 dicembre 2003 (pom.) Si passa all'esame degli articoli relativi al Presidente della Repubblica (artt. 16-22). Apprezzamento riceve la proposta del presidente **Pastore** (em. 16.19) volta a estendere il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica anche ai componenti la Commissione per le autonomie prevista dall'em. 3.4 (vedi seduta dell'11 dicembre 2003). Molto dibattuta è stata la questione dello scioglimento del Senato, previsto nel d.d.l. esclusivamente per impossibilità di funzionamento. Altre questioni discusse: l'innalzamento del *quorum* per l'elezione, il potere di nomina dei membri delle autorità indipendenti, l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo.
- 3 dicembre 2003 (nott.) Vengono esaminati gli articoli da 23 a 26 in tema di forma di Governo. Particolarmente dibattute le disposizioni relative alla pubblicazione sulla scheda elettorale del nome del candidato *premier* (che equivale per alcuni a una forma di elezione diretta del capo del Governo) e il potere di scioglimento della Camera attribuito al Primo ministro. Il sen. **Bassanini** (DS) propone che le candidature alla carica di Primo ministro vengano rese pubbliche, ma che sia demandato alla legge elettorale la definizione di forme di collegamento, compresa la eventuale pubblicazione del nome del candidato *premier* nelle schede elettorali (proposta apprezzata dal sen. **Vizzini**, FI); inoltre, propone l'istituzione della sfiducia costruttiva. Il sen. **Malan** (FI) illustra l'em. 25.25 volto a prevedere che in caso di sfiducia il *premier* possa scegliere tra le dimissioni e la proposta di scioglimento.
- 4 dicembre 2003 La prima parte della seduta è dedicata all'esame dell'art. 29 (Roma capitale). In particolare, la discussione verte sull'opportunità che sia la Regione Lazio a conferire poteri normativi alla città di Roma, e sul conferimento a essa dell'autonomia finanziaria. Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riguardanti il sistema delle garanzie costituzionali. In particolare, il sen. **Bassanini** (DS), propone l'introduzione del ricorso alla Corte costituzionale per la violazione delle disposizioni sul procedimento legislativo e per le decisioni relative ai titoli di ammissione

dei parlamentari. Il presidente **Pastore** e il sen. **Del Pennino** (Misto-PR) illustrano le loro proposte relative alla modifica della composizione della Corte costituzionale. La sen. **Bianconi** (Fi) illustra l'em. 32.0.1 volto ad agevolare la possibilità del distacco della Romagna dalla Regione Emilia-Romagna. Si è discusso inoltre della nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti, della composizione del CSM, della modifica al procedimento di revisione costituzionale.

10 dicembre 2003 Prosegue e si conclude l'esame degli emendamenti in materia di garanzie costituzionali con gli interventi dei sen. **Manzella** (DS) - che illustra in particolare gli em. 7.17, 8.02, 9.0.2, 13.0.6, 13.0.5, 15.0.8, 27.0.3, 27.0.5 - **Mancino** (Margh.) e **Villone** (DS).

Conclusioni dell'esame del complesso degli emendamenti e votazione degli emendamenti

11 dicembre 2003 Si conclude l'esame generale del d.d.l. con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'art. 30 (devoluzione di competenze legislative esclusive alle Regioni) e 31 (interesse nazionale). Intervengono i sen. **Bassanini** (Ds), **Vizzini** (Fi), **Vitali** (DS) e **Passigli** (DS). Il presidente **Pastore** (em. 30.3) propone l'introduzione di una clausola di cedevolezza che consenta allo Stato di supplire all'eventuale inerzia normativa delle Regioni.

Interviene, dunque, in sede di replica il relatore **D'Onofrio** (UDC) sul complesso degli interventi di illustrazione degli emendamenti.

Si passa, pertanto, alla votazione degli emendamenti. Vengono accantonati preliminarmente gli emendamenti aggiuntivi premessi all'articolo 1, relativi alla I Parte della Costituzione. Il relatore **D'Onofrio** rende il proprio parere sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del d.d.l. e presenta il nuovo emendamento 3.100 che prevede la partecipazione dei presidenti delle giunte e dei consigli regionali ai lavori del Senato nelle sue funzioni non legislative (nomine, espressione di pareri ecc.). In proposito, si apre un ampio dibattito che vede al centro la proposta del relatore e, come alternativa, l'em. 3.4 del

presidente Pastore che istituisce la Commissione per le autonomie formata da senatori, presidenti delle giunte regionali e da rappresentanti degli enti locali.

👉 Vengono, infine, posti in votazione gli emendamenti riferiti all'**art. 1** (art. 55 Cost. Senato federale) che sono respinti (em. 1.1 e 1.2 identici).

16 dicembre 2003 (nott.) 👉 Approvato, con modifiche, l'**art. 2** (art. 56 Cost. Camera dei deputati). Inizia l'esame dell'art. 3 (art. 57 Cost. Composizione del Senato federale).

Viene approvato l'em. **2.1** Pastore (testo 2) che conferma il numero (12) dei deputati eletti all'estero. Il relatore **D'Onofrio** esprime quindi il parere sugli emendamenti riferiti all'art. 3: favorevole all'em. 3.5, 3.40 (ultima parte) e 3.36 (ultima parte) ed illustra il proprio em. 3.100, anticipato già nella seduta dell'11 dicembre: la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni al Senato dovrebbe riguardare le deliberazioni in materia di tutela nazionale, l'elezione dei giudici costituzionali e dei membri del CSM, mentre la partecipazione delle Regioni all'attività legislativa dovrebbe essere garantita da un ulteriore organismo paritetico, con funzioni consultive. Sulla questione della composizione del Senato federale si pare un dibattito che vede convergere anche l'opposizione sulla proposta del relatore. Unanime il dissenso sulla proposta alternativa (em. 3.35 Vitali, poi respinto) basata sull'elezione di secondo grado secondo il modello del *Bundesrat* tedesco. Approvati gli em. **3.36** (ultimo comma) Vitali (rapporti di collaborazione ed informazione tra senatori e organi della corrispondente Regione), **3.40** (ultimo comma) Villone (aumento a sei anni della durata in carica dei senatori), **3.1** (testo 2) Pastore (soppressione dei seggi della circoscrizione estero) e **3.35** (testo 2) Bongiorno ed altri identici (soppressione del riferimento al sistema elettorale proporzionale del Senato). Respinti, tra gli altri, anche gli em. 3.42 Vitali (contestualità elezioni Senato – Regioni). Inizia la discussione sui subem. al 3.100 del relatore (sul quale converge il sen. **Bassanini** DS).

17 dicembre 2003 (pom.)  Approvato, con modifiche, l'**art. 3** (art. 57 Cost. Composizione del Senato federale). Inizia l'esame dell'art. 4 (art. 58 Cost. eleggibilità a senatore).

E' approvato l'em. **3.100** relatore con il voto favorevole del gruppo DS. Accantonato l'em. 3.4 (1° e 2° comma). Il relatore **D'Onofrio** esprime quindi il parere sugli emendamenti riferiti all'art. 4 (eleggibilità a senatore) dichiarandosi favorevole ad introdurre come requisito alternativo all'esperienza in cariche elettive, la residenza nella Regione. Sono accantonati gli em. aggiuntivi all'art. 4.

17 dicembre 2003 (nott.)  Prosegue l'esame dell'art. 4, che viene accantonato. Viene approvato, con modifiche, l'**art. 5** (art. 59 Cost. Senatori a vita). e inizia l'esame degli art. 6 e 7 (durata e modalità di funzionamento delle Camere).

Dopo l'approvazione dell'em. **4.24** Bassanini (testo 2), si apre un dibattito sui requisiti per l'elezione a senatore (età minima, residenza nella Regione). In proposito si decide di accantonare gli emendamenti in materia e il relatore si riserva di fare nuove proposte che recepiscono gli orientamenti in materia. Approvato l'unico emendamento posto in votazione sull'**art. 5** (em. **5.4** Villone, Bassanini testo 2) che porta da 5 a 3 il numero dei senatori a vita. Inizia l'esame dell'art. 6 a cui viene apportata una modifica (em. **6.4** Bassanini testo 2) consequenziale a quella riferita all'art. 3 (em. 3.40 che ha elevato a 6 anni la durata del Senato). Il relatore **D'Onofrio** svolge alcune considerazioni relative all' statuto dell'opposizione sulle quali si apre un dibattito: le principali questioni discusse riguardano: il *quorum* per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, la riserva di presidenza alle opposizioni delle commissioni di inchiesta e controllo, la figura del capo dell'opposizione, il *quorum* per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale, il ricorso in via diretta da parte degli enti locali e delle minoranza parlamentari alla Corte costituzionale, il *referendum* costituzionale e quello abrogativo. Si discute anche dell'opportunità di reintrodurre nel testo il riferimento al metodo proporzionale per l'elezione del Senato.

13 gennaio 2004 (ant.) Il presidente Pastore comunica la presentazione da parte del relatore di nuovi emendamenti riferiti in particolare agli artt. 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 31 e 35.

13 gennaio 2004 (nott.) ✎ Approvato l'**art. 4** (art. 58 Cost. eleggibilità a Senatore), iniziato l'esame dell'art. 6 (art. 60 Durata delle Camere).

Viene approvato l'em. **4.14** Scarabosio volto a portare da 40 a 30 anni l'età minima per essere eletti senatori (il d.d.l. prevedeva 25 anni di età). Approvato anche l'em. **4.200** del relatore che introduce il requisito della residenza della Regione per l'elezione del Senato, alternativo a quello di aver ricoperto cariche elettive nella Regione. Accantonati gli articoli aggiuntivi al 4. Si comincia a votare sugli emendamenti all'art. 6, viene accantonato l'em. 6.3 sull'introduzione di una maggioranza qualificata per l'approvazioni delle leggi elettorali.

14 gennaio 2004 (ant.) ✎ Approvato l'**art. 6** (art. 60 Durata delle Camere), e un **articolo aggiuntivo** che modifica l'art. 63 Cost. (Presidenza delle Camere) approvati anche gli **art. 7** (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere) con modifiche, **8** (art. 65 Cost. ineleggibilità e incompatibilità), **9** (art. 67 Cost. Divieto di mandato imperativo) con modifiche e **10** (art. 69 Cost. Indennità parlamentare). Inizia l'esame dell'art. 11.

Approvato un articolo aggiuntivo all'art. 6 (em. **6.0.200** relatore) che modifica l'art. 63 Cost. introducendo in Costituzione le modalità di elezione dei presidenti delle Camere (maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio, poi maggioranza assoluta). Il relatore **D'Onofrio** interviene sugli emendamenti relativi all'art. 7, ed in particolare sul proprio em. **7.200** (sulla riserva di presidenza delle commissioni di controllo, poi approvato anche con il voto favorevole del gruppo dei DS) con il quale si è inteso recepire alcune indicazioni a tutela dell'opposizione. Approvato anche l'em. **7.23** Malan (testo 2) che introduce la figura del Capo dell'opposizione della Camera dei deputati. Respinta la proposta volta a consentire il ricorso alla Corte costituzione delle minoranze parlamentari (em. 8.0.2 e 8.01). Approvato l'em. **9.200** del relatore. Inizia l'esame dell'art. 11, con l'intervento del sen. **Vitali** (DS) che si esprime a nome del suo gruppo sugli emendamenti. Accolto l'em. **11.1**. Pastore che abbassa il *quorum* con cui il Senato può richiedere di esaminare i disegni di legge di competenza della Camera. Interviene, dunque, il relatore **D'Onofrio** illustrando l'em. 11.42 (testo

2) Governo il quale rimette alla procedura parlamentare anche le materie di cui all'art. 119 Cost., intendendo con quest'ultime anche i provvedimenti riguardanti gli enti locali. Si apre, in proposito un dibattito sull'opportunità o meno di fare esplicito riferimento anche alla legge finanziaria o in generale alla materia della allocazione delle risorse finanziarie.

14 gennaio 2004 (pom.)  Approvato l'**art. 11** (art. 70 Formazione delle leggi) e un **articolo aggiuntivo** che introduce l'art. 70-bis Cost. (Assemblee di coordinamento delle autonomie).

Prosegue il dibattito iniziato nella seduta precedente sulla procedura di approvazione della legge finanziaria e dei provvedimenti in materia di finanza pubblica che si conclude con la riformulazione da parte del rappresentante del Governo dell'em. **11.42** (testo 3) che viene approvato. Approvati anche gli em. **11.2** Pastore (che, analogamente da quanto disposto dall'em. 1.1 per il Senato, abbassa il *quorum* con cui la Camera può richiedere di esaminare i disegni di legge di competenza della Camera), **11.3** (testo 3) Pastore (maggioranza qualificata per l'approvazione dei disegni di legge di competenza del Senato sui quali la Camera ha proposto modifiche che il Governo ha dichiarato essenziali per l'attuazione del proprio programma), e **11.4** (testo 2) Pastore (procedura bicamerale per le leggi della Repubblica - oltre che per le leggi dello Stato - ove previsto dalla Costituzione). Accantonato l'em. 11.6 (testo 2) Pastore, volto a specificare che la decisione dei presidenti delle due Camere in ordine alla competenza della funzione legislativa non è sindacabile in alcune sedi. La seconda parte della seduta è occupata da un ampio dibattito sull'istituzione delle Assemblee di coordinamento delle autonomie proposta dall'em. **11.0.200** del relatore che viene accolto come modificato dal subem. **11.0.200/5** Kofler (tutela delle minoranze all'interno delle Assemblee).

14 gennaio 2004 (nott.)  Approvati gli **artt. 12** (art. 71 cost. Iniziativa legislativa), **13** (art. 72 Cost. Procedure legislative), **14** (art. 80 Cost. Ratifica dei trattati) e **15** (art. 81 Bilanci). Approvato anche un **articolo aggiuntivo** che modifica l'art. 82 Cost. (commissioni di inchiesta). Inizia l'esame dell'art. 16.

Sono accantonati una serie di emendamenti all'art. 13, comprese alcuni aggiuntivi in materia di *referendum*. Il

dibattito sull'**art. 13** (approvato senza modifiche) si incentra prevalentemente sui commi 5° e 6° del nuovo art. 72 Cost. la cui formulazione è criticata dall'opposizione in quanto prefigura l'ipotesi dell'istituzione al Senato di commissioni competenti per singole aree territoriali. Vengono affrontati, quindi, gli emendamenti aggiuntivi all'art. 13, volti a modificare altre disposizioni costituzionali, quali il rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, e a introdurre forme di limitazione alla decretazione delegata e d'urgenza. Il sen. **Bassanini** (DS) ritira gli em. 13.0.4 (limiti leggi delega) e 13.0.12 (pareri vincolanti delle commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi) previo impegno del relatore di riesaminare le due questioni in Assemblea. Il relatore, invece, si dichiara contrario alla previsione di eccessive limitazioni all'adozione di decreti legge. Viene approvato l'em. **15.0.200** del relatore volto a abolire le commissioni di inchiesta monocamerale.

Si passa quindi all'esame delle disposizioni riguardanti il Presidente della Repubblica e il relatore preannuncia un emendamento volto a modificare la composizione del collegio elettorale, prevedendo la partecipazione, oltre che dei deputati e dei senatori, dei presidenti dei consigli regionali e di esponenti eletti dai Consigli delle autonomie locali. Sul punto intervengono i sen. **Vizzini** (FI), **Pastore** (presidente), **Bassanini** (DS) e **Passigli** (DS).

15 gennaio 2004 (ant.)  Vengono accantonati gli artt. 16 e 19 (elezioni e funzioni del Presidente della Repubblica). Approvati senza modifiche gli **art. 17** e **18** (art. 85 convocazione del collegio elettorale e art. 86 Cost. Supplenza del Presidente della Repubblica). Inizia l'esame dell'art. 20 (art. 88 Cost. Scioglimento della Camera).

Prosegue l'esame delle norme riguardanti il Presidente della Repubblica. Particolarmente dibattuto il primo comma del nuovo art. 87 come modificato dall'art. 19 del d.d.l.: si è discusso soprattutto sulla proposta emendativa 19.6 Bassanini volta a definire il Presidente della Repubblica quale supremo garante della Costituzione e a reintrodurre la dizione di Capo dello Stato (soppressa dal d.d.l.) e di rappresentante dell'unità della Nazione (in luogo di rappresentante dell'unità *federale* della Nazione come proposto dal d.d.l.). La votazione degli emendamenti all'art.

19 viene temporaneamente accantonata, riprenderà nella seduta pomeridiana. Ha inizio quindi la discussione sulla questione del scioglimento della Camera incentrata intorno alla proposta del relatore (em. 20.200) volta a contemperare l'automatismo dello scioglimento su richiesta del Primo ministro (come previsto dal testo del d.d.l.) con la possibilità di non procedere allo scioglimento stesso se la medesima maggioranza dei deputati eletti in collegamento con il Primo ministro indichi un nuovo *premier* (un meccanismo simile a quello della "sfiducia costruttiva").

15 gennaio 2004 (pom.) 🖱 Si conclude l'esame della parte relativa al Presidente della Repubblica con l'approvazione degli **art. 20, 16, 19, 21** (con modifiche), e **22** senza modifiche). Inizia l'esame dell'art. 23, il primo relativo alla forma di Governo.

Viene approvato l'em. **20.200** (testo 2) del relatore che è stato riformulato facendo riferimento alla maggioranza espressa dalle elezioni in luogo del collegamento tra gli eletti e il Primo ministro. La modifica apportata dal relatore non viene ritenuta sufficiente da parte dei senatori dell'opposizione che dichiarano il proprio voto contrario o l'astensione. Approvato anche l'em. **20.201** del relatore volto ad eliminare la previsione del "semestre bianco" prevista dal testo originario del d.d.l.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'art. 16 accantonati nella seduta antimeridiana. Vengono approvati gli em. **16.200** del relatore (istituzione dell'Assemblea della Repubblica quale collegio elettorale del Presidente della Repubblica), **16.1** (testo 2) Pastore (partecipazione dei presidenti delle Regioni all'elezione del Presidente della Repubblica) e **16.300** del relatore (scelta di almeno metà dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica tra i sindaci e i presidenti di provincia designati dai consigli delle autonomie locali).

Viene approvato l'em. **19.300** del relatore volto a introdurre la dichiarazione che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e a sostituire la locuzione "organo di garanzia costituzionale" con quella di "garante della Costituzione". L'emendamento è votato per parti separate (approvate entrambe), dopo una richiesta in tal senso del sen. **Salvi** (DS) che si è espresso favorevolmente solamente sulla prima parte, ossia sul riferimento al Capo

dello Stato. Riferimento sul quale invece si esprime negativamente il sen. **Stiffoni** (Lega Nord).

Si apre la discussione sulla controfirma degli atti presidenziali e viene approvato l'em. **21.200** del relatore volto a comprendere tra gli atti presidenziali non controfirmati la *nomina* del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (in luogo della *designazione*).

Inizia quindi l'esame degli emendamenti relativi alla forma di governo. Il relatore illustra gli em. 23.200 e 23.201 (testo 2) volti l'uno a espungere la previsione della pubblicazione del nome dei candidati alla carica di Primo ministro sulla scheda elettorale, l'altro a modificare le modalità di nomina di un nuovo Primo ministro in caso di morte e impedimento: la scelta da parte del Presidente della Repubblica non avviene più semplicemente in base ai risultati elettorali, bensì il nuovo *premier* viene indicato in una mozione sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni. I senatori dell'opposizione considerano insufficiente la soluzione dell'em. 23.200 e esprimono dissenso sull'indicazione del nuovo *premier* che prefigura una ipotesi di elezione diretta.

15 gennaio 2004 (nott.) ✎ Approvati gli **art. 24, 25** (con modifiche), **26** e **27**. Si conclude così l'esame degli articoli relativi alla forma di Governo, ad eccezione dell'art. 23, di cui vengono accantonati gli emendamenti non posti in votazione.

Riprende l'esame dell'art. 23 (Governo e Primo ministro). Si discute sull'opportunità di inserire in Costituzione la previsione delle elezioni primarie, proposto dall'em. 23.24 Morando (poi respinto) che vede favorevole, a titolo personale, il relatore. Respinto anche l'em. 23.26 Bassanini che rinvia alla legge le modalità di presentazione e pubblicazione del programma elettorale, delle liste elettorali e dei candidati *premier*. L'emendamento, per il sen. **Villone** (DS), rappresenta un contributo da parte dell'opposizione per individuare un possibile compromesso con la maggioranza. Il sen. **Maffioli** (UDC) ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo e anche il relatore, a titolo personale, si dichiara favorevole. Vengono accantonati i restanti emendamenti all'art. 23 e si passa ad esaminare quelli riferiti all'**art. 24**, che viene approvato senza modifiche.

Si prosegue con l'esame dell'art. 25 (Governo in Parlamento) e si discute in particolare delle disposizioni "anti ribaltone". Viene approvato l'em. **25.300** del relatore volto ad evitare lo scioglimento automatico della Camera in caso di voto contrario alle proposte del Governo: in tale evenienza la scelta spetta la *premier* che può chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera; non si procede allo scioglimento se la stessa maggioranza uscita dalle elezioni indica un nuovo Primo ministro (ai sensi dell'art. 88 Cost. come novellato dall'art. 20 del progetto di riforma modificato a sua volta dall'em. 20.200, si veda la seduta pomeridiana del 15 gennaio 2004). Respinto l'em. 25.31 Bassanini volto ad introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva, simile a quello introdotto dall'em. 20.200, ma senza il vincolo della maggioranza espressa dalle elezioni.

16 gennaio 2004 (ant.)  Approvati, tutti con modifiche, gli **art. 23** (art. 92 Governo e Primo ministro), **28** (art. 104 Cost. Elezione del CSM), **29** (art. 114 Capitale della Repubblica) e **30** (art. 117 Devoluzione)

Dopo aver respinto alcuni emendamenti aggiuntivi all'art. 27, volti a costituzionalizzare le autorità indipendenti e la Banca d'Italia, la commissione passa ad esaminare i restanti emendamenti dell'**art. 23**. Approvato l'em. **23.200** del relatore (l'accantonamento dell'art. 23 era avvenuta proprio per consentire al relatore di presentare tale emendamento) e dell'identico em. **23.5** Gubert che elimina il riferimento del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

L'emendamento è approvato con il voto favorevole del gruppo DS. Approvato anche l'em. **23.201** (testo 2) del relatore volto a distinguere gli effetti che conseguono alle dimissioni del Primo ministro per cause diverse dal venir meno della fiducia, da quelli previsti negli altri casi (morte, impedimento ecc.).

Il relatore, dopo una richiesta in questo senso del Presidente, presenta l'em. **28.300** (poi approvato) volto ad integrare il Senato con i Presidenti delle Regioni in occasione dell'elezione del CSM. Approvato (dopo che il relatore ha mutato il proprio parere) anche l'em. **28.3** Passigli volto a sostituire il potere di *designazione* del vicepresidente del CSM da parte del Presidente della Repubblica con quello di *nomina*. Respinti gli emendamenti

dell'opposizioni volti a far nominare il CSM esclusivamente dal Senato.

La Commissione affronta dunque gli articoli relativi al titolo V della Parte II della Costituzione. A proposito dello *status* di Roma (**art. 29**) il relatore invita i proponenti al ritiro degli emendamenti al fine di approfondirne l'esame in Assemblea. Accolto l'em. **29.1** Pastore contenente una modifica di carattere formale alla rubrica del Titolo V. Vengono discussi una serie di emendamenti aggiuntivi (tutti respinti) volti ad incidere sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (art. 177 Cost. primi tre commi). Approvato anche l'**art. 30**, relativo alla devoluzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva su alcune materie. Accolti gli em. **30.3** Pastore (eliminazione del vincolo degli obblighi internazionali nell'esercizio della potestà legislativa art. 117 Cost. 1° comma) e **30.20** Rolandin (riformulazione delle modalità di applicazione alle Regioni a statuto speciale delle disposizioni della riforma).

16 gennaio 2004 (pom.) 🖱 Si conclude l'esame in sede referente con l'approvazione dei restanti articoli **da 31 a 35**, di cui l'art. 31, 33 e 35 con modifiche.

Approvato l'art. **31** (art. 127 cost. Interesse nazionale) con le modifiche apportate dall'em. **31.200** del relatore (prevede che il Senato, quando delibera sulla violazione dell'interesse nazionale, è integrato con i presidenti delle giunte e dei consigli regionali). Dopo l'approvazione dell'**art. 32**, si apre un dibattito articolato sulla composizione della Corte costituzionale, e più in generale sul sistema delle garanzie. Il relatore, pur non presentando emendamenti in proposito, giudica eccessivo il numero di 19 giudici proposto dal progetto di riforma e ritiene opportuno attribuire al solo Senato l'elezione dei giudici di spettanza parlamentare. Viene approvato l'em. **33.300** del relatore che integra il Senato con i presidenti delle Regioni per l'elezione dei giudici costituzionali. Approvati infine due emendamenti recanti norme transitorie: l'em. **35.4** Calderoli (formazione di nuove Regioni in deroga al procedimento di cui all'art. 131 Cost.) e **35.200** relatore (permanenza in carica dei senatori a vita anche se in numero superiore a 5 come indicato dall'art. 59 Cost. come modificato dall'art. 5 del d.d.l.).

Si conclude così l'esame da parte della Commissione con il conferimento al sen. **D'Onofrio** del mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2544.

Discussione in Assemblea A.S. 2544-A

Discussione generale

- 22 gennaio 2004 (ant.) L'Assemblea del Senato inizia il dibattito sulle riforme costituzionali (ddl n. 2544 e connessi) con le relazioni dei sen. **D'Onofrio** (UDC) e, per la minoranza, **Bassanini** (DS). Dopo gli interventi dei sen. **Angius** (DS) e **Amato** (Misto), il sen. **Turroni** (Verdi) chiede, a nome del centro-sinistra la sospensione dell discussione ai sensi dell'art. 93 del Regolamento. Intervengono in proposito i sen. **Passigli** (DS), **Nania** (AN), **Salvi** (DS), **Petrini** (Margh.). La questione sospensiva è respinta.
- 27 gennaio 2004 (ant.) Ha inizio la discussione sulle linee generali con gli interventi dei sen. **Falcier** (FI), **Peruzzotti** (Lega), **Caddeo** (DS), **Carrara** (Misto), **Gubert** (UDC) e **Nania** (AN).
- 28 gennaio 2004 (pom.) Intervengono sul complesso del provvedimento i sen. **Mancino** (Margh.), **Buongiorno**, (AN), **Vizzini** (FI), **Kofler** (AUT.), **Tessitore** (DS), **Stiffoni** (Lega Nord), **Vitali** (DS), **Valditara** (AN), **Rollandin** (AUT), **Modica** (DS), **Zancan** (Verdi), **Forlani** (UDC), **Scarabosio** (FI).
- 29 gennaio 2004 (ant.) Prosegue la discusione generale con gli interventi dei sen. **Tonini** (DS), **Azzollini** (FI), **Magalbò** (AN), **Petrini** (Margh.), **Morando** (DS), **Battisti** (Margh.), **Pedrizzi** (AN), **Costa** (FI), **Servello** (AN), **Marino** (Misto-Com.), **Fisichella** (AN), **Michelini** (AUT.), **Ripamonti** (Verdi), **Del Pennino** (Misto-PRI), **Fassone** (DS) e **Fasolino** (Fi).
- 29 gennaio 2004 (pom.) Intervengono i sen. **Ciccanti** (UDC), **D'Amico** (Margh.), **Passigli** (DS), **Dentamaro** (Misto-UDEUR), **Pagliarulo** (Misto-Com.), **De Pretris** (Verdi), **Brigone** (Lega Nord), **Turroni** (Verdi).
- 3 febbraio 2004 (ant.) Si conclude la discussione sulle linee generali con gli interventi dei sen. **Ronconi** (UDC), **Marini** (Misto-SDI), **Salvi** (DS), **Maffioli** (UDC), **D'Andrea** (Margh.), **Manzella** (DS), **Pastore** (FI), ai quali segue la replica del relatore **D'Onofrio** che preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti frutto di accordi all'interno della

maggioranza. Intervengono quindi il relatore di minoranza **Villone** (Ds) e il Ministro per le riforme istituzionali **Bossi**.

3 febbraio 2004 (pom.) ✎ Respinta la proposta del non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal sen. **Amato**, motivata dal fatto che anche gli otto nuovi emendamenti proposti dal relatore, alcuni dei quali contenenti modifiche sollecitate dall'opposizione, lasciano aperti dubbi su aspetti nodali (quali la composizione e gli ambiti di competenza legislativa del Senato federale, la contestualità con le elezioni per i Consigli regionali e la natura della polizia locale prevista nel quadro della devoluzione) ancora oggetto del confronto tra posizioni divergenti all'interno della maggioranza. Ha replicato a nome della maggioranza il sen **Nania** (AN).

4 febbraio 2004 (ant.) Comincia l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

4 febbraio 2004 (pom.) ✎ Il Senato approva gli **art. 1** (art. 55 Cost. Istituzione del Senato federale) e **2** (art. 56 Cost. Composizione della Camera) nel testo proposto dalla Commissione.

Viene accantonato l'art. 3 (elezione del Senato federale) e si passa all'esame dell'4 (eleggibilità dei senatori).

5 febbraio 2004 (ant.) ✎ Approvati gli **artt. 4** (art. 58 Cost. Eleggibilità dei senatori) e **5** (art. 59 Cost. Nomina dei senatori a vita) nel testo proposto dalla Commissione.

Sono accantonati, su richiesta del sen. Bassanini, gli emendamenti aggiuntivi all'art. 4 che riguardano il finanziamento delle campagne elettorali che saranno discussi congiuntamente agli articoli relativi alla forma di Governo. Rilevata la stretta connessione esistente tra gli articoli 3 (elezione del Senato federale) e 6 (durata delle Camere), che pertanto sono accomunati nella pausa di riflessione avviata sui temi della composizione e delle modalità di elezione delle Senato federale, il Senato decide l'accantonamento dell'art. 6. L'esame del disegno di legge n. 2544 riprenderà nella seduta pomeridiana di martedì 10 febbraio con l'illustrazione degli emendamenti all'art. 7 (elezione dei Presidenti delle Camere).

10 febbraio 2004 (pom.) Il relatore sen. D'Onofrio illustra l'em. 3.1000 volto ad assicurare l'elezione contestuale del senatori in ogni Regione con i corrispondenti consigli regionali. La seduta,

su proposta del relatore, è dedicata all'illustrazione degli emendamenti e ai subemendamenti all'3 senza sottoporli al voto.

11 febbraio 2004 (ant.) Il relatore sen. D'Onofrio, chiede di proseguire con l'esame degli articoli "non controversi" (dal 7 all'11) mantenendo accantonati quelli relativi all'elezione del Senato federale e alla durata delle Camere (articoli 3 e 6).

✎ L'Assemblea approva l'**art. 7** (art. 63 Cost. Presidenza delle Camere) introdotto dalla Commissione e passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8 (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere).

Il relatore illustra l'em. 8.1000 (che recepisce l'em. 8.47 Bassanini) volto ad innalzare il *quorum* per l'approvazione del regolamento della Camera. Esprime inoltre parere favorevole agli em. 8.503 (*quorum* deliberazioni Camera e Senato) e 8.509 (regolamento Camere) entrambi del sen. Calderoli. Inizia la votazione degli emendamenti all'art. 8.

11 febbraio 2004 (pom.) ✎ Prosegue la votazione degli emendamenti all'art. 8. Il Senato approva gli **em. 8.1000, 8.503 e 8.509**.

12 febbraio 2004 (ant.) ➔ Il Presidente dà comunicazione delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari svoltasi nella mattinata che ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 12 al 19 febbraio. In tutti i giorni, eccetto mercoledì 18 febbraio, è previsto il seguito dell'esame del ddl 2544. Segue un dibattito in cui si rende noto che nel corso della capigruppo il Presidente aveva proposto di rinviare in commissione le parti dell'articolato relative a ruolo, funzioni e compiti del Senato federale (art. 3 e 6) e che tale proposta è stata respinta dalla maggioranza.

17 febbraio 2004 (pom.) ➔ Il relatore sen. D'Onofrio annuncia un nuovo emendamento all'art. 3, che riformula l'emendamento già presentato in precedenza, e propone di proseguire l'esame degli articoli da 8 a 11 per lasciare il tempo necessario alla presentazione degli eventuali subemendamenti. La Conferenza dei capigruppo subito convocata accoglie la proposta del relatore e fissa alle ore 13 di mercoledì 18 il termine per la presentazione dei subemendamenti e conferma il calendario dei lavori. L'emendamento annunciato dal relatore non è stato pubblicato nel resoconto della seduta. Da fonti di stampa si apprende che

esso modifica il secondo comma dell'art. 57 Cost. come segue:

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali; dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».

Un secondo emendamento presentato sempre dal relatore disciplina la fase transitoria:

«In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati, ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione come modificato dalla presente legge costituzionale».

 L'Assemblea prosegue l'esame degli emendamenti all'**art. 8** (art. 64 Funzionamento delle Camere), che viene approvato senza ulteriori modifiche rispetto a quelle introdotte nella seduta antimeridiana dell'11 febbraio. Approvati anche gli **articoli 9** (art. 65 Cost. Ineleggibilità ed incompatibilità), **10** (art. 67 Cost. Divieto di mandato imperativo), entrambi senza modifiche, e **11** (art. 69 Cost. Indennità parlamentare) modificato dall'emendamento **11.500** (Calderoli). Approvato, inoltre, l'emendamento aggiuntivo **9.0.500 testo 2** (Calderoli) che modifica l'art. 66 Cost (Giudizio sui titoli di ammissione di deputati e senatori).

Sono stati accantonati gli emendamenti aggiuntivi all'art. 10 alcuni dei quali riguardanti la disciplina delle immunità parlamentari e la improcedibilità nei confronti delle più alte cariche dello Stato.

18 febbraio 2004 (ant.)

 L'Assemblea esamina e respinge gli emendamenti aggiuntivi all'art. 10 relativi alla disciplina delle immunità parlamentari ed alla improcedibilità nei confronti delle alte cariche istituzionali. Il relatore D'Onofrio in proposito ha espresso la sua contrarietà all'inserimento nel ddl in esame di tali materie. Viene approvato l'ordine del giorno **G10.100** (Crema) sull'adozione dello Statuto del parlamentare europeo.

19 febbraio 2004 (ant.)

Il relatore D'Onofrio illustra il nuovo emendamento 3.2000, già annunciato nella seduta antimeridiana del 17 febbraio,

che prevede la contestualità dell'elezione del Senato e dei consigli regionali. La seduta prosegue con l'illustrazione dei relativi subemendamenti.

25 febbraio 2004 (ant.) ✎ Il relatore D'Onofrio illustra il nuovo subemendamento 3.2000/51 relativo alla cosiddetta «contestualità affievolita» o «contestualità in entrata» per l'elezione di Senato e consigli regionali. Si iniziano le votazioni degli emendamenti all'art. 3 (elezione del Senato)

25 febbraio 2004 (pom.) ✎ Prosegue il voto degli emendamenti all'art. 3. Viene approvato l'emendamento **3.503 testo 3** Nania e i subemendamenti **3.2000/51/6** Malan, **3.2000/51/23** Calderoli e **3.2000/51** relatore. E' mancato il numero legale al momento del voto dell'emendamento principale 3.2000 e la discussione è stata rinviata.

2 marzo 2004 (pom.) ✎ Il Senato approva l'**art. 3** (art. 57 Cost. Elezione del Senato federale) e l'**art. 6** (art. 60 Cost. Durata delle Camere).

Approvato l'em. **3.2000** del relatore che introduce alcune modifiche consequenziali ad altri articoli, tra queste una modifica all'articolo 6. Sono, inoltre, approvati gli em. **3.850** (Scarabosio), **3.11** (Eufemi). E' iniziato l'esame dell'articolo 12 (formazione delle leggi) con l'illustrazione degli emendamenti.

3 marzo 2004 (ant.) Prosegue l'esame dell'art. 12.

3 marzo 2004 (pom.) ✎ Prosegue l'esame dell'art. 12 con la votazione degli emendamenti.

9 marzo 2004 (pom.) ✎ L'Assemblea ha ripreso l'esame degli emendamenti presentati all'art. 12. Le votazioni sono state interrotte in anticipo dopo che per tre volte consecutive è mancato il numero legale. Il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento, illustrato dal sottosegretario Brancher, che verrà esaminato successivamente dall'Assemblea in quanto norma transitoria, in materia di competenza sulle leggi di bilancio e finanziaria, stabilendo che su di essi si esprimerà anche il futuro Senato federale finché non verrà data piena attuazione al nuovo articolo 119 della Costituzione in tema di federalismo fiscale. L'emendamento letto in aula dal sottosegretario Brancher recita:

«Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che in prima attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma della Costituzione, individuano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale».

10 marzo 2004 (ant.)  L'Assemblea ha concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12, il cui voto finale è rinviato. Approvato l'**art. 14** (art. 71 Cost. Iniziativa legislativa). Soppresso l'**art. 13** (art. 70-*bis* Cost. Assemblea di coordinamento delle autonomie) introdotto dalla Commissione.

La votazione sul complesso dell'articolo è stata rinviata (verrà approvato il 25 marzo) in attesa dell'esito del previsto incontro tra il Presidente Pera e una delegazione di Governatori regionali nel corso della giornata odierna⁹⁶. Formalizzato da parte del Governo l'emendamento, proposto quale norma transitoria, sul tema della competenza sulle leggi di bilancio e finanziaria. Approvati due emendamenti che attribuiscono alla competenza di entrambe le Camere le garanzie delle libertà fondamentali (em. **12.532a (testo 3)** Calderoli approvato quasi all'unanimità) e la tutela della concorrenza (em. **12.870** Bassanini). Approvati anche gli em. **12.527 (testo 2)** Malan, **12.551** Calderoli e **12.553 (testo 2)** Malan. Con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, l'Assemblea ha quindi **soppresso l'art. 13** del testo proposto dalla Commissione sulle Assemblee di coordinamento delle autonomie; emendamenti soppressivi erano stati presentati dal relatore (13.1000) e da molti gruppi. Approvato senza modifiche anche l'**art. 14** che attribuisce l'iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale. E' iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'art. 15 (Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

⁹⁶ A seguito all'incontro i Governatori regionali hanno reso noto un documento contenente le loro osservazioni e proposte sulla riforma. In risposta al documento dei Governatori il Presidente del Senato Pera ha inviato una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Enzo Ghigo.

- 10 marzo 2004 (pom.)[✎] Tutti gli emendamenti all'art. 15 (art. 72 Cost. Procedure legislative) sono respinti. Rimangono da esaminare gli emendamenti aggiuntivi; il relatore si è soffermato sulla abolizione della sede legislativa per le leggi monocamerali e sul *referendum* abrogativo sul quale erano stati presentati alcuni emendamenti.
- 11 marzo 2004 (ant.) ➔ Il **Presidente** annuncia che la conferenza dei capigruppo riunitasi oggi ha adottato a maggioranza il nuovo calendario che prevede il voto finale sul ddl di riforma per giovedì 25 marzo con il contingentamento dei tempi per il proseguo della discussione. Una proposta di calendario alternativo avanzata dal sen. **Angius** (DS) è stata respinta dall'Assemblea.
- 16 marzo 2004 (ant.)[✎] Approvato senza modifiche l'**art. 15** (art. 72 Procedure legislative ed organizzazione del lavoro parlamentare per Commissioni).
- Sono stati quindi respinti alcuni articoli aggiuntivi al 15, la maggior parte dei quali incentrata sull'art. 75 della Costituzione, in tema di *referendum*. La seduta è stata chiusa anticipatamente dopo che per tre volte consecutive è mancato il numero legale.
- 16 marzo 2004 (pom.)[✎] Si conclude l'esame degli emendamenti, tutti respinti, volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'art. 15. Sono approvati, senza modifiche gli **art. 16** (art. 80 Cost. Ratifica dei trattati internazionali), **17** (art. 81 Cost. Bilanci e rendiconto), **18** (art. 82 Cost. Commissioni parlamentari di inchiesta) **20** (art. 85 Convocazione dell'Assemblea della Repubblica) e **21** (art. 86 Cost. Supplenza del Presidente della Repubblica). Approvato anche l'**art. 19** (art. 63 Elezione del Presidente della Repubblica) con una modifica (em. **19.931**). E' iniziato l'esame dell'art. 22 (Funzioni del Presidente della Repubblica).
- 17 marzo 2004 (ant.)[✎] Viene approvato senza modifiche l'**art. 22** (art. 87 Cost. Funzioni del Presidente della Repubblica) ed inizia l'esame dell'art. 23 (scioglimento delle Camere, c.d. norma anti ribaltone).
- 17 marzo 2004 (pom.)[✎] Approvato l'**art. 23** (art. 68 cost. Scioglimento della Camera) e l'**art. 24** (art. 89 Cost. Controfirma degli atti presidenziali).

18 marzo 2004 (ant.)[✎] Approvato **art. 25** (art. 94 Giuramento del Presidente della Repubblica) e concluso l'esame dell'art. 26 (art. 92 Cost. Governo e Primo ministro).

23 marzo 2004 (ant.)[✎] Approvati gli **artt. 26** (Governo e Primo ministro) e **27** (Giuramento del Primo ministro e dei ministri). E' iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 28 (Governo in Parlamento).

23 marzo 2004 (pom.)[✎] Approvati gli **artt. 28** (art. 94 Cost. Governo in Parlamento), **29** (art. 95 Cost. Poteri del Primo ministro e dei ministri), **30** (art. 96 Cost. Disposizioni sui reati ministeriali) e **31** (art. 104 Cost. Elezione del Consiglio superiore della magistratura).

A seguito di un emendamento (**31.5** Passigli) dell'Ulivo fatto proprio e riformulato dal relatore D'Onofrio, la quota dei membri del C.S.M. di nomina parlamentare è passata da un sesto ad un terzo, con una votazione effettuata dal Senato federale cui parteciperanno anche i Presidenti di Regione. Avviata infine l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 32 (Roma capitale). Esaminati e respinti anche gli emendamenti aggiuntivi all'art. 4 e 6 precedentemente accantonati.

24 marzo 2004 (ant.)[✎] L'Assemblea del Senato ha approvato con modifiche l'**art. 32** (art. 114 Cost. Capitale della Repubblica federale).

Con di un emendamento proposto dal Gruppo di Forza Italia (**32.621 testo 2** Boschetto), è stata ripristinata la norma costituzionale, soppressa nel testo varato dalla Commissione, secondo cui l'ordinamento della capitale è disciplinato da legge dello Stato. Successivamente l'Assemblea ha approvato un articolo aggiuntivo (art. 33 del testo approvato dal Senato: AC 4862) proposto dal Governo (em. **32.0.1500** Governo), frutto di intese raggiunte con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale, che modifica l'articolo 116 della Costituzione stabilendo che tali statuti sono adottati con legge costituzionale previa intesa con le Regioni interessate, intesa che va manifestata entro sei mesi dall'avvio del procedimento; decorso tale termine, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale. Avviata infine la discussione sull'art. 33 (Competenze legislative esclusive delle Regioni, c.d. "*devolution*").

24 marzo 2004 (pom.)Esame degli emendamenti all'art. 33.

Conclusione dell'esame degli emendamenti e votazione finale

25 marzo 2004  Il Senato approva il disegno di legge di riforma costituzionale. Hanno votato a **favore 156** senatori, **contro 110**, **1 astenuto**.

Approvati i restanti articoli del disegno di legge (**art. 33, 34, 35, 36, 37 e 38**), compreso l'**art. 12** (art. 70 Cost. Formazione delle leggi) precedentemente accantonato. Risultano approvati i seguenti emendamenti:

- **33.775** Bergamo che modifica l'art. 117, 8° comma, in materia di intese per l'esercizio di funzioni regionali;
- **33.0.801** (testo 3) Calderoli che modifica dell'art. 118 Cost.;
- **33.0.1001** (testo 2) relatore, di modifica dell'art. 120 Cost.;
- **33.0.1500** (testo corretto) relatore, modifica all'art. 126 Cost.;
- **36.2000** (testo 2) e **36.1500** (entrambi del relatore) sulla Corte costituzionale
- **37.1000** del relatore, in materia di *referendum* costituzionale
- **38.900a** Calderoli sul regolamento del Senato
- **38.609** Calderoli, per la costituzione di nuove Regioni
- **38.1000/4** Eufemi
- **38.1000** Governo, in materia di leggi di bilancio
- **38.2000** Schifani

Accolto l'ordine del giorno **G200** Ausserhofer sul procedimento di modifica degli statuti speciali.

Si procede, dunque all'approvazione finale.

Hanno dichiarato **voto favorevole** i sen. **Moro** (Lega Nord), **Tarolli** (UDC), **Nania** (AN), **Schifani** (FI), **Crinò** (Misto-Nuovo PSI).

Hanno dichiarato **voto contrario** il sen. **Marini** (Misto-SDI), **Kofler** (Aut), **Turrone** (Verdi), **Bordon** (Margh.), **Angius** (DS), **Falomi** (Misto), **Malabarba** (Misto. Rif. Com.), **Dentamaro** (Misto-UDEUR), **Marino** (Misto – Com. it.),

Fisichella e Meduri (in dissenso dal proprio gruppo, AN),
Cossiga (Aut).

Ha dichiarato di **astenersi** il sen. **Del Pennino** (Misto-PRI).

Camera dei deputati. Prima deliberazione

Tabella 2. L'esame degli articoli

*N.B.: in **grassetto** sono indicate le date delle sedute in cui è stato trattato ciascun articolo; i numeri tra parentesi indicano gli emendamenti approvati nella seduta di riferimento*

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA					
Senato federale (art. 55 Cost.)	Art. 1	15.7.2004	Art. 1	16.9.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 1
Camera dei deputati (art. 56 Cost.)	Art. 2	15.7.2004 (2.6 Anedda) 19.7.2004	Art. 2	1.10.2004 (inizio esame) 4.10.2004 (2.25 Commissione; 2.3 Boato e l'identico 2.78 Buontempo)	Art. 2
Elezione e struttura del Senato (art. 57 Cost.)	Art. 3	19.7.2004 (3.26 riform. Anedda; 3.27 Anedda e l'identico 3.23 Moroni; 3.28 Anedda; 3.29 Anedda; 3.30 Anedda)	Art. 3	4.10.2004 (inizio esame) 5.10.2004 (3.200 Vito e gli identici 3.11 Boato, 3.5 Zeller e 3.78 Perrotta; 3.25 Commissione; 3.14 Olivieri e l'identico 3.75 Boato; 3.202 Vito)	Art. 3
Requisiti per l'eleggibilità a senatore (art. 58 Cost.)	Art. 4	19.7.2004 (4.7 prima parte Leoni; 4.6 Moroni)	Art. 4	5.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 4
Senatori a vita (art. 59 Cost.)	Art. 5	19.7.2004	Art. 5	5.10.2004 (si vedano gli em. all'art. 2)	Art. 5
Durata delle Camere (art. 60 Cost.)	Art. 6	20.7.2004 ant. (6.4 Anedda) 20.7.2004 nott.	Art. 6	5.10.2004 (6.200 Vito; 0.6.200.25 Commissione)	Art. 6

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
Elezioni della Camera (<i>art. 61 Cost.</i>)	--		--	6.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 6.025 Commissione)	Art. 7
Presidenza delle Camere (<i>art. 63 Cost.</i>)	Art. 7	20.7.2004 nott.	Art. 7	6.10.2004 (7.200 Vito; 7.71 Leoni)	Art. 8
Modalità di funzionamento delle Camere (<i>art. 64 Cost.</i>)	Art. 8	20.7.2004 nott. (8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 Anedda; 8.9 Anedda e l'identico 8.26 D'Alia)	Art. 8	6.10.2004 (8.200 e 8.201 Vito; 8.202 Vito e l'identico 8.76 Pacini; 8.4 Mascia; 8.203 Vito e 8.6 Boato)	Art. 9
Ineleggibilità ed incompatibilità (<i>art. 65 Cost.</i>)	Art. 9	20.7.2004 nott.	Art. 9	6.10.2004 (accantonato) 13.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 10
Giudizio sui titoli di ammissione (<i>art. 66 Cost.</i>)	Art. 10	23.7.2004 (10.3 Anedda e l'identico 10.4 D'Alia; 10.6 Anedda)	Art. 10	6.10.2004 (accantonata votazione finale) 12.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 11
Divieto di mandato imperativo (<i>art. 67 Cost.</i>)	Art. 11	23.7.2004	Art. 11	6.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 12
Indennità parlamentare (<i>art. 69 Cost.</i>)	Art. 12	23.7.2004 (12.2 Anedda)	12	6.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 13
Formazione delle leggi (<i>art. 70 Cost.</i>)	Art. 13	23.7.2004 (accantonato) 26.7.2004 (34.48 nuova formul. D'Alia; 13.21, 13.25 e 13.47 Anedda;	13	6.10.2004 (rinviato l'esame) 12.10.2004 (13.250, 13.251, 13.252 riformulato, 13.253 Commissione; 0.13.53.5 Armani) 13.10.2004	Art. 14

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
		13.29 (Carrara); 13.30 e 13.34 Anedda; 13.35 Anedda e l'identico 13.36 D'Alia riformulato; 13.37 e 13.39 Anedda; 13.40 Anedda e gli identici 13.42 Carrara e 13.42 D'Alia; 13.45 e 13.46 Anedda.		(13.254 nuova formul. Commissione; 0.13.254.5 Bressa; 13.256 Commissione)	
Iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)	Art. 14	<i>Non sono stati presentati emendamenti in sede referente</i>	Art. 14	6.10.2004 (rinviato l'esame) 13.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 15
Procedure legislative ed organizzazione per commissioni (art. 72 Cost.)	Art. 15	23.7.2004 (15.7 nuova formul. D'Alia, 15.8 nuova formul. D'Alia; 15.2 Anedda; accantonati articoli aggiuntivi)	Art. 15	6.10.2004 (rinviato l'esame) 13.10.2004 (15.200, 15.201 e 15.202 modificato Vito; 0.15.202.2 Boccia)	Art. 16
Procedure legislative in casi particolari (artt. 73, 74 e 77 Cost.)	--	26.7.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 15.03 Anedda)	Art. 16	6.10.2004 (rinviato l'esame) 13.10.2004 (16.25 Commissione)	Art. 17
Decreti legislativi (art. 76 Cost.)	--		--	13.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 16.0200 modificato Vito)	Art. 18
Ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.)	Art. 16	23.7.2004	Art. 17	6.10.2004 (rinviato l'esame) 13.10.2004 (17.25	Art. 19

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
				Commissione)	
Bilanci e rendiconto (<i>art. 81 Cost.</i>)	Art. 17	23.7.2004	Art. 18	6.10.2004 (rinviato l'esame) 13.10.2004 (18.200 Vito)	Art. 20
Commissioni d'inchiesta (<i>art. 82 Cost.</i>)	Art. 18	23.7.2004 (soppresso 18.1. D'Alia)	--	13.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 18.0200 Vito)	Art. 21
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA					
Elezione (<i>art. 83 Cost.</i>)	Art. 19	23.7.2004 (19.6, 19.7 e 19.8 Anedda)	Art. 19	7.10.2004 (19.200 e 19.201 Vito; 0.19.200.1 Zeller)	Art. 22
Eleggibilità del Presidente della Repubblica (<i>art. 84 Cost.</i>)	--		--	7.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 19.01 Commissione)	Art. 23
Convocazione del collegio elettorale (<i>art. 85 Cost.</i>)	Art. 20	23.7.2004	Art. 20	7.10.2004 (approve senza modificazioni)	Art. 24
Supplenza (<i>art. 86 Cost.</i>)	Art. 21	23.7.2004	Art. 21	7.10.2004 (21.25 Commissione)	Art. 25
Funzioni (<i>art. 87 Cost.</i>)	Art. 22	23.7.2004 (22.5 e 22.4. Carrara) 26.7.2004 (22. 13 e 22.17 Anedda)	Art. 22	7.10.2004 (22.200 Vito; 22.251 Commissione; accantonato 22.252 Commissione e votazione finale) 13.10.2004 (22.253 e 22.252 Commissione)	Art. 26
Scioglimento della Camera (<i>art. 88 Cost.</i>)	Art. 23	26.7.2004 (23.12 Anedda)	Art. 23	7.10.2004 (inizio esame) 8.10.2004 (23.250 Commissione) 11.10.2004 (23.201 Vito; 0.23.201.25 e 0.23.201.26	Art. 27

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
				Commissione)	
Controfirma degli atti presidenziali (<i>art. 89 Cost.</i>)	Art. 24	26.7.2004 (24.7 e 24.8 Anedda)	Art. 24	12.10.2004 (respinto)	--
Modifica art. 89 Cost.	--	--		14.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 43.025 Commissione)	Art. 28
Giuramento (<i>art. 91 Cost.</i>)	Art. 25	26.7.2004	Art. 25	12.10.2004 (approvato senza modificazioni)	Art. 29
GOVERNO					
Governo e Primo ministro (<i>art. 92 Cost.</i>)	Art. 26	26.7.2004	Art. 26	14.10.2004 (26.200 Vito)	Art. 30
Giuramento del Primo ministro e dei ministri (<i>art. 93 Cost.</i>)	Art. 27	26.7.2004	Art. 27	14.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 31
Governo in Parlamento (<i>art. 94 Cost.</i>)	Art. 28	26.7.2004 (28.4, 28.6 e 28.7 Anedda)	Art. 28	14.10.2004 (28.200 Vito; 0.28.200.15 Boato, 0.28.200.250, 0.28.200.251 e 0.28.200.254 Commissione; 0.28.200.19 D'Alia; 0.28.200.256 e 0.28.200.255 Commissione)	Art. 32
Poteri del Primo ministro e dei ministri (<i>art. 95 Cost.</i>)	Art. 29	26.7.2004	Art. 29	14.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 33
Disposizioni sui reati ministeriali (<i>art. 96 Cost.</i>)	Art. 30	26.7.2004	Art. 30	14.10.2004 (approvato senza modifiche)	Art. 34
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
Autorità amministrative indipendenti (<i>art.</i>	--		--	30.9.2004 (introdotto con l'approv. dell'em.	Art. 35

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
98-bis Cost.)				39.0202 Vito; 0.39.0202.25 e 0.39.0202.26 Commissione)	
MAGISTRATURA					
Elezione del C.S.M. (art. 104 Cost.)	Art. 31	26.7.2004 (22.17 e 31.8 Anedda)	Art. 31	12.10.2004 (31.200 Vito e l'identico 31.72; 31.9 Bressa; 31.250 Commissione)	Art. 36
AUTONOMIE					
Capitale della Repubblica federale (art. 114 Cost.)	Art. 32	26.7.2004	Art. 32	21.9.2004 (32.200 Vito e l'identico 32.5 Boato nuova formul.; 32.250 Commissione; 32.201 Vito; 0.32.201.1 Commissione)	Art. 37
Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali (art. 116 Cost.)	Art. 33	26.7.2004	Art. 33	21.9.2004 (33.250 Commissione come modificato dagli identici 0.33.250.1; 0.33.250.2; 0.33.250.3; 0.33.250.4; 0.33.250.5)	Art. 38
Competenze legislative esclusive delle Regioni (art. 117 Cost.)	Art. 34	26.7.2004 (34.46 nuova formul. D'Alia; 34.48 nuova formul. D'Alia; 34.27 Anedda)	Art. 34	21.9.2004 (inizio esame) 22.9.2004 (0.34.200.1 Armani; 0.34.200.253 I parte Commissione; 0.34.200.253 II parte Commissione accantonato; 0.34.200.253 Commissione) 23.9.2004 (34.200 Vito; 0.34.200.250	Art. 39

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
				0.34.200.251 Commissione) 24.9.2004 (0.34.200.253 II parte Commissione) 28.9.2004 (34.201 Vito; 0.34.201.7 Zeller)	
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà (<i>art. 118 Cost.</i>)	Art. 35	26.7.2004 (35.3 Anedda)	Art. 35	28.9.2004 (inizio esame) 29.9.2004 (35.200 Vito; 0.35.200.250, 0.35.200.9, 0.35.200.10, 0.35.200.11 Com- missione; 0.35.200.3 Olivieri e l'identico 0.35.200.8 Bressa; accantonati articoli aggiuntivi 35.03 e 35.02)	Art. 40
Poteri sostitutivi dello Stato (<i>art. 120 Cost.</i>)	Art. 36	26.7.2004 (36.1 Anedda)	Art. 36	29.9.2004 (36.200 Vito; 0.36.200.250 testo corretto Commissione; accantonati articoli aggiuntivi)	Art. 41
Composizione consigli regionali (<i>art. 122 Cost.</i>)	--		--	30.9.2004 (introdotto con l'approv. degli em. 36.05 Carrara e 36.04 Boato)	Art. 42
Statuti regionali	--	26.7.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 36.01 Anedda)	Art. 37	29.9.2004 (37.200 Vito)	Art. 43
Scioglimento del Consiglio regionale (<i>art.</i>	Art. 37	26.7.2004	Art. 38	29.9.2004 (accantonato) 30.9.2004 (38.200	Art. 44

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
126 Cost.)				Vito))	
Interesse nazionale (art. 127 Cost.)	Art. 38	26.7.2004 (38.3 Anedda e l'identico 38.8 Moroni; 38.4 Anedda)	Art. 39	30.9.2004 (39.200 Vito; 0.39.200.6 Commissione)	Art. 45
Accesso enti locali alla Corte costituzionale (art. 127-bis Cost.)	--		--	30.9.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 39.0200 Vito; 0.39.0200.25 Commissione)	Art. 46
Coordinamento Senato – autonomie (art. 127-ter Cost.)	--		--	30.9.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 39.0201 Vito; 0.39.0201.25 Commissione)	Art. 47
Doppia denominazione Valle d'Aosta e Alto Adige (art. 131 Cost.)	--		--	30.9.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 39.01 Olivieri)	Art. 48
Città metropolitane (art. 133 Cost.)	--		--	30.9.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 39.0203 Vito)	Art. 49
Abrogazioni (artt. 116 e 126 Cost.)	Art. 39	26.7.2004	Art. 40	30.9.2004 (approvato con le modifiche conseguenti all'em. 38.200 Vito)	Art. 50
GARANZIE COSTITUZIONALI					
Corte costituzionale (art. 135 Cost.)	Art. 40	26.7.2004 (40.6 nuova formul. Anedda; 40.8 Anedda)	Art. 41	12.10.2004 (approvato senza modificazioni, in sede di coordinamento formale l'art. aggiuntivo introdotto con l'em. 43.027 Commissione,	Art. 51

Argomento	A.C. 4862	Esame in sede referente	A.C. 4862-A	Discussione in Assemblea	A.S. 2544- B
				approvato il 15.10.2004 , è stato inserito come comma 2 dell'art. 51)	
Referendum sulle leggi costituzionali (art. 138 Cost.)	Art. 41	26.7.2004 (41.5 Anedda)	Art. 42	12.10.2004 (approvato senza modificazioni)	Art. 52
DISCIPLINA TRANSITORIA					
Disposizioni transitorie	Art. 42	26.7.2004 (42.2, 42.3, 42.7 riformulato, 42.8 e 42.18 Anedda)	Art. 43	14.10.2004 (43.250 Commissione; 0.43.250.7, 0.43.250.8 e 0.43.250.9 Zeller; 43.9 Boato nuova formulazione)	Art. 53
Regioni a statuto speciale	--		--	28.9.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 34.201 Vito, parte consequenziale come modificata dall'em. 0.34.201.7 Zeller)	Art. 54
Adeguamento statuti speciali	--		--	14.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 43.026 Commissione)	Art. 55
Trasferimento di risorse	--		--	14.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 43.0200 Commissione)	Art. 56
Federalismo fiscale	--		--	15.10.2004 (introdotto con l'approv. dell'em. 43.0201 Vito modificato dall'em. 0.43.0201.1 Leo)	Art. 57

Esame in sede referente A.C. 4862

Relazione

- 7 aprile 2004 La I Commissione inizia l'esame del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione A.C. 4862 (approvato dal Senato) e delle numerose proposte di legge abbinate. → Viene deciso l'abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 4805, di iniziativa dell'on. Perrotta, recante «Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti l'ordinamento della Repubblica».
- Il Presidente della Commissione on. **Bruno** svolge la relazione generale sul provvedimento.

Discussione generale

- 20 aprile 2004 Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi degli on. Luciano **Dussin** (Lega Nord) e **Volonté** (UDC). → Il Presidente on. **Bruno** invita i rappresentanti dei gruppi a valutare le modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, allo scopo di individuare gli argomenti sui quali svolgere un maggior approfondimento. Ciò anche al fine di organizzare la successiva attività conoscitiva che si svolgerà in Commissione e di stabilire i tempi da riservare alla fase emendativa.
- 21 aprile 2004 Prosegue la discussione di carattere generale con l'intervento dell'on. **Montecchi** (DS).
- 22 aprile 2004 → L'on. **Fontanini** (Lega Nord) fa presente l'esigenza di dare avvio alla fase conoscitiva al fine di acquisire elementi di riflessione utili anche in sede di discussione generale. → Il Presidente on. **Bruno**, pur confermando che la Commissione svolgerà una approfondita fase conoscitiva, ritiene tuttavia che sia più opportuno svolgerla al termine della discussione sulle linee generali, dopo che siano intervenuti almeno un deputato per gruppo.

- 27 aprile 2004 Il Presidente on. **Bruno** comunica che il Presidente della Camera, con lettera in data 22 aprile 2004, ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'istituto dell'inchiesta parlamentare, auspicando che, in sede di revisione costituzionale, si valuti l'eventualità di sottrarre la deliberazione dell'inchiesta alla regola generale della maggioranza semplice. Sulla opportunità di tali misure esprimono alcune perplessità gli on. **Boato** (Misto-Verdi) e **Sterpa** (FI). In proposito intervengono anche gli on. **Bressa** (Margh.), **Saponara** (FI) e **Leoni** (DS). L'on. **Marone** (DS) interviene sul disegno di legge ingenerale.
- 28 aprile 2004 Intervengono in sede di discussione generale l'on **Pacini** (FI) e l'on. **Leoni** (DS), i quali hanno entrambi auspicato di pervenire all'approvazione definitiva del progetto di riforma con il più ampio consenso possibile.
- 4 maggio 2004 L'esame è rinviato.
- 5 maggio 2004 Prosegue la discussione generale sul provvedimento con l'intervento dell'on. **Olivieri** (DS) – che ha riguardato la disciplina dello statuto dell'opposizione e la procedura di approvazione degli statuti delle Regioni e province ad autonomia speciale – e quelli degli on. **Cabras** (DS) e **Mascia** (RC) di carattere più generale.
- 6 maggio 2004 →L'on. **Zeller** chiede al Presidente se sarà possibile intervenire in sede di discussione generale anche successivamente allo svolgimento delle audizioni previste. Il Presidente on. **Bruno** si riserva di sottoporre la questione all'Ufficio di presidenza, assicurando che comunque saranno possibili interventi di carattere generale anche dopo le audizioni.
- 11 maggio 2004 Intervengono in sede di discussione generale gli on. **Bressa** (Margh.), **Amici** (DS), **Maccanico** (Margh.), **Maran** (DS) e **Soda** (DS).
- Su proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera di svolgere una **indagine conoscitiva**, da concludersi entro maggio, sulle tematiche riguardanti la modifica della parte II della Costituzione. La Commissione ha approvato il programma delle audizioni degli esperti da effettuarsi nell'ambito della indagine conoscitiva.

Indagine conoscitiva⁹⁷

- 18 maggio 2004 ¶ Ha inizio l'indagine conoscitiva sulla riforma costituzionale con le audizioni di Giulio Salerno (professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia dell'Università di Macerata) Vincenzo Cerulli Irelli (professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma), Nicolò Zanon (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano), Stefano Ceccanti (professore straordinario di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma) e Giovanni Pitruzzella (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo).
- 20 maggio 2004 ¶ Prosegue l'indagine conoscitiva con le audizioni di Pietro Ciarlo (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari) e di Andrea Giorgis (professore straordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino).
- 21 maggio 2004 ¶ Terza seduta dedicata all'indagine conoscitiva⁹⁸. Vengono sentiti: Umberto Allegretti (professore ordinario di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze), Giovanni Guzzetta (professore straordinario di diritto pubblico presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento), Leopoldo Elia (Presidente emerito della Corte Costituzionale), Francesco Pizzetti (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino), Beniamino Caravita di Toritto (professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma), Aldo Loiodice (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari), Maria Elisa D'Amico (professore straordinario di diritto

⁹⁷ Una analisi delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitive è contenuta nel *dossier* del Servizio studi n. 580/5 del 14 luglio 2004.

⁹⁸ Le altre due audizioni in programma (prof. Achille Chiappetti e prof. Carlo Fusaro) non hanno avuto luogo; la prima perché l'audito non era presente, e la seconda a causa dell'interruzione dei lavori della Commissione per una concomitante discussione in Aula (comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq e votazioni di risoluzioni).

- costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Insubria).
- 25 maggio 2004 ¶ Si svolge la quarta seduta dell'indagine conoscitiva con le audizioni di Marco Olivetti (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia) e di Luca Antonini (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova).
- 26 maggio 2004 ¶ Quinta seduta dell'indagine conoscitiva. Sono auditi Sergio Fabbrini (professore ordinario di scienza politica presso la facoltà di Sociologia dell'Università di Trento), Paolo Armaroli (professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Genova), Salvatore Vassallo (professore associato di scienza politica presso la facoltà di Scienze politiche II dell'Università di Bologna), Vincenzo Lippolis (professore straordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università Federico II di Napoli).
- 15 giugno 2004 → Su proposta del Presidente on. **Bruno**, la Commissione delibera di prorogare al 30 giugno la conclusione della indagine conoscitiva.
- ¶ Sesta seduta dell'indagine conoscitiva. Sono auditi Paolo Falzea (professore associato di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catanzaro), Lorenza Carlassare (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova), Luisa Torchia (professore di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Urbino Carlo Bo), Marco Cammelli (professore di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna), Achille Chiappetti (professore di diritto pubblico, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma), Gaetano Quagliariello, (professore di storia contemporanea, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università Luiss di Roma), Giuseppe Ugo Rescigno (professore di diritto pubblico, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma).
- 16 giugno 2004 ¶ Settima seduta dell'indagine conoscitiva. Sono auditi Gian Candido De Martin Topranin (professore di istituzioni

di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università Luiss di Roma), Carlo Fusaro (professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze), Tommaso Edoardo Frosini (professore di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Sassari).

17 giugno 2004 ¶ Si svolge l'ottava seduta dell'indagine conoscitiva con l'audizione di Angelo Rinella, (professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma).

Adozione del testo base

22 giugno 2004 → Su proposta del Presidente on. **Bruno**, la Commissione delibera, con il voto contrario dei membri dell'opposizione, di adottare come **testo base** per il proseguio dell'esame il disegno di legge del Governo A.C. 4862 nel testo approvato dal Senato. Inoltre, il Presidente propone di fissare al **1° luglio** (ore 16) il **termine per la presentazione degli emendamenti** e di dedicare all'esame degli emendamenti le due settimane successive. Quest'ultima proposta sarà esaminata dall'Ufficio di presidenza. L'on. **Boato** fa presente che i gruppi di opposizione non presenteranno emendamenti a scopo ostruzionistico.

Indagine conoscitiva

23 giugno 2004 ¶ Nona e ultima seduta dell'indagine conoscitiva: sono auditi Augusto Barbera (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna), Cesare Pinelli (professore di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Macerata), Renato Balduzzi (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova), Paolo Carrozza (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa).

Audizioni informali

30 giugno 2004 ¶ Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (Uncem) e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Presentazione degli emendamenti

1° luglio 2004 ➔ Su proposta del Presidente on. **Bruno** viene deciso l'abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 5044, di iniziativa dell'on. Fiori, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori». Il presidente avverte che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza **il termine per la presentazione degli emendamenti è stato prorogato a martedì 6 luglio**, alle ore 18.

6 luglio 2004 ➔ Il Presidente on. **Bruno**, ricordato che il termine per gli emendamenti scade alle ore 18, rinvia la seduta.

Esame del complesso degli emendamenti

7 luglio 2004 L'on **Loiero** (Margh.) si riserva di approfondire l'opportunità di presentare, in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento di una questione pregiudiziale di costituzionalità.

L'on. **Mascia** (Rif. Com.) fa presente che il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti mirati e rigorosi. In particolare, il n. 3.1 volto a trasformare il Senato della Repubblica nel Senato delle Regioni, introducendo il criterio della rappresentanza indiretta secondo il quale, mutuando in parte il sistema tedesco, i senatori sono eletti da rispettivi consigli regionali. Gli emendamenti relativi alla forma di Governo sono volti a ribadire la natura parlamentare eliminando le soluzioni proposte che vincolano la maggioranza parlamentare al Governo in

carica. Non condivide, inoltre, la necessità di incidere sulla composizione della Corte costituzionale e del CSM, mentre ritiene necessario modificare la disciplina del *referendum*. Condivide inoltre alcuni degli emendamenti presentati dall'UDC in alcune materie (procedimento legislativo, forma di governo e riparto di competenze Stato – Regioni).

L'on. **Leoni** (DS) fa presente che gli emendamenti del centro sinistra non sono ostruzionistici, ma tendono a configurare un testo alternativo rispetto a quello approvato dal Senato i cui principi centrali sono: evitare la reintroduzione del sistema elettorale proporzionale e al premierato assoluto, introdurre una forma di governo parlamentare (razionalizzata con meccanismi "anti ribaltone", l'attribuzione del potere di nomina e revoca dei ministri e la fiducia iniziale), privare il Senato dei connotati di garanzia attribuiti dal ddl di riforma, rendere la sua elezione effettivamente contestuale, affiancare ai senatori eletti direttamente quelli eletti dai consigli regionali e, senza diritto di voto, quelli espressi dai consigli delle autonomie.

Infine, interviene l'on. **Bressa** (Margh.) che nel quadro di una valutazione negativa degli emendamenti della maggioranza, esprime parere positivo sull'emendamento volto ad espungere l'introduzione del *quorum* partecipativo ai fini ai fini della validità del *referendum* ex art. 138 Cost.

8 luglio 2004

L'on. **Olivieri** (DS) richiama l'attenzione su alcuni emendamenti particolarmente significativi delle posizioni dell'opposizione quali il n. 26.9, volto a sancire che la nomina e la revoca dei ministri, pur spettando al Primo ministro, è atto del Presidente della Repubblica, il n. 26.4, che contempera il rafforzamento delle prerogative attribuite al *premier*, con la previsione di una serie di incompatibilità (conflitto di interessi), il 28.8, che ribadisce la necessità di un voto parlamentare iniziale del Primo ministro, e il n. 23.5 che reca disposizioni anti ribaltone, ma senza le rigidità presenti nel testo in esame.

13 luglio 2004

→ Il Presidente on. **Bruno** fa presente che il calendario dei lavori prevede che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862 sia avviato in Assemblea nell'ultima settimana del mese di luglio e che pertanto è necessario predisporre un'organizzazione dei lavori della Commissione che consenta di dedicare tempi congrui all'esame dei

numerosi emendamenti presentati, come preannunciato anche nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 luglio scorso. A tale proposito, si rammarica della circostanza che in quella occasione nessuno dei rappresentanti dei gruppi di opposizione in Commissione abbia ritenuto opportuno informarlo dell'iniziativa assunta, il giorno precedente, dai rispettivi presidenti di gruppo, i quali, con una lettera inviata al Presidente della Camera, hanno avanzato formale richiesta di tempi sufficientemente ampi per l'esame del progetto di riforma costituzionale presso la I Commissione. Preannuncia quindi che, in occasione del prossimo Ufficio di Presidenza proporrà di organizzare i lavori della Commissione in modo tale da garantire il più ampio spazio possibile all'esame degli emendamenti. A tal fine, ove possibile, proporrà la convocazione anche di sedute al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea e nelle giornate di lunedì e venerdì.

14 luglio 2004 (pom.) Il Presidente on. **Bruno** comunica che l'on. **Moroni** ha sottoscritto tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Anedda e che l'on. **Scaltritti** ha sottoscritto gli emendamenti 34.9, 34.8 e 34.10 di cui è primo firmatario l'onorevole Schmidt. Comunica inoltre che l'on. **Giudice** ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma.

L'on. **Boato** (Verdi), che non aveva preso la parola nel corso della discussione sulle linee generali, prima di intervenire sugli emendamenti, premette una riflessione complessiva sul testo del provvedimento. Intervenendo poi sul complesso degli emendamenti, si sofferma in particolare su due di essi: il 23.5 che, pur razionalizzando il potere di scioglimento della Camera attribuito al Presidente della Repubblica, prevede comunque la possibilità della votazione da parte della Camera della mozione «costruttiva» e garantisce che il Capo dello Stato debba verificare che la nomina del Primo ministro indicato nella mozione e il voto della Camera siano coerenti con il risultato delle elezioni e con il programma della legislatura; e il 34.42 che, in luogo alla procedura prevista per la tutela dell'interesse nazionale, introduce un nuovo comma all'articolo 117 della Costituzione, con il quale si fa carico di conciliare le accresciute competenze delle Regioni con le esigenze di unitarietà del sistema, avvalendosi di una

clausola di salvaguardia armonica con il nuovo quadro costituzionale.

L'on. **D'Alia** (UDC), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che l'UDC è convinto che si debba procedere al rafforzamento del ruolo del Primo ministro e al miglioramento dell'efficienza del sistema bicamerale. Tuttavia, ritiene sbagliato non accompagnare il rafforzamento del *premier* con adeguati meccanismi di garanzia, quale il mantenimento del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Tra le proposte emendative del suo gruppo, ricorda quella relativa alla introduzione della possibilità degli enti locali di accedere alla Corte costituzionale e alla necessità di ricondurre nell'alveo della potestà legislativa esclusiva dello Stato alcune materie ora comprese tra quelle a legislazione concorrente Stato – Regioni (professioni, reti di trasporto ecc.)

14 luglio 2004 (nott.) Il presidente e relatore on. **Bruno** interviene esprimendo il proprio parere su ciascuno degli emendamenti presentati. Il Sottosegretario **Brancher** si associa ai pareri espressi dal relatore, riservandosi di fornire alcune specificazioni nella prossima seduta con particolare riferimento alle questioni rispetto alle quali è stata prospettata l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Votazione degli emendamenti

- 15 luglio 2004  Inizia la votazione sugli emendamenti. Sono respinti tutti quelli riferiti all'**art. 1** (art. 55 Cost. Senato federale) e inizia l'esame dell'**art. 2** (art. 56 Camera dei deputati).
- Viene votato un solo emendamento (**2.6** Anedda ed altri) - approvato dopo essere stato riformulato – che innalza il numero dei deputati a 500, più 12 deputati della circoscrizione estero. L'on. **D'Alia** (UDC) ritira i suoi emendamenti 2.5, 3.22, 4.5, 8.15, 8.22, 23.14, 23.11, 23.9, 26.12, 26.7, 34.56, 34.50, 38.9 e 38.1; l'on. **Bertolini** (FI), ritira gli emendamenti 34.9, 34.8 e 34.10 Schmidt, di cui è firmataria.
- 19 luglio 2004  Sono esaminati gli emendamenti agli **art. 2** (art. 56 Camera dei deputati), **3** (art. 57 Cost. elezione e

composizione del Senato), **4** (art. 58 Cost. Eleggibilità a Senatore) e **5** (art. 59 Cost. Senatori a vita).

L'on. **D'Alia** ribadisce la propria intenzione di ritirare l'em. 2.4 purché il relatore confermi il proprio parere favorevole sul suo em. 26.9 come riformulato. Vengono approvati gli em. **3.26** (Anedda ed altri, riformulato che porta a 252 il numero dei senatori) **3.27** (Anedda, identico al **3.23** Moroni, che elimina l'obbligo di reciproca informazione tra senatori e organi della Regione), **3.28**, **3.29** e **3.30** (Anedda). Viene altresì approvata la prima parte dell'em. **4.7** (Leoni) e **4.6** (Moroni) volti ad abbassare da 40 a 25 anni l'età minima per il diritto di elettorato passivo al Senato.

20 luglio 2004

 Esaminati gli **art. 6** (art. 60 Cost. Durata delle Camere), **7** (art. 63 Cost. Presidenza delle Camere), **8** (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere) e **9** (art. 65 Cost. Ineleggibilità ed incompatibilità)

Viene approvato l'em. **6.4** (Anedda, proroga dei consigli regionali in caso di proroga del Senato). Sono stati ritirati gli em. 8.16 (Moroni), 8.21 (D'Alia), 8.24 (Boato). Viene approvato l'em. **8.7** (Anedda, prevede la maggioranza assoluta dei componenti per l'approvazione dei regolamenti parlamentari). Sono approvati l'em. **8.8** (Anedda, validità deliberazione del Senato), e gli identici em. **8.9** (Anedda) e **8.26** (D'Alia). Inoltre sono approvati una serie di emendamenti sullo statuto dell'opposizione: em. **8.10**, **8.11**, **8.12**, **8.13**, **8.14** (Anedda).

21 luglio 2004

→ Il presidente on. **Bruno** avverte che in sede di Ufficio di presidenza si è stabilito di dedicare al seguito dell'esame del provvedimento un tempo complessivo pari a 12 ore e che la votazione finale dovrà avere luogo comunque entro la giornata di martedì 27 luglio.

23 luglio 2004

 La Commissione ha esaminato gli emendamenti agli **art. da 10 a 21** (completando l'esame delle disposizioni relative al Parlamento e iniziando quelle sul Presidente della Repubblica), ad eccezione dell'articolo 13 (procedimento legislativo) che è accantonato e dell'articolo 14 (Iniziativa legislativa) sul quale non erano stati presentati emendamenti). La Commissione ha, inoltre, iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 22 (Funzioni del Presidente

della Repubblica). Gli emendamenti volti ad aggiungere articoli ulteriori all'articolo 15 sono stati accantonati.

Sono stati approvati i seguenti emendamenti: **10.3** (Anedda) e l'identico **10.4** (D'Alia), **10.6** (Anedda) che riduce i *quorum* previsti per le deliberazioni in materia di verifica dei poteri, **12.2** (Anedda) che elimina il divieto di non cumulabilità tra indennità parlamentare e quella di altre cariche elettive, rinviandone la disciplina alla legge ordinaria, **15.7** nuova formulazione (D'Alia), sulla iniziativa legislativa popolare. **15.8** nuova formulazione (D'Alia), **15.2** (Anedda), **18.1** (D'Alia) che sopprime l'articolo 18 ripristinando la possibilità di istituire commissioni di inchiesta monocamerali, **19.6**, **19.7** e **19.8** (Anedda) sul sistema di elezione del Presidente della Repubblica, **22.5** (Carrara) che introduce la qualificazione del Presidente della Repubblica quale garante della Costituzione, **22.4** (Carrara) che affida al Presidente della Repubblica il compito di indire, oltre alle elezioni politiche, anche quelle regionali.

26 luglio 2004

 La Commissione **conclude l'esame del provvedimento** conferendo il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Il Presidente on. **Bruno**, all'inizio della seduta, fa presente di aver ricevuto, in data odierna, una lettera dall'on. **Volontè**, presidente del gruppo parlamentare UDC, con la quale si preannuncia il ritiro di buona parte degli emendamenti sottoscritti dai deputati D'Alia e Di Giandomenico non ancora esaminati, con la finalità di consentire un ulteriore approfondimento, nell'ambito delle forze politiche di maggioranza, dei temi oggetto degli emendamenti, ferma restando la possibilità di ripresentare le proposte emendative per la fase di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. L'on **Di Giandomenico** (UDC) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il deputato D'Alia non ancora esaminati dalla Commissione, con eccezione degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, con particolare riferimento agli em. 34.46 e 34.48, concernenti modifiche all'articolo 117 della Costituzione, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole subordinatamente ad una loro riformulazione. L'on. **Maccanico**, che interviene

a nome dei gruppi dell'opposizione, ricorda le recenti dichiarazioni rese dal Ministro per le riforme costituzionali che, nel valutare favorevolmente il ritiro degli emendamenti dell'UDC, ha fatto presente che il dibattito sulla riforma proseguirà nell'ambito di un tavolo tecnico politico che si terrà, in seno alla maggioranza, al di fuori della sede parlamentare. Pertanto egli chiede di sospendere i lavori in Commissione in attesa dei necessari chiarimenti all'interno della maggioranza. Il Presidente on. **Bruno** dichiara inaccettabile la richiesta di sospensione in quanto i tempi di esame del provvedimento sono stati fissati in sede di ufficio di presidenza e prevedono la conclusione entro il 27 luglio. I deputati dell'opposizione abbandonano l'aula della Commissione.

Vengono approvati i seguenti emendamenti: **22.13** (Anedda) che introduce il parere dei Presidenti delle Camere nella nomina da parte del Presidente della Repubblica dei membri delle autorità indipendenti, **22.17** (Anedda) che circoscrive ai membri laici la nomina del vicepresidente del CSM e, di conseguenza, modifica in tal senso anche l'**art. 31**, **23.12** (Anedda) sul potere presidenziale di sciogliere la Camera dei deputati, **24.7** e **24.8** (Anedda), i tre em. **28.4**, **28.6**, **28.7** (Anedda) sulla fiducia, **31.8** (Anedda): prevede che un sesto dei membri del CSM siano eletti dalla Camera e un sesto dal Senato federale, **34.46** nuova formulazione (D'Alia) che introduce il principio della leale collaborazione e della sussidiarietà tra Stato e Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, **34.48** nuova formulazione (D'Alia) che inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sulla tutela della salute e di conseguenza modifica anche l'**ar. 13** prevedendo che anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e le norme generali sulla tutela della salute rientrano nelle materie nelle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato, **34.27** (Anedda), **35.3** (Anedda) **36.1** (Anedda), **36.01** (Anedda) sull'apposizione del visto del commissario di Governo sugli statuti regionali, **38.3** (Anedda) e **38.8** (Moroni) identici, **38.4** (Anedda), **40.6** nuova formulazione (Anedda): prevede che 3 giudici della Corte costituzionale sono nominati dalla Camera e 4 dal

Senato, **40.8** (Anedda) che abbassa da 5 anni a 3 il periodo di divieto per gli ex giudici costituzionali di ricoprire altre cariche, **41.5** (Anedda) che elimina la previsione del *quorum* partecipativo per la validità dei *referendum* costituzionali. Vengono approvati gli em. **42.2**, **42.3**, **42.7** (riformulato), **42.8** e **42.18** (Anedda) relativi alle disposizioni transitorie.

Sono, infine, esaminati gli emendamenti all'**art. 13** e gli **aggiuntivi all'art. 15**, precedentemente accanitati. Vengono approvati i seguenti emendamenti all'articolo 13, relativo al procedimento legislativo: **13.21** (Anedda) che estende la competenza legislativa della Camera anche ai disegni di legge in materia di coordinamento Stato – Regioni (ex art. 118), **13.25** (Anedda) che elimina la previsione di un termine più breve per le eventuali proposte di modifica - da parte della Camera - dei disegni di legge di conversione approvati dal Senato, **13.47** (Anedda) che modifica la procedura per l'esame dei disegni di legge di competenza del Senato e sui quali le proposte di modifica da parte della Camera sono ritenute dal Governo essenziali per l'attuazione del suo programma: i disegni di legge non sono più demandati alla commissione paritetica, ma il Senato può opporsi alle modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, **13.29** (Carrara), **13.30** (Anedda) che inserisce tra le materie la cui potestà legislativa rimane bicamerale i principi sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, **13.34** (Anedda), **13.35** (Anedda) e **13.36** (D'Alia) identico nella nuova formulazione, che escludono dall'esame bicamerale le leggi relative alla pena di morte, **13.37** (Anedda), **13.39** (Anedda), **13.40** (Anedda), identico agli em. **13.41** (Carrara) e **13.42** (D'Alia) che escludono dall'esame bicamerale anche le leggi sui diritti fondamentali, **13.45** (Anedda), **13.46** (Anedda).

Viene, infine, approvato l'articolo aggiuntivo 15-*bis* con l'approvazione dell'em. **15.03** (Anedda) relativo alle procedure legislative in casi particolari.

Relativamente all'em. 15.09 (Bressa) in materia di amnistia e indulto, che a causa dell'assenza del presentatore non è stato esaminato, il Presidente on. **Bruno** rileva che, data l'importanza della questione, meriterebbe un esame più

approfondito che potrà avere luogo in sede di Comitato dei nove, così come – sollecitato dall'on. **Di Giandomenico** (UDC) – il Presidente ha affermato che potrebbe essere riesaminato anche l'em. 2.4 (D'Alia) sul sistema elettorale, ritirato dal presentatore.

Discussione in Assemblea A.C. 4862-A

Calendario dei lavori

31 luglio 2004 → Il **Presidente** comunica il calendario dei lavori deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo. L'esame del disegno di legge costituzionale A.C. 4862 inizierà il 3 agosto per poi riprendere, dopo la pausa estiva, il 13 settembre. La discussione generale si concluderà il 15 settembre, mentre il periodo dal 16 settembre all'8 ottobre sarà dedicata all'esame degli articoli e alle votazioni. Il Presidente ha poi precisato che, in caso di richiesta di esame di ulteriori argomenti da parte del Governo, i tempi sopra indicati subiranno le corrispondenti variazioni.

Discussione generale

3 agosto 2004 → Il **Presidente** avverte preliminarmente che sono state presentate due **questioni pregiudiziali di costituzionalità**: Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2; esse saranno votate dopo la conclusione della discussione sulle linee generali il 16 settembre, prima dell'inizio dell'esame degli articoli. Nel corso della discussione il Presidente ha precisato che il **termine per la presentazione degli emendamenti** è fissato al 15 settembre alle ore 10.

Ha inizio la discussione generale con la relazione dell'on. **Bruno** (FI), cui segue l'intervento del sen. **Calderoli**, Ministro per le riforme istituzionali. Intervengono, inoltre, gli on. **Follini** (UDC), **Maccanico** (Margh.), **Fontanini** (Lega Nord), **Zeller** (Misto-Min. ling.), **Craxi** (Misto-Nuovo PSI).

13 settembre 2004 → L'on. **Violante** (DS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il Governo illustri le linee di fondo nelle quali si collocano le proposte emendative che la maggioranza intende apportare al progetto di revisione in esame.

Il Ministro per le riforme istituzionali sen. **Calderoli** aderisce all'invito dell'opposizione e illustra le proposte che la maggioranza sottoporrà all'esame del Parlamento.

Intervengono in sede di discussione sulle linee generali gli on. **Perrotta** (FI), **Banti** (Margh.), **Di Teodoro** (FI), **Guido Giuseppe Rossi** (Lega Nord), **Giordano** (RC), **Castagnetti** (Margh.), **Nuvoli** (FI), **Montecchi** (DS), **Bressa** (Margh.), **Pisicchio** (Misto), **Olivieri** (DS), **Biondi** (FI).

14 settembre 2004 Intervengono in sede di discussione sulle linee generali gli on. **Amici** (DS), **Armani** (AN), **Battaglia** (DS), **Caldarola** (DS), **De Franciscis** (Misto-P-UDEUR), **De Mita** (Margh.), **Franceschini** (Margh.), **Loiero** (Margh.), **Maran** (DS), **Marone** (DS), **Patarino** (AN), **Pistone** (Misto-Com.it.), **Tabacci** (UDC), **Bielli** (DS), **Burtone** (Margh.), **Carrara** (AN), **Cusumano** (Misto-P-UDEUR), **Duilio** (Margh.), **Mascia** (RC), **Merlo** (Margh.), **Pacini** (FI), **Sasso** (DS), **Sinisi** (Margh.), **Taormina** (FI), **Ventura** (DS), **Violante** (DS).

15 settembre 2004 Intervengono in sede di discussione sulle linee generali gli on. **Maura Cossutta** (Misto-Com.it.), **Gerardo Bianco** (Margh.), **Saponara** (FI), **Coluccioni** (DS), **Abbondanzieri** (DS).

→ Il **Presidente** avverte che sono stati presentati entro i termini stabiliti gli emendamenti al disegno di legge in esame tra cui un pacchetto da parte dei gruppi di maggioranza (primo firmatario on. Vito). Sul proseguimento dei lavori, in relazione alla presentazione degli emendamenti, intervengono gli on. **Buontempo** (AN), **Violante** (DS), **Castagnetti** (Margh.) e **Boato** (Misto – Verdi). In particolare, si richiede un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti della maggioranza. Dopo una breve sospensione il **Presidente** comunica che venerdì 17, alle ore 12 è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. L'inizio delle votazioni inizierà giovedì 16 con la trattazione delle questioni pregiudiziali e il voto dell'articolo 1. Martedì 21 riprenderà l'esame dall'art. 114 della Costituzione (art. 32 e seguenti del testo) estrapolando l'art. 119, per poi riprendere dall'art. 2 del disegno di legge.

Prosegue, quindi, la discussione sulle linee generali con gli interventi degli on. **Ercole** (Lega Nord), **Mattarella** (Margh.), **Cabras** (DS) e **D'Alia** (UDC).

Votazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità ed esame degli articoli

16 settembre 2004 Gli on. **Bressa** (Margh.) e **Soda** (DS) illustrano le questioni pregiudiziali Castagnetti n. 2 e Violante n. 1. Si esprimono a favore delle questioni gli on. **Mascia** (RC), **Acquarone** (Misto – UDEUR), **Cento** (Misto – Verdi), **Zappaterra** (Misto – SDI), **Maura Cossutta** (Misto – Com. it.), contro l'on. **Saponara** (FI). Le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono respinte con 296 voti contrari, 222 sì e 3 astenuti.

Si passa all'esame dell'**articolo 1** (che istituisce il Senato federale art. 55 Cost.) approvato nel testo proposto dalla Commissione.

Hanno dichiarato voto contrario i deputati di RC e del Gruppo misto – UDEUR, hanno dichiarato di astenersi i deputati dei DS, Margh. e Misto – Verdi. Hanno votato a favore 299 deputati, contro 27, 182 astenuti.

21 settembre 2004 → Intervengono sull'ordine dei lavori alcuni deputati della minoranza, compresi i *leader* dei principali partiti di opposizione, che chiedono la sospensione dell'esame parlamentare anche in considerazione della richiesta avanzata dalla Conferenza Stato – Regioni di un confronto con il Governo e della necessità di valutare i costi della riforma.

Il Ministro per le riforme istituzionali sen. **Calderoli** interviene rilevando l'improprietà della Conferenza Stato – Regioni quale luogo di confronto su eventuali emendamenti. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo dei costi, esso potrà essere fatto soltanto sulla base delle misure di attuazione dei principi costituzionali.

Il **Presidente** ricorda che "lo svolgimento dell'attività legislativa e le decisioni circa l'organizzazione dei lavori parlamentari appartengono alla sfera di autonomia istituzionale della Camera e non possono essere

subordinati allo svolgimento del confronto, che in altre sedi si svolge, tra il Governo ed altri soggetti istituzionali”.

👉 Viene approvato l'**art. 32** (art. 114 Cost. Enti costitutivi della Repubblica e Roma capitale) e l'**art. 33** (art. 116 Cost. Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali previa intesa con la Regione). Inizia l'esame dell'art. 34 (art. 117 Cost. Competenze legislative di Stato e Regioni) con gli interventi sul complesso degli emendamenti.

L'em. **32.200** (Vito), identico all'em. **32.5** (Boato nuova formulazione) introduce il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà nell'art. 114. L'em. è stato approvato praticamente all'unanimità (3 voti contrari).

L'em. **32.250** della Commissione sopprime l'attributo *federale* alla Repubblica nella disposizione relativa a Roma capitale della Repubblica.

L'em. **32.201** (Vito) sopprime il riferimento alla legge dello Stato per la disciplina di Roma capitale dall'art. 114, che passa, in virtù del subem. **0.32.201.1** della Commissione, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, 3° co.). Il contenuto del subem. riproduce quanto già previsto dall'em. 34.200 (Vito) (capoverso co. 3-ter).

Un punto molto discusso ha riguardato le modifiche del primo comma dell'art. 114 (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”) proposte dagli emendamenti, dal contenuto simile, 32.74 (Tabacci) ed 32.8 (Carrara) volti ad eliminare lo Stato quale elemento costitutivo della Repubblica. Nel corso della discussione l'on. **Tabacci** ritira il proprio emendamento per convergere su quello Carrara; il suo emendamento è fatto proprio dal gruppo di Rifondazione comunista e dai Comunisti italiani, mentre il resto dell'opposizione dichiara voto contrario (Margh. ad eccezione dell'on. Gerardo Bianco, Misto Verdi).

Vengono ritirati gli em. 32.71 (Landolfi) volto a istituire il distretto di Roma capitale con i poteri propri delle Regioni a statuto ordinario e l'em. 32.70 (Perrotta) che sopprime il riferimento alle province quale organi costitutivi della Repubblica.

Approvato, quasi all'unanimità, anche l'**art. 33** (art. 116 Cost. approvazione degli Statuti delle Regioni speciali

- previa intesa con la Regione) modificato dall'em. **33.250** della Commissione (e dagli identici subem. **0.33.250.1**, **0.33.250.2**, **0.33.250.3**, **0.33.250.4**, **0.33.250.5**) che integra il procedimento di approvazione degli statuti.
- 22 settembre 2004 Il relatore on. **Bruno** illustra le modifiche all'art. 117 Cost. e richiama la c.d. clausola di supremazia inserita all'art. 120 Cost. Interviene sull'ordine dei lavori l'on. **Violante** che richiama di nuovo la questione dei costi del federalismo.
- ✎ Inizia l'esame degli emendamenti all'art. 34 (art. 117 Cost. Competenze legislative di Stato e Regioni).
- Sono approvati tre subemendamenti:
- 0.34.200.1** (Armani) che sostituisce la dizione “promozione internazionale del sistema Paese” con quella di “promozione internazionale del sistema economico produttivo nazionale”;
- 0.34.200.253 I parte** (Commissione) che esclude dall'ambito di competenza statale le funzioni di polizia amministrativa *regionale* oltre che locale (la II parte volta a devolvere alle Regioni compiti di polizia *amministrativa* regionale e locale, e non genericamente di polizia locale, è stata accantonata e sarà votata al momento dell'esame degli emendanti al 4° comma dell'art. 117 Cost.);
- 0.34.200.252** (Commissione) che inserisce tra le materie di competenza esclusiva dello Stato la sicurezza del lavoro, che nel testo vigente è, insieme alla tutela del lavoro, tra le materie a legislazione concorrente.
- 23 settembre 2004 ✎ E' proseguito l'esame dell'art. 34.
- Approvato l'em. **34.200** (Vito) che ridisegna la suddivisione tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e quelle di competenza concorrente Stato – Regioni. Approvati anche due subemendamenti della Commissione relativi all'ordinamento sportivo nazionale (**0.34.200.250**) e alla produzione di energia elettrica (**0.34.200.251**).
- 24 settembre 2004 ✎ Prosegue l'esame dell'art. 34.
- Viene approvata la **II parte** del subem. **0.34.200.253** della commissione accantonato nella seduta del 22 settembre volta a devolvere alle Regioni compiti di polizia

amministrativa regionale e locale, e non genericamente di polizia locale.

28 settembre 2004

✎ Si conclude l'esame dell'**art. 34** (modifiche all'art. 117 Cost.). Nella parte finale della seduta è iniziato l'esame dell'art. 35 (art. 118 Cost. Funzioni amministrative) con l'espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti.

Con l'approvazione dell'em. **34.201** (Vito), come modificato dal subem. **0.34.201.7** (Zeller), vengono definite le modalità di applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale (c.d. "clausola di maggior favore"). L'emendamento è stato votato per parti separate, e la prima parte, modificata dall'em. Zeller sopra citato, è stata approvata con due soli voti contrari.

29 settembre 2004

✎ L'Assemblea approva gli **artt. 35** (art. 118 Cost. Funzioni amministrative) **36** (art. 120 Cost. Poteri sostitutivi dello Stato) e **37** (art. 123 Cost. Statuti regionali). Inizia l'esame dell'art. 39 (art. 127 Cost. Tutela dell'interesse nazionale). Accantonato l'art. 38 (art. 126 Cost. Scioglimento consigli regionali)

Viene approvato l'em. **35.200** (Vito), interamente sostitutivo dell'**art. 35**. Oltre al riconoscimento delle autonomie funzionali, già introdotto dalla Commissione in sede referente, si riserva alla legge (monocamerale Camera) l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale. Inoltre, si rinvia alla legge (bicamerale) la promozione dell'associazionismo dei piccoli comuni e di quelli montani. Alle forme associate di comuni viene riconosciuta la medesima autonomia dei comuni, come specificato dall'em. della Commissione **0.35.200.250** (votato all'unanimità) che recepisce in parte il contenuto degli em. 0.35.200.1 e 0.35.200.2, entrambi a firma Olivieri ed altri, ritirati dal presentatore.

Vengono approvati, inoltre, i seguenti subemendamenti:

0.35.200.9 (Commissione) che costituzionalizza la Conferenza Stato – Regioni (approvato con due soli voti contrari e con l'astensione delle opposizioni);

0.35.200.10 (Commissione) che elimina il riferimento al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà in relazione al coordinamento Stato – Regioni in materia di trasporti;

0.35.200.11 (Commissione) (approvato con il voto favorevole di parte dell'opposizione) che inverte l'ordine degli enti indicati al 6° comma dell'art. 118 la cui sequenza diviene: "comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato";

0.35.200.3 Olivieri (identico al numero **0.35.200.8** Bressa), approvato all'unanimità, volto ad eliminare il riferimento agli statuti regionali nella disposizione che disciplina le forme associative dei piccoli comuni.

Gli articoli aggiuntivi (Nuvoli) 35.03 e (Perrotta) 35.02 (attinenti al federalismo fiscale e all'autonomia finanziaria) sono accantonati.

L'**art. 36** è interamente sostituito dall'em. **36.200** (Vito) che trasferisce dal Governo allo Stato il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. L'emendamento, inoltre, ripristina il testo vigente dell'art. 120 che indica i casi in cui si esercita tale potere (mancato rispetto delle norme internazionali e comunitarie, pericolo pubblico ecc.). E' specificato, ad opera del subem. **0.36.200.250** (testo corretto) della Commissione che lo Stato può sostituirsi alle autonomie locali *nell'esercizio di funzioni a loro attribuite dagli artt. 117 e 118*.

Vengono ritirati gli articoli aggiuntivi 36.02 (Cabras), 36.03 (Maran) mentre il 36.04 (Boato) e il 36.05 (Carrara) sono accantonati (verranno approvati il 30 settembre). Tutti riguardano il sistema elettorale regionale.

Approvato anche l'**art. 37** che abroga la previsione del visto del commissario di Governo sulla legge statutaria. L'art. 37 è modificato dall'em. **37.200** (Vito) che ridefinisce il ruolo dei consigli delle autonomie territoriali.

Dietro richiesta del relatore on. **Bruno** viene accantonato l'art. 38 (art. 126 Cost. *scioglimento consigli regionali*) in quanto vi viene prefigurato un trattamento diverso tra il presidente della giunta regionale e il Primo ministro: in caso di sostituzione di quest'ultimo, dovuta a impedimento o morte, la stessa maggioranza può nominare un nuovo

Primo ministro, mentre per il presidente della giunta regionale non è previsto nulla in tal senso.

→ Il **Presidente** comunica che la conferenza dei presidenti di gruppo ha confermato la data dell'8 ottobre quale termine per la votazione finale del disegno di legge il cui esame proseguirà nelle sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre con possibilità di sedute notturne.

30 settembre 2004

👉 Vengono approvati gli **art. 39** (art. 127 Cost. Tutela dell'interesse nazionale), **38** (art. 126 Cost. Scioglimento dei consigli regionali), precedentemente accantonato e **40**, (abrogazioni). Vengono, inoltre, approvati **7 articoli aggiuntivi** (6 relativi al titolo V e 1 sulle autorità indipendenti) alcuni dei quali a larga maggioranza.

L'**art. 39** è approvato con le modifiche apportate dall'em. **39.200** (Vito) che ridisciplina la procedura per l'esame delle leggi regionali in relazione all'interesse nazionale prevedendo che, prima del deferimento della questione alle Camere, la Regione abbia un periodo di tempo per rimuovere la causa del pregiudizio. Una importante modifica è introdotta dal subem. **0.39.200.6** (Commissione) che individua nel Parlamento in seduta comune, e non più nella commissione paritetica Camera - Senato, l'organo chiamato a decidere sull'annullamento della legge regionale contestata.

Sono poi esaminati gli emendamenti tesi ad aggiungere altri articoli dopo l'art. 39. Vengono approvati **5 nuovi articoli** dei quali i primi quattro a larga maggioranza.

Il **1° art. aggiuntivo** (em. **39.0200** Vito) introduce l'accesso diretto degli enti locali alla Corte costituzionale contro le leggi statali e regionali (art. 127-*bis* Cost.). Il subem. **0.39.0200.25** (Commissione) ha abrogato la previsione dell'esame preliminare del ricorso da parte dei consigli delle autonomie territoriali (come previsto anche dall'em. 0.309.0200.2 Mascia) ed ha rinviato ad una legge costituzionale la disciplina le modalità di accesso, mentre in origine l'emendamento Vito faceva riferimento alla legge ordinaria.

Il **2° art. aggiuntivo** (em. **39.0201** Vito) istituisce un coordinamento interistituzionale da parte del Senato con le autonomie territoriali (art. 127-*ter* Cost.). Il subem.

0.39.0201.25 (Commissione) ha specificato che le modalità di esercizio di tale coordinamento sono definite dalla legge, e non dal regolamento del Senato come previsto nel testo originario dell'em. Vito (una disposizione analoga nell'em. 0.39.0201.1 Leoni). Inoltre, il subemendamento fa salve le competenze (*amministrative* come specificato) delle conferenze Stato - Regioni e Stato – autonomie locali. Si ricorda che il riferimento alle conferenze è stato introdotto in Costituzione (art. 118) nella seduta del 29 settembre ad opera dell'em. 0.35.200.9.

Il **3° articolo aggiuntivo** (art. 98-*bis* Cost.) ncostituzionalizza le autorità amministrative indipendenti con compiti di garanzia e di vigilanza. Sono state apportate due modifiche da parte della Commissione all'em. **39.0202** (Vito): il subem. **0.39.0202.25** sposta la collocazione dell'articolo aggiuntivo dal Titolo V relativo alla forma dello Stato, alla sezione II, concernente la pubblica amministrazione del Titolo III; il subem. **0.39.0202.26** chiarisce che possono costituirsi autorità indipendenti con compiti di tutela di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione.

Il **4° articolo aggiuntivo** (em. **39.01** Olivieri) introduce nell'art. 131 Cost. (elenco delle Regioni) la doppia denominazione per Valle d'Aosta (italiano e francese) e Alto Adige (italiano e tedesco), in analogia con quanto indicato dell'art. 116 Cost.

Il **5° articolo aggiuntivo** (introdotto dall'em. **39.0203** (Vito) approvato con il voto contrario delle opposizioni) costituzionalizza il procedimento istitutivo delle città metropolitane (art. 133 Cost.).

Approvati anche **due articoli aggiuntivi all'articolo 36** che intervengono entrambi sul sistema elettorale regionale (art. 122 Cost.): il primo (em. **36.05** Carrara) affida alla legge statale la definizione, oltre alla durata, anche i criteri di composizione dei consigli regionali. Il secondo (em. **36.04** Boato approvato con un solo voto contrario) pone il divieto del terzo mandato per i presidenti delle Regioni, analogamente a quanto avviene per i sindaci e presidenti di provincia.

L'**art. 38**, accantonato nella seduta del 29 settembre (cui si rinvia), è approvato con le modifiche proposte dall'em. **38.200** (Vito) che prevede l'acquisizione del parere del Senato federale, in luogo della Commissione bicamerale per le questioni regionali, per l'adozione del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio regionale (art. 126 Cost.).

All'approvazione dell'em. 38.200 consegue la soppressione del comma 2 dell'**art. 40** recante l'abrogazione dell'art. 126, 1° comma, ultimo periodo Cost. (parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali per lo scioglimento dei consigli regionali). Rimane l'abrogazione, operata dal comma 1, relativa all'art. 116, 3° comma, Cost. (possibilità di attribuire alle Regioni interessate ulteriori forme di autonomia).

1° ottobre 2004

Il **Presidente** comunica che è stato presentato dalla Commissione l'em. 3.25, relativo alla partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali al Senato, che sostituisce interamente l'em. 3.203 (Vito). Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 12,30.

 Come stabilito nella seduta del 15 settembre, una volta conclusa la trattazione delle modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'esame del disegno di legge riprende dall'art. 2 (art. 56 Composizione della Camera dei deputati).

Dopo che l'Assemblea ha respinto alcuni emendamenti dell'opposizione, viene esaminato l'em. 2.80 Boato volto a specificare che i 500 deputati della Camera sono membri *elettivi*. A seguito dell'intervento dell'on. **Marone** (DS), che ha messo in luce alcune questioni relative ai deputati eletti all'estero e al loro computo nella maggioranza espressa alle elezioni, il relatore on. **Bruno** non esclude che, nonostante il comitato dei nove abbia già espresso parere contrario sull'emendamento, non ci possa essere un ripensamento in proposito. L'emendamento 2.80 viene pertanto accantonato.

Nel corso della seduta il Ministro per le riforme istituzionali sen. **Calderoli** interviene sulla questione dei costi del federalismo. Su tale intervento si apre un breve dibattito.

4 ottobre 2004

✎ Approvato l'**art. 2** (art. 56 Costituzione della Camera dei deputati). Inizia l'esame dell'**art. 3** (art. 57 Costituzione. Costituzione del Senato federale).

L'**art. 2** è modificato dall'em. **2.25** (Commissione) che ricalca in gran parte l'em. 2.200 (Vito), assorbito, e recepisce in parte una indicazione suggerita dall'em. 2.80 (Boato). Il numero dei deputati elettivi passa da 630 a 518 (in luogo dei 512 previsti dal testo approvato in Commissione) compresi 18 eletti dagli italiani all'estero. L'aumento è dovuto alla soppressione dei 6 seggi di senatori eletti all'estero che passano alla Camera. Analogamente, i 3 senatori a vita diventano deputati.

Nel corso del dibattito interviene il Ministro per gli italiani nel Mondo **Tremaglia**.

Inoltre, viene abbassata l'età minima per l'elettorato passivo che scende da 25 a 21 anni con l'approvazione pressoché all'unanimità degli identici em. **2.3** (Boato) e **2.78** (Buontempo).

5 ottobre 2004

✎ Vengono approvati gli **art. 3, 4, 5 e 6**, relativi alla formazione del Senato federale e alla durata delle Camere.

L'**art. 3** (art. 57 Costituzione.) porta il numero dei senatori dagli attuali 630 a 252 (erano 200 nel testo approvato dal Senato). L'elezione del Senato avverrà contestualmente a quella dei consigli regionali e la legge elettorale dovrà garantire la rappresentanza territoriale dei senatori. L'em. **3.200** (Vito) (e gli identici **3.11** Boato, **3.5** Zeller e **3.78** Perrotta), approvato a larga maggioranza, sopprime la previsione dei senatori eletti all'estero e dei senatori a vita in conseguenza dell'aumento dei deputati eletti all'estero e dell'istituzione dei deputati a vita (vedi art. 2). Di rilievo l'approvazione dell'em. **3.25** della Commissione (che assorbe l'analogo em. 3.203 Vito) che disciplina la partecipazione, senza diritto di voto, all'attività del Senato dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Esso recepisce in parte alcune proposte dell'opposizione, che ha votato però contro, ed in particolare l'em. 3.92 (Bressa). Approvati anche gli identici em. (Olivieri) **3.14** e (Boato) **3.75** (elezione del Senato contestuale non solo all'elezione dei consigli regionali ma anche dei consigli provinciali di Trento e Bolzano) e (Vito) **3.202** (aumento a sei del numero

minimo di senatori per Regione) approvato anche con i voti dell'opposizione.

Respinto l'em. 3.01 Fioroni volto a costituire presso il Senato una Commissione federale per le autonomie composta in modo paritetico dai rappresentanti di Regioni ed enti locali.

Nel corso dell'esame l'on. Bressa ha illustrato l'em. 3.19 che costituisce il modello alternativo di Senato federale proposto dal centro-sinistra basato sul principio della rappresentanza proporzionale sul modello tedesco.

Approvato, senza modifiche, anche l'**art. 4** (art. 58 Cost.) definisce i requisiti per l'eleggibilità a senatore (aver ricoperto cariche pubbliche nella Regione, esservi stato eletto deputato o senatore o risiedervi). **Respinto l'em. 4.200** (Vito), accettato dalla Commissione e dal Governo, volto a ripristinare il limite di età di 40 anni per l'eleggibilità a senatore. Essendo stato rigettato, rimane il limite di 25 anni proposto dal testo approvato in sede referente. Tra gli intervenuti contro l'emendamento, gli on. **Buontempo** (AN) e **Gianni** (UDC).

Approvato anche l'**art. 5** (art. 59 Cost. *senatori a vita*) modificato in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti all'art. 2. Confermata la diminuzione dei senatori (ora deputati) a vita da 5 a 3. Il relatore on. **Bruno** ha spiegato tale diminuzione con la generale diminuzione dei parlamentari e collegandolo con la decisione di afferire alla Camera tutti i 18 membri eletti all'estero. Questi non avranno un collegamento con il *premier* e pertanto si dovrà introdurre un qualche dispositivo che li escluda dal compiuto della maggioranza.

Infine, viene approvato l'**art. 6** (art. 60 Cost.) relativo alla durata delle Camere con le rilevanti modifiche apportate dall'em. **6.200** (Vito): il Senato diventa un organo potenzialmente a rinnovo parziale in quanto i senatori di ciascuna Regione vengono eletti contestualmente ai rispettivi consigli regionali, che non possono essere prorogati se non in caso di guerra (c.d. contestualità piena in luogo della contestualità affievolita). Approvato (con un solo voto contrario) anche l'em. **0.6.200.25** (Commissione)

volto ad introdurre il riferimento alle province autonome nell'art. 60.

Viene esaminato l'em. 6.01 (Mantini) sul finanziamento della politica e sul conflitto di interessi.

6 ottobre 2004

La Commissione ritira l'em. 22.250 e presenta l'em. 22.251.

L'esame riprende dall'em. 6.01 (Mantini) che è respinto. Approvato con un solo voto contrario, invece, l'em. **6.025** (Commissione), che modifica l'art. 61 della Cost. (*elezioni delle Camere*) ai fini del coordinamento resi necessari in conseguenza della modifica apportata all'art. 60 ad opera dell'art. 6 approvato nella seduta del 5 ottobre.

✎ Approvati gli **art. 7** (art. 63 Cost. Presidenza della Camera), **8** (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere), **11** (art. 67 Cost. Divieto di mandato imperativo), **12** (art. 69 Cost. Indennità parlamentare). Accantonati l'art. 9 (art. 65 Ineleggibilità e incompatibilità), e gli emendamenti ad esso riferiti, che saranno esaminati insieme all'art. 13 relativo al procedimento legislativo. Accantonata anche la votazione dell'art. 10 (art. 66 Verifica dei poteri). Inizia l'esame dell'art. 19 relativo all'elezione del Presidente della Repubblica, mentre è rinviato l'esame delle disposizioni sul procedimento legislativo (artt. 13 e seguenti).

L'**art. 7** costituzionalizza il sistema di elezione del Presidente della Camera prevedendo il *quorum* della maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea per i primi tre scrutini e la maggioranza assoluta dal quarto in poi. Alcuni rappresentanti dell'opposizione intervengono per ribadire la necessità di eleggere il Presidente in ogni caso a maggioranza qualificata per garantire sufficientemente le minoranze. In risposta, il relatore **on. Bruno** sottolinea il pericolo di una *vacatio* infinita laddove si preveda una maggioranza qualificata per l'elezione di un organo monocratico, precisando che la minoranza è tutelata dai regolamenti parlamentari che, come proposto dal progetto di riforma, sono adottati a maggioranza dei tre quinti (vedi em. 8.200). Le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Senato sono demandate al regolamento (em. **7.200** Vito approvato con l'astensione delle opposizioni). L'em. **7.71** (Leoni), votato a larga maggioranza, precisa che il *quorum* per l'elezione del

Presidente della Camera successivamente al terzo scrutinio è fissato alla maggioranza assoluta *dei componenti*.

E quindi iniziato il dibattito sull'**art. 8** relativo allo "statuto dell'opposizione" nel corso del quale si è sviluppato un'ampia discussione intorno alla figura del capo dell'opposizione (istituto soppresso con l'approvazione dell'em. 8.4 vedi oltre) e, più in generale, sul ruolo del Parlamento quale organo di rappresentanza generale e sui poteri del Parlamento nei confronti del Governo (si vedano in particolare gli interventi degli on. **Violante** (DS), che ha aperto la questione, **La Malfa** (Misto-LDRN Nuoso PSI), **Tabacci** (UDC), proponente dell'em. 8.81 che disciplina dettagliatamente il capo dell'opposizione, poi ritirato, **Castagnetti** (Margh.). In seguito a tale dibattito il comitato dei 9 presenta l'em. 0.8.203.25 volto a costituzionalizzare la parte del regolamento che prevede come le funzioni di indirizzo e controllo possono essere svolte in particolare dalle opposizioni. In seguito ai dubbi sollevati dall'on. Violante in ordine al pericolo di limitare i diritti del singolo parlamentare l'emendamento viene ritirato dalla Commissione.

L'art. 8 è approvato con alcune modifiche volte, nel complesso, ad aumentare gli strumenti di tutela delle minoranze in Parlamento. In particolare:

il *quorum* per l'adozione del regolamento della Camera è elevato ai 3/5 dei componenti, in luogo della maggioranza assoluta (em. **8.200** (Vito) che, votato per parti separate, ha visto convergere sulla prima parte i voti dell'opposizione);

l'em. **8.201** (Vito) che, con una modifica di carattere formale all'art. 64, sostituisce il termine "adunarsi" con quello di "riunirsi";

con l'approvazione dell'em. **8.202** (Vito), e dell'identico **8.76** Pacini, viene stabilito che anche il regolamento del Senato, come quello della Camera, deve prevedere norme di tutela dei diritti delle minoranze;

viene eliminato il riferimento al Capo dell'opposizione (em. **8.4** Mascia, approvato quasi all'unanimità, con il parere favorevole di relatore e Governo che in un primo tempo avevano espresso parere contrario);

l'em. **8.203** (Vito) (e l'identico **8.6** Boato), approvato con 11 voti contrari, prevede la possibilità da parte dei regolamenti parlamentari di fissare le modalità della presenza del Primo ministro in Parlamento.

Si passa quindi all'esame dell'art. 10 (art. 66 *verifica dei poteri*) volto a costituzionalizzare il principio secondo il quale il giudizio sui titoli di ammissione di deputati e senatori deve essere reso con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti ciascuna Camera. Gli emendamenti, alcuni dei quali volti a introdurre il ricorso alla Corte costituzionale per i giudizi sui titoli di ammissione, sono tutti respinti. Il relatore, infatti, paventa il rischio di un eccessivo utilizzo del ricorso. Tuttavia, non si perviene alla votazione finale in seguito alla richiesta in questo senso del relatore che si riserva di sottoporre la questione al comitato dei nove.

Approvati senza modificazioni gli **art. 11** sul divieto di mandato imperativo e **12** sull'indennità parlamentari.

Ritirati gli emendamenti aggiuntivi, a firma degli on. Moroni, Saponara e Taormina, volti a modificare l'art. 68 Cost. sull'immunità parlamentare.

7 ottobre 2004

👏 Approvati gli **art. 19** (art. 83 Cost. Elezione del Presidente della Repubblica), **20** (art. 85 Cost. Convocazione dell'Assemblea della Repubblica) e **21** (art. 86 Cost. Supplenza del Presidente della Repubblica). Accantonati l'em. 22.252 e la votazione finale dell'art. 22 (art. 87 Cost. Funzioni del Presidente della Repubblica). Approvato anche un **articolo aggiuntivo** (art. 84 Cost.) sull'età minima per l'elezione del Presidente della Repubblica. Inizia l'esame dell'art. 23 (art. 88 Cost. Scioglimento della Camera).

Ai sensi dell'**art. 19**, l'elezione del Presidente della Repubblica è effettuata da un organismo di nuova istituzione: l'Assemblea della Repubblica, composta dai membri delle due Camere, dai presidenti delle Regioni e dai rappresentanti dei consigli regionali. Quest'ultimi sono due per ogni Regione (il numero fissato nel testo approvato in sede referente è diminuito da tre a due ad opera dell'em. **19.200** Vito che prevede, inoltre, che debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze) più un

ulteriore rappresentante per ogni milione di abitanti della Regione medesima.

L'em. **19.201** (Vito) ha modificato il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, mentre l'em. **0.19.200.1** (Zeller) stabilisce che per la Regione Trentino – Alto Adige l'elezione dei propri rappresentanti spetta ai consigli provinciali e non al consiglio regionale.

Approvato, con 6 voti contrari, anche l'em. **aggiuntivo 19.01** (Boato) che modificando l'art. 84 Cost. abbassa a 40 anni l'età necessaria per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Approvato senza modificazioni l'**art. 20** (art. 85 Cost.) che modifica le modalità di convocazione del collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo, tra l'altro, la sua convocazione 60 giorni prima della scadenza del termine, in luogo dei 30 giorni previsti dal testo vigente.

Anche l'**art. 21** (art. 86 Cost. *supplenza del Presidente della Repubblica*) viene approvato, con una sola modifica di tipo formale (em. **21.25** Commissione).

Viene esaminato l'**art. 22** relativo alle funzioni del Presidente della Repubblica e vengono approvati due emendamenti: l'em. **22.200** (Vito), nel testo riformulato, che distingue tra elezione della *Camera* ed elezioni dei *senatori*, e l'em. **22.251** (Commissione) che dà al Presidente della Repubblica il potere di nominare il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Accantonato l'em. 22.252 (Commissione) che affida al Capo dello Stato il compito di autorizzare la dichiarazione del Primo ministro al Senato relativa ai disegni di legge ritenuti dal Governo essenziali per l'attuazione del proprio programma. La disposizione sarà esaminata insieme all'art. 13 concernente il procedimento legislativo. Pertanto, la votazione finale sull'art. 22 è accantonata. Il relatore on. **Bruno** si riserva di sottoporre al comitato dei nove la questione, sollevata tra gli altri, dall'on. **Violante** (DS), dell'opportunità di definire il Presidente della Repubblica quale rappresentante *dell'unità federale della Nazione*.

8 ottobre 2004

 Prosegue l'esame dell'**art. 23** relativo allo scioglimento della Camera.

Viene approvato l'em. **23.250** (Commissione) che sopprime la previsione del termine massimo (60 giorni) entro il quale il Presidente della Repubblica deve indire le nuove elezioni. Rimane, pertanto, la disposizione generale (70 giorni) indicata nell'art. 61 Cost.

Ritirato l'em. 23.200 (Vito) la cui parte consequenziale (identica al quarto comma dell'em. 28.200) interviene sull'art. 94 che sarà esaminato successivamente.

11 ottobre 2004

✎ Approvato l'**art. 23** (art. 88 Cost. Sscioglimento della Camera). Inizia l'esame dell'art. 24 relativo alla controfirma degli atti del Presidente della Repubblica.

Apportate ulteriori modifiche con l'em. **23.201** (Vito): la mozione di sfiducia "costruttiva" deve essere non solamente presentata (come previsto nel testo approvato in sede referente) ma anche votata dai deputati della maggioranza espressa dalle elezioni.

Approvati anche due emendamenti della Commissione: il n. **0.23.201.25** che sostituisce il termine "votata" con "approvata con votazione per appello nominale" e il n. **0.23.201.26** (nuova formulazione) che prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Primo ministro *designato* (in luogo di *indicato*) dalla mozione parlamentare.

12 ottobre 2004

✎ Approvati gli **art. 25** (art. 91 Giuramento del Presidente della Repubblica), **31** (art. 104 Elezione del CSM), **41** (art. 135 Corte costituzionale), **42** (art. 138 *Referendum* costituzionale) e **10** (verifica dei poteri dei parlamentari); quest'ultimo accantonato nella seduta del 6 ottobre. **Respinto l'art. 24** (Controfirma degli atti presidenziali). E' iniziato l'esame dell'art. 13 sul procedimento legislativo.

L'**art. 24** viene respinto con 266 voti contrari, 197 voti favorevoli e 5 astenuti. Il dibattito che ha preceduto il voto si è incentrato sul potere di concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica; tra gli intervenuti l'on. **Buontempo** (AN), **Carrara** (AN) e **La Russa** (AN). In particolare, gli ultimi due hanno suggerito l'approvazione dell'em. Carrara 24.80 (non accettato dalla Commissione né dal Governo e respinto dall'Assemblea) che rinvia alla legge ordinaria la definizione delle modalità per avanzare la

richiesta di grazia. In precedenza erano stati approvati gli identici em. 24.2 Boato e 24.201 Vito che prevedono la controfirma degli atti presidenziali da parte dei ministri *competenti* in luogo dei ministri *proponenti*.

Degli articoli approvati solamente il **31** è stato modificato. In particolare sono stati approvati:

gli identici em. **31.200** (Vito) e **31.72** (Leoni) eliminano la partecipazione dei presidenti delle Regioni alla elezione dei membri del CSM di spettanza del Senato;

l'em. **31.9** Bressa che espunge dall'art. 104 la previsione che il Presidente della Repubblica nomina in vice presidente del CSM nell'ambito dei suoi componenti (la disposizione è presente nell'art. 22 del progetto);

in conseguenza dell'approvazione dell'em. 31.9, la Commissione presenta l'em. **31.250** che abroga il 5° comma dell'art. 104 Cost. che prevede l'elezione del vice presidente da parte del CSM tra i membri laici.

Ritirato l'em. 16.200 (Vito) sul rinvio delle leggi del Presidente della Repubblica (art. 74 Cost.).

Inizia l'esame dell'**art. 13** sul procedimento legislativo. Vengono approvati alcuni emendamenti che riscrivono completamente l'articolo. Gli em. **13.250**, **13.251** e **13.252** (riformulato) della Commissione sostituiscono, rispettivamente, il 1°, il 2° e il 3° comma dell'art. 70. L'em. **13.253** della Commissione (come modificato dall'em. **0.13.253.5** Armani) introduce un comma ulteriore dopo il 3° comma dell'art. 70, relativo al procedimento legislativo dei disegni di legge ritenuti dal Governo essenziali per l'attuazione del proprio programma. La modifica introduce l'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica al Primo ministro di dichiarare l'essenzialità di tali disegni di legge.

13 ottobre 2004

 Con l'approvazione degli **articoli da 13 a 18** viene riformato interamente il procedimento legislativo. Approvati anche gli **articoli 9** e **22**, precedentemente accantonati, concernenti, rispettivamente, le incompatibilità e ineleggibilità, e le funzioni del Presidente della Repubblica.

All'**articolo 13**, il cui esame è iniziato nella seduta del 12 ottobre, viene apportata una ulteriore modifica ad opera dell'em. **13.254** (Commissione) (nuova formulazione) integrato dall'em. **0.13.254.5** (Bressa), approvato con due soli voti contrari. L'emendamento affida ai Presidenti delle due Camere la definizione dei criteri secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni per le quali si dovrebbero applicare procedimenti legislativi diversi. Viene, inoltre, aggiunto un comma finale che chiarisce una questione sorta con l'approvazione dell'em. 13.253 il 12 ottobre; ossia in che punto del procedimento legislativo interviene l'autorizzazione del Presidente della Repubblica alla dichiarazione del Governo sull'essenzialità di un disegno di legge ai fini dell'attuazione del proprio programma: con l'approvazione dell'em. **13.256** (Commissione) si stabilisce che tale autorizzazione può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche al disegno di legge proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati.

L'**articolo 14** (art. 71 Cost. Iniziativa legislativa) è approvato senza modificazioni, mentre viene emendato l'**articolo 15** (art. 72 Procedure legislative ed organizzazione per commissioni). L'em. **15.200** (Vito) introduce una modifica di carattere formale, specificando che i disegni di legge per i quali non è possibile l'approvazione in commissione, sono esaminati dall'*Assemblea* (in luogo della *Camera*). L'em. **15.201** (Vito) prevede alcune disposizioni di garanzia per il Governo alla Camera e per le opposizioni, quali l'iscrizione all'ordine del giorno e votazione entro tempi certi di disegni di legge su richiesta del Governo, e iscrizione all'ordine del giorno delle proposte dell'opposizione. L'em. **15.202** (Vito) (modificato nel corso della seduta e integrato dall'em. **0.15.202.2** Boccia approvato all'unanimità) riguardante le proposte di legge di iniziativa regionale.

Respinti due articoli aggiuntivi (15.05 Boato e 15.06 Bressa) volti a modificare l'art. 75 Cost. relativo al *referendum*.

Approvato l'**art. 16** relativo alle procedure legislative particolari con una modifica che integra la disciplina relativa

ai disegni di legge di conversione dei decreti legge per adeguarla al nuovo procedimento (em. **16.25** Commissione approvato con l'astensione di parte dell'opposizione). Approvato anche un **articolo aggiuntivo** che introduce in Costituzione (art. 76) l'obbligo del parere parlamentare per gli schemi dei decreti legislativi (em. **16.0200** Vito modificato in corso di seduta anche a seguito degli interventi dell'on. **Violante** e **D'Alia** e approvato con soli 7 voti contrari). Respinti alcuni articoli aggiuntivi relativi all'amnistia e indulto.

Viene approvato l'**art. 17** con la specificazione, ad opera dell'em. **17.25** (Commissione) approvato con soli 5 voti contrari, che i trattati internazionali sono ratificati con legge della Camera. Anche le leggi di bilancio sono approvate dalla Camera (em. **18.200** (Vito) all'**art. 18** approvato con 19 voti contrari).

Modificato anche l'art. 82 della Costituzione, ad opera dell'em. aggiuntivo **18.0200** (Vito) approvato con 8 voti contrari, che, tra l'altro, riserva alle opposizioni la presidenza delle Commissioni d'inchiesta della Camera.

Approvati, inoltre, due articoli precedentemente accantonati: l'**art. 9** (art. 65 Cost. Ineleggibilità ed incompatibilità) e l'**art. 22** (art. 87 Funzioni del Presidente della Repubblica). Per quanto riguarda quest'ultimo sono stati approvati due emendamenti della Commissione: l'em. **22.253** con cui si definisce il Presidente della Repubblica rappresentante *della Nazione* e non dell'unità federale della Nazione; e l'em. **22.252** con il quali si inserisce tra le funzioni del Presidente quello dell'autorizzazione alla dichiarazione del Primo ministro al Senato federale relativo ai disegni di legge ritenuti essenziali.

14 ottobre 2004

 Vengono approvati gli **artt. 26, 27, 28, 29 e 30** relativi alla forma di governo e l'**art. 43** (disposizioni transitorie).

L'**art. 26** delinea le modalità di nomina del Primo ministro che viene effettuata dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali (art. 92 Cost.). La candidatura alla carica di Primo ministro avviene tramite collegamento con i candidati (o con una o più liste di candidati come precisato dall'em. **26.200** Vito) all'elezione della Camera secondo i criteri definite dalla legge.

Approvato senza modifiche l'**art. 27** (art. 93 Cost. *giuramento del Primo ministro*) mentre l'**art. 28** concernente i rapporti tra Governo e Parlamento (art. 94 Cost.) è riscritto completamente dall'em. **28.200** (Vito), a sua volta ampiamente modificato da numerosi subemendamenti. Confermata la soppressione dell'istituto della *fiducia iniziale*, sostituito dall'illustrazione alle Camere da parte del Primo ministro del *programma del Governo* (di legislatura come specificato dall'em. **0.28.200.15** Boato che inoltre prevede che in quella sede venga illustrata la composizione del Governo). A differenza del testo approvato in sede referente, è previsto che la sola Camera voti il programma (sul punto una modifica di carattere formale ad opera dell'em. **0.28.200.250** Commissione). Il Primo ministro può porre la *questione di fiducia* sulle proprie proposte (ad eccezione delle leggi costituzionali come indicato dall'em. **0.28.200.251** (Commissione) e in caso di voto contrario si dimette. A sua volta alla Camera può essere presentata in ogni momento una *mozione di sfiducia* che, se approvata, provoca lo scioglimento anticipato e nuove elezioni, e (come specificato dall'em. **0.28.200.254** Commissione) le dimissioni del Primo ministro. Il *premier*, però, deve dimettersi anche se la mozione viene respinta con il voto determinante di deputati che non appartengono alla maggioranza espressa dalle elezioni. Si tratta della c.d. norma "antiribaltone del *premier*", delineata dall'em. **0.28.200.19** (D'Alia) che ne ha limitato l'applicazione solamente alla mozione di sfiducia e non anche alla questione di fiducia come previsto dall'em. 28.200. Viene, inoltre, contemplata una nuova fattispecie: la *mozione di sfiducia con l'indicazione del premier* (c.d. "mozione di sfiducia costruttiva") che comporta, se approvata, le dimissioni del *premier* e la sua sostituzione con un nuovo Primo ministro senza nuove elezioni (si veda sul punto l'em. **0.28.200.256** Commissione). Tuttavia, per esplicitare i suoi effetti la mozione deve essere presentata (e votata come stabilito con l'em. **0.28.200.255** Commissione) dalla stessa maggioranza espressa dalle elezioni (c.d. "norma antiribaltone").

Approvati senza modificazioni gli **art. 29** (che pone in capo al *premier* il potere di nominare e revocare i ministri) e **30** (sui reati ministeriali).

Approvato anche l'art. **43** modificato dall'em. **43.250** (Commissione) a sua volta integrato dagli em. **0.43.250.7**, **8** e **9** (Zeller). Approvato l'em. Boato 43.9 (nuova formulazione)

Approvati gli articoli aggiuntivi **43.025** (Commissione), **43.026** (Commissione) e **43.0200** (Vito)

Votazione finale

15 ottobre 2004

✎ Con l'approvazione di **due ulteriori articoli aggiuntivi** si conclude l'esame dell'articolato del progetto di riforma e si procede alla **votazione finale**. Il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione è approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati con **295 voti favorevoli, 202 contrari e 9 astensioni**.

Viene approvato l'em. **43.0201** (Vito) (come modificato dall'em. **0.43.0201.1** Leo) che stabilisce un termine di 3 anni per l'attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost. Modificata anche la legge costituzionale n. 2 del 1967 (relativa alla Corte costituzionale) per adeguarla al nuovo testo dell'art. 135 Cost. (em. **43.027** Commissione).

Dopo l'accoglimento da parte del Governo dei tre ordini del giorno presentati (n. 9/4862/1 Perrotta, n. 9/4862/8 Paniz e n. 9/4862/9) si passa alle **dichiarazioni di voto finali**.

Dichiarano **voto favorevole** a nome del proprio gruppo gli on. **C'è** (Lega Nord), **Volonté** (UDC), **Carrara** (Alleanza nazionale) e **Saponara** (Forza Italia). Ha dichiarato voto favorevole anche l'on **Moroni** a nome dei deputati che aderiscono al Nuovo PSI nell'ambito della componente Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI del gruppo Misto.

Hanno dichiarato **voto contrario** gli on. **Boato** (Misto – Verdi), **Cusumano** (Misto-UDEUR), **Pappaterra** (Misto-SDI), **Cossutta** (Misto-Com. it.), **Mascia** (Rifondazione comunista), **De Mita** (Margh.), **Violante** (Democratici di sinistra). Dichiarano il loro voto contrario gli on. **Pisicchio** e **Mazzuca** (aderenti al gruppo Misto ma non iscritti a nessuna componente) e l'on. **Sterpa** (Forza Italia) in dissenso dal proprio gruppo.

Hanno dichiarato di **astenersi** gli on. **Collè** e **Zeller** gruppo Misto componente Minoranze linguistiche e gli on. **La Malfa**, **Cossa** e **Craxi** della componente Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI del gruppo Misto. L'on. **Tabacci** (UDC) ha dichiarato, a titolo personale, il proprio profondo dissenso per la riforma e si è astenuto.

Senato della Repubblica.
Prima deliberazione - Seconda lettura

Tabella 3. L'esame degli articoli

*N.B.: in **grassetto** sono indicate le date delle sedute in cui è stato trattato ciascun articolo. L'asterisco (*) indica gli articoli per i quali sono stati presentati emendamenti ritenuti inammissibili in quanto riferiti a parti non modificate dalla Camera (art. 121 e 104 Reg. Senato).*

Argomento	A.S. 2544- B	Esame in sede referente	Discussione in Assemblea	A.C. 4862- B
CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA				
Senato federale (<i>art. 55 Cost.</i>)	Art. 1	(*)	(*)	Art. 1
Camera dei deputati (<i>art. 56 Cost.</i>)	Art. 2	2.2.2005 nott.	2.3.2005 pom. 3.3.2005 ant.	Art. 2
Elezione e struttura del Senato (<i>art. 57 Cost.</i>)	Art. 3	2.2.2005 nott. (accantonato) 8.2.2005 nott.	3.3.2005 ant. 8.3.2005 ant. 8.3.2005 pom.	Art. 3
Requisiti per l'eleggibilità a senatore (<i>art. 58 cost.</i>)	Art. 4	2.2.2005 nott.	8.3.2005 pom.	Art. 4
Senatori a vita (<i>art. 59 cost.</i>)	Art. 5	2.2.2005 nott.	8.3.2005 pom.	Art. 5
Durata delle Camere (<i>art. 60 Cost.</i>)	Art. 6	8.2.2005 nott.	8.3.2005 pom.	Art. 6
Elezioni della Camera (<i>art. 61</i>)	Art. 7	8.2.2005 nott.	8.3.2005 pom.	Art. 7
Presidenza delle Camere (<i>art. 63 Cost.</i>)	Art. 8	8.2.2005 nott.	8.3.2005 pom.	Art. 8
Modalità di funzionamento delle Camere (<i>art. 64 Cost.</i>)	Art. 9	9.2.2005 nott.	9.3.2005 ant.	Art. 9
Ineleggibilità ed incompatibilità (<i>art. 65 Cost.</i>)	Art. 10	(*)	(*)	Art. 10
Giudizio sui titoli di ammissione (<i>art. 66 Cost.</i>)	Art. 11	9.2.2005 nott.	9.3.2005 ant.	Art. 11

Argomento	A.S. 2544- B	Esame in sede referente	Discussione in Assemblea	A.C. 4862- B
Divieto di mandato imperativo (<i>art. 67 Cost.</i>)	Art. 12	(*)	(*)	Art. 12
Indennità parlamentare (<i>art. 69 Cost.</i>)	Art. 13	9.2.2005 nott.	9.3.2005 ant.	Art. 13
Formazione delle leggi (<i>art. 70 Cost.</i>)	Art. 14	9.2.2005 nott.	9.3.2005 ant.	Art. 14
Iniziativa legislativa (<i>art. 71 Cost.</i>)	Art. 15	(*)	(*)	Art. 15
Procedure legislative ed organizzazione per commissioni (<i>art. 72 Cost.</i>)	Art. 16	<i>Non esaminato</i>	9.3.2005 ant. 9.3.2005 pom.	Art. 16
Procedure legislative in casi particolari (<i>artt. 73, 74 e 77 Cost.</i>)	Art. 17	<i>Non esaminato</i>	9.3.2005 pom.	Art. 17
Decreti legislativi (<i>art. 76 Cost.</i>)	Art. 18	<i>Non esaminato</i>	9.3.2005 pom.	Art. 18
Ratifica dei trattati internazionali (<i>art. 80 Cost.</i>)	Art. 19	<i>Non esaminato</i>	9.3.2005 pom.	Art. 19
Bilanci e rendiconto (<i>art. 81 Cost.</i>)	Art. 20	<i>Non esaminato</i>	9.3.2005 pom.	Art. 20
Commissioni d'inchiesta (<i>art. 82 Cost.</i>)	Art. 21	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 21
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA				
Elezione (<i>art. 83 Cost.</i>)	Art. 22	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 22
Eleggibilità del Presidente della Repubblica (<i>art. 84 Cost.</i>)	Art. 23	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 23
Convocazione del collegio elettorale (<i>art. 85 Cost.</i>)	Art. 24	<i>Non esaminato</i>	(*)	Art. 24
Supplenza (<i>art. 86 Cost.</i>)	Art. 25	(*)	15.3.2005 pom.	Art. 25
Funzioni (<i>art. 87 Cost.</i>)	Art. 26	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 26
Scioglimento della Camera (<i>art. 88 Cost.</i>)	Art. 27	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 27
Controfirma degli atti presidenziali (<i>art. 89 Cost.</i>)	Art. 28	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 28
Giuramento (<i>art. 91 Cost.</i>)	Art. 29	(*)	(*)	Art. 29

Argomento	A.S. 2544- B	Esame in sede referente	Discussione in Assemblea	A.C. 4862- B
GOVERNO				
Governo e Primo ministro (<i>art. 92 Cost.</i>)	Art. 30	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 30
Giuramento del Primo ministro e dei ministri (<i>art. 93 Cost.</i>)	Art. 31	<i>Non esaminato</i>	(*)	Art. 31
Governo in Parlamento (<i>art. 94 Cost.</i>)	Art. 32	<i>Non esaminato</i>	15.3.2005 pom.	Art. 32
Poteri del Primo ministro e dei ministri (<i>art. 95 Cost.</i>)	Art. 33	(*)	(*)	Art. 33
Disposizioni sui reati ministeriali (<i>art. 96 Cost.</i>)	Art. 34	(*)	(*)	Art. 34
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
Autorità amministrative indipendenti (<i>art. 98-bis Cost.</i>)	Art. 35	<i>Non esaminato</i>	16.3.2005 ant.	Art. 35
MAGISTRATURA				
Elezione del C.S.M. (<i>art. 104 Cost.</i>)	Art. 36	<i>Non esaminato</i>	16.3.2005 ant.	Art. 36
AUTONOMIE				
Capitale della Repubblica federale (<i>art. 114 Cost.</i>)	Art. 37	<i>Non esaminato</i>	16.3.2005 ant.	Art. 37
Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali (<i>art. 116 Cost.</i>)	Art. 38	<i>Non esaminato</i>	16.3.2005 ant.	Art. 38
Competenze legislative esclusive delle Regioni (<i>art. 117 Cost.</i>)	Art. 39	<i>Non esaminato</i>	16.3.2005 ant. 16.3.2005 pom.	Art. 39
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà (<i>art. 118 Cost.</i>)	Art. 40	<i>Non esaminato</i>	16.3.2005 pom. 17.3.2005 ant.	Art. 40
Poteri sostitutivi dello Stato (<i>art. 120 Cost.</i>)	Art. 41	<i>Non esaminato</i>	17.3.2005 ant. 21.3.2005 pom.	Art. 41
Composizione consigli regionali (<i>art. 122 Cost.</i>)	Art. 42	<i>Non esaminato</i>	21.3.2005 pom.	Art. 42

Argomento	A.S. 2544- B	Esame in sede referente	Discussione in Assemblea	A.C. 4862- B
Statuti regionali	Art. 43	<i>Non esaminato</i>	21.3.2005 pom.	Art. 43
Scioglimento del Consiglio regionale (art. 126 Cost.)	Art. 44	<i>Non esaminato</i>	21.3.2005 pom.	Art. 44
Interesse nazionale (art. 127 Cost.)	Art. 45	<i>Non esaminato</i>	21.3.2005 pom.	Art. 45
Accesso enti locali alla Corte costituzionale (art. 127-bis Cost.)	Art. 46	<i>Non esaminato</i>	21.3.2005 pom.	Art. 46
Coordinamento Senato – autonomie (art. 127-ter Cost.) (Art. 47	<i>Non esaminato</i>	21.3.2005 pom. 22.3.2005	Art. 47
Doppia denominazione Valle d'Aosta e Alto Adige (art. 131 Cost.)	Art. 48	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 48
Città metropolitane (art. 133 Cost.)	Art. 49	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 49
Abrogazioni (artt. 116 e 126 Cost.)	Art. 50	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 50
GARANZIE COSTITUZIONALI				
Corte costituzionale (art. 135 Cost.)	Art. 51	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 51
Referendum sulle leggi costituzionali (art. 138 Cost.)	Art. 52	(*)	(*)	Art. 52
DISCIPLINA TRANSITORIA				
Disposizioni transitorie	Art. 53	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 53
Regioni a statuto speciale	Art. 54	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 54
Adeguamento statuti speciali	Art. 55	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 55
Trasferimento di risorse	Art. 56	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 56
Federalismo fiscale	Art. 57	<i>Non esaminato</i>	22.3.2005	Art. 57

Esame in sede referente A.S. 2544-B

Relazione

3 novembre 2004 La 1^a Commissione (Affari costituzionali) inizia l'esame del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione (A.S. 2544-B già approvato dal Senato e modificato dalla Camera). Il sen. **D'Onofrio** (UDC) svolge la relazione generale sul provvedimento.

→ Viene rilevata l'opportunità di procedere ad una serie di audizioni in considerazione delle rilevanti modifiche apportate dalla Camera: il sen. **Bassanini** (DS) propone l'audizione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie e gli ex presidenti della Corte costituzionale, il sen. **D'Onofrio** suggerisce di sentire anche le organizzazioni della società civile in relazione al tema della sussidiarietà orizzontale.

Discussione generale e audizioni

9 novembre 2004 → L'Ufficio di presidenza definisce un programma di lavoro che prevede lo svolgimento della discussione generale dal 10 al 24 novembre e, contemporaneamente, delle audizioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissata al 30 novembre.

10 novembre 2004 Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi dei sen. **Falcier** (FI), **Cavallaro** (Margh.) e **Battisti** (Margh.).

11 novembre 2004 Prosegue la discussione di carattere generale con l'intervento del sen. **Bassinini** (DS) e del sen. **Scarabosio** (FI).

16 novembre 2004 ⑨ Audizioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli

enti montani e dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia.

Intervengono in sede di discussione generale i sen. **Petrini** (Margh.), **De Petris** (Verdi), **Manzella** (DS) e **Bongiorno** (AN).

17 novembre 2004 intervengono i sen. **Mancino** (Margh.) e **Turroni** (Verdi).

18 novembre 2004  Audizioni dei professori Leopoldo Elia e Giovanni Petruzzella

25 novembre 2004  Audizioni dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome (Ghigo, D'Ambrosio, Randelli); del professore Antonio Baldassarre e del professore Beniamino Caravita di Toritto.

→ Si decide di proseguire l'esame del disegno di legge di riforma approvato dalla Camera (che comunque viene considerato come testo base) assieme ad alcuni progetti di legge nella stessa materia il cui esame era già stato avviato da tempo dalla Commissione (si tratta dei disegni di legge A.S. 1941, 2025, 2556 e 2651).

Interviene in sede di discussione generale il sen. **D'Amico** (Margh.).

Interviene, infine, il relatore sen. **D'Onofrio** (UDC), che fa presente che la prospettiva di un ritorno al meccanismo proporzionale da parte del suo partito pone l'esigenza di una riflessione sulla compatibilità della forma di governo individuata dal disegno di riforma. Pertanto, ritiene che il testo pervenuto dalla Camera non deve considerarsi definitivo.

30 novembre 2004 → Il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per oggi, è prorogato al 13 dicembre.

Intervengono i sen. **Vitali** (DS), **Magnalbò** (An) e **Marini** (Misto-SDI). Sollecitato dal sen. **Mancino** (Margh.), il relatore sen. **D'Onofrio** (UDC) assicura che riserverà in sede di replica una particolare attenzione al principio dell'interesse nazionale.

1° dicembre 2004 Prosegue l'esame generale del provvedimento con gli interventi del sen. **Pastore** (FI) Presidente della Commissione e del sen. **Villone** (DS) nella seduta

- antimeridiana, e dei sen. **Dentamaro** (Misto-UDEUR) e **Passigli** (DS), nella seduta pomeridiana.
- 2 dicembre 2004 ↻ Audizioni del dottor Bettoni (in rappresentanza dell'Unioncamere) che si sofferma in particolare sul principio della sussidiarietà orizzontale e del dottor Patriarca del Forum permanente del Terzo Settore, che consegna un documento del Forum.
- 9 dicembre 2004 ↻ Audizioni del sindaco di Roma Walter Veltroni, del prof. Vincenzo Cerulli Irelli e della prof. Lorenza Carlassare.
- Il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per il 13 dicembre, è prorogato al 16 dicembre.
- 15 dicembre 2004 Si conclude la discussione generale con le repliche del relatore sen. **D'Onofrio** (UDC) e del Ministro per le riforme istituzionali sen. **Calderoli**.
- Su proposta del sen. **Bassanini** (DS), il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per il 16 dicembre, è prorogato al 17 dicembre.

Esame del complesso degli emendamenti

- 21 dicembre 2004 → Il Presidente sen. **Pastore** comunica che sono stati presentati circa 1000 emendamenti e che si riserva di valutarne l'ammissibilità.
- 18 gennaio 2005 (pom.) → Il presidente sen. **Pastore**, considerata la complessità delle proposte di modifica e l'evidente interconnessione delle problematiche affrontate, e in analogia con la procedura seguita durante la prima lettura dello stesso disegno di legge costituzionale, propone di procedere alla illustrazione degli emendamenti anziché articolo per articolo, per blocchi di articoli individuando tre distinti ambiti della riforma: la modifica della *forma di Stato*, quella della *forma di governo* e infine la riforma del *bicameralismo*. Quindi, al fine di favorire una maggiore flessibilità e organicità dei lavori della Commissione, propone che l'illustrazione inizi, a partire dalla seduta notturna di oggi, con riferimento agli emendamenti in materia di federalismo, per proseguire poi con quelli riguardanti il premierato e la riforma del bicameralismo.

- 18 gennaio 2005 (nott.) Si procede alla illustrazione degli emendamenti. Intervengono i sen. **Mancino** (Margh.) e **Vitali** (DS). Quest'ultimo illustra in particolare gli em. 3.30, 3.32, 3.31, 14.47, 14.46, 14.51, 14.52 20.8, 45.12, 49.5. Interviene il Ministro per le riforme sen. **Calderoli**.
- 19 gennaio 2005 (pom.) Interviene il sen. **Del Pennino** (Misto-PRI) che propone lo stralcio di numerosi articoli del disegno di legge (artt. da 1 a 36 e 51, 52 e 53).
- 19 gennaio 2005 (nott.) Il sen. **Manzella** (DS) illustra gli emendamenti da lui presentati riferiti alla funzione del Senato; si sofferma poi sugli em. 45.10, 45.13 e 21.16. Interviene il sen. **Petrini** (Margh.) illustrando gli em. resentati dalla suo gruppo sul titolo V. Interviene, infine, il sen. **Bassanini** (DS).
- 20 gennaio 2005 (ant.) Con l'intervento del sen. **Mancino** (Margh.) si conclude la fase di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2544-B.
- 26 gennaio 2005 (pom.) ➔ Il presidente sen. **Pastore** richiamando l'art. 121 del regolamento dichiara quali emendamenti sono da ritenere inammissibili in quanto riferiti a parti non modificate dalla Camera. In particolare, agli artt. 1, 10, 12, 15, 25, 29, 31, 33, 34 e 52.
- 1° febbraio 2005 (pom.) ➔ Il relatore sen. **D'Onofrio** (UDC) manifesta la difficoltà di esprimere un parere sui numerosi emendamenti presentati e rivolge un appello ai rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione affinché chiariscano le condizioni che ritengono necessarie per realizzare un consenso più ampio sulla riforma costituzionale. Sulla dichiarazione del relatore si apre un dibattito che vede gli interventi dei sen. **Bassanini** (DS), **Mancino** (Margh.) e **Petrini** (Margh.), Interviene, infine, il ministro **Calderoli**, che chiede a nome del Governo che, dopo un brevissimo termine entro il quale i Gruppi dell'opposizione dovrebbero chiarire le proprie intenzioni, la Commissione proceda senz'altro alla votazione degli emendamenti presentati.

Votazione degli emendamenti

- 2 febbraio 2005 (nott.) ✎ Votazione degli emendamenti agli **artt. 2** (art. 56 Cost. Composizione della Camera), **4** (art. 58 Cost. Eleggibilità a

senatore) e **5** (art. 59 cost. deputati a vita): non è stato accolto alcun emendamento. L'art. 3 è stato accantonato.

Gli emendamenti all'articolo 1, non modificato dalla Camera, erano stati dichiarati inammissibili. Relativamente all'esame degli emendamenti all'art. 2, si è aperta una discussione sul peso degli eletti nella circoscrizione estero che ha visto tra gli intervenuti anche il relatore **D'Onofrio** e il ministro **Calderoli**.

8 febbraio 2005 (nott.) ✎ Respinti tutti gli emendamenti agli **artt. 3** (art. 57 Cost. Elezione e composizione del Senato), **6** (art. 60 Cost. Durata delle Camere), **7** (art. 61 Elezioni della Camera) e **8** (art. 63 Cost. Presidenza delle Camere).

9 febbraio 2005 (nott.) ✎ Esaminati e respinti gli emendamenti agli **artt. 9** (art. 64 Cost. Funzionamento delle Camere), e **14** (art. 70 Cost. Formazione delle leggi). Gli emendamenti agli **artt. 11, 12 e 13** sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Discussione in Assemblea A.S. 2544-B

15 febbraio 2005 (pom.) → Il Presidente annuncia che la conferenza dei capi gruppo ha integrato il programma dei lavori del Senato introducendo il disegno di legge 2544-B, il cui esame da parte dell'Assemblea inizierà a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 17. Il calendario approvato nella stesa riunione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 22.

Discussione generale

17 febbraio 2005 (ant.) Il Presidente della 1^a Commissione (Affari costituzionali) sen. **Pastore** riferisce sui lavori della Commissione e sulle cause che hanno impedito la conclusione dell'esame del disegno di legge. Sono di seguito discusse e respinte una questione pregiudiziale, avanzata dai sen. Bassanini e Turroni e una questione sospensiva dei sen. Villone e Mancino.

22 febbraio 2005 (ant.) Prende avvio la discussione generale con gli interventi dei sen. **Bassanini** (DS), **Gubert** (UDC), **Morando** (DS), **Turoni** (Verdi), **Vitali** (DS), **Battisti** (Margh.), **Compagna** (UDC), **Tonini** (DS), **Biscardini** (Misto-SDI), **Valditara** (AN), **Dato** (Margh.), **Agoni** (Lega Nord), **Falcier** (FI).

22 febbraio 2005 (pom.) Si conclude la discussione generale con gli interventi dei sen. **Salvi** (DS), **Pagliarulo** (Misto-Com. it.), **Manzella** (DS), **Cavallaio** (Margh.), **Battafarano** (DS), **Manzione** (Margh.), **Caddeo** (DS), **D'Amico** (Margh.), **Tessitore** (DS), **Scalera** (Margh.), **Villone** (DS), **Pedrizzi** (AN), **Vizzini** (FI).

Esame degli emendamenti

2 marzo 2005 (pom.) ✎ Interviene il Ministro per le riforme istituzionali sen. **Calderoli**. Vengono respinte la proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal sen. Passigli e la proposta di stralcio s2.4. Ha inizio la votazione degli emendamenti all'art. 2.

3 marzo 2005 (ant.) ✎ Prosegue la votazione degli emendamento all'**art. 2** che è approvato senza modifiche. Inizia l'esame degli emendamenti all'art. 3.

- 8 marzo 2005 (ant.) ✎ Prosegue l'esame dell'art. 3.
- 8 marzo 2005 (pom.) ✎ Vengono approvati gli **artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8**, tutti senza modifiche.
- 9 marzo 2005 (ant.) ✎ Sono respinti tutti gli em. riferiti agli **artt. 9, 11, 13 e 14**. Inizia l'esame dell'art. 16.
- 9 marzo 2005 (pom.) ✎ Vengono approvati gli artt. **16, 17, 18, 19, e 20**.
- 15 marzo 2005 (pom.) ✎ Sono approvati gli articoli **21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 e 32**.
- 16 marzo 2005 (ant.) ✎ Il Senato approva gli articoli **35, 36, 37 e 38**. Inizia l'esame dell'art. **39**. Il Governo accoglie gli ordini del giorno **G39.1** e **G39.2** volti a confermare che la materia del credito e quella degli istituti assicurativi rientrano nelle materie di esclusiva competenza statale.
- 16 marzo 2005 (pom.) ✎ Viene approvato l'**art. 39** e inizia l'esame dell'art. 40.
- 17 marzo 2005 (ant.) ✎ Approvato l'**art. 40**. Inizia l'esame dell'art. 41.
- 21 marzo 2005 (pom.) ✎ Si approvano gli **art. 41, 42, 43, 44, 45 e 46**. Ha inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'art. 47.
- 22 marzo 2005 ✎ Si conclude l'esame degli emendamenti con l'approvazione, senza modifiche degli **artt. da 47 a 57**. Accolti, nel testo riformulato, gli ordini del giorno **G57.100** (costituzione di un'Alta Commissione per il monitoraggio del complesso dell'attività finanziaria) e **G57.101** (competenze regionali in materia di fondi perequativi).

Votazione finale

- 23 marzo 2005 (ant.) ✎ Il disegno di legge costituzionale è approvato nello stesso testo trasmesso dalla Camera con **162 voti favorevoli e 14 contrari**.

Intervengono per dichiarazioni di voto i sen. **Pirovano** (Lega Nord), **D'Onofrio** (UDC), **Nania** (AN) **Pastore** (FI) che dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi. Contrari i sen. **Donadi** (Misto-Italia dei valori), **Marino** (Misto Comunisti), **Occhetto** (Misto-Cantiere), **Malabarba** (Misto-Rif.com.), **Del Pennino** (Misto PRI), **Fabris** (Misto-UDEUR), **Kofler** (Gruppo delle autonomie), **Turroni** (Verdi), **Angius** (DS) che parla a nome dei gruppi che aderiscono alla Federazione dell'Ulivo. Dichiarano voto contrario anche il sen. **Colombo** (Misto) e, in dissenso con i

rispettivi gruppi, i sen. **Fisichella** (AN) e **Gubert** (UDC). Prima della votazione finale i senatori dei gruppi di opposizione abbandonano l'aula.

Camera dei deputati. Seconda deliberazione

**Esame in sede referente
A.C. 4862-B**

Relazione

26 luglio 2005 La I Commissione inizia l'esame del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione A.C. 4862-B approvato dal Senato nel medesimo testo deliberato dalla Camera in prima deliberazione. Il Presidente della Commissione on. **Bruno** (FI) svolge la relazione generale sul provvedimento.

Discussione generale

27 luglio 2005 Inizia la discussione di carattere generale con l'intervento dell'on. **Marone** (DS).

28 luglio 2005 Interviene in sede di discussione generale l'on. **Zaccaria** (Margh.).

29 luglio 2005 Si conclude la discussione generale con gli interventi degli on. **Bressa** (Margh.), **Leoni** (DS) e **Boato** (Misto-Verdi). La Commissione delibera, con il voto contrario dei gruppi di opposizione, di conferire al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sui provvedimenti in esame.

Discussione in Assemblea A.C. 4862-C

Relazione e discussione generale

19 settembre 2005 L'on. **Bruno** (FI) Presidente della I Commissione svolge la relazione generale sul provvedimento. Intervengono in sede di discussione generale gli on. **Zaccaria** (DS), **Amici** (DS), **Mascia** (Rif. Com.), **Mattarella** (Margh), **Marone** (DS), **Bressa** (Margh.), **Maran** (DS), **Cristalli** (AN), **Coluccini** (DS), **Taormina** (FI), **Boato** (Misto-Verdi), **Fontanini** (Lega Nord), **Mongiello** (UDC), **Perrotta** (FI), **Maccanico** (Margh.). Seguono le repliche del relatore on. **Bruno** e del rappresentante del Governo **Carrara**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che concludono la discussione sulle linee generali.

20 settembre 2005 → Il Presidente avverte che, trattandosi di seconda deliberazione su una proposta di legge costituzionale si procede direttamente alla votazione finale (art. 99, co. 3 Regolamento), preceduta dalle dichiarazioni di voto. Considerato l'alto numero delle richieste di intervento (274), tali da impegnare l'Assemblea per più sedute, il Presidente rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta da definirsi in occasione della predisposizione del nuovo calendario da parte della conferenza dei capigruppo.

Votazione finale

20 ottobre 2005 ✎ Il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione è approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati – in seconda deliberazione - con 317 voti favorevoli, 234 contrari e 5 astensioni, su 556 presenti e 551 votanti (maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 307).

Dichiarano **voto favorevole** gli on. **Rotondi** (Misto – Ecologisti democratici) a nome della Democrazia cristiana, **Luciano Dussin** (Lega Nord), **Lo Presti** (AN), **Moroni**

(Misto – Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI) a nome del Nuovo PSI, **Gibelli** (Lega Nord), **Volontè** (UDC), **Gasparri** (AN), **Antonio Leone** (FI), **Perrotta** (FI), **Nicolosi** (Misto – Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI).

Dichiarano **voto contrario** gli on. **Duilo** (Margh.), **Maran** (DS), **Zaccaria** (DS), **Mantini** (Margh.), **Bressa** (Margh.), **Leoni** (DS), **Gerardo Bianco** (Margh.), **Cabras** (DS), **Pisapia** (Rif. Com.), **Mattarella** (Margh.), **Collè** (Misto – Minoranze linguistiche), **Boato** (Misto – Verdi), **Armando Cossutta** (Misto – Com. it.), **Pappaterra** (Misto – SDI), **Pisicchio** (Misto - Udeur), **Mascia** (Rif. Com.), **Castagnetti** (Margh.), **Fassino** (DS), **Cossa** (Misto – Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI) a titolo personale, **Mazzuca Poggiolini** (Misto – Mov. Repubblicani europei), **Falanga** (Misto – Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI).

Dichiara di **astenersi** l'on. **Zeller** (Misto – Minoranze linguistiche) a nome dei deputati della SVP. L'on. **Tabacci** (UDC) dichiara il proprio dissenso e si astiene.

Senato della Repubblica. Seconda deliberazione

Esame in sede referente A.S. 2544-D

Relazione

2 novembre 2005 La I Commissione inizia l'esame del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione A.S. 2544-D approvato dalla Camera in seconda deliberazione. Il Presidente della Commissione sen. **Pastore** (FI) svolge la relazione generale sul provvedimento. Il sen. D'Onofrio, che aveva svolto la finzione di relatore in commissioni nelle precedenti letture, ha preferito non assumere tale incarico in questa occasione. Il relatore ha sottolineato l'opportunità di perfezionare la riforma costituzionale attraverso il *referendum* confermativo che i partiti di centro-destra si apprestano a promuovere dopo la conclusione dell'*iter* parlamentare.

Discussione generale

7 novembre 2005 (ant.) Ha inizio la discussione generale con l'intervento del sen. **Mancino** (Margh.).

8 novembre 2005 (ant.) Interviene in sede di discussione generale il sen. **Turroni** (Verdi).

8 novembre 2005 (pom.) Si svolgono gli interventi dei sen. **D'Onofrio** (UDC), **Petrini** (Margh.), **Villone** (DS), **Vitali** (DS), **Bassanini** (DS), e **Battisti** (Margh.).

9 novembre 2005 (ant.) Il relatore **Pastore** e il ministro per le riforme costituzionali **Calderoli** rinunciano alla replica.

✎ Con la dichiarazione di voto contrario da parte dei sen. **Turroni** (Verdi), e **Mancino** (Margh.) e favorevole dei sen. **Falcier** (FI), **Magnalbò** (AN), **Pirovano** (Lega Nord) e **Maffioli** (UDC) a nome dei rispettivi gruppi, la Commissione conferisce al Presidente Pastore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale.

Discussione in Assemblea A.S. 2544-E

Relazione e discussione generale

- 15 novembre 2005 (ant.) Il sen. **Pastore** (FI) Presidente della 1^a Commissione svolge la relazione generale sul disegno di legge. Si apre la discussione generale con l'intervento del sen. **Manzella** (DS), seguono gli interventi dei sen. **Mancino** (Margh.), **Bassanini** (DS), **Fassone** (DS), **Tessitore** (DS), **Zavoli** (DS), **Battisti** (Margh.), **Petrini** (Margh.), **Lauro** (Misto-Casa delle libertà), **Acciarini** (DS), **Tonini** (DS), **Michelini** (Aut.), **Cambursano** (Margh.), **Calvi** (DS), **Falcier** (Fi), **Turroni** (Verdi), **Nania** (AN), **Villone** (DS) e **Crema** (Misto-SDI).
- 15 novembre 2005 (pom.) Prosegue la discussione generale con gli interventi dei sen. **Donati** (Verdi), **Zancan** (Verdi), **Curto** (AN), **Di Siena** (DS), **Donadi** (Misto-Italia dei valori), **Gubert** (UDC), **Napolitano** (DS), **Tommaso Sodano** (Misto-Rif. Com.), **D'Onofrio** (UDC), **Dentamaro** (Misto-UDEUR), **D'Amico** (Margh.), **Marino** (Misto-Com. it.), **Vitali** (DS), **Castellani** (Margh.), **Maconi** (DS), **Baio Doni** (Margh.), **Legnini** (DS), **Soliani** (Margh.), **Stanisci** (DS), **Peterlini** (Aut.), **De Petris** (Verdi), **Piatti** (DS), **Fasolino** (FI), **Caddeo** (DS), **Basso** (DS), **Gaglione** (Margh.), **Flammia** (DS), **Vallone** (Margh.), **Rotondo** (DS), **Bastianoni** (Margh.), **Cavallaro** (Margh.).
- 16 novembre 2005 (ant.) Intervengono i sen. **Iovene** (DS), **Veraldi** (Margh.), **Rollandin** (Aut), **Montagnino** (Margh.), **Calogero Sodano** (UDC), **Giaretta** (Margh.), **Pagliarulo** (Misto-Com.), **Massimo Brutti** (DS), **Zanda** (Margh.), **Treu** (Margh.), **Salvi** (DS), **Dalla Chiesa** (Margh.), **Giovannelli** (DS), **Ciccanti** (UDC), **Dato** (Margh.), **Passigli** (DS) e **Vizzini** (FI). Chiusa la discussione generale, intervengono il relatore sen. **Pastore** e il Ministro per le riforme istituzionali **Calderoli**.

Votazione finale

16 novembre 2005 (pom.)✎ Il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione è approvato in via definitiva dall'Assemblea della Senato – in seconda deliberazione - con 170 voti favorevoli, 132 contrari e 3 astenuti, su 306 presenti e 305 votanti (maggioranza 161).

Dichiarano **voto favorevole** **Luigi Caruso** (Misto-Movimento idea sociale), **Del Pennino** (Misto-PRI), **Lauro** (Misto-Casa delle libertà), **Pirovano** (Lega Nord), **D'Onofrio** (UDC), **Bordon** (Margh.), **Nania** (AN), **Schifani** (FI).

Dichiarano **voto contrario** i sen. **Scalfaro** (Misto), **Marini** (Misto-Com. it.), **Formisano** (Misto-Italia dei valori), **sodano** (Misto-Rif. Com.), **Dentamaro** (Misto-Udeur), **Marini** (Misto-SDI), **Falomi** (Misto-Cantiere), **Colombo** (Misto), **Turrone** (Verdi), **Bordon** (Margh.), **Angius** (DS). Dichiarano, inoltre, il loro voto contrario in dissenso dal gruppo di appartenenza i sen. **Fisichella** (AN), **Rollandin** (Aut) e **Betta** (Aut.),

Dichiara di **astenersi** l'on. **Kofler** (Misto–Aut.) a nome dei senatori della SVP.

Testo a fronte

**RAFFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE
E DI ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI E LE MODIFICHE APPORTATE
DAL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE
*MODIFICHE ALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE***

Nelle tabelle che seguono il testo vigente della Parte II della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali è posto a confronto con quello risultante dalle modifiche previste dal testo di legge costituzionale recante *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005, sul quale si è svolto il *referendum* popolare ai sensi dell'art. 138 Cost..

Sono riportate in carattere **neretto** le modifiche apportate al testo della Costituzione o della legge costituzionale vigente. È indicato in carattere *corsivo*, nella colonna di destra, l'articolo del testo di legge costituzionale che opera la modifica.

Modifiche apportate alla Parte II della Costituzione

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I IL PARLAMENTO Sezione I <i>Le Camere</i> Art. 55	PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I IL PARLAMENTO Sezione I <i>Le Camere</i> Art. 55 <i>Art. 1</i>
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56	Art. 56 <i>Art. 2</i>
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 3</i></p> <p>Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.</p> <p>Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.</p> <p>L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p style="text-align: center;">Partecipano all'attività del Senato</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p data-bbox="507 949 592 976">Art. 58</p> <p data-bbox="280 1048 783 1167">I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p> <p data-bbox="280 1189 783 1279">Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p> <p data-bbox="507 1525 592 1552">Art. 59</p> <p data-bbox="280 1619 783 1709">È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p data-bbox="280 1731 783 1888">Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p data-bbox="810 394 1313 931">federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.</p> <p data-bbox="1038 949 1123 976">Art. 58</p> <p data-bbox="1246 999 1318 1025"><i>Art. 4</i></p> <p data-bbox="850 1043 994 1070">Soppresso</p> <p data-bbox="810 1189 1313 1503">Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.</p> <p data-bbox="1038 1525 1123 1552">Art. 59</p> <p data-bbox="1246 1574 1318 1601"><i>Art. 5</i></p> <p data-bbox="810 1619 1313 1709">È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p data-bbox="810 1731 1313 1951">Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p>tre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 6</i></p> <p>La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.</p> <p>I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.</p> <p>La durata della Camera dei deputati e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 7</i></p> <p>L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.</p> <p>Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62</p> <p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>l'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>	<p>l'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p style="text-align: right;"><i>Art.8</i></p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 9</i></p> <p>La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.</p> <p style="text-align: center;">Il regolamento della Camera dei</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p>La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 66</p>	<p>deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.</p> <p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.</p> <p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 10</i></p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p> <p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 11</i></p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 12</i></p> <p>Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 13</i></p> <p>I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Sezione II <i>La formazione delle leggi</i> Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>terzo comma.</p> <p>La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II <i>La formazione delle leggi</i> Art. 70</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 14</i></p> <p>La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p> <p>Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.</p> <p>La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>m</i>) e <i>p</i>), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica,</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
	<p>nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.</p> <p>Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.</p> <p>L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p> <p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali</p>	<p>I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 15</i></p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p> <p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 16</i></p> <p>Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.</p> <p>Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.</p> <p>Il Senato federale della Repubblica,</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 75</p>	<p>secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.</p> <p>Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 17 co. 1</i></p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 17 co. 2</i></p> <p>Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 75</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i>.</p> <p style="text-align: center;">Art. 76</p> <p>L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti</p>	<p>È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i>.</p> <p style="text-align: center;">Art. 76</p> <p>L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 18</i></p> <p>I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.</p> <p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 17, co. 3</i></p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 17, co. 4</i></p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 78</p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 81</p>	<p>provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70 che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 17, co. 5</i></p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 78</p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 19</i></p> <p>È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 20</i></p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p>Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la</p>	<p>Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p> <p>Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p> <p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 21</i></p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 22</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.</p> <p>L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per</p>	<p>delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino–Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 23</i></p> <p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.</p> <p>L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 24</i></p> <p>Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p>	<p>Presidente della Repubblica.</p> <p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 25, co. 1</i></p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 25, co. 2</i></p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 26</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.</p> <p>Soppresso</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 88</p> <p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>	<p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p> <p>Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 88</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 27</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:</p> <p>a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;</p> <p>b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo modalità fissate dalla legge;</p> <p>c) in caso di dimissioni del Primo ministro;</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p> <p style="text-align: center;">Art. 89</p> <p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p> <p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 91</p>	<p>d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.</p> <p>Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.</p> <p style="text-align: center;">Soppresso</p> <p style="text-align: center;">Art. 89</p> <p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 28</i></p> <p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p> <p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 91</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III IL GOVERNO Sezione I <i>Il Consiglio dei ministri</i> Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Art. 29</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III IL GOVERNO Sezione I <i>Il Consiglio dei ministri</i> Art. 92</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 30</i></p> <p>Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p> <p>La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.</p> <p>Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 93</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 31</i></p> <p>Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>Soppresso</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>Soppresso</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 32</i></p> <p>Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.</p> <p>Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.</p> <p>Soppresso</p> <p>In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p data-bbox="507 1137 592 1167">Art. 95</p> <p data-bbox="280 1312 783 1503">Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p> <p data-bbox="280 1520 783 1644">I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p> <p data-bbox="280 1662 783 1785">La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p> <p data-bbox="507 1805 592 1834">Art. 96</p> <p data-bbox="280 1901 783 1964">Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica,</p>	<p data-bbox="810 405 1313 624">Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l'articolo 88, secondo comma.</p> <p data-bbox="810 645 1313 1122">Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.</p> <p data-bbox="1038 1137 1123 1167">Art. 95</p> <p data-bbox="1230 1187 1313 1216"><i>Art. 33</i></p> <p data-bbox="810 1234 1313 1294">I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.</p> <p data-bbox="810 1312 1313 1494">Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.</p> <p data-bbox="810 1520 1313 1644">I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p> <p data-bbox="810 1662 1313 1785">La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p> <p data-bbox="1038 1805 1123 1834">Art. 96</p> <p data-bbox="1230 1854 1313 1883"><i>Art. 34</i></p> <p data-bbox="810 1901 1313 1964">Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II <i>La Pubblica Amministrazione</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 98</p> <p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p>	<p>per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II <i>La Pubblica Amministrazione</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 98</p> <p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 35</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 98-bis</p> <p>Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Sezione III <i>Gli organi ausiliari</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 99</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p> <p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p> <p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV LA MAGISTRATURA</p>	<p>Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.</p> <p>Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.</p> <p style="text-align: center;">Sezione III <i>Gli organi ausiliari</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 99</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p> <p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p> <p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV LA MAGISTRATURA</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;"><i>Ordinamento giurisdizionale</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 101</p> <p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro</p>	<p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;"><i>Ordinamento giurisdizionale</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 101</p> <p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 105</p> <p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 106</p> <p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p>	<p>potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 36, co. 1</i></p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 36, co. 2</i></p> <p>Soppresso</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 105</p> <p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 106</p> <p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 107</p> <p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 108</p> <p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 109</p> <p>L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 110</p> <p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 107</p> <p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 108</p> <p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 109</p> <p>L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 110</p> <p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Sezione II <i>Norme sulla giurisdizione</i> Art. 111</p> <p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p> <p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p> <p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p> <p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II <i>Norme sulla giurisdizione</i> Art. 111</p> <p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p> <p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.</p> <p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p> <p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 112</p> <p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 113</p> <p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p> <p style="text-align: center;">Titolo V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti</p>	<p>provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 112</p> <p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 113</p> <p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 37, co. 1</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo V COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, REGIONI E STATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 37, co. 2</i></p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p> <p>Art. 115 <i>(Abrogato)</i></p> <p>Art. 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate</p>	<p>autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p><i>Art. 37, co. 3</i></p> <p>Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio.</p> <p>Art. 115 <i>(Abrogato)</i></p> <p>Art. 116</p> <p><i>Art. 38, co. 1</i></p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p><i>Art. 50</i></p> <p>Soppresso</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p> <p>Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p>	<p>Art. 117</p> <p><i>Art. 39, co. 1</i></p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.</p> <p><i>Art. 39, co. 2 - 8</i></p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale, sicurezza del lavoro;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della Capitale;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;</p> <p>s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;</p> <p>s-ter) ordinamento della comunicazione;</p> <p>s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.</p> <p><i>Art. 39, co. 9</i></p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p><i>Art. 39, co. 10</i></p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) assistenza e organizzazione sanitaria;</p> <p>b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la</p>	<p>formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;</p> <p>c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;</p> <p>d) polizia amministrativa regionale e locale;</p> <p>e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 39, co. 11</i></p> <p>La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di</p>	<p>Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 40</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.</p> <p>Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.</p> <p>Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri</p>	<p>per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.</p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 121</p>	<p>economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 41</i></p> <p>Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p> <p style="text-align: center;">Art. 121</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 42, co. 1</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 42, co. 2</i></p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123</p> <p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del <i>referendum</i> su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a <i>referendum</i> popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a <i>referendum</i> non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale</p>	<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123</p> <p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del <i>referendum</i> su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 43, co. 1</i></p> <p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p> <p>Lo statuto è sottoposto a <i>referendum</i> popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a <i>referendum</i> non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 43, co. 2</i></p> <p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 124</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 125</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo</p>	<p>organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 124</p> <p style="text-align: center;"><i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 125</p> <p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 44, co. 1</i></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 44, co. 2</i></p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla</p>	<p>luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 127</p> <p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 45</i></p> <p>Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.</p> <p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p>	<p>pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 46</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 127-bis</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme ed i termini di proponibilità della questione.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 47</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 127-ter</p> <p>Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.</p> <p>Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">Art. 128 <i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 129 <i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 130 <i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 131</p> <p>Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;</p>	<p style="text-align: center;">I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 128 <i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 129 <i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 130 <i>(Abrogato)</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 131</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 48</i></p> <p>Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste; Lombardia; Trentino-Alto Adige / Südtirol; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Sicilia; Sardegna.</p> <p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p> <p style="text-align: center;">Titolo VI</p>	<p>Sicilia; Sardegna.</p> <p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p> <p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 49</i></p> <p>L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.</p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p> <p style="text-align: center;">Titolo VI</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p style="text-align: center;">GARANZIE COSTITUZIONALI</p> <p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;"><i>La Corte costituzionale</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 134</p> <p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p style="text-align: center;">Alla scadenza del termine il giudice</p>	<p style="text-align: center;">GARANZIE COSTITUZIONALI</p> <p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p style="text-align: center;"><i>La Corte costituzionale</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 134</p> <p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 135</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 51, co. 1</i></p> <p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p style="text-align: center;">Alla scadenza del termine il giudice</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 136</p> <p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 137</p> <p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.</p>	<p>costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 136</p> <p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 137</p> <p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.</p>

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE	COSTITUZIONE TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE
<p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II <i>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali</i> Art. 138</p> <p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a <i>referendum</i> popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a <i>referendum</i> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 139</p> <p>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>	<p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p> <p style="text-align: center;">Sezione II <i>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali</i> Art. 138</p> <p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a <i>referendum</i> popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 52</i></p> <p>Soppresso</p> <p style="text-align: center;">Art. 139</p> <p>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>

Modifiche apportate ad altre leggi costituzionali

<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Modificazione dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Modificazione dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 51, co. 2</i></p> <p>È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dalla Camera dei deputati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 51, co. 3</i></p> <p>1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea.</p>

<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. <i>Omissis</i></p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;</p> <p>b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>1. <i>Omissis</i></p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;</p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 53, co. 16</i></p> <p>b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie del Presidente.</p> <p>2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente.</p> <p style="text-align: right;"><i>Si veda (infra) anche il comma 17 dell'art. 53.</i></p>

<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. <i>omissis</i></p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. <i>omissis</i></p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Art. 53, co. 18</i></p> <p>3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per i rinnovi dell'Assemblea regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello</p>

<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO VIGENTE</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i></p> <p style="text-align: center;">TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE</p>
<p>Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.</p>	<p>Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.</p>

